

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Vigente al: 4-5-2019

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

Titolo I

FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica, nonché a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita assunti;

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

Finalità e ambito di intervento

1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure

necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione **((economico-finanziaria))** per il 2009:

a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;

((b))) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.

((1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere

ordinamentale, microsettoriale e localistico.))

Titolo II

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE

E COMPETITIVITA'

Capo I

Innovazione

Art. 2
Banda larga

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'.

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 33)).**

3. **((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 33)).** All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni compete altresi' l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.

4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.

8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.

9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.

10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

11. L'operatore della comunicazione deciso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune.

12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.

13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.

14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo. (28)

15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna preventiva richiesta di utenza.

15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 25 - 28 gennaio 2010 n. 20 (in G.U. 1a s.s 3/2/2010 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio".

Art. 3
Start up

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma

1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.

6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma **((6-bis))** non

può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.".

Art. 4
Strumenti innovativi di investimento

1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e **((alla valorizzazione))** delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.

((1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura

non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.))

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.

Capo II
Impresa

Art. 5
Sorveglianza dei prezzi

1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:

"198. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico

il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso **((verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni))** ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.".

"199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui

al **((comma 198))** si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio **((industria, artigianato e agricoltura))**, nonché del

supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante puo' convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. **((*Nel sito sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*))**.

2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "di cui al comma 199", sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 198".

Art. 6

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:

- a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
- b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
- c) altri interventi prioritari.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico **((*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,*))** sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.

5. È abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. È inoltre abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.

Art. 6-bis

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99))

Art. 6-ter

(Banca del Mezzogiorno)

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni "Banca del Mezzogiorno".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:

- a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
- b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;
- c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
- d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per

l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operativita' della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**(25)**

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma

165) che "E' istituito il Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno Spa", di seguito denominata: "Banca", di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato e' composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialita' giovanile e uno della societa' Poste italiane Spa. Il Comitato promotore e' costituito senza oneri per la finanza pubblica."

Art. 6-quater

((Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate))

((1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unita' previsionale di base in cui e' iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.))

Art. 6-quinquies

((Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale))

((1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure

previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.

3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo

117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.)

Art. 6-sexies

(Riconoscimento delle risorse per la programmazione unitaria)

1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la riconoscimento delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualita' 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalita' per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.

2. All'esito della riconoscimento di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalita' di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalita' di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualita' della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorita' per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione. (46)

((48))

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente e' trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalita' di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalita' di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni.

5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 6-sexies, comma 2, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 2 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 2011.

Capo III

Energia

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))

Art. 8

1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.

((1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attivita' mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attivita' di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attivita', il programma dei lavori e' interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validita' dell'autorizzazione venga accertato che l'attivita' e' stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione puo' essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo)).((101))

((1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n.239 del 2004 e successive modificazioni)).((101))

((1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali")).((101))

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalita' economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalita' stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine. (28)

4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalita' delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare".

AGGIORNAMENTO (101)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio - 12 luglio 2017, n. 170 (in G.U. 1^a s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 10 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modifcazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater al presente articolo).

Art. 9

Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "puo' essere" sono modificate con le parole: "e' adottato";

b) al primo periodo, dopo le parole "a due punti percentuali rispetto" e' aggiunta la seguente parola: "esclusivamente".

((2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanaione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.))

3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201)).

4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 10.

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni

1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico." **((28))**

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281".

Capo IV

Casa e infrastrutture

Art. 11
(Piano Casa)

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.

2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoredito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

- a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

- b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo 13;
- c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
- e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. (30)

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (30)

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

- a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
- b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
- d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;
- e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.

6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea, come parte essenziale e integrante della piu' complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.

9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalita' approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (30)

10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo' essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia'

iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze abitative, e' destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

((106))

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 31/3/2010, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 3, lettera e), limitatamente alla parola "anche", comma 4 ultimo periodo limitatamente alle parole "Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati", comma 9.

AGGIORNAMENTO (106)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno - 20 luglio 2018, n. 166 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133".

Art. 12

Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

((1.)) All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.

40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente:

((8-sexiesdecies. Per effetto)) delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. **((e i relativi))** atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie";
b) i commi 8-septiesdecies **((...))** ed 8-undevicies sono abrogati.

((1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.

241, e' aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:

"1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.")

Art. 13

Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico

1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprieta' dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonche' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilita' di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e' inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un

programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in proporzione al canone di locazione;
- b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
- c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.(30)

2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. A titolo di dotazione del Fondo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' del Fondo di cui al presente comma.

2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "monogenitoriali con figli minori" sono inserite le seguenti: ", da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati".

2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilita' e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. (30)

3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita' di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative. A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi' consentito anche ai giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. **((82))**

3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954. (30)

3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (19) (53) (60) (69) (73) (74) (78)

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.

----- AGGIORNAMENTO (19)

La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 30 milioni di euro".

----- AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 31/3/2010, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 2, 3 e 3-ter.

----- AGGIORNAMENTO (53)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "E' altresi' rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario".

----- AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 8, comma 25-bis) che "La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi".

----- AGGIORNAMENTO (69)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "E' altresi' rifinanziata di 91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

----- AGGIORNAMENTO (73)

Il D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2013 sul fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno medesimo".

----- AGGIORNAMENTO (74)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 379) che "Per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio".

----- AGGIORNAMENTO (78)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' ridotta di euro 28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima autorizzazione di spesa, sono versate per l'importo di 29.126.428 euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso".

----- AGGIORNAMENTO (82)

Il Decreto 31 luglio 2014 (in G.U. 29/9/2014, n. 226) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'operativita' del Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-

legge 25 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente attribuzione delle relative attivita' e passivita' al Fondo".

Art. 14

Expo Milano 2015

1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. (61)

((2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto e' nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Societa' Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia' conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificate e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresi' attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostantivi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, cosi' come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresi' pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissoriale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attivita' svolte, anche per il superamento delle criticita' emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonche' la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015.

2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attivita' nonche' per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno dei delegati puo' essere scelto anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attivita' delle strutture della societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarita' della esistente relativa contabilita' speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilita' della predetta contabilita'.

2-ter. Il commissario esercita tutte le attivita' necessarie, coordinandosi con la societa' Expo 2015 p.a., affinche' gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.))

AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 1-bis) che "Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di 9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015.

Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015".

Art. 14-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Capo V

Istruzione e ricerca

Art. 15

Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e **((fatte salve l'autonomia didattica e la liberta' di scelta dei docenti)) ((nell'eventuale adozione))** dei libri di testo **((o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa,))** nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. **((I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.))**

2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

((2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalita' di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica e' registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali gia' preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'azione 'Editoria Digitale Scolastica'. 2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilita' di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)).

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:

- a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;
 - b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
 - c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter;
 - c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.
- 3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
- 3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

(72))

AGGIORNAMENTO (72)

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che "Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado".

Art. 16

Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita'

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Universita' pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili gia' in uso alle Universita' trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e persegono i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguitamento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto puo' prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entita' dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni

universitarie secondo le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta

gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario (*(,senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)*), con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di

lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore (*((del presente decreto))*).

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le

disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Art. 17

Progetti di ricerca di eccellenza

1. Al fine di una piu' efficiente allocazione delle risorse

pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguiti, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.

2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni

altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'

disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una societa' totalitariamente controllata dallo Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra' essere altresi' disposta la successione di detta societa' in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di

Tecnologia ai sensi del (*((comma 3))*) sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli

adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni (*((per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318))*).

Capo VI

Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18

Reclutamento del personale (*((delle aziende e istituzioni))* pubbliche

1. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).**

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).**

2-bis. (*(Le aziende speciali e le istituzioni)*) si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. (*(Le aziende speciali e le istituzioni)*) adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).**

Art. 19.

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di

anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo

periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;
- b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

Art. 20

Disposizioni in materia contributiva

1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis. **((65))**

1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennita' economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile ai sensi della normativa vigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:

- a) la contribuzione per maternita';
- b) la contribuzione per malattia per gli operai.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita dalla seguente: "a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo".

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono sopprese le parole: "dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e".

6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilita' delle domande successive alla prima e' dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullita' dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di piu' azioni esecutive in violazione del comma 7.

9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente gia' formatisi e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilita' della domanda.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: "regionali" sono sopprese le seguenti parole: "e provinciali".

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita', ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.

14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.

AGGIORNAMENTO (65)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 maggio 2013, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 15/5/2013, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario".

Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111".

Art. 21

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre

2001, n. 368, dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (**(sono aggiunte le seguenti)**): ", anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro".

((1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo

per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni."))

2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre

2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti" (**(sono inserite le seguenti)**): "e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".

3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6

settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ha diritto di precedenza" (**(sono inserite le seguenti)**): " ((,)) fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ((,))".

4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatore di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

Art. 22

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attivita' agricole di carattere stagionale (**(effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633))**; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.".

2. All'articolo 72 comma 4-bis (**(del decreto legislativo 10**

settembre 2003, n. 276,)) le parole "lettera e-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g)".

3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, (**((lettere))** a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto".

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato

l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 23

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276 le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con "superiore a sei anni" .

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276 e' aggiunto il seguente comma: "5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".**((35))**

3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276 dopo le parole "alta formazione" sono inserite le seguenti: ",compresi i dottorati di ricerca".

4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276 dopo le parole "e le altre istituzioni formative" sono aggiunti i seguenti periodi : "In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53".

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono

abrogati:

a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999 ;

b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;

c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

AGGIORNAMENTO (35)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 maggio 2010, n. 176

(in G.U. 1a s.s. 19/5/2010, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 2, nella parte in cui modifica l'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole "non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi", "integralmente" e "definiscono la nozione di formazione aziendale e".

Art. 23-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 113 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))

Capo VII

Semplificazioni

Art. 24

Taglia-leggi

1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salvo l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni

di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A. **((L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredata di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella cognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.))**

Art. 25

Taglia-oneri amministrativi

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita' di misurazione in raccordo con l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.

3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi **((relativo alle materie affidate**

alla competenza di ciascun Ministro)), che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I piani confluiscano nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. (***((Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, e' istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.))***)

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese (***((e sui cittadini))*** nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscano nel processo di riaspetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

Art. 26
(Taglia-enti)

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. (7) (27) (***((38))***)

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24

dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";

b) le parole "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";

c) le parole "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165,

le parole "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".

6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma

724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (27)

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla

L. 30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, e' prorogato al 31 marzo 2010".

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 7-ter) che "All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Inoltre lo stesso D.L. ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che "L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1".

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'art. 7, comma 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che "L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Art. 27

Taglia-carta

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009,

le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a

decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente rideterminato entro 60 giorni (**(dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)**).

Art. 28

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l' Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) .
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

((2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa)).
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA . In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' consequenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA , il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7 . Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.(21)

4) che "Gli organismi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emissione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo."

Art. 29

Trattamento dei dati personali

1. All'articolo 34 del (***((codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al))***) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

((1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non

sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita' amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1").

((2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.))

4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

((2.)) La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

((a))) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' ((le modalita' per individuare il)) responsabile del trattamento se designato;

((b))) la o le finalita' del trattamento;

((c))) una descrizione della o delle categorie di persone

interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

((d))) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

((e))) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

((f))) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.". 5. Entro due mesi ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.

((5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: "o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di societa' appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime". All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa".))

Art. 30

Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualita' rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformita' a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attivita' amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. (***(Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.)***)
2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio

generale di sussidiarieta' orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potesta' delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **((...))** entro sessanta giorni **((dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,))** sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalita' necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Art. 31

Durata e rinnovo della carta d'identita'

1. **((All'articolo 3))**, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni" **((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le carte di identita' rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono"))**.

2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore **((del presente decreto))**.

3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

Art. 32

Strumenti di pagamento

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "**((5.000 euro))**" sono sostituite dalle seguenti: "**((12.500 euro))**";
b) l'ultimo periodo del comma 10 e' **((soppresso))**.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.

3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

Art. 33

Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori

1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale **((...))** entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31 dicembre".

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute **((nel presente decreto))** regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

3. All'articolo 8-bis del **((regolamento di cui al))** decreto del Presidente della Repubblica **((22 luglio 1998, n. 322))**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis e' abrogato;
((b) al comma 6 le parole: "ovvero degli elenchi" sono sopprese e le parole "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa")).

Art. 34

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Art. 35

Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

1. **((Entro il 31 dicembre 2008))** il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

- a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
- b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
- c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

2. L'articolo 13 del (**(regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico)**) 22 gennaio 2008, n. 37 e' (**(,abrogato)**).
((2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.))

Art. 36

Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie

1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "decorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "decorso un anno".
- 1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma. (53)

- 1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere (**(stipulati con atto pubblico informatico)**), nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici(**(e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile)**).

AGGIORNAMENTO (53)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 14, comma 8) che "Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di societa' a responsabilita' limitata ivi disciplinato e' in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed e' sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

Art. 37

Certificazioni e prestazioni sanitarie

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e (**(delle politiche sociali)**), di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (**(ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)**), sono individuate le disposizioni da abrogare.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".

Art. 38

Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello

sportello unico per le attivita' produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainun giorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. (**(PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127)**);

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostaive, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attivita' produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuita' della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.

4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, , e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la

capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 39

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrono, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.

((7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.))

8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo ove previsto".

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e della qualita' di esso"; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le parole "3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma".

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

- a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
- b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
- c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
- e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
- h) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
- i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
- j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
- l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
- m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli articoli 18, comma 1, lettera u)" sono soppresse.

Art. 40

Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituito

dal seguente: **((Art. 5. -(Tenuta dei libri e documenti di lavoro)-))** 1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari".

2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.

181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, **((dalla legge))** 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegna al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234

sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 **((sono soppresse))** le parole "I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro".

4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito dal seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicità e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il **((Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione))** e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico".

5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68

sono soppresse le parole "nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge".

6. Gli armatori e le societa' di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del **((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324))**.

Art. 41

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga", sono inserite le seguenti: "per almeno tre ore".
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "passeggeri o merci", sono inserite le seguenti: "sia per conto proprio che per conto di terzi".
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "attivita' operative specificamente istituzionali", sono aggiunte le seguenti: "e agli addetti ai servizi di vigilanza privata".
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "frazionati durante la giornata", sono aggiunte le seguenti: "o da regimi di reperibilita'".
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni".
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: "a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale".
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall' articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisce la violazione".
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore".
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta".
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio," sono sopprese.
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: "di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o" sono sopprese.
13. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161))**.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Art. 42

Accesso agli elenchi dei contribuenti

1. Nel rispetto del **((codice di cui al))** decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
 - a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge.

Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. **((Fuori dei casi previsti dal comma 6))**, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore";

b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e pubblicano" sono soppresse;

2) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

3) al quarto comma la parola "pubblicano" e' sostituita dalle seguenti: "formano, per le finalita' di cui al secondo comma";

4) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "**((Fuori dei casi previsti dai commi precedenti))**, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.".

((1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche gia' pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, puo' essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.))

Art. 43

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione

di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **((, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura,))** e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attivita', le iniziative, le categorie di

imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento **((delle eventuali opere))** infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

c) stabilire le modalita' di cooperazione con le Regioni e gli

enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione **((delle eventuali opere))** infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la

possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la

concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del **((Ministero dello sviluppo economico,))** di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data **((di entrata in vigore del presente decreto))**, viene effettuata una cognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.

4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al **((comma 3))**, il **((Ministero dello sviluppo economico))** si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti **((e lo sviluppo d'impresa SpA))**.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima **((della data di entrata in vigore del presente decreto))**, fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.

6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia **((nazionale))** per l'attrazione degli investimenti **((e lo sviluppo d'impresa SpA))**, si puo' provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

((7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.))

Art. 44

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
- b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;
- b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.

((1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilita', alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilita').

1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.)

Art. 45

Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo e' restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero. **((42)) ((68))**

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:

- a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
- c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
- d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
- e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attivita' di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2010, n. 163, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-ter) che "L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione".

AGGIORNAMENTO (68)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 giugno 2013, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 3/7/2013, n. 27), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (che modifica il comma 1 del presente articolo).

Capo VIII

Piano industriale
della pubblica amministrazione

Art. 46

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito **((, con modificazioni,))** dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cosi' sostituito: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,

oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (**((, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso))**).

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attivita' istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita' per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo **((degli enti territoriali))**.

Art. 46-bis

((Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali)))

((1. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.))

Art. 47.

Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: "16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo' disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresi', della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.".

Art. 48

Risparmio energetico

1. Le pubbliche amministrazioni **((centrali))** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.

2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

Art. 49.

Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:

"36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le

amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modifica o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286".

Capo IX Giustizia

Art. 50.

Cancellazione della causa dal ruolo

1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.".

Art. 51

Comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).**

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).**

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).**

4. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).**

5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

"Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123";

b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".

Art. 52

Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

1. **((Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, e' aggiunto il seguente capo:**

"Capo VI-bis")

Riscossione mediante ruolo

articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1.

Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.

articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese

dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione notifica al debitore una

comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata.

3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad

adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.".

Art. 53.

Razionalizzazione del processo del lavoro

1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura

Civile le parole "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 420".

2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile

e' sostituito dal seguente: "Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza".

Art. 54

Accelerazione del processo amministrativo

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni".

2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non e' stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, ne' con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione". (85) **((108))**

3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: ": le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle parole: "con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.;";
- c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104;
- d) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

AGGIORNAMENTO (85)

La L. 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-ter) che "Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis".

AGGIORNAMENTO (108)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 6 marzo 2019, n. 34 (in G.U. 1^a s.s. 13/03/2019, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69)".

Art. 55

Accelerazione del contenzioso tributario

1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici

dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di trattazione (***((alla data di entrata in vigore del presente decreto))***), i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi (***((dalla data di entrata in vigore del presente decreto))***), apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore (***((del presente decreto))***) non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.

Art. 56

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati (***((dalla data della sua entrata in vigore))***).

Capo X

Privatizzazioni

Art. 57

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166))

Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

((1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di societa' o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di propriet'a dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione e' resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di pianificazione per l'eventuale verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica)).

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della propriet'a, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale:

"L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica"".

Art. 59
Finmeccanica S.p.a.

1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della societa' Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa societa' per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di societa' controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilita' speciale per le finalita' del presente articolo. (***In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non puo' risultare inferiore al 30 per cento***).

Titolo III

STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Capo I

Bilancio dello stato

Art. 60
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.

2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilita' con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.

4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri per il miglioramento dell'economicita' ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalla medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto correddati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.

6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' abrogato.

7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilita' e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.

8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai sensi del presente comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonche' al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni".

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "a singoli capitoli," sono sostituite dalle seguenti: "ai singoli programmi".

14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il funzionario

responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonche' delle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.

15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)).

15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, puo' assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unita' previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero.

Art. 61

(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento";

b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalita'.

La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca.

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalita'.

7. Le societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

7-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di

stabilita'. Sino al 2011 e' sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole: "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";

b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";

c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle societa' indicate nel primo periodo del presente comma".

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. (30)

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unita' previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio. (25) (30)

18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo. **((50))**

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto

finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. (27)

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole:

"beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli".

27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente:
"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico".

----- AGGIORNAMENTO (25)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 65) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010."

----- AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica all'Universita' della Valle d'Aosta" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano".

----- AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che:

"Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010".

----- AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali (**((di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,))**) è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (**((, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera))**). Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta ne' inferiore a cinque anni. (17)

((3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di:

- a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;**
- b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;**
- c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate)).**

((3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

- a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;**
- b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;**
- c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;**
- d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.**

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo)).

((4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento)).

((5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente)).

6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore (**((della legge di stabilità 2014))**).

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la

regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito puo' essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione".

Art. 63
Esigenze prioritarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.
3. In relazione alle necessita' connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.
4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la destinazione del contributo.
5. Per far fronte alle obbligazioni gia' assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Societa' ANAS S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di **((900 milioni))** di euro per l'anno 2009 **((e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010))**, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "quadriennio 2005-2008" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2005-2011".
((9-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.))
10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 **((, di 2.340 milioni))** di euro **((per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.))** **((La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.))**
11. **((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).**
12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e **((dei))** trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 **((dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244))**, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le

modalita' previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e ((dei)) trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che puo' essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le

finalita' ivi previste e' definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e ((dei)) trasporti, d'intesa con la ((Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni)). In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalita' di cui al comma 13 e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialita' che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata.

((13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati

al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008,

n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) e' abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto.))

Art. 63-bis

((Cinque per mille)))

((1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge

20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risultati, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.))

Capo II

Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 64

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predisponde, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
(20)

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
((83))

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; (18)

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. (18) (20)

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".

4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle modalita' di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e' finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

AGGIORNAMENTO (18)

La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-2 luglio 2009, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 8/7/2009, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4, lettere f-bis) e f-ter), del presente articolo 64.

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 17, comma 25) che "L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo".

AGGIORNAMENTO (83)

La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 193) che "Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni".

Art. 65

(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)

Art. 66

Turn over

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo anno".
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. (1) (20) (55) (64) (75) (83) (86)
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. (20)
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.
- 9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. (46) (49) (55) (64) (75) (82) (83) (86) (92) (98) (99) (104) **((107))**
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. (92)
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013".
13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente

il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. (27) (46) (49) (55) (64) (75) (83) (86) (99) (104) **((107))**

13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. (64) (75) (83) (86) (99) (104) **((107))**

14.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218. (99) (104) **((107))**

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto che (con l'art. 4-bis, comma 3) che "Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 17, comma 17) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010."

Inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 18) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010."

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 4-bis) che "Al fine di completare l'istituzione delle attivita' negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 66, commi 9-bis, 13 e 14, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza

dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.P.C.M. 28 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui ai commi 9-bis, 13 e 14, del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 2011.

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui al presente articolo, comma 3, e' prorogato al 31 dicembre 2012.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui al presente articolo, commi 9-bis, 13 e 14, e' prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

AGGIORNAMENTO (64)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 91) che "Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonche' del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni".

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010 e 2011, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2012".

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nei commi 3, 9-bis, 13, 13-bis e 14 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (75)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014".

- (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014".

AGGIORNAMENTO (82)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 264) che "Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro".

AGGIORNAMENTO (83)

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine di cui ai commi 9-bis e 13-bis e' prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui [...] all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015";
- (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui [...] all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015".

AGGIORNAMENTO (86)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previsto dal comma 3 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2016.
- (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 previsto dai commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014 previsto dai commi 9-bis e 13-bis del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.

AGGIORNAMENTO (92)

Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6-bis, comma 1) che "Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unita' per l'anno 2016 a valere sulle facolta' assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. [...] Le residue facolta' assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017".

AGGIORNAMENTO (98)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 368) che "Sono altresi' prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

AGGIORNAMENTO (99)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017".

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014 e 2015, previsto dai commi 9-bis e 13-bis del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017.

AGGIORNAMENTO (104)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1122, lettera g)) che "sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di

personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018".

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018.

AGGIORNAMENTO (107)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019".

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019".

Art. 67

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. **((A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza)).**

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , rivolta a definire una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni cui all'allegato B , che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni .

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e' cosi' sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento".

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

Art. 68

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilita' degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato (**(articolo 29 del)**) decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:

istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni

legislative od atti amministrativi la cui operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalita'; istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non

operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai

regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di piu' amministrazioni, alla conferenza di servizi.

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29

del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza (**((rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e))**) stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo (**((la data di entrata in vigore))**) del citato decreto-legge.

5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali

nonche' di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono sopresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono sopresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della

corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n.

3 e successive modificazioni.

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui

all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito (**((, con modificazioni,))** dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

c) Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente

da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.

((6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che puo' delegare un sottosegretario di Stato.))

7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della

Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture sopprese ai sensi del presente

articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. (**(PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)**).

Art. 69

((Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali)))

((1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalita' di versamento, da parte delle singole universita', delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attivita' di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.)

Art. 70

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermita' dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

1-bis In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare (**((nonche' al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco))**) si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 71

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le

amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale .

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).**

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)).**

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.

5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. (39)

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse

per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo. (39)

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

AGGIORNAMENTO (39)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter".

Art. 72

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento."

8. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).**

9. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).**

10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).

((11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorita' indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresi' ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.))

11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianita' contributiva dei dipendenti interessati.

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che "Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014".

AGGIORNAMENTO (54)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 14, lettera e) che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera".

Art. 73

Part time

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere concessa dall'amministrazione";
- b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite **((dalla seguente:))** "pregiudizio";
- c) al secondo periodo le parole da: "puo' con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;

((d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione

pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze")).

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";
- b) **((. . .))** le parole da "puo' essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa";
- c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttivita' individuale e collettiva" sono soppresse.

Art. 74

Riduzione degli assetti organizzativi

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, **((...))** le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

- a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non

inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale , ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a) da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. (***(In considerazione delle esigenze generali di compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo).***)

5. Sino all'emanaone dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione. (12) (17)

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 Febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 41, comma 10) che "Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio 2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine".

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 16, comma 6) che "L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo

1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74".

Art. 75

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Art. 76

Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'".

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresi' definiti:

a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (29)

7. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).**

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non puo' transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.

AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale, con sentenza del 25 - 28 gennaio 2010 n. 27 (in G.U. 1a s.s. G.U. 3/2/2010, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, nella parte in cui prevede che "i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare"" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui non prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)"".

Capo III

Patto di stabilita' interno

Art. 77

Patto di stabilita' interno

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilita' interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso (**(al presente decreto)**) sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.

((2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.)

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.))

Art. 77-bis

(Patto di stabilita' interno per gli enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

- 1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
- 2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

- 1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
- 2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

- 1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
- 2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
- d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

- 1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
- 2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo.

4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.

5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinties. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadriennio, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo.

7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33.

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da societa' quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5.

10. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).**

11. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).**

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni

riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. (40)

21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita' interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.

L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e' determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

- 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
 - 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
 - 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44. (60)
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero.

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che "Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008".

Si riporta di seguito il testo dei suddetti commi 3 e 4:

"3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza . In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita".

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.".

Art. 77-ter

(Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
 - a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
 - b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
- 5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
- 5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del battuto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
- 5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. (40)

16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. (40)

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e crescita.

19. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). ((60))**

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che "Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008".

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 77-quater

(Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, e' estesa:

- a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;
- b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
- c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di

compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni

delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre

ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresi' ferma, per la Regione

siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilita' speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto

ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessita' i recuperi delle anticipazioni sono effettuati

anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio

statale. I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. (**(A decorrere dall'anno 2017:**

a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non puo' fissare, per ciascuna regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del 2011;

c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dell'attuazione della lettera a) del presente comma, e' autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.)

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della

vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' sostituito dal seguente:

"2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano". (24)

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilita' speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.(23a)

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.

(98) ((100))

AGGIORNAMENTO (23a)

Il D.P.C.M. 2 luglio 2009, (in G.U. 4/8/2009, n. 179), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i motivi di cui alle premesse, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e' autorizzato ad utilizzare nel corso del 2009 l'importo di euro 4.923.405,84, a valere sulle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-18 dicembre 2009, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 23/12/2009, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 7 "nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano".

AGGIORNAMENTO (98)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 530) che "Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle

somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016".

AGGIORNAMENTO (100)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 530) che "Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016".

Art. 78

Disposizioni urgenti per Roma capitale

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo per la cognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;

b) **((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).**

3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del piano di rientro. (30)

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'intera durata del regime commissoriale di cui al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione di disesito di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.

7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.

8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto (con l'art. 4, comma 8-bis) che "Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data".

Capo IV

Spesa sanitaria e per invalidità'

Art. 79

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011(**...)**). Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**((40))**

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento

integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere (**((entro il 15 ottobre 2009))**), che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficentamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a

promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;

b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto

previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:

1) la definizione di misure di riduzione stabile della

consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;

2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione

delle strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della contrattazione integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1);

c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profilino uno

squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresi' forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis

((entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre)), con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo.

1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di criteri e parametri fissati

dal Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata".

1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-sexies, comma 5:

1) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome";

2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994";

b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Le attivita' e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies";

c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole:

"delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,";

d) all'articolo 8-quinquies:

1) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,";

2) al comma 2, lettera b) dopo le parole: "distinto per tipologia e per modalita' di assistenza" e' aggiunto il seguente periodo:

"Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati";

3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

"2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse gia' attribuite per spese di

investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis.

2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso".

1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in

base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita' con le quali entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite

le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attivita' di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).

1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il

comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicita'

nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi

nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, e' incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.

159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo e' soppresso.

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla

L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che "per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro".

Art. 80

Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili

1. L'Istituto nazionale (**((della previdenza))**) sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.

2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del (**((regolamento di cui al))** decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accettare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accettare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al (**((comma 3))**).

5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.

7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**((previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano))**), da emanarsi entro trenta giorni (**((dalla data di entrata))**) in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito (**((delle amministrazioni))** pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

Titolo IV

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Capo I

Misure fiscali

PEREQUAZIONE

TRIBUTARIA

Art. 81

Settori petrolifero e del gas

1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro e che operano nei settori di seguito indicati:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
- c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attivita' riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (52) ((83))

16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.

16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata.

17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. ((83))

18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16. La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato e' superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. ((83))

19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 e' aggiunto il seguente:

"Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e' effettuata secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attivita' di:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92".

20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16 per cento.

22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente puo' essere

versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.

23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:

a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;

a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e' inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito;

b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attivita' di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.

25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.

26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

30. Il Fondo e' alimentato:

- a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
- b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
- c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
- d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
- e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le societa' e gli enti che operano nel comparto energetico.

31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

- a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della

situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32.

33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a. .

35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita' alla disciplina di cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, f amorniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.

38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29 .

38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.

38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali".

AGGIORNAMENTO (83)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 11 febbraio 2015, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 11/2/2015, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

Art. 82

Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di

soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti."

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 . Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma 3 sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.

6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti "pari al 30 per cento";
- b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi";
- c) le parole "il 50 per cento della medesima riserva sinistri" sono sostituite dalle seguenti "il 75 per cento della medesima riserva sinistri".

7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 (**, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi**).

10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.

11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "0,40 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento";
- b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi".

12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.

13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.

13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

"2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008".

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972";

b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole "27-quinquies) dello stesso decreto" sono inserite le seguenti: "nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972".

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole ", e al comma 262".

17. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

18. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

18-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "una ritenuta del 12,50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta del 20 per cento".

21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, e' operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto.

22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente:

"5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo , del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'. "

23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata.

24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option".

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

25. Le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, cosi' come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarieta' per i cittadini meno abbienti di cui all' articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto, secondo le modalita' e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia.

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.

27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' sostituito dal seguente:

"3. Sugli interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri

soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento."

28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:

"b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi".

29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.

Art. 83

Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate attivano altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalita' di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attivita' ispettive .

3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacita' operativa destinata alle attivita' di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:

"2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti".

5. Ai fini di una piu' efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacita' operativa destinata a tali attivita' anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:

a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;

b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;

c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;

d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 e' assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

7. Gli esiti delle attivita' svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.

7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorita' doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7) , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 e' data priorita' ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacita' contributiva.

10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacita' operativa alle attivita' di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione

sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalita' della loro cooperazione al piano.

11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali, nonche' tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la mobilita' dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonche' di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalita' di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresi' l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso il Ministero ovvero presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico gia' ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso il Ministero ovvero presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale e' in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, lettera b), la parola "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro";
- b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia".

14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti consequenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

16. Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettivita' della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attivita' dei comuni e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

((17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attivita' finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalita' di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terra' conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.))

18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall' articolo 7.

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

- a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
- b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30 giugno 2009.

18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove cio' sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualita' entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto.

23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, sono soppresse le parole da "Se" a "cancellazione dell'ipoteca";
- b) nel comma 4, le parole da "l'ultimo" a "mese" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione";
- c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria".

23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati".

24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola "131", sono inserite le seguenti: ", moltiplicato per tre".

25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonche' alte professionalita' ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, e' definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresi' le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato e' gratuita.

26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali" sono soppresse.

28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento";

b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta".

28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente e' determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.

28-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.

28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla quale svolge attivita' di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";

b) al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1".

28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto frutto nei termini e con le modalita' previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo.

28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato secondo i seguenti criteri:

a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;

b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;

c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;

e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni.

28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento.

28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti.

28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.

Art. 83-bis

(Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente e' tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarita' mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato in solido con il vettore, nonche' con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore e' effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarita' del vettore e' assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarita' del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarita' dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di validità dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

8. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

9. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

10. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

11. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non puo', comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.

13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.

14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro.

15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

16. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita' commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attivita' e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita' dell'obbligo (*(, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014)*).

18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea".

20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse.

21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennita' di trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5

tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.

28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.

31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 84

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, **((60, comma 8)),** 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, **((79, comma 2,))**, 81, 82 **((, comma 16,))** del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.

((1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere derivante dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell'economia e delle finanze 846.000;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale 519.000;
Ministero della giustizia 10.000;
Ministero degli affari esteri 7.800.000;
Ministero dell'interno 39.700.000;
Ministero per i beni e le attivita' culturali 1.568.000;
Ministero della salute 13.000.000;
Ministero dei trasporti 67.000;
Ministero dell'universita' e della ricerca 1.490.000;
Ministero della solidarieta' sociale 55.000.000;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto;
d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel Fondo di cui al primo periodo.)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 85.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 giugno 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Scajola, Ministro dello sviluppo

economico

Brunetta, Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali

Calderoli, Ministro per la

semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Elenco 1

((Parte di provvedimento in formato grafico))

Elenco 2

Effetti sul patto di stabilita' interno 2009

(in milioni)

| 2009 | Accantonamenti: |

1) R.S.O.	900 su cap. MEF 2856
2) R.S.S. (escluse Sicilia e Friuli-V.G.)	310 su cap. MEF 2797
3) Regione siciliana	210 su cap. MEF 2700
4) Regione Friuli-V.G.	80 su capitoli MEF
	nn. 2856 (per 53
	milioni) e 2702
	(per 27 milioni)
5) Enti locali	1.650 su cap. Ministero
	Interno 1316

Allegato A

Disposizioni abrogate ex articolo 24

n	Tipo atto	Numero	Data	Titolo
1	LEGGE	1636	24/01/1864	AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI, LIVELLI, CENSI, DECIME ED ALTRE PRESTAZIONI DOVUTE A CORPI MORALI
2	LEGGE	2359	25/06/1865	ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI UTILITA' PUBBLICA
3	LEGGE	2604	15/11/1865	AUTORIZZA LA PROMULGAZIONE E L'ESECUZIONE IN TUTTE LE PROVINCIE DEL REGNO DELLA LEGGE CONSOLARE DEL 15 AGOSTO 1858, N 2984
4	REGIO DECRETO	2598	26/11/1865	L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
5	LEGGE	2933	17/05/1866	ISTITUZIONE O CAMBIAMENTO IN MODO PERMANENTE DELLE FIERE E DEI MERCATI
6	LEGGE	4577	30/08/1868	LEGGE CONCERNENTE MARCHI E DISTINTIVI DI FABBRICA
				ISTITUZIONE DELLE RAGIONERIE DEI

				MINISTERI E DELLE AMMINISTRAZIONI
7	REGIO DECRETO	5927	08/10/1870	CENTRALI
				COL QUALE SONO PUBBLICATI NELLA PROVINCIA DI ROMA LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO CONSOLARI, E DECRETI RELATIVI ALLA CONCESSIONE E REVOCÀ DELL'EXEQUATUR AGLI AGENTI DELLE POTENZE ESTERE, ED IL DECRETO
8	REGIO DECRETO	6034	17/11/1870	SUI PASSAPORTI
				LEGGE SUI CONSORZI
9	LEGGE	1387	29/05/1873	D'IRRIGAZIONE
				TASSA SULLA FABBRICAZIONE DELL'ALCOOL E DELLA
10	LEGGE	1952	03/06/1874	BIRRA
				ISTITUZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI E PER MODIFICAZIONE ALLA L. 17 MAGGIO 1865 SULLA CASSA DEPOSITI E
11	LEGGE	2779	27/05/1875	PRESTITI
				REGOLE PER L'ORDINAMENTO GENERALE
12	REGIO DECRETO	2552	27/05/1875	DEGLI ARCHIVI DI STATO
				SULLA PUBBLICAZIONE
13	LEGGE	3195	30/06/1876	DEGLI ANNUNZI LEGALI
				LEGGE SUL MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE DEGLI
14	LEGGE	3212	07/07/1876	IMPIEGATI DELLO STATO
				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI D'IMPOSTA SUI REDDITI
15	REGIO DECRETO	4021	24/08/1877	DELLA RICCHEZZA MOBILE
				LEGGE CONCERNENTE LE BONIFICAZIONI DELL'AGRO
16	LEGGE	4642	11/12/1878	ROMANO
				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' DEL
17	LEGGE	5188	18/12/1879	25 GIUGNO 1865, N.2359
				ORDINAMENTO DEL CORPO

				GARANZIA GOVERNATIVA PER IL PRESTITO DI 150 MILIONI DI LIRE DA CONTRARSI DAL MUNICIPIO
19	LEGGE	1482	08/07/1883	DI ROMA
				LEGGE CONCERNENTE IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO
20	LEGGE	1489	08/07/1883	ROMANO
				TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA'
21	REGIO DECRETO	2016	17/02/1884	GENERALE DELLO STATO
				DISPOSIZIONI SUI DIRITTI PRIVATI DI
22	REGIO DECRETO	2503	15/05/1884	PESCA
				LEGGE PORTANTE MODIFICAZIONI AL TITOLO IV: PORTI, SPIAGGE E FARI, DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALLEGATO F, SULLE OPERE
23	LEGGE	2518	16/07/1884	PUBBLICHE
				LEGGE CONCERNENTE LE DERIVAZIONI DI ACQUE
24	LEGGE	2644	10/08/1884	PUBBLICHE
				ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO UN UFFICIO SPECIALE PER LA
25	REGIO DECRETO	2730	23/10/1884	PROPRIETA' INDUSTRIALE
				ESECUZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA CLASSIFICATE DI 1 CATEGORIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1882 DA
26	LEGGE	3962	04/07/1886	CONCEDERSI AI CONSORZI
				LEGGE SUI CONSORZI DELLE ACQUE A SCOPO
27	LEGGE	5192	02/02/1888	INDUSTRIALE
				LEGGE PER LA TUTELA DELLA IGIENE E DELLA
28	LEGGE	5849	22/12/1888	SANITA' PUBBLICA
				RIORDINO DEL COLLEGIO
29	LEGGE	5873	27/12/1888	DEI CINESI IN NAPOLI

				ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI E REGOLAMENTO, CONFORME LE TABELLE A E B, DELL'AMMINISTRAZIONE DEI FONDI STANZIATI NEL BILANCIO IN CORSO PEL MINISTERO DEI LAVORI
30	REGIO DECRETO	5973	10/03/1889	PUBBLICI
				AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DEL RE AD ESEGUIRE UNA REVISIONE DEI REDDITI DEI
31	LEGGE	6214	11/07/1889	FABBRICATI
				MODIFICAZIONE DELLA L. 17 FEBBRAIO 1884, N. 2016, SULLA CONTABILITA' GENERALE
32	LEGGE	6216	11/07/1889	DELLO STATO
				REGOLAMENTO SULLA MENDICITA'
33	REGIO DECRETO	6535	19/11/1889	
				ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA
34	LEGGE	6837	01/05/1890	AMMINISTRATIVA
				LEGGE PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA
35	LEGGE	6980	20/07/1890	CITTA' DI ROMA
				LEGGE CHE REGOLA IL SERVIZIO E LE ATTRIBUZIONI PER GLI UFFICIALI REGGENTI DI
36	LEGGE	7321	21/12/1890	PUBBLICA SICUREZZA
				PULIZIA DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE
37	LEGGE	184	30/03/1893	
				LEGGE CHE CONVERTE IL DEBITO VITALIZIO ATTUALE E PER LE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI E
38	LEGGE	279	15/06/1893	MILITARI
				LEGGE PER LA TRASMISSIONE A DISTANZA DELLE CORRENTI
39	LEGGE	232	07/06/1894	ELETTRICHE
				TESTO UNICO DELLE LEGGI
40	REGIO DECRETO	20	26/01/1896	DOGANALI

				MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO DEL 22 FEBBRAIO 1885, N. 2922 E 17 LUGLIO 1890, N.
41	LEGGE	183	04/06/1896	6955
				COMPETENZA DEI PREFETTI PER AUTORIZZARE LE PROVINCIE, I COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA AD ACCETTARE LASCITI E DONAZIONI E AD
42	LEGGE	218	21/06/1896	ACQUISTARE BENI STABILI
				LEGGE SULLA BENEFICENZA PUBBLICA PER LA CITTA'
43	LEGGE	343	30/07/1896	DI ROMA
				REGOLA LA CESSAZIONE DELLE TRAMVIE A
44	LEGGE	561	27/12/1896	TRAZIONE MECCANICA
				REGIO DECRETO CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE
45	REGIO DECRETO	217	20/05/1897	DI REGISTRO
				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA CONSERVAZIONE DEI CATASTI DEI TERRENI E
46	REGIO DECRETO	276	04/07/1897	DEI FABBRICATI
				LEGGE CHE MODIFICA L'ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA DEL 30 GIUGNO 1889, N. 6144 SUL SERVIZIO DEGLI
47	LEGGE	334	22/07/1897	INABILI AL LAVORO
				MODIFICHE ALLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI, ED ALTRI
48	LEGGE	110	07/04/1898	PROVVEDIMENTI GENERALI
				PROVVEDIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA, RIGUARDANTI I RITARDI
49	LEGGE	446	21/12/1899	DEI TRENI
				TESTO UNICO DELLA LEGGE

				SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI
50	REGIO DECRETO	195	22/03/1900	PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI NEGLI OSPEDALI DELLA
51	LEGGE	211	31/05/1900	CAPITALE
52	LEGGE	23	31/01/1901	LEGGE SULLA EMIGRAZIONE
				APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 23 DEL 31
53	REGIO DECRETO	375	10/07/1901	GENNAIO 1901, n. 23.
				APPROVAZIONE DELL'ATTO ADDIZIONALE FIRMATO A BRUXELLES, DALL'ITALIA E DA VARI ALTRI STATI PER LA TUTELA DELLA
54	LEGGE	523	12/12/1901	PROPRIETA' INDUSTRIALE
				MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO LE PENSIONI DEGLI OPERAI
55	LEGGE	518	26/12/1901	DELLA REGIA MARINA
				INDENNITA' PER LE SPESE DI VIAGGIO DEGLI UFFICIALI CONSOLARI DI
56	REGIO DECRETO	97	02/03/1902	1 CATEGORIA
				NUOVO TESTO UNICO PER LA RISCOSSIONE DELLE
57	REGIO DECRETO	281	29/06/1902	IMPOSTE DIRETTE
				REGIME DOGANALE SUGLI ZUCCHERI
58	LEGGE	238	02/07/1902	
				CONVENZIONI PER IL RISANAMENTO DI NAPOLI
				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 30 MARZO 1893, N. 173, CONCERNENTE LE OPERE IDRAULICHE DI 3,
59	LEGGE	290	07/07/1902	4 E 5 CATEGORIA
				CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3 E 9 DELL'ALTRO REGIO DECRETO 31 GENNAIO
60	LEGGE	304	07/07/1902	

				1901, N. 36, SUL RILASCIO DEI PASSAPORTI
61	REGIO DECRETO	523	20/11/1902	PER L'ESTERO
				PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO
62	LEGGE	50	12/02/1903	DEL PORTO DI GENOVA
				ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA
63	LEGGE	103	29/03/1903	PARTE DEI COMUNI
				DISPOSIZIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO E SULLA PROCEDURA DEI
64	LEGGE	197	24/05/1903	PICCOLI FALLIMENTI
				PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI IN
65	LEGGE	321	08/07/1903	ROMA
				BONIFICAMENTO DELL'AGRO
66	LEGGE	474	13/12/1903	ROMANO
				DISPOSIZIONI 'SUI MANICOMI E SUGLI
67	LEGGE	36	14/02/1904	ALIENATI
				MODIFICA ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1889, N. 6216, RIGUARDANTE GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI A SOCIETA' COOPERATIVE DI
68	LEGGE	178	12/05/1904	PRODUZIONE E LAVORO
				NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A COMUNI ED A CONSORZI PER LA ESECUZIONE DI
69	REGIO DECRETO	445	16/06/1904	OPERE PUBBLICHE
				AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER RIPARARE I DANNI CAGIONATI ALLE STRADE NAZIONALI DALLE ALLUVIONI E FRANE DEL SECONDO SEMESTRE DEL
70	LEGGE	313	03/07/1904	1903
				PROVVEDIMENTI PER LA
71	LEGGE	320	08/07/1904	CITTA' DI ROMA
				CONVERSIONE DEL

				PRESTITO DEL COMUNE DI
72	REGIO DECRETO	337	11/07/1904	ROMA
				ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PROVINCIALI, DI UN CONSIGLIO SUPERIORE E DI UN SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA E
73	LEGGE	390	18/07/1904	BENEFICENZA
				NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER OPERE STRADALI E IDRAULICHE DISTRUTTE E
74	LEGGE	674	29/12/1904	DANNEGGIATE
				PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE
75	LEGGE	137	22/04/1905	PRIVATE
				SULL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE
76	REGIO DECRETO	259	15/06/1905	PRIVATE
				PROVVEDIMENTI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALLO STATO DALLE SOCIETA' ESERCENTI LE RETI FERROVIARIE ADRIATICA, MEDITERRANEA
77	LEGGE	261	25/06/1905	E SICULA
				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL
78	REGIO DECRETO	646	16/07/1905	CREDITO FONDIARIO
				AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PUBBLICARE LA TRADUZIONE ITALIANA DELLE TRE CONVENZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE FIRMATE ALL'AJA IL 12 GIUGNO
79	REGIO DECRETO	524	18/09/1905	1902.
				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO E SULLA COLONIZZAZIONE DEI BENI
80	REGIO DECRETO	647	10/11/1905	DEMANIALI DELLO STATO

				DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CHE CONCORRONO ALLE
81	LEGGE	126	19/04/1906	PUBBLICHE GARE
				DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA COSTRUZIONE E SULL'ESERCIZIO DELLE
82	LEGGE	272	30/06/1906	STRADE FERRATE
				ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
83	LEGGE	327	15/07/1906	RAGIONIERE
				AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI CARBONE
84	LEGGE	346	15/07/1906	PER LA REGIA MARINA
				RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI OPERAI BORGHESI DIPENDENTI DAL
85	LEGGE	360	15/07/1906	MINISTERO DELLA GUERRA
				CESSIONE E RISCATTO DI CANONI E DI ALTRI ONERI
86	LEGGE	441	15/07/1906	REALI
				APPROVAZIONE IL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO
87	REGIO DECRETO	522	03/09/1906	CIVILE
				AUTORIZZAZIONE IL GOVERNO AD ANTICIPARE LE SOMME OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DIRETTI AD ARRESTARE IL
88	LEGGE	112	21/03/1907	MOVIMENTO DI FRANE
				PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO E DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI
89	LEGGE	110	24/03/1907	ROMA
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				PROVVEDIMENTI PER LA
91	LEGGE	502	11/07/1907	CITTA' DI ROMA
				IL TESTO UNICO DELLE LEGGI RELATIVE ALLE

				ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE
92	REGIO DECRETO	639	17/08/1907	GIURISDIZIONALE
				MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 16 E 20 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1905, N. 592, SUL CREDITO
93	LEGGE	794	22/12/1907	FONDIARIO
				RIGUARDANTE LA TASSA COMUNALE SULLA PIETRA POMICE NELL'ISOLA DI
94	LEGGE	10	05/01/1908	LIPARI
				TESTO UNICO DI LEGGE SULLE CASE POPOLARI O
95	REGIO DECRETO	89	27/02/1908	ECONOMICHE
				ESTENDE AL CREDITO DELLO STATO PER LA TOTALITA' DEI MUTUI, IL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO A FAVORE DI ESSO, DALL'ART. 1962
96	LEGGE	71	27/02/1908	DEL CODICE CIVILE
				APPROVAZIONE DELLE NUOVE CONVENZIONI DEI SERVIZI POSTALI E
97	LEGGE	111	05/04/1908	COMMERCIALI MARITTIMI
				TESTO UNICO DELLA LEGGE
98	REGIO DECRETO	269	21/05/1908	COMUNALE E PROVINCIALE
				CHE MODIFICA L'ART. 37 DEL TESTO UNICO DELLA
99	LEGGE	415	02/07/1908	LEGGE SULL'AGRO ROMANO
				CONVALIDA IL REGIO DECRETO 12 MARZO 1908, N. 110, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE
100	LEGGE	405	09/07/1908	FERROVIE DELLO STATO
				CONCESSIONE E
101	LEGGE	444	12/07/1908	COSTRUZIONE DI FERROVIE
				REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SPECIALI GOVERNATIVE NON APERTE
102	REGIO DECRETO	223	01/04/1909	AL PUBBLICO
				NORME PER L'INALIENABILITA' DELLE

103	LEGGE	364	20/06/1909	ANTICHITA' E DELLE BELLE ARTI
				MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE
104	LEGGE	372	25/06/1909	PRIVATE
				APPORTANTE MODIFICAZIONI AL REGIME
105	LEGGE	443	11/07/1909	FISCALE DEGLI SPIRITI
				COORDINANTI IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA, LE TRAMVIE E LE AUTOMOBILI IN
106	LEGGE	524	15/07/1909	SERVIZIO PUBBLICO
				COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DELLE STRADE DI ALLACCIAIMENTO PER I COMUNI ISOLATI A SENSI DELLA LEGGE 15
107	LEGGE	5	02/01/1910	LUGLIO 1906, N. 383
				LEGGE CONCERNENTE LA NAVIGAZIONE INTERNA
108	LEGGE	9	02/01/1910	
				RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ED
109	LEGGE	121	20/03/1910	ARTI DEL REGNO
				PROVVEDIMENTI PER IL DEMANIO FORESTALE DI STATO E PER LA TUTELA E L'INCORAGGIAMENTO DELLA
110	LEGGE	277	02/06/1910	SILVICOLTURA
				TESTO UNICO DELLE LEGGI
111	REGIO DECRETO	536	17/07/1910	SUL DEBITO PUBBLICO
				PROVVEDIMENTI PER ESTENDERE IL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE
112	LEGGE	491	17/07/1910	DELL'AGRO ROMANO
				LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI VARIE PER LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E LE GESTIONI
113	LEGGE	855	11/12/1910	ANNESSE

				MODIFICHE ALLE LEGGI SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ALTRE
114	LEGGE	543	18/06/1911	DISPOSIZIONI
				CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. 306, RELATIVA AL COLLEGIO - CONVITTO PER GLI ORFANI DEI SANITARI
115	LEGGE	725	02/07/1911	ITALIANI IN PERUGIA
				RIGUARDANTE L'AUMENTO DELLE SOVVENZIONI CHILOMETRICHE PER LE FERROVIE DA CONCEDERE
116	LEGGE	848	21/07/1911	ALL'INDUSTRIA PRIVATA
				CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL REGOLAMENTO DEL R.
117	REGIO DECRETO	1497	24/12/1911	ESERCITO
				OBBLIGO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ESERCIZIO DELLA
118	LEGGE	298	31/03/1912	ODONTOIATRIA
				PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA DA PARTE DI UN ISTITUTO NAZIONALE DI
119	LEGGE	305	04/04/1912	ASSICURAZIONI
				MODIFICAZIONI ALLE LEGGI VIGENTI RIGUARDANTI LE FERROVIE
120	REGIO DECRETO	728	28/06/1912	DELLO STATO
				RIFORME NEL SERVIZIO
121	LEGGE	748	02/07/1912	POSTALE
				PROVVEDIMENTI SULLA PRODUZIONE E LA
122	LEGGE	869	06/07/1912	INDUSTRIA SERICA
				CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE
123	LEGGE	812	12/07/1912	DOGANE
				CONTENENTE DISPOSIZIONI PER L'EQUO TRATTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO

				AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTI, PER LE TASSE DI BOLLO SUI RELATIVI BIGLIETTI E PER LA TASSA DI REGISTRO SUGLI ATTI DI CONCESSIONE DI
124	LEGGE	835	14/07/1912	TRAMVIE.
				MODIFICAZIONI AL 1/A COMMA DELL'ART. 25 T. U. DELLA LEGGE 28 APRILE 1910, N. 204, SUGLI ISTITUTI DI
125	REGIO DECRETO	1068	16/09/1912	EMISSIONE
				PROROGA DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI DI BANCA - MODIFICAZIONI AGLI ART. 21 E 25 DELLA LEGGE SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE - DISPOSIZIONI PER IL FONDO DI ESERCIZIO DELLE FILIALI DEL BANCO DI SICILIA IN TRIPOLITANIA E
126	LEGGE	1346	29/12/1912	CIRENAICA
				DISPOSIZIONI SULLA AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DELLE
127	LEGGE	468	22/05/1913	FARMACIE
				VENDITA E CONSUMO DI
128	LEGGE	632	19/06/1913	BEVANDE ALCOLICHE
				OPERA DI PREVIDENZA E PROVVEDIMENTI VARI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO
129	LEGGE	641	19/06/1913	STATO
				VIGILANZA SULLE FONDAZIONI CHE HANNO PER FINE LO INCREMENTO DELL'ECONOMIA NAZIONALE E DELL'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE ED
130	LEGGE	770	19/06/1913	ISTITUZIONI AFFINI
				MODIFICAZIONI ALLE NORME IN VIGORE IN DIPENDENZA DELL'ABOLIZIONE DEL
131	REGIO DECRETO	1148	08/09/1913	BILANCIO D'ASSESTAMENTO

				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REGIA AVVOCATURA
132	REGIO DECRETO	1303	24/11/1913	ERARIALE
				APPROVAZIONE DEL TESTO DI "LEGGE SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI
133	REGIO DECRETO	1453	18/12/1913	"TEMPORANEE"
				APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI
134	REGIO DECRETO	1440	26/11/1914	FINANZA
				SULLA CEDIBILITA' DEGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI E DELLE MERCEDI DEGLI OPERAI
135	LEGGE	1362	16/12/1914	DIPENDENTI DALLO STATO
				TRATTAMENTO DI VECCHIAIA AL PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO DEL MINISTERO DELLE POSTE E
136	LEGGE	1376	20/12/1914	DEI TELEGRAFI
				DISPOSIZIONI VARIE
137	LEGGE	947	16/07/1916	SULLA SANITA' PUBBLICA
				SOPPRIME L'ATTUALE CORPO DELLE GUARDIE DI CITTA' ED ISTITUISCE IL CORPO DELLA R. GUARDIA PER LA PUBBLICA
138	REGIO DECRETO	1790	02/10/1919	SICUREZZA
				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER OPERE
139	REGIO DECRETO	1154	22/07/1920	DI IRRIGAZIONE
				DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE VITI
140	LEGGE	1363	26/09/1920	AMERICANE
				ESTENSIONE AI MILITARI DEL REGIO ESERCITO E DELLA REGIA MARINA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE
141	REGIO DECRETO	1626	18/11/1920	PENSIONI.

				PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
142	LEGGE	312	24/03/1921	RELATIVI ALLA CESSIONE GRATUITA PER ANNI CINQUE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DEI RIFIUTI DI ARCHIVIO E MOBILI
143	LEGGE	378	31/03/1921	INSERVIBILI
				NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO E APPORTA ALTRESL MODIFICAZIONI ALLA LEGGE ORGANICA DELLE
144	LEGGE	368	07/04/1921	FERROVIE MEDESIME
				DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO
145	LEGGE	369	07/04/1921	STATO
				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 19 GIUGNO 1913, N. 641, SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE
146	LEGGE	370	07/04/1921	FERROVIE DELLO STATO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1919, N. 1271, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE DEI
147	LEGGE	541	14/04/1921	BACINI MONTANI
				ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI DI GUERRA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE
148	LEGGE	1312	21/08/1921	AZIENDE PRIVATE
				MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 74 TERZO CAPOVERSO, DELLA LEGGE, TESTO UNICO 2 GENNAIO 1913, N. 453, E 190 DELLA LEGGE, TESTO UNICO 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, APPORTANTI SEMPLIFICAZIONI PER LA CONTRATTAZIONE DEI

			PRESTITI CON LA CASSA
149	REGIO DECRETO	1576	20/10/1921 DEPOSITI E PRESTITI.
			CHE RECA MODIFICAZIONI
			DI TESTI UNICI DI LEGGE
			25 LUGLIO 1904, N. 523,
			SULLE OPERE IDRAULICHE
			E 11 LUGLIO 1913, N.
			959, SULLA NAVIGAZIONE
150	REGIO DECRETO	1688	19/11/1921 INTERNA
			MODIFICAZIONI ALLE
			NORME PER IL PAGAMENTO
			DELLE RENDITE DI DEBITO
			PUBBLICO NOMINATIVE E
			PER IL RIMBORSO DEI
151	REGIO DECRETO	366	19/02/1922 TITOLI ESTRATTI
			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO 2
			SETTEMBRE 1913, N.
			1709, CHE ISTITUISCE LA
			SEZIONE PER IL CREDITO
			E IL RISPARMIO PRESSO
			L'ISTITUTO ITALIANO DI
152	LEGGE	1158	06/07/1922 CREDITO FONDIARIO
			APPROVAZIONE DEL NUOVO
			TESTO UNICO DELLE LEGGI
			PER LA RISCOSSIONE
153	REGIO DECRETO	1401	17/10/1922 DELLE IMPOSTE DIRETTE
			RIORDINAMENTO DELLA
			COMMISSIONE CENTRALE
154	REGIO DECRETO	1548	29/10/1922 PER LE COOPERATIVE
			PROVVEDIMENTI PER LA
			RICERCA E LA
			UTILIZZAZIONE DELLE
155	LEGGE	1636	03/12/1922 SOSTANZE RADIOATTIVE
			CHE SOPPRIME IL
			CONSIGLIO SUPERIORE
			DELLE ANTICHITA' E
			BELLE ARTI E LA
			COMMISSIONE PERMANENTE
			PER LE ARTI MUSICALE E
			DRAMMATICA, ED
			ISTITUISCE PRESSO IL
			MINISTERO
			DELL'ISTRUZIONE UNA
			COMMISSIONE CENTRALE
			PER LE ANTICHITA' E
156	REGIO DECRETO	1726	21/12/1922 BELLE ARTI
			DISPOSIZIONI RELATIVE
			ALL'AMMONTARE DEGLI
			ASSEGNI LOCALI DA

			STABILIRSI PEI REGI
157	REGIO DECRETO	185	07/01/1923 UFFICI ALL'ESTERO
			COL QUALE, SULLA
			PROPOSTA DEL MINISTRO
			DELLE FINANZE, E' DATA
			FACOLTA' AI COMUNI DI
			PIETRASANTA, SERAVEZZA
			E STAZZEMA DI APPLICARE
			UNA TASSA SUI MARMI
			ESCAVATI NEL RISPETTIVO
158	REGIO DECRETO	192	11/01/1923 TERRITORIO
			PROVVEDIMENTI PER IL
			CORPO DELLA R. GUARDIA
159	REGIO DECRETO	95	18/01/1923 DI FINANZA
			MODIFICAZIONI AL TESTO
			UNICO DI LEGGE SULLA
			EMIGRAZIONE E SULLA
			TUTELA GIURIDICA DEGLI
			EMIGRANTI, APPROVATO
			CON R. DECRETO 13
160	REGIO DECRETO	227	18/01/1923 NOVEMBRE 1919, N. 2205
			SOPPRESSIONE DELLA
			COMMISSIONE REALE PEL
			CREDITO COMUNALE E
			PROVINCIALE E PER
			L'ASSUNZIONE DIRETTA
			DEI PUBBLICI SERVIZI DA
161	REGIO DECRETO	253	04/02/1923 PARTE DEI COMUNI
			ABOLIZIONE DELLA
			COMMISSIONE
			PARLAMENTARE DI
			VIGILANZA SULLE
162	REGIO DECRETO	536	04/02/1923 FERROVIE DELLO STATO
			MODIFICAZIONI ALLE
			NORME VIGENTI PER LA
			CONCESSIONE DI MUTUI DA
			PARTE DELLA CASSA
163	REGIO DECRETO	287	08/02/1923 DEPOSITI E PRESTITI
			MODIFICAZIONI ALLE
			NORME VIGENTI PER LA
			CESSIONE DEGLI STIPENDI
			E DELLE MERCI DA
			PARTE DI IMPIEGATI,
			UFFICIALI ED OPERAI
			DIPENDENTI DALLO STATO
164	REGIO DECRETO	311	08/02/1923 E DALLA REAL CASA
			NORME PER IL SERVIZIO
			DELLE COMUNICAZIONI
165	REGIO DECRETO	1067	08/02/1923 SENZA FILO

				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1920, N. 211, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI, NEGLI OSPEDALI DELLA
166	REGIO DECRETO	822	25/03/1923	CAPITALE
				SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEL LAVORO, ISTITUITO CON LA LEGGE 29 GIUGNO
167	REGIO DECRETO	861	25/03/1923	1902, N. 246
				NORME PER LA RIPRODUZIONE MEDIANTE FOTOGRAFIE, DI COSE IMMOBILI E MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO, PALEONTOLOGICO E
168	REGIO DECRETO	798	29/03/1923	ARTISTICO
				SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO PER GLI INTERESSI SERICI ED IL RELATIVO COMITATO PERMANENTE, ED ISTITUISCE IL COMITATO CONSULTIVO PER LA BACHICOLTURA E
169	REGIO DECRETO	985	29/03/1923	L'INDUSTRIA SERICA
				FACOLTA' AL MINISTRO DELL'INTERNO DI DICHIARARE SCOLTE LE AMMINISTRAZIONI DELLE CONGREGAZIONI DI CARITA' E DI TUTTE LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA ESISTENTI IN UNO STESSO COMUNE, E DI AFFIDARNE LA GESTIONE A SPECIALI COMMISSARI O
170	REGIO DECRETO	976	26/04/1923	COMMISSIONI
				CONVALIDAZIONE DEL REGI DECRETI 19 NOVEMBRE 1921, N. 1592 E 16 NOVEMBRE 1921, N. 1593 E MODIFICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DEL GAS E
171	REGIO DECRETO	1792	10/05/1923	DELL'ENERGIA ELETTRICA

				AGGIUNTE AL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, CONCERNENTE IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI
172	REGIO DECRETO	1262	05/06/1923	SENZA FILO
				ABOLIZIONE DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI, COMPARTIMENTALI E PROVINCIALI PER LA
173	REGIO DECRETO	1419	07/06/1923	PESCA
				MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI
174	REGIO DECRETO	1488	14/06/1923	SENZA FILO
				NORME PER LA COMPILAZIONE DEL CATALOGO DEI MONUMENTI E DELLE OPERE D'INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED
175	REGIO DECRETO	1889	14/06/1923	ARTISTICO
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LUOGOTENZIALE 9 MAGGIO 1918, N. 1382, CHE STABILISCE LE NORME PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEL SEME -
176	LEGGE	1512	28/06/1923	BACHI DA SETA
				RIUNIONE IN UN UNICO MINISTERO, DENOMINATO MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA E DELL'INDUSTRIA, DEL
177	REGIO DECRETO	1439	05/07/1923	COMMERCIO E DEL LAVORO
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 257, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL PARCO
178	LEGGE	1511	12/07/1923	NAZIONALE D'ABRUZZO

				DISPOSIZIONI PER LE CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE FERROVIE DELLO STATO, PER LA CONCESSIONE DI BIGLIETTI DI SERVIZIO GRATUITI E PER L'USO DEI COMPARTIMENTI RISERVATI E DELLE
179	REGIO DECRETO	1536	12/07/1923	CARROZZE - SALONE
				DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DELLE
180	REGIO DECRETO	1970	29/07/1923	PRIVATIVE INDUSTRIALI
				----- NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 181 DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				ISTITUZIONE PRESSO IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA DI UNA SCUOLA D'APPLICAZIONE PER LA
182	REGIO DECRETO	2114	16/09/1923	POLIZIA TRIBUTARIA
				ESTENSIONE ALLE NUOVE PROVINCIE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELLO
183	REGIO DECRETO	2013	24/09/1923	STATO CIVILE
				SEMPLIFICAZIONI NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LE OPERE INTERESSANTI LE
184	REGIO DECRETO	2119	24/09/1923	FERROVIE DELLO STATO
				APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLA COSTITUZIONE DEL PARCO
185	REGIO DECRETO	2124	27/09/1923	NAZIONALE D'ABRUZZO
				RIORDINAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E NUOVA TABELLA DEL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE
186	REGIO DECRETO	2320	27/09/1923	MEDESIME
				MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, E 14 GIUGNO 1923, N. 1488,

				RELATIVI ALLE CONCESSIONI DELLE COMUNICAZIONI SENZA
187	REGIO DECRETO	2351	27/09/1923	FILO

				REVISIONE DELLE ENTRATE
188	REGIO DECRETO	2367	21/10/1923	MINORI

				NUOVO ORDINAMENTO DEI
189	REGIO DECRETO	2557	21/10/1923	REGI ISTITUTI NAUTICI

				PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI AGENTI, EX COMBATTENTI, DELLE
190	REGIO DECRETO	2580	21/10/1923	FERROVIE DELLO STATO

				AGGIUNTE ALL'ART. 20 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA
191	REGIO DECRETO	2644	02/12/1923	FILO

				PROVVEDIMENTI PER I CORPI CONSULTIVI DEI CESSATI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DEL LAVORO E
192	REGIO DECRETO	2700	02/12/1923	LA PREVIDENZA SOCIALE

				RIFORMA DELLE TASSE SUI
193	REGIO DECRETO	2697	06/12/1923	CONTRATTI DI BORSA

				STRALCIO DAL CATASTO DELLE MINIERE, CAVE, TORBIERE, SALINE E TONNARE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE AI
194	REGIO DECRETO	2722	06/12/1923	REDDITI RELATIVI

				NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO
195	REGIO DECRETO	2590	07/12/1923	STATO

				COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONI PER COMUNICAZIONI SENZA FILO, PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI DELLO
196	REGIO DECRETO	2755	09/12/1923	STATO

			ISTITUZIONE DI UFFICI DEL GENIO CIVILE NELLE NUOVE PROVINCIE.
197	REGIO DECRETO	2846	12/12/1923 DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA SUGLI IMPEGNI DI SPESA, ASSUNTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO
198	REGIO DECRETO	2765	16/12/1923 STATO
			CONFERIMENTO DEL CARATTERE DI PUBBLICO UFFICIALE AGLI IMPIEGATI ED AGENTI ADDETTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI, RADIOTELEGRAFICI E RADIOAUDITIVI ESERCITATI
199	REGIO DECRETO	2863	20/12/1923 DALL'INDUSTRIA PRIVATA.
			NORME DI ATTUAZIONE DEL R. DECRETO 19 OTTOBRE 1923, N. 2316, E NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO
200	REGIO DECRETO	2903	30/12/1923 GIUDIZIARIO MILITARE
			DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI ARRECARE OPPORTUNI EMENDAMENTI AL CODICE CIVILE E DI PUBBLICARE NUOVI CODICI DI PROCEDURA CIVILE, DI COMMERCIO E PER LA MARINA MERCANTILE IN OCCASIONE DELLA UNIFICAZIONE LEGISLATIVA CON LE
201	LEGGE	2814	30/12/1923 NUOVE PROVINCIE.
			DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICI E IL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE E LA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE
202	REGIO DECRETO	2828	30/12/1923 DELLO STATO.
			RIFORMA DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E DI ASSISTENZA E
203	REGIO DECRETO	2841	30/12/1923 BENEFICENZA

204 | REGIO DECRETO | 2889 | 30/12/1923 | RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI SANITARI

| NORME INTERPRETATIVE E
| INTEGRATIVE PER
| L'APPLICAZIONE DEL R.
| DECRETO 7 DICEMBRE
| 1923, N. 2590,
| CONCERNENTE LE PENSIONI
| DA CONCEDERSI AL
| PERSONALE
| DELL'AMMINISTRAZIONE
| DELLE FERROVIE DELLO

205 | REGIO DECRETO | 2917 | 30/12/1923 | STATO.

| REGIO DECRETO PER IL
| QUALE IL TRIBUNALE
| SUPREMO DI GUERRA E
| MARINA, DI CUI ALL'ART.
| 35 DEL R.D. 7 GENNAIO
| 1923, N. 12, ASSUME LA
| DENOMINAZIONE DI
| TRIBUNALE SUPREMO

206 | REGIO DECRETO | 2948 | 30/12/1923 | MILITARE

| DISPOSIZIONI RELATIVE
| ALLO STATO GIURIDICO ED
| AL TRATTAMENTO
| ECONOMICO DEI SALARIATI
| DIPENDENTI DALLE
| AMMINISTRAZIONI DELLO
| STATO ED ABROGAZIONE
| DELL'ART. 8 DEL REGIO
| DECRETO 19 APRILE 1923,
| N. 945, E ART. 1 DEL
| REGIO DECRETO 5 LUGLIO

207 | REGIO DECRETO | 2994 | 30/12/1923 | 1923, N. 1772

| RIFORMA DELLA LEGGE 29
| MARZO 1903, N. 103, PER
| L'ASSUNZIONE DIRETTA
| DEI PUBBLICI SERVIZI DA

208 | REGIO DECRETO | 3047 | 30/12/1923 | PARTE DEI COMUNI

| MODIFICAZIONE
| DELL'ART.39 DELLA LEGGE
| 23 LUGLIO 1896, N. 318,
| CONCERNENTE
| PROVVEDIMENTI PER LA

209 | REGIO DECRETO | 3197 | 30/12/1923 | MARINA MERCANTILE

| PROVVEDIMENTI PER LE
| STAZIONI E GLI ISTITUTI
| SPERIMENTALI AGRARI E
| PER LA CREAZIONE DI UN
| ISTITUTO DI ECONOMIA E

210 | REGIO DECRETO | 3203 | 30/12/1923 | STATISTICA AGRARIA

			ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE AGRARIA
211	REGIO DECRETO	3214	30/12/1923 MEDIA
			DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DI CONSIGLI
212	REGIO DECRETO	3229	30/12/1923 AGRARI PROVINCIALI.
			APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEL REGISTRO
			APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE SULLE TASSE
213	REGIO DECRETO	3269	30/12/1923 IPOTECARIE
			APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI
214	REGIO DECRETO	3272	30/12/1923 SPETTACOLI
			ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DALL'OBBLIGO DI PRESTAZIONI SANITARIE PER alcune CATEGORIE DI
215	REGIO DECRETO	3276	30/12/1923 PERSONALE
			SEMPLIFICAZIONI NEL SERVIZIO DEI DEPOSITI AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E
216	REGIO DECRETO	2918	31/12/1923 PRESTITI
			ESENZIONI TEMPORANEE D'IMPOSTA ALLE NUOVE
217	REGIO DECRETO	2940	31/12/1923 PIANTAGIONI FRUTTIFERE
			ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE
218	REGIO DECRETO	3071	31/12/1923 ARTISTICA
			MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE 22 GIUGNO 1913, N. 693, CONCERNENTE IN REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PER IL REGIO
219	REGIO DECRETO	3123	31/12/1923 ESERCITO
			DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCIE VENETE
220	REGIO DECRETO	3225	31/12/1923 E DI MANTOVA
			NORME PER IL
221	REGIO DECRETO	3228	31/12/1923

222 | REGIO DECRETO | 3 | 03/01/1924 | FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

223 | REGIO DECRETO | 9 | 13/01/1924 | NORME PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2828, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE NONCHE' ALLA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

224 | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

225 | LEGGE | 891 | 15/05/1924 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LUOGOTENZIALE 8 LUGLIO 1915, N. 1079, E DEL R. DECRETO 23 DICEMBRE 1920, N. 1881, CONCERNENTI IL DIVIETO DELL'IMPIEGO DEL FOSFORO BIANCO NELLA FABBRICAZIONE DEI FIAMMIFERI.

227 | REGIO DECRETO | 1256 | 10/07/1924 | IMPIEGO DELLA RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA NEI PORTI DEL REGNO E DELLE COLONIE DA PARTE DI NAVI DA GUERRA ESTERE

228 | REGIO DECRETO | 1589 | 02/10/1924 | ESAZIONE DEI DIRITTI ERARIALI SUI CINEMATOGRAFI A MEZZO DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI

229 | REGIO DECRETO | 1765 | 09/10/1924 | COSTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE DELL'ISTITUTO DI ECONOMIA E STATISTICA AGRARIA.

| INDICAZIONI DA APPORRE
| SUI RECIPIENTI
| CONTENENTI CONSERVE
| ALIMENTARI PREPARATE

| | | | TESTO ORGANICO
| | | | DELL'ORDINAMENTO DEL
| | | | PERSONALE DEGLI
| | | | UFFICIALI GIUDIZIARI,
| | | | DEL PERSONALE DEGLI
| | | | USCieri GIUDIZIARI, E
| | | | DEL PERSONALE ADDETTO
| | | | AGLI UFFICI DI
226 | REGIO DECRETO | 2271 | 28/12/1924 | CONCILIAZIONE

| | | | APPROVAZIONE DEL
| | | | REGOLAMENTO PER LA
231 | REGIO DECRETO | 356 | 11/01/1925 | NAVIGAZIONE AEREA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEI REGI DECRETI: 26
| | | | GIUGNO 1924, N. 1032,
| | | | CHE DEFERISCE
| | | | TRANSITORIAMENTE AI
| | | | PREFETTI LE
| | | | ATTRIBUZIONI SPETTANTI
| | | | AI SOTTOPREFETTI PEI
| | | | COMUNI E LE ISTITUZIONI
| | | | PUBBLICHE DI ASSISTENZA
| | | | E BENEFICIENZA DEL
| | | | PRIMO CIRCONDARIO; 15
| | | | AGOSTO 1924, N. 1327,
| | | | RIGUARDANTE NOMINE A
| | | | TITOLO DI PROVA DEI
| | | | VINCITORI DEL CONCORSO
| | | | AL GRADO DI VICE -
| | | | SEGRETARIO
| | | | DELL'AMMINISTRAZIONE
| | | | DELL'INTERNO, IN DEROGA
| | | | ALLE NORME VIGENTI, E
| | | | 23 OTTOBRE 1924, N.
| | | | 1672, CHE PORTA
| | | | MODIFICAZIONI AI TESTI
| | | | UNICI DELLE LEGGI SUL
| | | | CONSIGLIO DI STATO E
| | | | SULLA GIUNTA
| | | | PROVINCIALE
232 | LEGGE | 88 | 08/02/1925 | AMMINISTRATIVA

| | | | DISPOSIZIONI PER LE
| | | | SPESE DA FARSI IN
| | | | ECONOMIA, A SERVIZIO
| | | | DEGLI ISTITUTI MEDI DI
233 | REGIO DECRETO | 394 | 01/03/1925 | ISTRUZIONE

| | | | PROVVEDIMENTI PER
| | | | L'APPLICAZIONE DEL R.
| | | | DECRETO 5 APRILE 1925,
| | | | N. 397, E DISPOSIZIONI
| | | | RELATIVE AL PERSONALE
| | | | DELLA REGIA AVVOCATURA

234 | | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO 19
| | | | LUGLIO 1924, N. 1437,
| | | | RECANTE NORME PER LE
| | | | ESPROPRIAZIONI
| | | | DEFINITIVE DEGLI
| | | | IMMOBILI OCCUPATI
| | | | DURANTE LA GUERRA PER
| | | | LA COSTRUZIONE DI

235 | LEGGE | 819 | 24/05/1925 | STRADE MILITARI

236 | | | | ISTITUZIONE DI UNA
| | | | COMMISSIONE CONSULTIVA
| | | | PER L'IGIENE E
| | | | L'ASSISTENZA SCOLASTICA
| | | | E PER L'IGIENE

236 | REGIO DECRETO | 958 | 24/05/1925 | PEDAGOGICA.

237 | | | | COSTITUZIONE DEI
| | | | CONSIGLI PROVINCIALI E
| | | | DELLE GIUNTE
| | | | PROVINCIALI

237 | LEGGE | 1094 | 18/06/1925 | AMMINISTRATIVE

238 | | | | ATTRIBUZIONI DEL
| | | | DIRETTORE GENERALE
| | | | DELL'AMMINISTRAZIONE
| | | | DELLE POSTE E DEI
| | | | TELEGRAFI RELATIVE
| | | | ALL'ESERCIZIO DEL

238 | REGIO DECRETO | 1196 | 02/07/1925 | BILANCIO

239 | | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

240 | | | | DISPOSIZIONI RELATIVE
| | | | AI CONCORSI ED ALLA
| | | | NOMINA DEGLI UFFICIALI

240 | REGIO DECRETO | 2266 | 29/11/1925 | SANITARI

241 | | | | MODIFICHE ALLA
| | | | COMPETENZA TERRITORIALE
| | | | DEL MAGISTRATO ALLE
| | | | ACQUE E DELL'UFFICIO
| | | | DEL GENIO CIVILE DI

241 | REGIO DECRETO | 2583 | 29/11/1925 | BRESCIA.

242 | | | | DELEGA AL GOVERNO DEL
| | | | RE DELLA FACOLTA' DI
| | | | EMENDARE IL CODICE
| | | | PENALE, IL CODICE DI
| | | | PROCEDURA PENALE, LE
| | | | LEGGI SULL'ORDINAMENTO
| | | | GIUDIZIARIO E DI
| | | | APPORTARE NUOVE

			MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE
242	LEGGE	2260	24/12/1925 CIVILE.
			APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLE SUA SECONDA
243	REGIO DECRETO	2543	27/12/1925 SESSIONE (GENOVA 1920)
			APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONE RELATIVA ALLA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI PERDITA DELLA NAVE PER NAUFRAGIO, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA SECONDA
244	REGIO DECRETO	2544	27/12/1925 SEZIONE (GENOVA 1920)
			APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ETA' MINIMA PER L'AMMISSIONE DEI GIOVANI AL LAVORO DI BORDO COME CARBONAI O FUOCHISTI, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA TERZA
245	REGIO DECRETO	2545	27/12/1925 SESSIONE (GINEVRA 1921)
			NORME RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E AL FUNZIONAMENTO DELLE REGIE STAZIONI DI PROVA
246	REGIO DECRETO	2594	31/12/1925 AGRARIE E SPECIALI
			AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DEI CHIOLITRI MONTATI

				SU AUTOCARRI, DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AI
247	REGIO DECRETO	112	14/01/1926	RIVENDITORI
				ISTITUZIONE DI UNA GIUNTA D'ARTE PRESSO IL
248	REGIO DECRETO	401	07/03/1926	MINISTERO DELLE FINANZE
				SINDACATO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA FABBRICAZIONE DELLE CARTE VALORI PRESSO L'OFFICINA GOVERNATIVA
249	REGIO DECRETO	412	07/03/1926	DELLE CARTE VALORI
				ESTENSIONE A FIUME ED AL TERRITORIO ANNESSO, DEGLI ORDINAMENTI SULLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE
250	REGIO DECRETO	577	14/03/1926	GIURISDIZIONALE
				CONVERSIONE DEL REGIO DECRETO LEGGE 1735 DEL 1925 RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE
251	LEGGE	562	18/03/1926	COOPERATIVE DI CONSUMO
				DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI COLLETTIVI
252	LEGGE	563	03/04/1926	DEL LAVORO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N. 868, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PER LE
253	LEGGE	695	03/04/1926	FERROVIE DELLO STATO
				ESTENSIONE A TUTTI I GRADI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE, DELLA FACOLTA' DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO
254	REGIO DECRETO	857	11/04/1926	PER RAGIONI DI SERVIZIO
				ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE STIPULATO IN BRUXELLES IL 1 FEBBRAIO 1924 FRA L'ITALIA ED ALTRI

				STATI, RIGUARDO ALLE FACILITAZIONI AL PERSONALE DELLA MARINA MERCANTILE PER LA CURA
255	REGIO DECRETO	1133	11/04/1926	DELLE MALATTIE VENEREE.
				ISTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI
256	LEGGE	731	18/04/1926	DELL'ECONOMIA
				DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE BELLEZZE NATURALI E FORMAZIONI GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE DI CUI PUO' ESSERE VIETATA L'ALTERAZIONE O LA MANOMISSIONE NEL PARCO
257	REGIO DECRETO	832	06/05/1926	NAZIONALE DELL'ABRUZZO
				APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO NAZIONALE DELLE
258	REGIO DECRETO	933	20/05/1926	ASSICURAZIONI
				NUOVE DISPOSIZIONI SULLE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA MERIDIONALE E NELLE
259	REGIO DECRETO	1154	20/05/1926	ISOLE
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 28 AGOSTO 1924, N. 1396, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE
260	LEGGE	1013	27/05/1926	PUBBLICHE
				MODIFICAZIONE DELL'ART.297 DEL R.DECRETO 7 GIUGNO 1866, N.2996, SUL REGOLAMENTO CONSOLARE CIRCA IL TASSO DI CONVENZIONE FRA LA MONETA ITALIANA E
261	REGIO DECRETO	1325	03/06/1926	QUELLA LOCALE.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 516, CHE AUTORIZZA GLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E DI CREDITO AGRARIO A CONCEDERE MUTUI AI CONSORZI DI BONIFICA IDRAULICI E DI

			IRRIGAZIONE CON GARANZIA DI DELEGAZIONE SUI CONTRIBUTI
262	LEGGE	1121	17/06/1926 CONSORZIALI
			RIFORMA DEI REGI DECRETI 30 DICEMBRE 1923, NN. 2841 E 3048 SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA
263	LEGGE	1187	17/06/1926 E BENEFICENZA
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA, DI DECRETI AVENTI PER OGGETTO
264	LEGGE	1262	25/06/1926 ARGOMENTI DIVERSI
			ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE
265	REGIO DECRETO	1131	02/07/1926 CORPORAZIONI.
			RIORDINAMENTO DEL
266	LEGGE	1162	09/07/1926 SERVIZIO STATISTICO
			APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 16 OTTOBRE 1912 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI RELATIVA ALLA UNIFICAZIONE DEI MODI DI PRESENTARE I RISULTATI DI ANALISI DELLE MATERIE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DELL'UOMO E DEGLI
267	LEGGE	1585	15/07/1926 ANIMALI
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1925, N. 2161, CHE DA' ESECUZIONE AI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: 1 TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO - GERMANICO FIRMATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 1925 ED ANNESSO PROTOCOLLO RELATIVO ALLE TARIFFE SUI TRASPORTI FERROVIARI; 2° CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, STIPULATA IN ROMA NELLO STESO GIORNO, PER IMPEDIRE DOPPIE IMPOSIZIONI E RISOLVERE ALTRE QUESTIONI IN

			MATERIA DI IMPOSTE
268	LEGGE	1866	15/07/1926 DIRETTE
			DISPOSIZIONI PER I CONSORZI E LE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E
269	REGIO DECRETO	1907	13/08/1926 CENTRALE
			ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL
270	REGIO DECRETO	1914	16/08/1926 REGNO
			NORME PEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DI ALCUNI FUNZIONARI TRASFERITI ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE PRESSO IL MINISTERO DEI LAVORI
271	REGIO DECRETO	1857	21/10/1926 PUBBLICI
			----- NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 272 DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
			ISTITUZIONE DEL CONSORZIO DENOMINATO SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA, CON SEDE IN ROMA, PER IL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI SILVO -
273	REGIO DECRETO	2218	04/11/1926 PASTORALI
			RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI
274	REGIO DECRETO	1967	21/11/1926 ISTITUTI DI PREVIDENZA.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1926, N. 632, RIGUARDANTE IL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE LINEE DI
275	LEGGE	2236	12/12/1926 NAVIGAZIONE AEREA
			NORME PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI DI

				RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE ED APPROVAZIONE DELLO
277	REGIO DECRETO	2339	23/12/1926	STATUTO RELATIVO
				ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA DEL MONOPOLIO ITALIANO DEI
278	REGIO DECRETO	36	09/01/1927	TABACCHI IN ORIENTE
				MODIFICAZIONE ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1913, N. 611, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI
279	LEGGE	292	10/02/1927	ANIMALI
				DISPENSA DAL SERVIZIO DEI PRESIDI E DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE E MISURA DELLO STIPENDIO DA ATTRIBUIRE AI PRESIDI RESTITUITI DALLA 1 ALLA 2 CATEGORIA O AL RUOLO
280	REGIO DECRETO	486	17/03/1927	DEGLI INSEGNANTI
				NORME PER LA PARTECIPAZIONE AI CREDITORI DELLO STATO DELLA AVVENUTA EMISSIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO A LORO
281	REGIO DECRETO	550	17/03/1927	FAVORE
				CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI REALI CONCERNENTI VARIAZIONI DI BILANCIO E PROVVEDIMENTI VARI E CONVALIDAZIONE DI REGI DECRETI RELATIVI A PRELEVAZIONI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'ESERCIZIO
282	LEGGE	605	14/04/1927	FINANZIARIO 1926 - 27.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1

				LUGLIO 1926, N. 1198, CHE AVOCA AL REGIO DEMANIO IL DIRITTO DI UTILIZZARE INDUSTRIALMENTE LE ACQUE SALSO - BROMO -
283	LEGGE	634	14/04/1927	IODICHE
				DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CARRIERA DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE ARTISTICA, DEI REALI EDUCANDATI FEMMINILI E DELLA REGIA SCUOLA MAGISTRALE PER
284	REGIO DECRETO	801	28/04/1927	L'EDUCAZIONE DEI CIECHI
				GRATUITA' DELL'AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI CONCERNENTI I DEPOSITI DEI RISPARMIO ED I BUONI POSTALI FRUTTIFERI, DA PARTE DEI REGI AGENTI
285	REGIO DECRETO	792	12/05/1927	DIPLOMATICI E CONSOLARI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1926, N. 1643, RECANTE ABOLIZIONE DI TALUNE TASSE SUGLI AFFARI, TRA CUI ALCUNE SPECIALI ISTITUITE DURANTE IL PERIODO BELLICO E POST - BELLICO, NONCHE' SGRAVI E RIDUZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E NUOVE NORME PER UNA PIU' EQUA APPLICAZIONE, IN DETERMINATI CASI, DELLE
286	LEGGE	833	02/06/1927	IMPOSTE MEDESIME
				ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO -
287	LEGGE	862	02/06/1927	CONSOLARE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1926, N. 1064, CHE AUTORIZZA L'IMPIEGO IN MUTUI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI, DEI FONDI DISPONIBILI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

			AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
288	LEGGE	950	02/06/1927 TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI STATISTICA AGRARIA E FORESTALE ALL'ISTITUTO CENTRALE
289	REGIO DECRETO	1035	02/06/1927 DI STATISTICA
290	LEGGE	878	09/06/1927 CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 1157, RECANTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE CONCERNENTI ACQUA, GAS, ED ENERGIA
291	LEGGE	984	09/06/1927 CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1927, N. 29, CONCERNENTE LE FACOLTA' E LE ATTRIBUZIONI DEI CAPI COMPARTIMENTO E DEI COMITATI D'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO
292	LEGGE	1082	16/06/1927 CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 1926, N. 1557, CHE RECA NORME LEGISLATIVE PER L'IMPIANTO DELLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI
293	LEGGE	1119	16/06/1927 CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 226, CHE AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DI ALTRI ENTI AD IMPRESE AVVENTI PER FINE L'ESERCIZIO DI AGENZIE DI VIAGGIO O DI UFFICI DI TURISMO.
294			((VOCE SOPPRESSA DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, 81)) ((COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151))
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 75, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER L'ISTITUTO

				NAZIONALE A FAVORE DEGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI E LORO SUPERSTITI NON AVVENTI
295	LEGGE	1171	16/06/1927	DIRITTO A PENSIONE.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1554, CHE STABILISCE LE NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONSORZI E DELLE ASSOCIAZIONI
296	LEGGE	1274	16/06/1927	COOPERATIVE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 324, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE E DEI DEMANI E LA ISTITUZIONE DELL'AZIENDA FORESTE
297	LEGGE	1275	16/06/1927	DEMANIALI.
				DETERMINAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI DEI COMMISSARI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI DEL
298	REGIO DECRETO	1255	16/06/1927	REGNO
				TRASFERIMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DELLE ENTRATE E SPESE DEL SOPPRESSO FONDO PER
299	REGIO DECRETO	1036	18/06/1927	L'EMIGRAZIONE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1926, N. 1511, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA
300	LEGGE	1107	23/06/1927	TUTELA DEL RISPARMIO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1926, N. 1830, RECANTE NORME REGOLAMENTARI PER LA
301	LEGGE	1108	23/06/1927	TUTELA DEL RISPARMIO
				PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI ODONTOTECNICI CONCESSIONARI DELLE NUOVE PROVINCIE DEL

302 | LEGGE

| 1187 | 23/06/1927 | REGNO

303 | LEGGE

| 1276 | 23/06/1927 | TUBERCOLOSI

304 | REGIO DECRETO

| 1925 | 12/08/1927 | E DI PRODOTTI AGRARI.

305 | REGIO DECRETO

| 1612 | 19/08/1927 | DEI TABACCHI

306 | REGIO DECRETO

| 1699 | 26/08/1927 | COMBUSTIONE

307 | REGIO DECRETO

| 1762 | 26/08/1927 | DIVIETO DELLA PESCA DEL

TONNO NOVELLO

308 | REGIO DECRETO

| 2146 | 23/10/1927 | PERMANENTE

309 | REGIO DECRETO

| 2127 | 27/10/1927 | REGNO

310 | LEGGE

| 2542 | 15/12/1927 | DELLE PICCOLE INDUSTRIE

311 | REGIO DECRETO

| 2800 | 15/12/1927 | MINERARIA MEDIA

				ORDINE DELLE PRECEDENZE A CORTE E NELLE
312	REGIO DECRETO	2210	16/12/1927	FUNZIONI PUBBLICHE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174, CHE EMANA NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DI VENDITA AL
313	LEGGE	2501	18/12/1927	PUBBLICO
				EQUIPARAZIONE DI TITOLI AGLI EFFETTI DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI INGEGNERI E DEGLI
314	LEGGE	2536	18/12/1927	ARCHITETTI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RECANTE STANZIAMENTO DI FONDI PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA PRODUTTIVA, COMMERCIALE E CREDITIZIA DELLE
315	LEGGE	2545	18/12/1927	PICCOLE INDUSTRIE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1927, N. 257, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ESTENSIONE ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI CIRCA LA REVISIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA DEFINIZIONE DEI OCNTI ARRETRATI DEI DETTI
316	LEGGE	2683	18/12/1927	ENTI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 187, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE DA CONCEDERSI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO PER EMETTERE OBBLIGAZIONI IN VALUTA
317	LEGGE	2537	22/12/1927	PREGIATA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 13
| | | | FEBBRAIO 1927, N. 201,
| | | | CONTENENTE
| | | | PROVVEDIMENTI INTESI AD
| | | | AUMENTARE LE
| | | | DISPONIBILITA' DELLA
| | | | CASSA DEPOSITI E
318 | LEGGE | 2582 | 22/12/1927 | PRESTITI

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 3
| | | | MARZO 1927, N. 296,
| | | | CONTENENTE
| | | | MODIFICAZIONI AL
| | | | SERVIZIO DEI DEPOSITI
| | | | AMMINISTRATI DALLA
| | | | CASSA DEPOSITI E
319 | LEGGE | 2583 | 22/12/1927 | PRESTITI

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 17
| | | | FEBBRAIO 1927, N. 359,
| | | | CONCERNENTE IL
| | | | PAGAMENTO DI QUOTE A
| | | | FAVORE DEI COMITATI PER
| | | | L'USO DI BIGLIETTI
| | | | FERROVIARI DI ANDATA E
320 | LEGGE | 2684 | 22/12/1927 | RITORNO A RIDUZIONE

| | | | DETERMINAZIONE DELLE
| | | | FACOLTA'
| | | | DELL'AMMINISTRAZIONE
| | | | AUTONOMA DEI MONOPOLI
| | | | DI STATO E DELLE
| | | | ATTRIBUZIONI DEL
| | | | CONSIGLIO DI
| | | | AMMINISTRAZIONE E DEL
| | | | DIRETTORE GENERALE
| | | | DELL'AMMINISTRAZIONE
321 | REGIO DECRETO | 2452 | 29/12/1927 | STESSA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 10
| | | | FEBBRAIO 1927, N. 197,
| | | | CHE INTEGRA LE
| | | | DISPOSIZIONI DEL R.
| | | | DECRETO-LEGGE 16
| | | | DICEMBRE 1926, N. 2174,
| | | | SULLA DISCIPLINA DEL
| | | | COMMERCIO DI VENDITA AL
322 | LEGGE | 92 | 05/01/1928 | PUBBLICO.

| | | | MODIFICAZIONI AL R.
| | | | DECRETO 15 AGOSTO 1926,
| | | | N. 1733, RIGUARDANTE
| | | | L'ORDINAMENTO DEL

				PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI
323	REGIO DECRETO	10	05/01/1928	TELEGRAFI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1702, CONTENENTE NORME PER LA CONCESSIONE DI NUOVE FERROVIE IN
324	LEGGE	97	12/01/1928	SARDEGNA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 106, CONTENENTE NORME PER LA SISTEMAZIONE DELLE FERROVIE SECONDARIE NEI TERRITORI RIUNITI ALL'ITALIA IN VIRTU' DI
325	LEGGE	125	12/01/1928	TRATTATI
				----- NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 326 DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				AUMENTO DEL DIRITTO PER LA SIGILLATURA DEI PIOMBI AI COLLI CONTENENTI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE, IN
327	REGIO DECRETO	460	05/02/1928	ESPORTAZIONE DAL REGNO
				----- NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 328 DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1927, N. 802, CONCERNENTE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DA CONCEDERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FONDI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, AI SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 13
329	LEGGE	209	16/02/1928	GIUGNO 1926, N. 1064.
				----- CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 1927, N. 1572, CHE CONCEDE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA L'ESENZIONE DALLE TASSE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 17
| | | | MARZO 1927, N. 386, CHE
| | | | DISCIPLINA IL LAVORO
| | | | NEI GRANDI PANIFICI
| | | | TECNICAMENTE
| | | | ORGANIZZATI CON FORNI A
331 | LEGGE | 439 | 23/02/1928 | FUOCO CONTINUO

| | | | DETERMINAZIONE DELLE
| | | | NORME PER LA
| | | | CONVERTIBILITA' IN ORO
| | | | E IN VALUTE AUREE DEI
| | | | BIGLIETTI DELLA BANCA
332 | REGIO DECRETO | 252 | 26/02/1928 | D'ITALIA

| | | | RIFORMA
| | | | DELL'AMMINISTRAZIONE
| | | | DELLE CONGREGAZIONI DI
333 | LEGGE | 413 | 04/03/1928 | CARITA'

| | | | DIVISA DEI FUNZIONARI
| | | | DELLE CARRIERE
| | | | DIPLOMATICO -
| | | | CONSOLARE, COMMISSARI
334 | REGIO DECRETO | 1038 | 08/03/1928 | CONSOLARI ED INTERPRETI

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON AGGIUNTE E
| | | | MODIFICHE, DEL R.
| | | | DECRETO-LEGGE 9
| | | | DICEMBRE 1926, N. 2389,
| | | | RECANTE DISPOSIZIONI
| | | | PER I SERVIZI DI PRONTO
| | | | SOCCORSO IN CASO DI
| | | | DISASTRI TELLURICI O DI
335 | LEGGE | 833 | 15/03/1928 | ALTRA NATURA.

| | | | MODIFICAZIONI AL R.
| | | | DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO
| | | | 1926, N. 1490, RELATIVO
| | | | A PROVVEDIMENTI IN
| | | | FAVORE DELLE PICCOLE
336 | LEGGE | 631 | 29/03/1928 | INDUSTRIE.

| | | | AUMENTO DEL TASSO
| | | | D'INTERESSE NEI CASI DI
| | | | RITARDATO VERSAMENTO
| | | | DEI CONTRIBUTI
| | | | SPETTANTI AGLI ISTITUTI
| | | | DI PREVIDENZA
| | | | AMMINISTRATI DALLA
| | | | CASSA DEPOSITI E
337 | LEGGE | 632 | 29/03/1928 | PRESTITI

| | | | DISPOSIZIONI PER LA

| | | | NORME PER L'ESECUZIONE,
| | | | DA PARTE DEL
| | | | PROVVEDITORATO GENERALE
| | | | DELLO STATO, DELLE
| | | | PUBBLICAZIONI AVENTI
| | | | UNO SPECIALE CARATTERE
| | | | ARTISTICO, SCIENTIFICO

339 | REGIO DECRETO | 799 | 03/04/1928 | O LETTERARIO

| | | | SCIOLGIMENTO DEL
| | | | COMITATO PERMANENTE PER
| | | | LE INDUSTRIE CHIMICHE
| | | | ED ISTITUZIONE DI UNA
| | | | COMMISSIONE PER LE

340 | REGIO DECRETO | 1292 | 10/05/1928 | INDUSTRIE CHIMICHE

| | | | MODIFICAZIONI AI REGI
| | | | DECRETI 9 OTTOBRE 1924,
| | | | N. 1765, E 16 SETTEMBRE
| | | | 1927, N. 1943,
| | | | RIGUARDANTI L'ISTITUTO

341 | REGIO DECRETO | 1418 | 10/05/1928 | DI ECONOMIA AGRARIA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 19
| | | | OTTOBRE 1927, N. 1923,
| | | | CHE RECA DISPOSIZIONI
| | | | PER LA RACCOLTA DI DATI
| | | | STATISTICI SULLA
| | | | PRODUZIONE
| | | | MINERALURGICA E

342 | LEGGE | 1120 | 13/05/1928 | METALLURGICA

| | | | ISTITUZIONE
| | | | DELL'AZIENDA AUTONOMA

343 | LEGGE | 1094 | 17/05/1928 | STATALE DELLA STRADA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 12
| | | | AGOSTO 1927, N. 1635,
| | | | CONCERNENTE IL SERVIZIO
| | | | DEGLI SCAMBI
| | | | INTERNAZIONALI DI
| | | | PUBBLICAZIONI E

344 | LEGGE | 1143 | 17/05/1928 | DOCUMENTI

| | | | NORME PER
| | | | L'APPLICAZIONE DEL
| | | | CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI
| | | | ISTITUTI DI
| | | | ASSICURAZIONI SOCIALI
| | | | AI CONSIGLI PROVINCIALI

345 | REGIO DECRETO | 1293 | 20/05/1928 | DELL'ECONOMIA

| | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | FUNZIONAMENTO DEGLI

				ISTITUTI NAUTICI
346	LEGGE	1349	07/06/1928	PRIVATI
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 21
				DICEMBRE 1927, N. 2325,
				CONCERNENTE LA
				CESSAZIONE DEL CORSO
				FORZOSO E LA
				CONVERTIBILITA' IN ORO
				DEI BIGLIETTI DELLA
347	LEGGE	1453	07/06/1928	BANCA D'ITALIA
				NORME PER LA
				RADIODIFFUSIONE DI
348	LEGGE	1352	14/06/1928	ESECUZIONI ARTISTICHE
				MODIFICAZIONE DELLA
				TABELLA ORGANICA DEL
				PERSONALE SANITARIO E
				RELIGIOSO AGGREGATO
				DEGLI ISTITUTI DI
349	LEGGE	1384	14/06/1928	PREVENZIONE E DI PENA
				AMPLIAMENTO E
				FACILITAZIONI DELLE
				OPERAZIONI DI MUTUO
				DELLA CASSA DEPOSITI E
350	LEGGE	1398	14/06/1928	PRESTITI
				MODIFICAZIONE AL R.
				DECRETO 16 AGOSTO 1926,
				N. 1914, CONCERNENTE
				L'ESTENSIONE ALLA
				PROVINCIA DEL CARNARO
				DELLA LEGISLAZIONE
				SANITARIA VIGENTE NEL
351	REGIO DECRETO	1630	14/06/1928	REGNO
				ATTUAZIONE DEGLI
				ACCORDI FRA IL REGIO
				TESORO E LA BANCA
				D'ITALIA A' SENSI DEL
				R. DECRETO-LEGGE 21
352	REGIO DECRETO	1377	17/06/1928	DICEMBRE 1927, N. 2325
				CONVERSIONE IN LEGGE
				DEL R. DECRETO-LEGGE 16
				AGOSTO 1926, N. 1595,
				RIGUARDANTE LA PROROGA
				DEL TERMINE DI
				APPLICABILITA' DELLE
				NORME VIGENTI IN
				MATERIA DI CONCESSIONI
				FERROVIARIE E
353	LEGGE	1473	21/06/1928	TRANVIARIE
				CONVERSIONE IN LEGGE

				DEL R. DECRETO 27 OTTOBRE 1927, N. 2312, CONTENENTE NORME PER ASSICURARE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI IDRAULICI E DI
354	LEGGE	1577	21/06/1928	BONIFICA
				PROVVEDIMENTI PER I TEATRI DI PROPRIETA'
355	LEGGE	1587	21/06/1928	COMUNALE
				DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SCUOLE NON CLASSIFICATE E
356	REGIO DECRETO	1768	28/06/1928	L'EDILIZIA SCOLASTICA
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO NEL
357	LEGGE	1760	05/07/1928	REGNO
				DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI REGI ISTITUTI NAUTICI E
358	REGIO DECRETO	1954	20/07/1928	DEL RELATIVO PERSONALE
				FACCOLTA' AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI DEROGARE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA B) DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO 14 MARZO 1909, N. 130, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI
359	REGIO DECRETO	2139	03/08/1928	EMIGRANTI
				FACCOLTA' AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI DEROGARE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA B) DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO 14 MARZO 1909, N. 130, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI
361	REGIO DECRETO	2139	03/08/1928	EMIGRANTI
				APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE PER LE
362	REGIO DECRETO	2431	24/08/1928	PICCOLE INDUSTRIE
				NORME INTEGRATIVE DELLE

| | | | DISPOSIZIONI CONTENUTE
| | | | NEL REGIO DECRETO-LEGGE
| | | | 8 GENNAIO 1928, N. 486,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | DETERMINAZIONE DEI TIPI
| | | | E DELLE DENOMINAZIONI
| | | | UFFICIALI DI RISO
| | | | NAZIONALE LAVORATO

363 | REGIO DECRETO | 2232 | 20/09/1928 | DIRETTO ALL'ESTERO.

| | | | MODIFICA DELL'ART. 4
| | | | DEL R. DECRETO 31
| | | | DICEMBRE 1923, N. 3228,
| | | | RELATIVO ALLA
| | | | COMPOSIZIONE DEL
| | | | COMITATO TECNICO
| | | | AMMINISTRATIVO DEL
| | | | MAGISTRATO ALLE ACQUE
| | | | PER LE PROVINCIE VENETE

364 | REGIO DECRETO | 2400 | 04/10/1928 | E DI MANTOVA

| | | | CLASSIFICA IN 2 CLASSE
| | | | DI NUOVE LINEE

365 | REGIO DECRETO | 2479 | 04/10/1928 | NAVIGABILI

| | | | AMMISSIONE AI CONCORSI
| | | | PER LA NOMINA A REGI
| | | | ISPETTORI SCOLASTICI O
| | | | A DIRETTORI DIDATTICI
| | | | GOVERNATIVI O COMUNALI
| | | | DEI MAESTRI ELEMENTARI
| | | | PROVVISTI DI LAUREA IN
| | | | LETTERE O FILOSOFIA O
| | | | GIURISPRUDENZA O DI
| | | | DIPLOMA RILASCIATO
| | | | DAGLI ISTITUTI
| | | | SUPERIORI DI MAGISTERO

366 | REGIO DECRETO | 2422 | 18/10/1928 | FEMMINILE

| | | | NORME PER LA
| | | | COMPILAZIONE DELLE
| | | | GRADUATORIE NEI
| | | | CONCORSI MAGISTRALI E
| | | | PER LE NOMINE DEI

367 | REGIO DECRETO | 2661 | 15/11/1928 | MAESTRI ELEMENTARI

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 12
| | | | AGOSTO 1927, N. 1754,
| | | | RECANTE PROVVEDIMENTI
| | | | PER L'INCREMENTO

368 | LEGGE | 2690 | 18/11/1928 | DELL'OLIVICOLTURA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 16
| | | | GIUGNO 1927, N. 963,
| | | | CONCERNENTE LA PROROGA
| | | | DEL TERMINE INDICATO

				NEL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 13 DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1926, N. 1331, CHE ISTITUI' L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA
369	LEGGE	2840	18/11/1928	COMBUSTIONE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1927, N. 2047, CONCERNENTE SEMPLIFICAZIONI NEL RILASCIO DELLE DELEGAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI MUTUATARI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI
370	LEGGE	2678	22/11/1928	ISTITUTI DI PREVIDENZA.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MARZO 1928, N. 740, CONCERNENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 10 DEL R. DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1924, N. 1825, SUL CONTRATTO DI
371	LEGGE	2786	29/11/1928	IMPIEGO PRIVATO.
				MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N. 868, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PER
372	LEGGE	2796	02/12/1928	LE FERROVIE DELLO STATO
				COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO
373	LEGGE	2744	06/12/1928	POLIGRAFICO DELLO STATO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 APRILE 1928, N. 847, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA UTILIZZAZIONE
374	LEGGE	2758	06/12/1928	DELLE LIGNITI ITALIANE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1927, N. 1570,

| | | | RELATIVO AL PASSAGGIO
| | | | DELL' ISPETTORATO
| | | | GENERALE DELLE
| | | | FERROVIE, TRAMVIE ED
| | | | AUTOMOBILI DAL
| | | | MINISTERO DEI LAVORI
| | | | PUBBLICI A QUELLO DELLE
375 | LEGGE | 3045 | 06/12/1928 | COMUNICAZIONI

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
376 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | ESTENSIONE DELLA
| | | | PUBBLICITA' DEGLI ATTI
| | | | CONSERVATI NEGLI
377 | REGIO DECRETO | 2982 | 06/12/1928 | ARCHIVI DI STATO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 4
| | | | OTTOBRE 1928, N. 2307,
| | | | CONCERNENTE L' ESERCIZIO
| | | | DEL CREDITO NAVALE DA
| | | | PARTE DEL CONSORZIO PER
| | | | SOVVENZIONI SU VALORI
378 | LEGGE | 3040 | 13/12/1928 | INDUSTRIALI

| | | | NORME CONCERNENTI
| | | | L' ALLEVAMENTO E
| | | | L' IMPIEGO DEI COLOMBI
379 | LEGGE | 3086 | 13/12/1928 | VIAGGIATORI

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICHE, DEL R.
| | | | DECRETO-LEGGE 16
| | | | DICEMBRE 1926, N. 2265,
| | | | CONCERNENTE
| | | | L' ISTITUZIONE DELL' ENTE
380 | LEGGE | 3107 | 13/12/1928 | NAZIONALE SERICO

| | | | DISPOSIZIONI
| | | | SULL' AMMINISTRAZIONE
| | | | FORESTALE,
| | | | SULL' ORDINAMENTO DELLA
| | | | MILIZIA NAZIONALE
| | | | FORESTALE E
| | | | SULL' AZIENDA DELLE
| | | | FORESTE DEMANIALI DELLO
381 | LEGGE | 3141 | 13/12/1928 | STATO

| | | | MODIFICHE ALLE NORME DI
| | | | RISCOSSIONE DELLE
| | | | ENTRATE A FAVORE
| | | | DELL' ENTE AUTONOMO PER
382 | LEGGE | 3233 | 13/12/1928 | L' ACQUEDOTTO PUGLIESE

| | | | ISTITUZIONE DI UFFICI
| | | | MOVIMENTO UFFICIALI

				DELLA MARINA MERCANTILE PRESSO LE CAPITANERIE
383	LEGGE	3042	16/12/1928	DI PORTO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1710, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI
384	LEGGE	3479	24/12/1928	PASSAPORTI PER L'ESTERO
				PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 1928, N. 1493, CHE DA' ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA SUL REGIME TRIBUTARIO DELLE SOCIETA', FIRMATA IN MADRID IL 28
386	LEGGE	3487	24/12/1928	NOVEMBRE 1927
				CONCESSIONE DELL'USO DEL GUIDONE POSTALE ALLE NAVI, ADDETTE A LINEE NON SOVVENZIONATE, CHE TRASPORTINO EFFETTI
387	REGIO DECRETO	3105	25/12/1928	POSTALI
				APPLICABILITA' AI MUTUI CONTRATTI DAI CONSORZI D'IRRIGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 16 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1910, N. 855, 43 DEL R. DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1923, N. 3256; ED UNICO DELLA LEGGE 28
388	LEGGE	3234	31/12/1928	GIUGNO 1928, N. 1608.
				DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE, E SUI
389	LEGGE	94	03/01/1929	RELATIVI SERVIZI
				COORDINAMENTO DI ISTITUTI E SCUOLE, GIA' ALLA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, CON ISTITUTI

			E SCUOLE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
390	LEGGE	8	DETERMINAZIONE DEL PESO MASSIMO DEGLI EFFETTI POSTALI DA TRASPORTARSI, PER OGNI VIAGGIO, SULLE LINEE AEREE SOVVENZIONATE
391	LEGGE	175	DALLO STATO
392	REGIO DECRETO	358	ABOLIZIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE
393			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
394	REGIO DECRETO	371	NORME INTEGRATIVE ED ESECUTIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 1928, N. 1953, SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI SEGRETARI
395			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
396	REGIO DECRETO	967	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE DI RISPARMIO E SUI MONTI DI PIETA' DI
397	REGIO DECRETO	763	PRIMA CATEGORIA ABOLIZIONE DELLA DESTINAZIONE TRA PRIMARIA E SECONDARIA IMPORTANZA DELLE SEDE DEI REGI ISTITUTI MEDI
398	REGIO DECRETO	836	D'ISTRUZIONE PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVVENTI PER FINE L'ACQUISIZIONE E L'INCREMENTO DEI TRASPORTI PER FERROVIA E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI
			COORDINAMENTO DEI

			SERVIZI RADIOTELEFONICI
399	REGIO DECRETO	1075	13/06/1929 DELLO STATO
			CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI - LEGGE: 24 GENNAIO 1929, N. 166, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE MAESTRANZE PORTUALI; 16 DICEMBRE 1928, N. 3106, CHE PROROGA IL TERMINE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE NAVI NEL REGISTRO ITALIANO; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 369, CHE RECA NUOVE DISPOSIZIONI LIMITATRICI ALL'ISCRIZIONE NELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE CONTENUTE NEL R.D.L. 20 MARZO 1927, N. 402; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 380, CONCERNENTE LA OBBLIGATORIETA' DEGLI IMPIANTI RADIOGONIOMETRICI, DEGLI IMPIANTI RADIOTELEGRAFICI AD ONDA CORTA E DEGLI APPARECCHI RADIOTELEFONICI RICEVENTI SULLE NAVI
400	LEGGE	1095	17/06/1929 MERCANTILI
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1929, N. 625, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CROCE
401	LEGGE	1120	24/06/1929 ROSSA
			LEGGE ORGANICA SULLA PRODUZIONE ZOOTECNICA
402	LEGGE	1366	29/06/1929 PRODUZIONE ZOOTECNICA
			CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITA' AI MAESTRI ELEMENTARI
403	LEGGE	1152	02/07/1929 DELLE ZONE DI CONFINE
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1929, N. 503, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL

405 | LEGGE | 1260 | 11/07/1929 | STRALCIO DAL CATASTO
TERRENI DEI LAGHI E STAGNI DA PESCA

406 | REGIO DECRETO | 1302 | 11/07/1929 | NORME CIRCA I TRASPORTI
AEREI SOVVENZIONATI E GLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE

407 | REGIO DECRETO | 1661 | 12/09/1929 | TRASFORMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE IN MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DEL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI SULLA BONIFICA INTEGRALE; ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI DI UN SECONDO POSTO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO; MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IN QUELLA DI MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE, ED ISTITUZIONE PRESSO DETTO MINISTERO DI UN POSTO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE

FISICA E GIOVANILE

408 | REGIO DECRETO | 2350 | 14/11/1929 | ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DELLA FORMULA DEI MEDICAMENTI EROICI, STIPULATO IN BRUXELLES FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 21 AGOSTO 1929.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 1929, N.1285, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO

409	LEGGE	2238	21/12/1929	DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 1929, N. 1882, CONCERNENTE L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810, ALLE OPERE OCCORRENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA DEL REGNO D'ITALIA PRESSO LA
410	LEGGE	2328	30/12/1929	SANTA SEDE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N. 2071, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE E PER I SERVIZI AGRARI E
411	LEGGE	279	31/03/1930	FORESTALI
				NORME PER ABBREVIARE I PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI
412	LEGGE	478	26/04/1930	SISTEMAZIONE MONTANA
				PUBBLICITA' A MEZZO DEI CONDIZIONAMENTI DEI
413	LEGGE	610	01/05/1930	GENERI DI MONOPOLIO
				NORME PER IL PASSAGGIO AL SERVIZIO DELLO STATO DI PRESIDI E PROFESSORI DI ISTITUTI PAREGGIATI CHE SI CONVERTONO I
414	REGIO DECRETO	740	15/05/1930	REGI
				CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO O INDENNITA' AI MAESTRI ELEMENTARI DEI COMUNI DELLE PROVINCIE DI TRIESTE E
415	LEGGE	825	30/05/1930	GORIZIA
				INSEGNAMENTO RELIGIOSO NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA ED
416	LEGGE	824	05/06/1930	ARTISTICA

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON EMENDAMENTI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 20, CONCERNENTE LA ISCRIZIONE DEI DENTISTI ABILITATI IN ELENCHI TRANSITORI AGGIUNTI
417	LEGGE	943	05/06/1930	AGLI ALBI DEI MEDICI
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1929, N. 2226, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI SPERIMENTALI
418	LEGGE	951	05/06/1930	AGRARIE
				REGIME TRIBUTARIO PER I CONTRATTI TRA LO STATO ED I PRIVATI PER LE FORNITURE ALLA PUBBLICA
419	LEGGE	940	03/07/1930	AMMINISTRAZIONE
				DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI
420	LEGGE	995	10/07/1930	FALLIMENTI
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 23 GIUGNO 1854, N.1731, CONCERNENTE NORME PER LA PROMULGAZIONE DELLE
422	LEGGE	1696	15/12/1930	LEGGI
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1930, N.1090, CONCERNENTE DEROGA ALL'ART.5 DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1930, N.84, SULL'ORDINAMENTO DELLA
424	LEGGE	1809	22/12/1930	CROCE ROSSA ITALIANA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6

				NOVEMBRE 1930, N.1503, CHE DETTA NORME PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E CHE INDICE IL VII
425	LEGGE	1839	27/12/1930	CENSIMENTO GENERALE
				PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI CANTINE SOCIALI E DI ALTRI STABILIMENTI COOPERATIVI DI
426	LEGGE	1737	29/12/1930	PRODUZIONE AGRICOLA
				PROVVEDIMENTI PER L'IMPIANTO DI CANTINE
427	LEGGE	22	06/01/1931	SOCIALI ED ENOPOLII
				CAMBIAMENTO NELLA FORMA DI PUBBLICAZIONE DEGLI EXEQUATUR CONCESSI AGLI AGENTI CONSOLARI STRANIERI AMMESSI A FUNZIONARE NEL REGNO, NELLE COLONIE E NEI
428	REGIO DECRETO	164	08/01/1931	POSSESSIMENTI.
				MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI FACENTI OBBLIGO DELL'IMPIANTO RADIOGONIOMETRICO E DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE AD ONDE CORTE SULLE NAVI
429	LEGGE	17	08/01/1931	MERCANTILI
				AGGIUNTE E VARIANTI AL R. DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1925, N. 884, SULLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI, ED AL R. DECRETO 3 GENNAIO 1926, N. 88, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
430	REGIO DECRETO	120	19/01/1931	ADDETTOVI.
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				NORME PER LA COORDINAZIONE DELLA LEGGE SUGLI USI CIVICI CON QUELLE SULLA
432	LEGGE	377	16/03/1931	BONIFICA INTEGRALE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1930, N. 1162, RECANTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE CAMBIALI EMESSE A COPERTURA DI ESPORTAZIONI CON
433	LEGGE	361	09/04/1931	ACCETTAZIONI BANCARIE
				MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 239 E 244 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST - ELEMENTARE E SULLE SUE OPERE D'INTEGRAZIONE, PER QUANTO CONCERNE L'ORDINAMENTO SCOLASTICO DELLA CITTA'
434	LEGGE	422	09/04/1931	DI FIUME.
				APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SIERO ANTIDIFTERICO, FIRMATO A PARIGI TRA L'ITALIA ED ALTRI STATI
435	REGIO DECRETO	864	25/05/1931	IL 1 AGOSTO 1930
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1931, N. 324, CONTENENTE NORME PER L'INQUADRAMENTO SINDACALE DELLE
436	LEGGE	997	04/06/1931	SOCIETA' COOPERATIVE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 1931, N. 545, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1100 CIRCA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DELL'OPERA NAZIONALE
437	LEGGE	795	12/06/1931	PER I COMBATTENTI
				ESTENSIONE AI MAESTRI ELEMENTARI DELLE SCUOLE DEI COMUNI DI TARVISIO E DI MALBORGHETTO E DI QUELLE DELLE FRAZIONI

				DEL COMUNE DI TRIESTE DELLA CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITA' DI CUI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 1929, N. 1152 E AUTORIZZAZIONE A COORDINARE IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST - ELEMENTARE E PER LE SUE
438	LEGGE	813	12/06/1931	OPERE D'INTEGRAZIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 FEBBRAIO 1931, N.315, CHE MODIFICA LA TASSA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO NEL REGNO E
439	LEGGE	929	12/06/1931	ALL'ESTERO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1930, N. 52, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI E PROVVEDIMENTI DIRETTI AD AGEVOLARE LO SMALTIMENTO DEI VINI NON ATTI A DIRETTO CONSUMO E LA DESTINAZIONE DI PARTE DELL'ALCOOL A
440	LEGGE	874	18/06/1931	CARBURANTE

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1946, CHE RECA NORME PER LE NAVI NAZIONALI CHE NAVIGANO SUI FIUMI DELL'ESTREMO ORIENTE APERTI AL TRAFFICO
441	LEGGE	1108	29/07/1931	INTERNAZIONALE

				DELEGA AL CAPO DEL GOVERNO DI TUTTE LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTRO PER L'INTERNO NEI RIGUARDI
442	REGIO DECRETO	1030	21/08/1931	DEL CONSIGLIO DI STATO

				TESTO UNICO PER LA
443	REGIO DECRETO	1175	14/09/1931	FINANZA LOCALE

				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE

				DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI
444	REGIO DECRETO	1256	24/09/1931	DECRETI
				MODIFICA AL COMMA TERZO DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO
445	REGIO DECRETO	1660	26/11/1931	ROMANO
				NUOVE NORME PER LA RIVALSA DELLE SPESE DI SPEDALITA' E
446	LEGGE	1580	03/12/1931	MANICOMIALI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1931 N. 973, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEI CASTAGNETI E PER IL CONTROLLO DELLE FABBRICHE PER LA PRODUZIONE DEL TANNINO
447	LEGGE	1667	17/12/1931	DAL LEGNO DI CASTAGNO.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1931, N. 1069, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI MEDI
448	LEGGE	1771	28/12/1931	D'ISTRUZIONE
				MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DEL RUOLO D'ONORE DEGLI
449	REGIO DECRETO	305	07/03/1932	INSEGNANTI MEDI
				RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
450	LEGGE	270	24/03/1932	DEL CONSIGLIO DI STATO
				MODIFICAZIONI E CHIARIMENTI ALLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO
451	LEGGE	273	24/03/1932	POLIGRAFICO DELLO STATO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1930, N. 1379, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLA

| | | | SCUOLA SECONDARIA DI
452 | LEGGE | 490 | 22/04/1932 | AVVIAMENTO AL LAVORO

| | | | MODIFICAZIONE ALL'ART.
| | | | 18 DEL TESTO UNICO
| | | | DELLE LEGGI SUL NUOVO
| | | | CATASTO, RELATIVA ALLA
| | | | TARIFFA DA APPLICARSI
| | | | AI GIARDINI PUBBLICI -
| | | | SGRAVIO TEMPORANEO
| | | | DALL'IMPOSTA FONDIARIA
| | | | ERARIALE A FAVORE DEI
| | | | TERRENI COMPRESI NEL
| | | | CONSORZIO "ONGARO
| | | | SUPERIORE ED UNITI"
| | | | DELLA PROVINCIA DI

453 | LEGGE | 476 | 02/05/1932 | VENEZIA

| | | | APPROVAZIONE DELLA
| | | | CONVENZIONE DI GENOVA
| | | | DEL 1920 CHE FISSA
| | | | L'ETA' MINIMA DI
| | | | AMMISSIONE DEI
| | | | FANCIULLI AL LAVORO

454 | REGIO DECRETO | 640 | 09/05/1932 | MARITTIMO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 21
| | | | FEBBRAIO 1932, N.154,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | PUBBLICITA' DEI PREZZI
| | | | DEGLI ALBERGHI, DELLE
| | | | PENSIONI E DELLE

455 | LEGGE | 557 | 16/05/1932 | LOCANDE

| | | | APPROVAZIONE DELLA
| | | | CONVENZIONE PER
| | | | L'UNIFICAZIONE DI
| | | | ALCUNE REGOLE RELATIVE
| | | | AL TRASPORTO AEREO
| | | | INTERNAZIONALE,
| | | | STIPULATA A VARSARIA IL

456 | LEGGE | 841 | 19/05/1932 | 12 OTTOBRE 1929

| | | | MODIFICAZIONE
| | | | ALL'ORDINAMENTO DEL
| | | | CONSIGLIO NAZIONALE

457 | LEGGE | 598 | 26/05/1932 | DELLE RICERCHE

| | | | PROVVEDIMENTI A FAVORE
| | | | DEI DANEGGIATI DAI
| | | | TERREMOTI, CHE HANNO
| | | | USUFUITO DELLE
| | | | RIPARAZIONI GRATUITE A
| | | | CARICO DELLO STATO,

458 | LEGGE | 638 | 26/05/1932 | SENZA AVERNE DIRITTO

| | | | ASSUNZIONE A CARICO

				DELLO STATO DELLE VERIFICHE RELATIVE ALLE DOMANDE DI TRASFORMAZIONE DI BOSCHI IN ALTRE QUALITA' DI COLTURE E DI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICHE LAVORAZIONI QUANDO SI TRATTI DI PROPRIETARI CHE DIMOSTRINO DI NON POSSEDERE PIU' DI UN
459	LEGGE	668	30/05/1932	ETTARO DI TERRENO
				PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SYLOS E DI MAGAZZINI DA
460	LEGGE	720	30/05/1932	CEREALI
				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI
461	REGIO DECRETO	1365	28/07/1932	LA LEVA MARITTIMA.
				INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO DELLE PROVINCIE NAPOLETANE E
462	REGIO DECRETO	1391	22/09/1932	SICILIANE
				MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI PUBBLICA
463	REGIO DECRETO	1595	17/11/1932	SICUREZZA
				APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE ALLE QUALI HA DESTINATO, PER CIASCUNA PROVINCIA, IL TERZO ESEMPLARE D'OBBLIGO DI OGNI STAMPATO E
464	REGIO DECRETO	1550	24/11/1932	PUBBLICAZIONE
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1931, N. 1398, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO MOBILIARE
465	LEGGE	1581	15/12/1932	ITALIANO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1932, N.813, CHE DETTA DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE
466	LEGGE	1884	20/12/1932	IMBARCAZIONI A MOTORE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1260, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ESTRATTI O CONCENTRATI E DEI SUCCHI DI
467	LEGGE	2057	20/12/1932	POMODORO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 2 SETTEMBRE 1932, N 1225, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA ECONOMICA DELLA
468	LEGGE	1701	22/12/1932	VITICOLTURA
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO - LEGGE 24 MAGGIO 1932, N. 721, RIGUARDANTE LA CEDIBILITA' PER GIRATA E SENZA SPESE DELLE DELEGAZIONI RILASCIATE DALLE PROVINCIE E DAI COMUNI ALLE CASSE DI RISPARMIO ED AI MONTI DI PIETA' DI PRIMA CATEGORIA A GARANZIA DI
469	LEGGE	1710	22/12/1932	PRESTITI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1932, N.1378, CHE RECA NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE DA ADOTTARE PER IL CALCOLO DELLE ANNUALITA' PER OPERE A PAGAMENTO
470	LEGGE	1823	22/12/1932	DIFFERITO
				MODIFICAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1931, N. 987, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI

				PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE E SUI
471	LEGGE	1933	22/12/1932	RELATIVI SERVIZI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1130, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE A GINEVRA IL 7 GIUGNO 1930 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI PER L'UNIFICAZIONE DEL
472	LEGGE	1946	22/12/1932	DIRITTO CAMBIARIO.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1932, N. 815, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DI ALCUNE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE BORSE VALORI ED
473	LEGGE	118	05/01/1933	AGLI AGENTI DI CAMBIO
				ABOLIZIONE DEL TERMINE PER LA REVISIONE DEI DECRETI DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DEI DIRITTI
474	LEGGE	260	16/03/1933	ESCLUSIVI DI PESCA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1933, N.23, CHE STABILISCE NUOVE MISURE PER OSTACOLARE LO SPACCIO DI ALCOOL DI
475	LEGGE	353	03/04/1933	CONTRABBANDO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1932, N.1467, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA FACOLTA' DI REVISIONE DEI SAGGI D'INTERESSE ATTIVI E PASSIVI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI QUELLI DEL RISPARMIO POSTALE A
476	LEGGE	442	03/04/1933	LIBRETTO.
				APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, STIPULATI IN GINEVRA, IL 9 DICEMBRE 1930, FRA
477	LEGGE	522	10/04/1933	L'ITALIA ED ALTRI STATI

				MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SUI MERCATI
478	LEGGE	397	13/04/1933	ALL'INGROSSO DEL PESCE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N.1853, CHE RECA NUOVE NORME SULLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI, IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LONDRA 1929 SULLA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN
479	LEGGE	434	13/04/1933	MARE.
				ISTITUZIONE DI UNA CATEGORIA DI PERSONALE CON LE FUNZIONI DI DIRETTORE DI AEROPORTO
480	LEGGE	467	20/04/1933	CIVILE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N. 1607, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE NEGOZIAZIONI DI TITOLO
481	LEGGE	504	20/04/1933	E VALUTE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1933, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE
482	LEGGE	512	03/05/1933	INDUSTRIALE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1932, N. 1496, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI FERROVIE E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO CONCESSI ALL'INDUSTRIA PRIVATA PER FRONTEGGIARE L'ATTUALE SITUAZIONE DEL
483	LEGGE	624	08/05/1933	TRAFFICO.
				CONVERSIONE IN LEGGE

				DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 11 RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI IN
484	LEGGE	665	05/06/1933	MATERIA DI TERREMOTI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 241, RELATIVO AI DOCUMENTI CONTABILI DELLA CASSA
485	LEGGE	773	08/06/1933	DEPOSITI E PRESTITI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1933, N. 344, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITA'
486	LEGGE	826	08/06/1933	DELLO STATO
				TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DEI CAMPI DI FORTUNA DALLE PROVINCIE ALLO
487	LEGGE	1119	08/06/1933	STATO
				VARIANTI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E SULLO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA, APPROVATO CON R. DECRETO 18
488	LEGGE	778	15/06/1933	GIUGNO 1931, N. 914
				NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI
489	LEGGE	818	15/06/1933	MAESTRO DI CANTO
				CONFERIMENTO AL GOVERNO DEL RE DI SPECIALI POTERI PER LA EMANAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI
490	LEGGE	947	06/07/1933	SANITARIE
				MODIFICAZIONI ALL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE DELLA TERZA COPIA DEGLI STAMPATI E
491	REGIO DECRETO	1601	16/11/1933	PUBBLICAZIONI.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1933, N. 1272, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UFFICI
492	LEGGE	1832	21/12/1933	POSTALI DI BORDO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 7 SETTEMBRE 1933, N. 1295, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECADENZA DELLA PENSIONE IN CASO DI PERDITA DELLA
493	LEGGE	1941	28/12/1933	CITTADINANZA ITALIANA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1964, CONCERNENTE IL PASSAGGIO ALLO STATO DELLE SCUOLE E DEI CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI DAI COMUNI
494	LEGGE	45	04/01/1934	AUTONOMI.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1646, CONCERNENTE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN CASO DI MANCANZA O IMPEDIMENTO
495	LEGGE	83	18/01/1934	DEL DIRETTORE GENERALE.
				PERIODICITA' DEI CENSIMENTI AGRICOLI, INDUSTRIALI E
496	LEGGE	120	18/01/1934	COMMERCIALI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N. 1430, RECANTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LE RIDUZIONI DI INTERESSE
497	LEGGE	170	18/01/1934	DEI MUTUI FONDIARI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1933, N. 1045, RELATIVO ALLA

| | | | DISCIPLINA DEL
| | | | TRASPORTO DEI GIORNALI
| | | | QUOTIDIANI PER VIA
498 | LEGGE | 211 | 18/01/1934 | AEREA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 30
| | | | NOVEMBRE 1933, N.1639,
| | | | RIGUARDANTE LA
| | | | ESENZIONE DALLA IMPOSTA
| | | | E DALLE SOVRIMPOSTE SUI
| | | | FABBRICATI DEI
| | | | DISTRIBUTORI AUTOMATICI
499 | LEGGE | 316 | 18/01/1934 | DI BENZINA

| | | | MODIFICAZIONI ALLE
| | | | NORME IN MATERIA DI
| | | | DIRITTO A PENSIONE
| | | | PRIVILEGIATA ORDINARIA
| | | | A FAVORE DEI CONGIUNTI
| | | | DI MILITARI MORTI PER
500 | LEGGE | 121 | 22/01/1934 | CAUSA DI SERVIZIO.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
501 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 30
| | | | NOVEMBRE 1933, N.1752,
| | | | RECANTE IL DIVIETO DI
| | | | PRODUZIONE E DI VENDITA
| | | | DI ALCUNI TIPI DI
502 | LEGGE | 225 | 25/01/1934 | FORMAGGIO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 11
| | | | DICEMBRE 1933, N.1718,
| | | | CHE MODIFICA LE
| | | | DISPOSIZIONI RELATIVE
| | | | ALL'ORDINAMENTO ED ALLA
| | | | GESTIONE DEI PARCHI
| | | | NAZIONALI DEL GRAN
503 | LEGGE | 233 | 25/01/1934 | PARADISO E D'ABRUZZO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 4
| | | | DICEMBRE 1933, N.1734,
| | | | CHE HA MODIFICATO IL 2
| | | | COMMA DELL'ART. 4 DEL
| | | | R. DECRETO-LEGGE 21
| | | | GIUGNO 1928, N.1710,
| | | | CONCERNENTE LA TASSA
| | | | SUI PASSAPORTI
| | | | RILASCIATI A CITTADINI
| | | | ITALIANI CHE
504 | LEGGE | 234 | 29/01/1934 | RIMPATRIANO.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 1933, N. 1443, PER LA ESTENSIONE DEL MARCHIO NAZIONALE ISTITUITO CON LEGGE 23
505	LEGGE	332	29/01/1934	GIUGNO 1927, N.1272
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1699, CONTENENTE NUOVE DISPOSIZIONI PER L'INDUSTRIA ZOLFIFERA
506	LEGGE	307	05/02/1934	NAZIONALE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1933, N. 859, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ISTITUTO PER LA
507	LEGGE	391	05/02/1934	RICOSTRUZIONE
				STATO GIURIDICO DELLA
508	LEGGE	331	08/02/1934	GENTE DELL'ARIA
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1934, N. 60, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO REDIMIBILE PER SOSTITUIRE LE RENDITE DEL DEBITO CONSOLIDATO 5 PER CENTO E DEL
510	LEGGE	995	07/06/1934	LITTORIO 5 PER CENTO.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1934, N. 189, RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA TRASFORMAZIONE DEI
511	LEGGE	1036	07/06/1934	MUTUI FONDIARI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 1860, CON IL QUALE VENGONO AUMENTATI I LIMITI

| | | | MASSIMI DI VELOCITA' DI
| | | | CORSA PER LE FERROVIE
| | | | CONCESSE E PER LE
| | | | TRAMVIE, PREVISTI
| | | | DALL'ART. 118 DEL TESTO
| | | | UNICO 9 MAGGIO 1912, N.
512 | LEGGE | 1062 | 07/06/1934 | 1447.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 2
| | | | NOVEMBRE 1933, N. 2418,
| | | | RECANTE ESTENSIONE AI
| | | | SALARIATI DEGLI ENTI
| | | | LOCALI DELL'OBBLIGO
| | | | DELLA ISCRIZIONE
| | | | ALL'I.N.I.E.L. E
| | | | MODIFICAZIONI
| | | | ALL'ORDINAMENTO
513 | LEGGE | 1088 | 07/06/1934 | DELL'ISTITUTO STESSO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 8
| | | | MARZO 1934, N. 736
| | | | RECANTE DISPOSIZIONI DI
| | | | COORDINAMENTO E DI
| | | | INTEGRAZIONE DELLE
| | | | NORME PER IL SERVIZIO
514 | LEGGE | 1090 | 14/06/1934 | DEL CHININO DI STATO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 19
| | | | OTTOBRE 1933, N. 1956,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | DISCIPLINA DELLA
| | | | PRODUZIONE E DEL
515 | LEGGE | 1158 | 14/06/1934 | COMMERCIO SERICO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 3
| | | | MARZO 1934, N. 291, CON
| | | | IL QUALE E' STATA
| | | | CONFERITA LA
| | | | PERSONALITA' GIURIDICA
| | | | ALL'ISTITUTO COTONIERO
| | | | ITALIANO E SONO STATI
| | | | DETERMINATI I SUOI
| | | | COMPITI, GLI ORGANI ED
| | | | I MEZZI OCCURRENTI PER
516 | LEGGE | 1253 | 05/07/1934 | IL SUO FUNZIONAMENTO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 29
| | | | GENNAIO 1934, N. 454,
| | | | CONTENENTE NORME PER IL
| | | | DISCIPLINAMENTO DELLE

517 | LEGGE

| 1607 | 05/07/1934 | MOSTRE, FIERE ED

518 | LEGGE

| 2167 | 20/12/1934 | ALL'INDUSTRIA PRIVATA.

519 | LEGGE

| 2298 | 20/12/1934 | COLTIVATORI DI TABACCO

520 | LEGGE

| 353 | 25/03/1935 | PER LA MONTAGNA

521 | LEGGE

| 898 | 01/04/1935 | PONTINO

522 | LEGGE

| 454 | 04/04/1935 | SUCCESSIVI FINO AL 1920

| CONVERSIONE IN LEGGE
| DEL R. DECRETO-LEGGE
| 5LUGLIO 1934, N. 1929,
| CONTENENTE NORME PER LA
| DETERMINAZIONE DEL
| TASSO DI
| CAPITALIZZAZIONE DA
| ADOTTARE NEL CALCOLO
| DELLE SOVVENZIONI PER
| LE FERROVIE CONCESSE

| CONVERSIONE IN LEGGE
| DEL R. DECRETO-LEGGE 30
| NOVEMBRE 1933, N. 2435,
| CHE DISCIPLINA I
| RAPPORTI TRA I TITOLARI
| DELLE CONCESSIONI
| SPECIALI ED I

| CONVERSIONE IN LEGGE,
| CON MODIFICAZIONI, DEL
| R DECRETO-LEGGE 8 MARZO
| 1934, N. 679,
| CONCERNENTE IL
| RIORDINAMENTO DEL
| SEGRETERIAZIO NAZIONALE

| CONVERSIONE IN LEGGE
| DEL R. DECRETO-LEGGE 30
| GIUGNO 1934, N. 1431,
| CONCERNENTE LE
| AUTORIZZAZIONI DI SPESA
| PER LA BONIFICA
| INTEGRALE E MAGGIORI
| ASSEGNAZIONI PER L'AGRO

| ATTRIBUZIONE AL
| MINISTERO DEI LAVORI
| PUBBLICI DEI SERVIZI
| DIPENDENTI DAI
| TERREMOTI DEL 28
| DICEMBRE 1908 E

| CONVERSIONE IN LEGGE
| DEL R. DECRETO-LEGGE 17
| GENNAIO 1935, N.105,
| RELATIVO A VARIAZIONI A
| DISPOSIZIONI
| RIGUARDANTI IL SERVIZIO
| PER L'ESCAVAZIONE DEI
| PORTI MARITTIMI DEL

523 | LEGGE

| 563 | 04/04/1935 | REGNO

524 | LEGGE

| 806 | 04/04/1935 | TURISMO

| CONVERSIONE IN LEGGE
| DEL R. DECRETO-LEGGE 20
| LUGLIO 1934, N. 1362,
| CONCERNENTE ALCUNE
| AGEVOLAZIONI A FAVORE
| DELL'AVIAZIONE DA

525 | LEGGE

| 881 | 04/04/1935 | DELL'ESERCIZIO

| NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200

| CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

526 |

DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

527 | LEGGE

| 770 | 08/04/1935 | BUONI ALBERGHIERI

| CONVERSIONE IN LEGGE
| DEL R. DECRETO-LEGGE 5
| LUGLIO 1934, N. 1175,
| RELATIVO ALLE
| FACILITAZIONI, A TITOLO
| DI RECIPROCITA',
| CONCERNENTI I
| PASSAPORTI TURISTICI DI
| DURATA LIMITATA E I

528 | LEGGE

| 688 | 08/04/1935 | GREGGI

| CONVERSIONE IN LEGGE
| DEL R. DECRETO-LEGGE 5
| LUGLIO 1934, N. 1128,
| CONCERNENTE IL REGIME
| FISCALE DEGLI ZOLFI

529 | LEGGE

| 810 | 08/04/1935 | AEROMOBILI DA TURISMO

| CONVERSIONE IN LEGGE
| DEL R. DECRETO-LEGGE 5

			LUGLIO 1934, N. 1137, CONCERNENTE LA RESTITUZIONE DEI DIRITTI DI CONFINE E DEL DIRITTO DI MONOPOLIO SUI PRODOTTI CHINACEI CHE SI
530	LEGGE	818	08/04/1935 ESPORTANO
			NORME RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E ALLE REGIE SOPRINTENDENZE
531	REGIO DECRETO	575	11/04/1935 BIBLIOGRAFICHE.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1935, N. 58, RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DEI REGI ISTITUTI E DELLE
532	LEGGE	617	11/04/1935 REGIE SCUOLE D'ARTE
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1763, CHE HA DATO ESECUZIONE NEL REGNO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEI METODI DI PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E D'ANALISI DEI FORMAGGI, CON PROTOCOLLO DI FIRMA, STIPULATA IN
533	LEGGE	995	11/04/1935 ROMA IL 26 APRILE 1934
			APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE PER LA NAVIGAZIONE AEREA, FIRMATA ALL'AJA IL 12
534	LEGGE	1269	11/04/1935 APRILE 1933
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1178, CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE PER
535	LEGGE	931	18/04/1935 LE CONGRUE
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1935, N. 40, CONCERNENTE LA

			CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO STATALE SUGLI INTERESSI DEI MUTUI PER IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO
536	LEGGE	915	06/05/1935 ROMANO.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 1935, N. 248, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI CONSORZIALI PER OPERE IDRAULICHE DI 2 E 3 CATEGORIA E DI GESTIONI DI PERTINENZE
537	LEGGE	1125	03/06/1935 IDRAULICHE.
			ISTITUZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE
538	REGIO DECRETO	1240	03/06/1935 BIBLIOTECHE POPOLARI
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935, N. 327, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UN ISPETTORATO DEL TEATRO ALLA DIPENDENZA DEL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA E
539	LEGGE	1142	06/06/1935 LA PROPAGANDA.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1935, N. 606, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI TASSE DI
540	LEGGE	1084	13/06/1935 REGISTRO
			AUMENTO DI FONDI PER CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI
541	LEGGE	1213	13/06/1935 SYLOS DA CEREALI
			ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORATI PROVINCIALI
542	LEGGE	1220	13/06/1935 DELL'AGRICOLTURA
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1935, N. 565, RELATIVO AI LIMITI DI ETA' PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE

			DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE
543	LEGGE	1346	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA ASSISTENZA
544	LEGGE	1250	DIPENDENTI ENTI LOCALI
545	LEGGE	1251	COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA
546	LEGGE	1320	NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEI GRADI DI MACCHINISTA NAVALE, MACCHINISTA PER MOTONAVI, MOTORISTA NAVALE ED ELETTRICISTA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONDURRE MOTORI DI LIMITATA POTENZA
547	REGIO DECRETO	1196	DENOMINAZIONI DELLE PUBBLICHE SCUOLE ELEMENTARI E LIMITE DI ETA' PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI MAGISTRALI
548	REGIO DECRETO	1525	PASSAGGIO DEI SERVIZI DI STATISTICA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE DALL'UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO.
549	REGIO DECRETO	1677	COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI AERONAUTICA
550	REGIO DECRETO	2428	NUOVE NORME PER LA ISCRIZIONE IN VIA TRANSITORIA NELL'ALBO DEI PERITI AGRARI
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 20 MAGGIO 1935, N. 847, CHE AUTORIZZA A RITIRARE DALLA

			CIRCOLAZIONE LE ATTUALI MONETE DI ARGENTO E AD EMETTERE BIGLIETTI DI
551	LEGGE	2393	23/12/1935 STATO
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1946, RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE
552	LEGGE	82	02/01/1936 TECNICA
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1935, N. 1310, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI TUBI DI VETRO NEUTRO PER LA FABBRICAZIONE DI FIALE, DELLE FIALE DI VETRO NEUTRO PER INIEZIONI, NONCHI DELLE AMPOLLE E DEI RECIPIENTI DI VETRO
553	LEGGE	116	06/01/1936 NEUTRO
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1935, N. 1684, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO NAZIONALE DENOMINATO RENDITA 5
554	LEGGE	118	09/01/1936 PER CENTO
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1357, CHE STABILISCE IL TRATTAMENTO DA USARE ALLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI A SEGUITO DEL NOLEGGIO O DELLA REQUISIZIONE DELLE LORO NAVI DA PARTE DELLO
555	LEGGE	140	09/01/1936 STATO
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1988, RELATIVO ALLA CORRESPONDENCE DI ASSEGNI DI MALATTIA AL

				PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO A MEZZO DELL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL
556	LEGGE	202	09/01/1936	PERSONALE STESSO.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1883, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO RIFERENTISI AD OPERAZIONI DI CREDITO IN FAVORE
557	LEGGE	255	09/01/1936	DELL'AGRICOLTURA.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1935, N. 1406, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DENOMINATO AZIENDA CARBONI ITALIANI (A.C.A.I.) CON SEDE IN
558	LEGGE	190	13/01/1936	ROMA.
				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO
559	REGIO DECRETO	801	16/01/1936	DEL PORTO DI GENOVA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1425, CONCERNENTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ORGANI PROVINCIALI PER
560	LEGGE	413	03/02/1936	IL TURISMO.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1935, N. 1573, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE E DELLA VENDITA DEI QUADERNI
561	LEGGE	688	03/02/1936	SCOLASTICI
				NORME PER L'ESERCIZIO DELLE TONNARE,

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 26
| | | | SETTEMBRE 1935, N.
| | | | 1845, RELATIVO
| | | | ALL'AGGIORNAMENTO DELLA
| | | | LEGISLAZIONE
| | | | SULL'ISTRUZIONE MEDIA
| | | | CLASSICA, SCIENTIFICA,
563 | LEGGE | 489 | 16/03/1936 | MAGISTRALE ED ARTISTICA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 2
| | | | DICEMBRE 1935, N. 2081,
| | | | PER L'AGGIORNAMENTO
| | | | DELLA LEGISLAZIONE
| | | | RELATIVA ALLA
| | | | ISTRUZIONE ARTISTICA E
| | | | ALLA TUTELA DEL
| | | | PATRIMONIO ARTISTICO ED
564 | LEGGE | 498 | 16/03/1936 | ARCHEOLOGICO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONE, DEL
| | | | R. DECRETO-LEGGE 24
| | | | OTTOBRE 1935, N. 2049,
| | | | CONTENENTE NORME PER
| | | | REGOLARE LA PUBBLICITA'
| | | | DEI PREZZI DEGLI
565 | LEGGE | 526 | 26/03/1936 | ALBERGHI

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 14
| | | | NOVEMBRE 1935, N. 1935,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | DISCIPLINA DEL
566 | LEGGE | 689 | 26/03/1936 | COMMERCIO DELL'ORO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 6
| | | | FEBBRAIO 1936, N. 337,
| | | | CONTENENTE NORME PER LA
| | | | RISOLUZIONE DEL
| | | | RAPPORTO DI LAVORO
| | | | MARITTIMO A TEMPO
567 | LEGGE | 798 | 16/04/1936 | INDETERMINATO

| | | | CONCENTRAMENTO NEL
| | | | MINISTERO
| | | | DELL'AGRICOLTURA E
| | | | DELLE FORESTE DELLE
| | | | FUNZIONI DEL
| | | | SEGRETARIATO NAZIONALE
568 | LEGGE | 848 | 16/04/1936 | PER LA MONTAGNA

| | | | MODIFICAZIONI ALLA
| | | | LEGGE 8 FEBBRAIO 1934 ,

			N. 311, SULLO STATO GIURIDICO DELLA GENTE
569	LEGGE	849	16/04/1936 DELL'ARIA
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1936, N. 353, CONCERNENTE L'ISOLAMENTO COATTIVO
570	LEGGE	935	14/05/1936 DEI LEBBROSI
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1935, N. 2491, CONTENENTE NUOVE NORME PER L'INDUSTRIA
571	LEGGE	1156	18/05/1936 ZOLFIFERA NAZIONALE
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 31, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLE POLVERI PIRICHE E SUGLI ALTRI PRODOTTI
572	LEGGE	1037	25/05/1936 ESPLODENTI
			SISTEMAZIONE DI DIRITTI IN SEGUITO ALLO SCIOLGIMENTO DELLA SEZIONE FINANZIAMENTI
573	REGIO DECRETO	1042	25/05/1936 INDUSTRIALI DELL'I.R.I.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE SUGLI
574	LEGGE	1027	28/05/1936 AFFARI
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 338, CONCERNENTE TRATTAMENTO TRIBUTARIO PER GLI ATTI DI FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE
575	LEGGE	1128	28/05/1936 DELLE ASSICURAZIONI
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 25 NOVEMBRE 1935, N. 2223, RECANTE NORME INTEGRATIVE E LIMITATIVE ALLA L. 20

| | | | GIUGNO 1935, N. 1349,
| | | | CHE DISCIPLINA I
| | | | SERVIZI DI TRASPORTO DI
| | | | MERCI MEDIANTE
| | | | AUTOVEICOLI, NONCHE' AL
| | | | R.D.L. 26 SETTEMBRE
| | | | 1935, N. 1749,
| | | | CONCERNENTE
| | | | DISPOSIZIONI IN MATERIA

576 | LEGGE | 1302 | 28/05/1936 | DI TASSE SUGLI AFFARI

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 17
| | | | FEBBRAIO 1936, N. 421,
| | | | CHE MODIFICA LA
| | | | COMPOSIZIONE DEL
| | | | CONSIGLIO DI
| | | | AMMINISTRAZIONE, DEL
| | | | CONSIGLIO TECNICO E DEL
| | | | COLLEGIO SINDACALE
| | | | DELL'ASSOCIAZIONE
| | | | NAZIONALE PER IL
| | | | CONTROLLO DELLA

577 | LEGGE | 1318 | 02/06/1936 | COMBUSTIONE.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 3
| | | | FEBBRAIO 1936, N. 447,
| | | | CONCERNENTE
| | | | L'ISTITUZIONE DEGLI
| | | | ADDETTI STAMPA PRESSO
| | | | LE REGIE RAPPRESENTANZE

578 | LEGGE | 1450 | 04/06/1936 | DIPLOMATICHE ALL'ESTERO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 9
| | | | MARZO 1936, N. 422,
| | | | CONCERNENTE
| | | | L'IMPORTAZIONE IN
| | | | FRANCHIGIA DOGANALE DEI
| | | | MATERIALI RICUPERATI
| | | | DALLA SOCIETA' RECUPERI
| | | | MARITTIMI DI GENOVA DA
| | | | PIROSCAFI AFFONDATI IN
| | | | MARE APERTO A GRANDI

579 | LEGGE | 1333 | 04/06/1936 | PROFONDITA'.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | R. DECRETO - LEGGE 13
| | | | GENNAIO 1936, N. 70,
| | | | CHE ISTITUISCE IL
| | | | MONOPOLIO DI VENDITA
| | | | DELLE CARTINE E DEI

580 | LEGGE | 1342 | 04/06/1936 | TUBETTI PER SIGARETTE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 16

| | | | GENNAIO 1936, N.270,
| | | | CONTENENTE NUOVE NORME
| | | | IN MATERIA DI
| | | | ESTRAZIONE DEGLI OLI
| | | | LEGGERI DERIVATI DAL
581 | LEGGE | 1511 | 04/06/1936 | CARBON FOSSILE

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
582 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | CON MODIFICAZIONI DEL
| | | | R.D.L. 24 OTTOBRE 1935,
| | | | N. 1887 CONCERNENTE
| | | | INTERPRETAZIONI E
| | | | MODIFICAZIONI ALLE
| | | | LEGGI SULLE IMPOSTE
| | | | DIRETTE, E DEL R.D.L.
| | | | 13 GENNAIO 1936, N. 120
| | | | CONCERNENTE
| | | | MODIFICAZIONI ED
| | | | AGGIUNTE AD ALCUNI
| | | | ARTICOLI DEL R.D.L. 24
| | | | OTTOBRE 1935, N. 1887
| | | | PORTANTE
| | | | INTERPRETAZIONI E
| | | | MODIFICAZIONI ALLE
| | | | LEGGI SULLE IMPOSTE
583 | LEGGE | 1231 | 08/06/1936 | DIRETTE (STRALCIO)

| | | | COMPLETAMENTO
| | | | DELL'ELENCO DELLE
| | | | BIBLIOTECHE PUBBLICHE
| | | | DESTINATARIE, PER
| | | | CIASCUNA PROVINCIA DEL
| | | | TERZO ESEMPLARE
| | | | D'OBBLIGO DI OGNI
| | | | STAMPATO E
| | | | PUBBLICAZIONE DI CUI AL
| | | | R.D. 24 NOVEMBRE 1932,
584 | REGIO DECRETO | 1313 | 08/06/1936 | N. 1550

| | | | MODIFICAZIONE DEL TERZO
| | | | COMMA DELL'ART. 30 DEL
| | | | TESTO UNICO 10 NOVEMBRE
| | | | 1905, N.647, SULLE
| | | | VERIFICAZIONI DELLE
585 | REGIO DECRETO | 1528 | 18/06/1936 | OPERE IN AGRO ROMANO

| | | | COSTITUZIONE, CON SEDE
| | | | IN ROMA, DEL CONSORZIO
| | | | NAZIONALE FRA GLI
| | | | ISTITUTI FASCISTI
| | | | AUTONOMI PER LE CASE
586 | REGIO DECRETO | 1413 | 02/07/1936 | POPOLARI

| | | | APPROVAZIONE DEL TESTO

				UNICO DELLE LEGGI CONTENENTI DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE DEI VITIGNI IBRIDI
587	REGIO DECRETO	1634	16/07/1936	PRODUTTORI DIRETTI
				APPROVAZIONE DELLE TABELLE INDICANTI I LAVORI PER I QUALI E' VIETATA L'OCCUPAZIONE DEI FANCIULLI E DELLE DONNE MINORENNI E QUELLI PER I QUALI NE E' CONSENTITA L'OCCUPAZIONE, CON LE CAUTELE E LE CONDIZIONI
588	REGIO DECRETO	1720	07/08/1936	NECESSARIE
				APPROVAZIONE DELLE NORME PER IL RECLUTAMENTO NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO E PER L'AVANZAMENTO AI GRADI DI CAPITANO E DI MAGGIORE NEL CORPO
589	REGIO DECRETO	1895	08/10/1936	STESO
				APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEI VISTI CONSOLARI SULLE PATENTI DI SANITA', E DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLE PATENTI DI SANITA', STIPULATI A PARIGI IL
590	REGIO DECRETO	1926	08/10/1936	22 DICEMBRE 1934
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1936, N. 1467, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA IL 20 GIUGNO
591	LEGGE	2386	26/12/1936	1936
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 1936, N. 1336, RECANTE NORME PER LE GESTIONI GOVERNATIVE DI FERROVIE CONCESSE ALLA

| | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | DEL R. DECRETO LEGGE 27
| | | APRILE 1936, N. 1119,
| | | CHE ISTITUISCE LA LEVA
593 | LEGGE | 2416 | 31/12/1936 | AERONAUTICA.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | DEL R. DECRETO-LEGGE 27
| | | APRILE 1936, N. 1772,
| | | CONCERNENTE
| | | L'ASSICURAZIONE CONTRO
| | | GLI INFORTUNI DEI
| | | GIOVANI IN POSSESSO DEL
| | | BREVETTO DI PILOTA
| | | PREMILITARE O DA
| | | TURISMO E DEGLI
| | | ISTRUTTORI DELLE SCUOLE
594 | LEGGE | 2427 | 31/12/1936 | DI VOLO A VELA.

| | | APPROVAZIONE DELLA
| | | CONVENZIONE RELATIVA
| | | ALLO STATUTO
| | | INTERNAZIONALE DEI
| | | RIFUGIATI, STIPULATA IN
| | | GINEVRA IL 28 OTTOBRE
595 | LEGGE | 205 | 04/01/1937 | 1933

| | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | R. DECRETO-LEGGE 15
| | | OTTOBRE 1936, N. 2008,
| | | RECANTE PROVVEDIMENTI A
| | | FAVORE DI ISTITUTI DI
| | | CREDITO DI DIRITTO
| | | PUBBLICO, CHE
| | | ADDIVENGANO ALLA
| | | SOPPRESSIONE DELLA
| | | SEZIONE CASSA DI
596 | LEGGE | 50 | 04/01/1937 | RISPARMIO

| | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | DEL R.D.L. 7 AGOSTO
| | | 1936, N. 1750, PER LA
| | | CONCESSIONE AL
| | | PERSONALE DEI PUBBLICI
| | | SERVIZI DI TRASPORTO SU
| | | FERROVIE, TRANVIE E
| | | LINEE DI NAVIGAZIONE
| | | INTERNA, CESSATO DAL
| | | SERVIZIO, SENZA DIRITTO
| | | A PENSIONE, DI
| | | CONTINUARE IL
| | | VERSAMENTO DEI
| | | CONTRIBUTI DI
597 | LEGGE | 300 | 14/01/1937 | PREVIDENZA

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1338, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE E DIFFONDERE LA COLTIVAZIONE DEL PIOPPO E DI ALTRE SPECIE ARBOREE NELLE PERTINENZE IDRAULICHE
598	LEGGE	402	14/01/1937	DEMANIALI.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1335, CONTENENTE DISPOSIZIONI
599	LEGGE	403	14/01/1937	SUI CANALI DEMANIALI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MARZO 1936, N. 376, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL CREDITO MOBILIARE
600	LEGGE	169	18/01/1937	DA PARTE DI ISTITUTI DI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N. 1946, CONTENENTE NORME PER DISCIPLINARE LA COSTRUZIONE DEI TEATRI, L'ADATTAMENTO DI IMMOBILI A SALE DI SPETTACOLO TEATRALE, E LA CONCESSIONE DI LICENZA PER L'ESERCIZIO
601	LEGGE	193	18/01/1937	TEATRALE.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1936, N. 1925, CONCERNENTE L'ABROGAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1935, N. 2172, CIRCA L'APPLICAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DEI CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DEI COMUNI E
602	LEGGE	208	18/01/1937	DELLE PROVINCE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1936, N. 799,

				CONTENENTE NORME PER IL RAZIONALE ESERCIZIO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE
603	LEGGE	314	18/01/1937	INTERNE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1936, N. 1347, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE
604	LEGGE	218	25/01/1937	MINIERE
				NORME PER LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOPPRESSE CATTEDRE AMBULANTI DI
605	REGIO DECRETO	327	22/02/1937	AGRICOLTURA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 2128, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E ALLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI
606	LEGGE	921	25/03/1937	LEVATRICE
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1548, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA'
607	LEGGE	517	03/04/1937	COMMERCIALI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2400, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER IL CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLE FUNZIONI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI
608	LEGGE	830	03/04/1937	IRRIGAZIONE.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1936, N. 635, CHE MODIFICA IL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI E DA' UN NUOVO ASSETTO ALLA PRODUZIONE E ALL'IMPIEGO DI ESSI
609	LEGGE	594	08/04/1937	COME CARBURANTE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.),
610	LEGGE	640	08/04/1937	CON SEDE IN ROMA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N. 1645, CHE RIDUCE IL PREZZO DELL'ALCOOL CARBURANTE ED IL RELATIVO DIRITTO
611	LEGGE	704	08/04/1937	ERARIALE
				MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELLE
612	REGIO DECRETO	431	08/04/1937	COLONIE.
				MODIFICAZIONI DA APPORTARSI NELLA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO
613	REGIO DECRETO	862	22/04/1937	DEGLI AFFARI ESTERI
				MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO PER LA STAMPA
614	REGIO DECRETO	752	27/05/1937	E LA PROPAGANDA
				ISTITUZIONE IN OGNI COMUNE DEL REGNO DELL'ENTE COMUNALE DI
615	LEGGE	847	03/06/1937	ASSISTENZA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N.

				2142, RECANTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVI PER LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DELLE TASSE ERARIALI APPLICATE AI TRASPORTI EFFETTUATI SULLE LINEE CONCESSE
616	LEGGE	1153	03/06/1937	ALL'INDUSTRIA PRIVATA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2217, CONTENENTE NORME PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI
617	LEGGE	1228	03/06/1937	ZAFFERANO
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639, CONCERNENTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI
618	LEGGE	1016	07/06/1937	TRIBUTARI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1937, N. 625, CHE STABILISCE NORME PER L'ASSETTO FISCALE DEGLI ALCOLI DIVERSI DALL'ETILICO E CHE INTRODUCE NELLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI LE MODIFICAZIONI NECESSARIE PER METTERLA IN RELAZIONE COL REGIME
619	LEGGE	1019	07/06/1937	DEGLI ALCOLI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1936, N. 2370, CONCERNENTE NORME PER AGEVOLARE IL FINANZIAMENTO DELLE
620	LEGGE	1168	07/06/1937	OPERE DI BONIFICA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2189, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1453, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELL'ENTE

| | | | NAZIONALE PER LA
| | | | CELLULOSA E PER LA
| | | | CARTA, ALLA
| | | | DETERMINAZIONE DEI SUOI
| | | | COMPITI E DEI MEZZI
| | | | OCCORRENTI PER IL SUO
621 | LEGGE | 2726 | 07/06/1937 | FUNZIONAMENTO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONE, DEL
| | | | R. DECRETO-LEGGE 7
| | | | DICEMBRE 1936, N. 2081,
| | | | RECANTE UN NUOVO
| | | | ASSETTO DELLE LINEE DI
| | | | NAVIGAZIONE DI
| | | | PREMINENTE INTERESSE
622 | LEGGE | 1002 | 10/06/1937 | NAZIONALE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 7
| | | | DICEMBRE 1936, N. 2082,
| | | | RECANTE PROVVEDIMENTI
| | | | SPECIALI IN RAPPORTO AL
| | | | NUOVO ASSETTO DELLE
| | | | LINEE DI NAVIGAZIONE DI
| | | | PREMINENTE INTERESSE
623 | LEGGE | 1074 | 10/06/1937 | NAZIONALE

| | | | PROVVEDIMENTI PER LA
| | | | VITICOLTURA E LA
624 | LEGGE | 1266 | 10/06/1937 | PRODUZIONE VINICOLA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | R. DECRETO-LEGGE 1
| | | | MARZO 1937, N. 226, CHE
| | | | RECA MODIFICAZIONI AL
| | | | REGIME FISCALE
| | | | DELL'ALCOOL IMPIEGATO
| | | | NELLA PREPARAZIONE DEL
| | | | MARSALA, DEL VERMUT,
| | | | DEI LIQUORI, DEL COGNAC
| | | | E DI ALTRI PRODOTTI
625 | LEGGE | 1004 | 17/06/1937 | ALCOOLICI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL REGIO DECRETO-LEGGE
| | | | 23 NOVEMBRE 1936, N.
| | | | 2469, CONTENENTE
| | | | MODIFICAZIONI ALLA
| | | | LEGGE 26 MARZO 1936, N.
| | | | 526, SULLA PUBBLICITA'
| | | | DEI PREZZI DEGLI
| | | | ALBERGHI, DELLE
| | | | PENSIONI E DELLE
626 | LEGGE | 1112 | 17/06/1937 | LOCANDE.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE

				DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 579, CONTENENTE NORME PER DISCIPLINARE LA RISOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI ED ENTI PUBBLICI IN GENERE, DEI
627	LEGGE	1221	17/06/1937	CONDOMINI TEATRALI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 456, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ENTE ITALIANO PER GLI SCAMBI TEATRALI, CON SEDE IN
628	LEGGE	1250	17/06/1937	ROMA
				NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE PER LE IMPOSTE DIRETTE E PER LE IMPOSTE INDIRETTE
629	REGIO DECRETO	1516	08/07/1937	SUGLI AFFARI
				DISPOSIZIONI PER L'IMPORTAZIONE DELLA VASELINA, DELLA PARAFFINA E DEL COKE DI
630	REGIO DECRETO	1588	21/08/1937	PETROLIO
				TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE RURALI ED
631	REGIO DECRETO	1706	26/08/1937	ARTIGIANE
				APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO - FRANCESE, FIRMATO A PARIGI IL 6 LUGLIO 1937, CONCERNENTE LA RECIPROCA AMMISSIONE DI LAVORATORI CHE INTENDONO PERFEZIONARE LE LORO CONOSCENZE PROFESSIONALI E
632	REGIO DECRETO	2039	27/10/1937	LINGUISTICHE
				RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO DELL'ISOLA
633	REGIO DECRETO	2160	27/10/1937	DI CAPRI
				DETERMINAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTERO

			DELL'EDUCAZIONE
634	REGIO DECRETO	2031	05/11/1937 NAZIONALE
			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 12
			AGOSTO 1937, N. 1561,
			RIGUARDANTE LA
			COSTITUZIONE ED IL
			FUNZIONAMENTO DI UN
			ENTE PER L'ESERCIZIO
			DEL CREDITO ALBERGHIERO
635	LEGGE	2352	20/12/1937 E TURISTICO
			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 22
			APRILE 1937, N. 925,
			RIGUARDANTE LA
			DISCIPLINA DELLA
			PROPAGANDA TURISTICA
636	LEGGE	2539	20/12/1937 ALL'ESTERO
			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 29
			APRILE 1937, N. 670,
			CHE MODIFICA LE
			DISPOSIZIONI DELL'ART.
			12 DEL R. DECRETO 29
			DICEMBRE 1927, N. 2452,
			RIGUARDANTI LE FACOLTA'
			DELL'AMMINISTRAZIONE
			DEI MONOPOLI DI STATO
			PER LA VENDITA DEI
			PRODOTTI DESTINATI
637	LEGGE	2592	20/12/1937 ALL'ESPORTAZIONE
			CONVERSIONE IN LEGGE
			DEL R. DECRETO-LEGGE 1
			LUGLIO 1937, N. 1520,
			CONTENENTE DISPOSIZIONI
			SULL'ORDINAMENTO DELLE
			SCUOLE DI OSTETRICIA E
			SULLA DISCIPLINA
			GIURIDICA DELLA
			PROFESSIONE DI
638	LEGGE	2647	20/12/1937 OSTETRICA
			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONE, DEL
			R. DECRETO-LEGGE 14
			LUGLIO 1937, N. 1552,
			RECANTE PROROGA DEL
			TERMINE PER IL
			GODIMENTO DELLE
			AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
			PREVISTE DALLE LEGGI
			RELATIVE AL
			BONIFICAMENTO DELL'AGRO
639	LEGGE	2320	23/12/1937 ROMANO.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1937, N. 1334, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI UN CONGEDO STRAORDINARIO AGLI IMPIEGATI PER
640	LEGGE	2387	23/12/1937	CONTRARRE MATRIMONIO
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 AGOSTO 1937, N. 1668, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE FERROVIE CONCESSE E PER ALTRI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO ESERCITATI
641	LEGGE	2563	23/12/1937	DALL'INDUSTRIA PRIVATA.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1937, N. 1568, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEL SEME DI
642	LEGGE	2640	23/12/1937	BIETOLE ZUCCHERINE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1937, N. 906, RECANTE PROVVEDIMENTI FINANZIARI RELATIVI ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA, NELLA QUALE E' INTERESSATO L'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE
643	LEGGE	2538	30/12/1937	INDUSTRIALE.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1937, N. 975, CONTENENTE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI E DELLE
644	LEGGE	2651	30/12/1937	PENSIONI
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1937, N. 1924, RECANTE PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE

| | | CONVERSIONE IN LEGGE
 | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 15
 | | | APRILE 1937, N. 451,
 | | | CONCERNENTE
 | | | PROVVEDIMENTI PER
 | | | DISCIPLINARE
 | | | L'INTERVENTO DELLO
 | | | STATO NELL'INDUSTRIA
 | | | DELLE COSTRUZIONI
 | | | NAVALI DI PREMINENTE
 646 | LEGGE | 97 | 13/01/1938 | INTERESSE NAZIONALE.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE
 | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 13
 | | | MAGGIO 1937, N. 1691,
 | | | RECANTE MODIFICAZIONI
 | | | AL R. DECRETO-LEGGE 26
 | | | MARZO 1936, N. 708,
 | | | CONCERNENTE IL
 | | | PAGAMENTO DEI PREMI DI
 | | | ASSICURAZIONE SULLA
 | | | VITA DA PARTE DEI
 | | | MILITARI IN AFRICA
 | | | ORIENTALE ITALIANA
 | | | MEDIANTE DELEGA SUI
 647 | LEGGE | 148 | 13/01/1938 | SALARI E SUGLI STIPENDI

| | | NORME PER I CONCORSI A
 | | | POSTI DI ASSISTENTE NEI
 | | | REGI ISTITUTI TECNICI
 | | | COMMERCIALI A INDIRIZZO
 | | | MERCANTILE E DI
 | | | ASSISTENTE E SEGRETARIO
 | | | NEI REGI ISTITUTI
 | | | TECNICI COMMERCIALI A
 | | | INDIRIZZO
 | | | AMMINISTRATIVO E PER
 | | | GEOMETRI ED
 | | | APPROVAZIONE DEI
 | | | RELATIVI PROGRAMMI DI
 648 | REGIO DECRETO | 955 | 14/02/1938 | ESAME

| | | TESTO UNICO DELLE
 | | | DISPOSIZIONI
 | | | LEGISLATIVE SUL
 | | | RECLUTAMENTO
 649 | REGIO DECRETO | 329 | 24/02/1938 | DELL'ESERCITO

| | | DISCIPLINA DEL TRAFFICO
 | | | MARITTIMO NELLE ACQUE
 | | | DELL'ESTUARIO DI LA
 650 | REGIO DECRETO | 400 | 24/02/1938 | MADDALENA

| | | NORME PER LA
 | | | CONCESSIONE E PER LA
 | | | LIQUIDAZIONE DEI

				CONTRIBUTI PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI PRIVATI IN VENEZIA IN DIPENDENZA DI OPERE DI ESCAVAZIONE
651	REGIO DECRETO	337	07/03/1938	DEI RII E CANALI
				DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' E DELLE RENDITE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI RUOLO ED AVVENTIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO E PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
652	REGIO DECRETO	1054	10/03/1938	RELATIVE
				NUOVA DENOMINAZIONE DELLA FEDERAZIONE
653	REGIO DECRETO	391	14/03/1938	COLOMBOFILA ITALIANA
				DISPOSIZIONI CIRCA LA COMPETENZA DEL MINISTERO PER GLI
654	REGIO DECRETO	643	14/03/1938	SCAMBI E PER LE VALUTE
				ORDINAMENTO DIDATTICO DEI REGI ISTITUTI
655	REGIO DECRETO	746	14/03/1938	TECNICI NAUTICI
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1937, N. 2298, CONTENENTE DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA POLLICOLTURA E DELLA
656	LEGGE	542	31/03/1938	CONIGLICOLTURA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2245, RECANTE NORME INTESE A FAVORIRE LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER GLI OPERAI ADDETTI AD INDUSTRIE DI INTERESSE
657	LEGGE	472	07/04/1938	NAZIONALE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 1937, N. 2049, RECANTE MODIFICAZIONI DI TALUNE

| | | | DISPOSIZIONI
| | | | RIGUARDANTI LA
| | | | COSTITUZIONE DEL
| | | | CONSIGLIO DI
| | | | AMMINISTRAZIONE DEL
| | | | FONDO MASSA DELLA REGIA
| | | | GUARDIA DI FINANZA E
| | | | L'EROGAZIONE DEGLI
| | | | UTILI NETTI
| | | | PATRIMONIALI DEL FONDO
658 | LEGGE | 473 | 07/04/1938 | MASSA MEDESIMO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 21
| | | | OTTOBRE 1937, N. 2180,
| | | | CONTENENTE
| | | | PROVVEDIMENTI PER LA
| | | | DICHIARAZIONE DI
| | | | PUBBLICA UTILITA' DELLE
| | | | ESPROPRIAZIONI PER LA
| | | | COSTRUZIONE DI NUOVI
| | | | ALBERGHI E PER
| | | | L'AMPLIAMENTO E LA
| | | | TRASFORMAZIONE DI
| | | | QUELLI ESISTENTI IN
| | | | COMUNI DI PARTICOLARE
659 | LEGGE | 475 | 07/04/1938 | INTERESSE TURISTICO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | R. DECRETO-LEGGE 17
| | | | LUGLIO 1937, N. 1400,
| | | | CONTENENTE DISPOSIZIONI
| | | | PER LA DIFESA DEL
| | | | RISPARMIO E PER LA
| | | | DISCIPLINA DELLA
660 | LEGGE | 636 | 07/04/1938 | FUNZIONE CREDITIZIA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL REGIO DECRETO-LEGGE
| | | | 5 NOVEMBRE 1937, N.
| | | | 2101, CONTENENTE
| | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | ACCELERARE LA
| | | | COSTRUZIONE DEGLI
661 | LEGGE | 707 | 07/04/1938 | IMPIANTI IDROELETTRICI

| | | | MODIFICAZIONI ED
| | | | AGGIUNTE ALLE NORME
| | | | VIGENTI IN MATERIA DI
| | | | MUTUI DELLA CASSA
662 | LEGGE | 498 | 11/04/1938 | DEPOSITI E PRESTITI

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL REGIO DECRETO-LEGGE
| | | | 27 DICEMBRE 1937, N.
| | | | 2232, CONCERNENTE LA
| | | | PARTECIPAZIONE DEGLI

				ISTITUTI DI CREDITO AL CAPITALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO
663	LEGGE	510	11/04/1938	(I.N.G.I.C.).
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 1937, N. 1114, RIGUARDANTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
664	LEGGE	569	11/04/1938	DELLE RICERCHE
				ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI
665	LEGGE	612	11/04/1938	ANIMALI
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1937, N. 2169, RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELLO
666	LEGGE	723	11/04/1938	ZAFFERANO
				ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' ELETTE DI FRUMENTO E DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLA COLTIVAZIONE DELLE
667	LEGGE	546	28/04/1938	VARIETA' STESSE
				ARTT. DA 118 A 124 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI SULLE EDILIZIA POPOLARE
668	REGIO DECRETO	1165	28/04/1938	ED ECONOMICA
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
669				DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 30 DICEMBRE 1937, N. 2411, RELATIVO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA SPETTANTE AGLI UFFICIALI E AI SOTTUFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO, RICHIAMATI ALLE ARMI IN CASO DI GUERRA O DI
670	LEGGE	886	17/05/1938	MOBILITAZIONE

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 204, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEI MONTI DI PEGNO DI 1
671	LEGGE	778	03/06/1938	CATEGORIA
				NORME PER L'IMPIANTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE
672	LEGGE	851	16/06/1938	CENTRALI DEL LATTE
				NORME DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEI RICORSI IN TERZO GRADO IN MATERIA DI TRIBUTI
673	REGIO DECRETO	1530	05/09/1938	LOCALI
				DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO
674	REGIO DECRETO	1652	30/09/1938	DIDATTICO UNIVERSITARIO
				DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE DI RICOVERI
675	LEGGE	2224	22/12/1938	PUBBLICI ANTIAEREI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1076, CHE MODIFICA L'ART. 13 DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO PER L'OPERA NAZIONALE COMBATTENTI, APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606 CIRCA LA DECORRENZA DELL'ESERCIZIO
676	LEGGE	2082	30/12/1938	FINANZIARIO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1938, N. 1121, RIGUARDANTE L'UNIFICAZIONE DEL REGIME TRIBUTARIO PER L'AUTOMOBILISMO
677	LEGGE	58	03/01/1939	INDUSTRIALE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1938, N. 1528, CONCERNENTE L'UTILIZZAZIONE DEI CARRI ED ATTREZZI DI

678 | LEGGE | 7 | 05/01/1939 | CARICO NEI BINARI DI
| | | | RACCORDO CON LE
| | | | FERROVIE DELLO STATO

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
679 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | R. DECRETO-LEGGE 3
| | | | GIUGNO 1938, N. 928,
| | | | CONCERNENTE IL
| | | | RIORDINAMENTO DEGLI
| | | | ISTITUTI PRIVATI
680 | LEGGE | 15 | 05/01/1939 | D'ISTRUZIONE MEDIA

| | | | PASSAGGIO DEI SERVIZI
| | | | GEOFISICI DAL REGIO
| | | | UFFICIO CENTRALE DI
| | | | METEOROLOGIA E
| | | | GEOFISICA AL CONSIGLIO
| | | | NAZIONALE DELLE
681 | LEGGE | 18 | 05/01/1939 | RICERCHE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 3
| | | | GIUGNO 1938, N. 828,
| | | | PER LA COSTRUZIONE E
| | | | PER L'ESERCIZIO DELLA
| | | | FERROVIA PER
| | | | L'ESPOSIZIONE
| | | | UNIVERSALE ED
682 | LEGGE | 24 | 05/01/1939 | INTERNAZIONALE DI ROMA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 16
| | | | GIUGNO 1938, N. 1168,
| | | | CONCERNENTE LA PROROGA
| | | | DI UN ANNO DEL TERMINE
| | | | DI CUI AGLI ARTICOLI 7
| | | | E 8 DELLA LEGGE 3
| | | | GIUGNO 1937, N. 847,
| | | | ISTITUTIVA DEGLI ENTI
683 | LEGGE | 25 | 05/01/1939 | COMUNALI DI ASSISTENZA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | | DEL R. DECRETO-LEGGE 21
| | | | GIUGNO 1938, N. 1094,
| | | | CONCERNENTE
| | | | AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
| | | | PER I FABBRICATI DI
| | | | NUOVA COSTRUZIONE E PER
684 | LEGGE | 35 | 05/01/1939 | QUELLI MIGLIORATI

| | | | MODIFICAZIONI DELLA
| | | | DATA DEI CENSIMENTI
| | | | GENERALI DELLA

| | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | DEL REGIO DECRETO-LEGGE
| | | 5 SETTEMBRE 1938, N.
| | | 1465, CHE RECA
| | | PROVVIDENZE A FAVORE
| | | DEGLI EX MILITARI DEL
| | | CESSATO IMPERO austro -
| | | UNGARICO E DEI LORO
| | | CONGIUNTI PERTINENTI AI
| | | TERRITORI ANNESSI AL
686 | LEGGE | 96 | 05/01/1939 | REGNO.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | DEL R. DECRETO-LEGGE 12
| | | MAGGIO 1938, N. 781,
| | | CHE AUTORIZZA AD
| | | APPORTARE MODIFICAZIONI
| | | CON DECRETO
| | | MINISTERIALE ALL'ELENCO
| | | DELLE LINEE DI
| | | NAVIGAZIONE DI
| | | PREMINENTE INTERESSE
687 | LEGGE | 123 | 05/01/1939 | NAZIONALE.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | R. DECRETO-LEGGE 12
| | | MAGGIO 1938, N. 871,
| | | CONCERNENTE
| | | L'AUTORIZZAZIONE ALLA
| | | CASSA INTERNA DI
| | | PREVIDENZA DEL COMITATO
| | | OLIMPICO NAZIONALE
| | | ITALIANO (C.O.N.I.),
| | | CON SEDE IN ROMA, AD
| | | ESERCITARE
| | | L'ASSICURAZIONE CONTRO
| | | GLI INFORTUNI DEGLI
688 | LEGGE | 133 | 05/01/1939 | ATLETI

| | | CONVERSIONE IN LEGGE
| | | DEL REGIO DECRETO-LEGGE
| | | 5 SETTEMBRE 1938, N.
| | | 1494, CONTENENTE NORME
| | | PER L'ECONOMIA ED IL
| | | MAGGIOR IMPIEGO DEI
| | | COMBUSTIBILI NAZIONALI
689 | LEGGE | 136 | 05/01/1939 | NEGLI IMPIANTI TERMICI

| | | NORME INTERPRETATIVE
| | | DELLE DISPOSIZIONI
| | | CONTENUTE NELLA LEGGE
| | | DI BONIFICA CIRCA LE
| | | PRESTAZIONI PERPETUE
| | | GRAVANTI SUI TERRENI
690 | LEGGE | 137 | 05/01/1939 | BONIFICATI

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1938, N. 1803, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PORTO AERONAUTICO E MARITTIMO DI GENOVA -
691	LEGGE	368	05/01/1939	SESTRI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 1398, CONCERNENTE IL DIVIETO DI INSTALLARE E PORRE IN ESERCIZIO NUOVI APPARECCHI OD IMPIANTI DI COMBUSTIONE ALIMENTATI ESCLUSIVAMENTE DA
692	LEGGE	422	05/01/1939	COMBUSTIBILI LIQUIDI.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 LUGLIO 1938, N. 1468, PER LA DISCIPLINA DEI MAGAZZINI DI VENDITA DI
693	LEGGE	142	09/01/1939	MERCI A PREZZO UNICO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 794, RECANTE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI
694	LEGGE	380	09/01/1939	SCAMBI CON L'ESTERO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1938, N. 1464, COL QUALE SI AFFIDA ALL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE FOGNATURE NEI COMUNI SERVITI DALL'ACQUEDOTTO
695	LEGGE	74	16/01/1939	STESSO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1114, CONTENENTE NORME PER L'INTEGRAZIONE DEI
696	LEGGE	226	16/01/1939	BILANCI UNIVERSITARI
				CONVERSIONE IN LEGGE

				DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1380, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEI CORSI PER LA FORMAZIONE ED IL PERFEZIONAMENTO DEI
697	LEGGE	290	16/01/1939	LAVORATORI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1938, N. 1771, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE
698	LEGGE	446	16/01/1939	SCUOLE RURALI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1729, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE
699	LEGGE	382	18/01/1939	LOCANDE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1061, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA
700	LEGGE	458	18/01/1939	NAZIONALE 11
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 954, CHE MODIFICA IL REGIME FISCALE DEGLI ORGANI DI
701	LEGGE	214	19/01/1939	ILLUMINAZIONE ELETTRICA
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 11 APRILE 1938, N. 1183, RECANTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA, APPROVATO CON R. DECRETO 8 OTTOBRE 1931,
703	LEGGE	485	19/01/1939	N. 1604.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5

				SETTEMBRE 1938, N.1593, CONCERNENTE LA RIFORMA DELLA NATURA E DELL'ORDINAMENTO DEI
704	LEGGE	159	02/02/1939	CONSORZI AGRARI
				NORME PER LA CONSEGNA OBBLIGATORIA DI ESEMPLARI DEGLI STAMPATI E DELLE
705	LEGGE	374	02/02/1939	PUBBLICAZIONI
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 1177, RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DELLE
706	LEGGE	396	02/02/1939	VENDITA DEI FORMAGGI
				RIORDINAMENTO DELLA DISCOTECA DI STATO E ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE CENSURA SUI NUOVI TESTI ORIGINALI
707	LEGGE	467	02/02/1939	DA INCIDERSI SUI DISCHI
				COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER IL RECLUTAMENTO E L'AVANZAMENTO IN ALCUNI CORPI MILITARI DELLA
708	REGIO DECRETO	902	04/04/1939	REGIA MARINA.
				ESTENSIONE AGLI ASSISTENTI DELLA REGIA ACCADEMIA NAVALE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSUNZIONE DEGLI AIUTI E DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI NEI RUOLI DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE
709	REGIO DECRETO	905	04/04/1939	MEDIA
				DISCIPLINA DELLA PRESENTAZIONE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DEI PROGETTI DI BILANCIO E DEI RENDICONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI DI IMPORTANZA NAZIONALE

			SOVVENZIONATI DALLO
710	REGIO DECRETO	720	08/04/1939 STATO.
			CONGEDO ORDINARIO DEI
			FUNZIONARI ED IMPIEGATI
			IN SERVIZIO PRESSO REGI
			UFFICI DIPLOMATICI E
			CONSOLARI IN SEDI
711	LEGGE	809	15/05/1939 TRANSOCEANICHE
			APPROVAZIONE DEGLI
			ACCORDI DI CARATTERE
			COMMERCIALE STIPULATI
			IN ROMA, FRA L'ITALIA E
			LA GERMANIA IL 13
712	LEGGE	831	15/05/1939 FEBBRAIO 1939
			PROVVEDIMENTI PER
			INCORAGGIARE IL
			RECUPERO E LA
			DEMOLIZIONE DI NAVI
713	LEGGE	762	19/05/1939 AFFONDATE
			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI, DEL
			R. DECRETO-LEGGE 5
			SETTEMBRE 1938, N.
			2008, RECANTE NUOVE
			DISPOSIZIONI
			SULL'ORDINAMENTO
			DELL'OPERA NAZIONALE
			PER LA PROTEZIONE DELLA
			MATERNITA' E
714	LEGGE	961	22/05/1939 DELL'INFANZIA
			ISTITUZIONE DEI
			CONSIGLI DI
			AMMINISTRAZIONE NEI
			REGI CONSERVATORI DI
			MUSICA E DELIMITAZIONE
			DELLE ATTRIBUZIONI DEI
			PRESIDENTI E DEI
715	LEGGE	812	22/05/1939 DIRETTORI
			NORME PER LA
			COMPOSIZIONE DELLE
			COMMISSIONI PER I LIBRI
			DI TESTO, ISTITUITA CON
			REGIO DECRETO-LEGGE 26
			SETTEMBRE 1935, N.
			1845, E SUE
716	LEGGE	815	22/05/1939 ATTRIBUZIONI
			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
717			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
			PROROGA DI TERMINI PER

| | | | L'ESECUZIONE DI LAVORO
| | | | NELLE ZONE COLPITE DAL
| | | | TERREMOTO DEL 28
718 | LEGGE | 845 | 22/05/1939 | DICEMBRE 1908

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | R. DECRETO-LEGGE 5
| | | | SETTEMBRE 1938, N.
| | | | 2008, RECANTE NUOVE
| | | | DISPOSIZIONI
| | | | SULL'ORDINAMENTO
| | | | DELL'OPERA NAZIONALE
| | | | PER LA PROTEZIONE DELLA
| | | | MATERNITA' E
719 | LEGGE | 961 | 22/05/1939 | DELL'INFANZIA.

| | | | PROROGA AL 31 DICEMBRE
| | | | 1939, DEL R.
| | | | DECRETO-LEGGE 28 APRILE
| | | | 1937, N. 707,
| | | | CONVERTITO IN LEGGE 23
| | | | DICEMBRE 1937, N. 2334,
| | | | CHE AUTORIZZA IL
| | | | MINISTERO DELLE
| | | | COMUNICAZIONI
| | | | (DIREZIONE GENERALE
| | | | DELLA MARINA
| | | | MERCANTILE) AL NOLEGGIO
| | | | E GESTIONE DI NAVI
| | | | MERCANTILI NAZIONALI
| | | | PER STRAORDINARIE
| | | | ESIGENZE DI
| | | | AMMINISTRAZIONI DELLO
720 | LEGGE | 781 | 25/05/1939 | STATO

| | | | PROVVEDIMENTO PER LA
| | | | CREAZIONE DI UN POSTO
| | | | DI DIRETTORE GENERALE
| | | | PRESSO IL
| | | | PROVVEDITORATO AL PORTO
721 | LEGGE | 918 | 25/05/1939 | DI VENEZIA

| | | | COSTITUZIONE, NEL
| | | | TERRITORIO DEL
| | | | GOVERNATORATO DI ROMA,
| | | | DI UNA ZONA INDUSTRIALE
722 | LEGGE | 927 | 29/05/1939 | CINEMATOGRAFICA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | R. DECRETO-LEGGE 21
| | | | NOVEMBRE 1938, N. 2163,
| | | | CONTENENTE NORME PER LA
| | | | NOMINA E LE
| | | | ATTRIBUZIONI DEI REGI
| | | | PROVVEDITORI AGLI STUDI
| | | | E PER L'ISTITUZIONE DEL

				CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'EDUCAZIONE E DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEGLI INSEGNANTI
723	LEGGE	928	01/06/1939	ELEMENTARI
				ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA DELLE DUE CROCI E DELLA VENDITA
724	LEGGE	930	06/06/1939	DEL BOLLO CHIUDILETTERA
				MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE APPROVATO CON R. DECRETO 17 OTTOBRE 1922, N. 1401, E SUCCESSIVE
725	LEGGE	942	16/06/1939	MODIFICAZIONI
				ESTENSIONE AI PUBBLICI ESERCIZI DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE ESISTENTI PER GLI
726	LEGGE	1112	16/06/1939	ALBERGHI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MARZO 1939, N. 571, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI TERRENI BONIFICATI E NORME DI PEREQUAZIONE
727	LEGGE	916	23/06/1939	TRIBUTARIA
				PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI
728	LEGGE	1497	29/06/1939	
				ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PER LA VIGILANZA (GRADO 10, GRUPPO C) NEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE D'ORDINE DELLA CORTE
729	LEGGE	993	06/07/1939	DEI CONTI
				DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONCORSI SPECIALI A CATTEDERE DI
730	LEGGE	1120	13/07/1939	SCUOLE MEDIE
				AUMENTO DEI RUOLI NELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DEGLI

| | | | MODIFICHE ED
| | | | INTEGRAZIONI AL TITOLO
| | | | I E AL TITOLO II DEL R.
| | | | DECRETO-LEGGE 19
| | | | OTTOBRE 1933, N. 1956,
| | | | CONVERTITO IN LEGGE CON
| | | | LA LEGGE 14 GIUGNO
| | | | 1934, N. 1158,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | DISCIPLINA DELLA
| | | | PRODUZIONE E DEL
| | | | COMMERCIO SERICO
| | | | NONCHE' ALLE
| | | | DISPOSIZIONI
| | | | RIGUARDANTI LA
| | | | PRODUZIONE DEL SEME
| | | | BACHI E LA STUFATURA ED
| | | | ESSICCAZIONE DEI
| | | | BOZZOLI, CONTENUTE NEL
| | | | R.D.L. 15 APRILE 1937,
| | | | N. 812, CONVERTITO IN
| | | | LEGGE DALLA L. 23

732 | LEGGE | 1222 | 13/07/1939 | DICEMBRE 1937, N. 2623

| | | | ESECUTORIETA'
| | | | DELL'ACCORDO STIPULATO
| | | | IN ROMA, TRA L'ITALIA E
| | | | LA FRANCIA, IL 25
| | | | APRILE 1939, INTESO A
| | | | REGOLARE IL COMMERCIO
| | | | DEI PRODOTTI
| | | | FARMACEUTICI E DELLE
733 | LEGGE | 1232 | 13/07/1939 | SPECIALITA' MEDICINALI

| | | | MODIFICAZIONE DI ALCUNE
| | | | DELLE NORME VIGENTI IN
| | | | MATERIA DI LICENZE DI
| | | | VENDITA E DI VINCOLI
| | | | SULLA CIRCOLAZIONE
| | | | DELL'ALCOLE, DEI
| | | | PRODOTTI ALCOLICI E
| | | | DEGLI ESTRATTI PER
734 | LEGGE | 1096 | 22/07/1939 | LIQUORI

| | | | COSTITUZIONE DI UN ENTE
| | | | AUTONOMO PER LA
| | | | VALORIZZAZIONE
735 | LEGGE | 1450 | 22/07/1939 | DELL'ISOLA D'ISCHIA

| | | | DURATA DEGLI INCARICHI
| | | | D'INSEGNAMENTO DELLE
| | | | MATERIE PER LE QUALI
| | | | NON SONO PREVISTE
| | | | CATTEDRE DI RUOLO NEI
| | | | REGI ISTITUTI
736 | LEGGE | 1626 | 22/07/1939 | D'ISTRUZIONE MEDIA

				RIORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI PARASTATALI ED
737	LEGGE	1436	28/07/1939	ASSIMILATI
				DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI DI LINEA (AUTOLINEE) PER VIAGGIATORI, BAGAGLI E PACCHI AGRICOLI IN REGIME DI CONCESSIONE
738	LEGGE	1822	28/09/1939	ALL'INDUSTRIA PRIVATA
				MODIFICAZIONE ALL'ART. 1 DEL R. DECRETO 25 AGOSTO 1932, N. 1086, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI
739	REGIO DECRETO	1746	05/10/1939	ESTERI.
				DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ISTITUTI DI
740	LEGGE	1797	16/11/1939	CREDITO FONDIARIO
				MODIFICAZIONI AL R. DECRETO LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639, RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE
741	LEGGE	1911	20/11/1939	DELLE IMPOSTE
				ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI APPALTATORI DELLE
742	LEGGE	1886	30/11/1939	IMPOSTE DI CONSUMO
				APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 19 GIUGNO 1939, FRA L'ITALIA ED IL BELGIO, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLA MEDICINA E DELLA
743	LEGGE	2016	30/11/1939	CHIRURGIA NEI DUE PAESI
				DISPOSIZIONI CIRCA LE CONTRATTAZIONI DEI
744	LEGGE	1913	04/12/1939	TITOLI A TERMINE

				NUOVE DISPOSIZIONI SULLA FUSIONE, ANCHE MEDIANTE INCORPORAZIONE, DI CASSE DI RISPARMIO E DI MONTI DI CREDITO SU
745	LEGGE	1922	14/12/1939	PEGNO
				MODIFICAZIONE ALLE NORME VIGENTI SULL'ALLEVAMENTO E SULL'IMPIEGO DEI
746	LEGGE	2194	22/12/1939	COLOMBI VIAGGIATORI
				ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA DI DANZA PRESSO LA REGIA ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA IN
747	LEGGE	165	22/02/1940	ROMA
				CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI
748	LEGGE	233	20/03/1940	LAVORI
				DISPOSIZIONI SULLA
749	LEGGE	364	20/03/1940	PESCA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1939, N. 1953, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL COMMISSARIATO GENERALE
750	LEGGE	384	20/03/1940	PER LA PESCA
				IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI APPALTO, SULLE FUSIONI DI SOCIETA' E SULLA LIQUIDAZIONE DI
751	LEGGE	283	23/03/1940	SOCIETA' IMMOBILIARI
				PRODUZIONE NEL REGNO
752	LEGGE	295	29/03/1940	DELLA SACCARINA
				ACCORDO STIPULATO A CORTINA D'AMPEZZO, FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, IL 26 AGOSTO 1939, INTESO A REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI
753	LEGGE	465	29/03/1940	FARMACEUTICI
				APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO

			IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 30 OTTOBRE 1939, PER REGOLARE IL COMMERCIO
754	LEGGE	486	29/03/1940 DEI PRODOTTI MEDICINALI

			ISTITUZIONE DELL'ENTE
755	LEGGE	287	02/04/1940 ZOLFI ITALIANI (E.Z.I.)

			PROROGA DEL TERMINE DEL FUNZIONAMENTO DEI PROVVEDITORATI DELLE OPERE PUBBLICHE CON SEDE IN PALERMO E CAGLIARI ED AUMENTO DEI COMPONENTI IL COMITATO TECNICO - AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CON
756	LEGGE	332	02/04/1940 SEDE IN PALERMO.

			PROROGA AL 30 GIUGNO 1940 DELLE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) A NOLEGGIARE E GESTIRE NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONE
757	LEGGE	336	04/04/1940 DELLO STATO

			CLASSIFICAZIONE DELLE
758	LEGGE	406	04/04/1940 SALE CINEMATOGRAFICHE.

			MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, SULLA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI E
759	LEGGE	860	04/04/1940 TURISMO

			NUOVI STANZIAMENTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STATALI PER LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SILI E MAGAZZINI DA CEREALI, DI SILI E MAGAZZINI PER

				FORAGGIO E DI STABILIMENTI PER LA CONSERVAZIONE E PRIMA LAVORAZIONE DELLE
760	LEGGE	325	08/04/1940	FRUTTA E DEGLI ORTAGGI.
				RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DIRETTE AD OTTENERE IL GIUDIZIO DI IDONEITA', A NORMA DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1934, N. 977, PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI ORCHESTRALE E DI INSEGNANTE DI MATERIE MUSICALI IN SCUOLE DI
761	LEGGE	475	11/04/1940	MUSICA.
				RIPARTIZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO
762	REGIO DECRETO	452	15/04/1940	DELL'INTERNO
				----- NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 763 DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
764	LEGGE	500	06/05/1940	NAPOLI
				----- NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 765 DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE AD ASSUMERE LA COPERTURA DEI RISCHI DI GUERRA DELLA NAVIGAZIONE
766	LEGGE	725	06/05/1940	MARITTIMA ED AEREA.
				----- ORDINAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE
767	LEGGE	416	21/05/1940	SUPREMA DI DIFESA
				----- DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO

768 | LEGGE | 627 | 27/05/1940 | DI AZIONE ZOOTECNICA AI FINI AUTARCHICI

769 | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

770 | LEGGE | 694 | 30/05/1940 | ABROGAZIONE DELLA NORMA
RELATIVA ALL'OBBLIGO DI UNA SPECIALE LICENZA PER COLORO CHE, NON MUNITI DI PORTO D'ARMI, DETENGANO NELLA PROPRIA ABITAZIONE FUCILI DA CACCIA PER MUNIZIONI

771 | LEGGE | 713 | 03/06/1940 | SPEZZATE

772 | LEGGE | 767 | 03/06/1940 | TRASFERIMENTO DEI PRESIDI E DEI DIRETTORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA NEL RUOLO DEGLI

773 | REGIO DECRETO | 724 | 06/06/1940 | INSEGNANTI

774 | LEGGE | 868 | 13/06/1940 | DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE DELLA FLOTTA ITALIANA PASSEGGERI PER L'ANNO

775 | LEGGE | 762 | 19/06/1940 | 1940

776 | REGIO DECRETO | 724 | 06/06/1940 | APPROVAZIONE DI NUOVE TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E DELLE REGIE SOPRINTENDENZE

777 | REGIO DECRETO | 724 | 06/06/1940 | BIBLIOGRAFICHE

778 | LEGGE | 868 | 13/06/1940 | MODIFICAZIONE AL REGIO DECRETO - LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2189, CONVERTITO NELLA LEGGE 7 GIUGNO 1937, N. 2726, RELATIVO ALL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA

779 | LEGGE | 868 | 13/06/1940 | CARTA

780 | LEGGE | 762 | 19/06/1940 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1940, N. 2, CHE ISTITUISCE UNA IMPOSTA

781 | LEGGE | 762 | 19/06/1940 | GENERALE SULL'ENTRATA

782 | LEGGE | 762 | 19/06/1940 | CONCESSIONE DI PROROGHE PER L'ULTIMAZIONE DI LAVORI SUSSIDIATI DALLO

			STATO IN DIPENDENZA DI TERREMOTI E DI ALTRE PUBBLICHE CALAMITA'
776	LEGGE	853	21/06/1940 MODIFICAZIONE DEL TERMINE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI DEGLI ALCOLI E FACOLTA' AL MINISTRO PER LE FINANZE DI MODIFICARE IL REGIME FISCALE DI
777	LEGGE	872	06/07/1940 ALCUNI PRODOTTI RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI E NUOVE NORME CIRCA LA NOMINA, LA REVOCA E LA PROMOZIONE DEI REGI PROVVEDITORI
778	LEGGE	900	06/07/1940 AGLI STUDI DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PENSIONI AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PROVENIENTI DALLE EX - GESTIONI AUSTRIACHE E AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PASSATI NEI RUOLI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
779	LEGGE	952	06/07/1940 DELLO STATO ORDINAMENTO DELLE SEGRETERIE
780	LEGGE	1038	06/07/1940 UNIVERSITARIE MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEGLI ISPETTORATI ED UFFICI DELL'EMIGRAZIONE NEL
781	REGIO DECRETO	1157	12/07/1940 REGNO PROROGA AL 30 GIUGNO 1941 DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937, N. 707, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE
782	LEGGE	1139	12/07/1940 DELLO STATO

			ILLEGITTIME RICHIESTE DI CONTRIBUZIONI E MESSA IN ESAZIONE DI TRIBUTI O CONTRIBUTI
783	LEGGE	1199	12/07/1940 LEGALMENTE NON DOVUTI
			ADEGUAMENTO DELLE NORME LEGISLATIVE SULLA TUTELA DEL LAVORO ALLE ESIGENZE DELLA NAZIONE
784	LEGGE	1109	16/07/1940 IN GUERRA
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1940, N. 588, CONCERNENTE IL REGIME
785	LEGGE	1334	13/08/1940 DELLE ESPORTAZIONI
			CESSIONE AL COMUNE DI MESSINA DELLE AREE, BARACCHE E CASE ECONOMICHE POPOLARI E ULTRA POPOLARI FINORA IN GESTIONE DELLO STATO NEL TERRITORIO DEL
786	LEGGE	1289	21/08/1940 COMUNE STESSO
			DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI NEGLI ABITATI MINACCIATI DA
787	LEGGE	1393	21/08/1940 FRANE
			PAGAMENTO DI PARTE DI INDENNITA' CAPITALE IN CASO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER I DETERMINATI DA ESIGENZE
788	LEGGE	1382	25/08/1940 MILITARI
			ESTENSIONE AGLI INVALIDI E AGLI ORFANI E CONGIUNTI DEI CADUTI NELL'ATTUALE GUERRA, DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI A FAVORE DEGLI INVALIDI, DEGLI ORFANI E CONGIUNTI DEI CADUTI
789	LEGGE	1458	25/09/1940 IN GUERRA
			PROVVEDIMENTI PER LE GESTIONI DELLE IMPOSTE
790	LEGGE	1477	14/10/1940 DI CONSUMO
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1940, N.856,

				CONTENENTE LE NORME PER LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLO STATO
791	LEGGE	1518	21/10/1940	IN PERIODO DI GUERRA
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1940, N. 901, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI
792	LEGGE	1676	26/10/1940	PUBBLICHE FORNITURE
				CONCESSIONE DI BENEFICI AL PERSONALE INSEGNANTE, ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE DELL'ORDINE ELEMENTARE DELLE PROVINCIE DELLA
793	LEGGE	1606	30/10/1940	VENEZIA GIULIA
				DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA
794	LEGGE	1724	30/10/1940	VENDITA DELLA CAMOMILLA
				ATTRIBUZIONE AGLI UFFICIALI DELL'ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA DELLA FACOLTA' DI RICEVERE I TESTAMENTI DEI MILITARI E DELLE PERSONE IMPIEGATE PRESSO LE FORZE ARMATE DELLO
795	LEGGE	1677	01/11/1940	STATO.
				ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DEI LABORATORI CHIMICI MERCEOLOGICI DEI CONSIGLI PROVINCIALI
796	LEGGE	1767	13/11/1940	DELLE CORPORAZIONI
				ESENZIONI FISCALI E TRIBUTARIE ALLA REALE UNIONE NAZIONALE
797	LEGGE	1965	05/12/1940	AERONAUTICA
				MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 1927, N. 196, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1928, N.

798	LEGGE	1913	19/12/1940	2689, RIGUARDANTE L'AMMONTARE DELL'AZIONE NELLE SOCIETA' COOPERATIVE
799	LEGGE	1868	23/12/1940	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 115 E 369 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
800	LEGGE	52	23/01/1941	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI INTERESSE LOCALE
801	LEGGE	286	27/01/1941	DIVIETO DI STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI CON EFFETTO DIFFERITO DI OLTRE UN ANNO
802	LEGGE	148	30/01/1941	SOPPRESSIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA IN ALCUNI TIPI DI REGIE SCUOLE E CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE
803	LEGGE	153	03/02/1941	DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AEROMOBILI ATTERRATI, AMMARATI O CADUTI NEL TERRITORIO O NELLE ACQUE TERRITORIALI DELLO STATO
804	LEGGE	499	03/04/1941	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO I RISCHI DI GUERRA DELLE NAVI DI NAZIONALITA' ITALIANA E DELLE NAVI IN COSTRUZIONE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939.
				TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI EQUIPAGGI SULLE NAVI CATTURATE DAL NEMICO O PERDUTE O RIFUGIATE NEI PORTI ESTERI E DELL'A.D.I. IN

				CONSEGUENZA DELLA
805	LEGGE	266	07/04/1941	GUERRA
				NORME CONCERNENTI IL
				PERIODO DI PROVA PER
				GLI UDITORI GIUDIZIARI
				MILITARI E IL
				CONFERIMENTO DI POSTI
				VACANTI NEL RUOLO DELLA
806	LEGGE	319	11/04/1941	MAGISTRATURA MILITARE
				DISPOSIZIONI
				CONCERNENTI LE
				BIBLIOTECHE DEI COMUNI
807	LEGGE	393	24/04/1941	CAPOLUOGO DI PROVINCIA
				MODIFICAZIONI ED
				AGGIUNTE AD ALCUNI
				ARTICOLI DEL TESTO
				UNICO DELLE LEGGI
				SANITARIE APPROVATO CON
				R. DECRETO 27 LUGLIO
808	LEGGE	422	01/05/1941	1934, N. 1265
				COSTITUZIONE PRESSO IL
				SOTTOSEGRETARIATO DI
				STATO PER GLI AFFARI
				ALBANESE DI TRE
				DIREZIONI GENERALI E
				PRESSO IL MINISTERO
				DEGLI AFFARI ESTERI DI
809	REGIO DECRETO	639	19/05/1941	UN UFFICIO INTENDENZA
				MODIFICAZIONI ED
				AGGIUNTE ALLE VIGENTI
				DISPOSIZIONI SULLE
				CESSIONI DI STIPENDIO
				DEL PERSONALE DELLE
810	LEGGE	737	04/07/1941	FERROVIE DELLO STATO
				PROVVEDIMENTI IN
				MATERIA D'IMPOSTA
811	LEGGE	770	04/07/1941	GENERALE SULL'ENTRATA
				RINVIO DEL CENSIMENTO
				GENERALE DELLA
				POPOLAZIONE DEL REGNO,
				DELL'AFRICA ITALIANA E
				DEI POSSEDIMENTI
812	LEGGE	786	04/07/1941	ITALIANI
				PROVVEDIMENTI IN
				MATERIA DI IMPOSTE DI
813	LEGGE	685	11/07/1941	CONSUMO

				MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E PROVVIDENZE PER LA PROVINCIA DI
814	LEGGE	733	11/07/1941	LITTORIA
				AGEVOLAZIONI PER L'ESERCIZIO TEATRALE
815	LEGGE	735	11/07/1941	LIRICO E DRAMMATICO
				MODIFICAZIONI ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI TUTELA DEL PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI DI
816	LEGGE	867	19/07/1941	ROMA
				NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DI ISCRIZIONE, DELLE QUOTE ANNUALI E DEGLI ALTRI PROVENTI DOVUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA
817	LEGGE	1041	25/07/1941	COMBUSTIONE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1941, N. 124, CONCERNENTE LA EVOLUZIONE DA 120 E 180 DEL LIMITE DELLE GIORNATE PER LE QUALI VA CORRISPOSTA L'INDENNITA' GIORNALIERA DI
818	LEGGE	1137	08/08/1941	DISOCCUPAZIONE.
				ISTITUZIONE DI SCUOLE, PRESSO LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI UNIVERSITARI, PER L'INSEGNAMENTO PRATICO DELLE LINGUE STRANIERE
819	LEGGE	1058	29/08/1941	MODERNE
				INTEGRAZIONE ALL'ORDINAMENTO
820	REGIO DECRETO	1173	10/10/1941	DIDATTICO UNIVERSITARIO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1941, N. 856, CONCERNENTE IL

			RIASSETTO DEI SERVIZI
821	LEGGE	1338	29/11/1941 DELLA CORTE DEI CONTI
			MODIFICAZIONI DEGLI
			ARTICOLI 27, 106, 297,
			369, 373 E 376 DEL
			TESTO UNICO
			SULL'EDILIZIA POPOLARE
			ED ECONOMICA 28 APRILE
822	LEGGE	1540	05/12/1941 1938, N. 1165
			DISPOSIZIONI PER LE
			CONCESSIONI DI VIAGGIO
			SULLE FERROVIE DELLO
823	LEGGE	1476	05/12/1941 STATO
			MODIFICAZIONI ALL'ART.
			5 DEL R. DECRETO-LEGGE
			3 GIUGNO 1938, N. 1032,
			CONVERTITO NELLA LEGGE
			5 GENNAIO 1939, N. 84,
			RECANTE NORME PER
			DISCIPLINARE LA PERDITA
			DEL DIRITTO A PENSIONE
			PER IL PERSONALE
824	LEGGE	1478	05/12/1941 STATALE DESTITUITO.
			MODIFICAZIONE
			DELL'ARTICOLO 4 DELLA
			LEGGE 28 SETTEMBRE
			1939, N. 1822, SUGLI
825	LEGGE	1490	05/12/1941 AUTOSERVIZI DI LINEA
			DISCIPLINA DELLE
			FUNZIONI TUTORIE DELLA
			FEDERAZIONE NAZIONALE
			DEI CONSORZI DI
			BONIFICA INTEGRALE SU
			ALCUNI ATTI DEI
826	LEGGE	1567	08/12/1941 CONSORZI
			INTERPRETAZIONE
			AUTENTICA DELL'ART.
			367, LETTERA A) DEL
			TESTO UNICO DELLE LEGGI
827	LEGGE	1649	27/12/1941 SANITARIE
			ISTITUZIONE DELL'ENTE
			ACQUEDOTTI SICILIANI
828	LEGGE	24	19/01/1942 (E.A.S.)
			DISPOSIZIONI
			CONCERNENTI LE SCUOLE
			NON REGIE E GLI ESAMI
			DI STATO DI MATORITA' E
829	LEGGE	86	19/01/1942 DI ABILITAZIONE
			NOTE CARATTERISTICHE E

| | | | RAPPORTI PERSONALI
| | | | DEGLI UFFICIALI E
| | | | SOTTUFFICIALI DEL REGIO
830 | LEGGE | 92 | 22/01/1942 | ESERCITO

| | | | VARIAZIONI AL R.
| | | | DECRETO-LEGGE 23
| | | | NOVEMBRE 1936, N. 2523,
| | | | CONVERTITO NELLA LEGGE
| | | | 30 DICEMBRE 1937, N.
| | | | 2650, CONCERNENTE LA
| | | | DISCIPLINA DELLE
831 | LEGGE | 187 | 22/01/1942 | AGENZIE DI VIAGGI

| | | | CONFERIMENTO DEL GRADO
| | | | DI TENENTE AL MAESTRO
| | | | DIRETTORE DELLA BANDA
| | | | ED AI MAESTRI DI
| | | | SCHERMA DELLA REGIA
832 | LEGGE | 52 | 26/01/1942 | GUARDIA DI FINANZA

| | | | ORDINAMENTO DELLE
| | | | SCUOLE DI
| | | | PERFEZIONAMENTO E DI
| | | | SPECIALIZZAZIONE IN
| | | | MEDICINA E CHIRURGIA,
| | | | AD ECCEZIONE DELL'ART.
833 | LEGGE | 78 | 26/01/1942 | 13.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
834 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
835 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | PROVVEDIMENTI PER LO
| | | | SVILUPPO DEL PATRIMONIO
836 | LEGGE | 165 | 12/02/1942 | AVICOLO NAZIONALE

| | | | ESTENSIONE ALLE
| | | | AMMINISTRAZIONI
| | | | PUBBLICHE NON STATALI
| | | | DELLE NORME DEL R.
| | | | DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO
| | | | 1940, N. 901,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | REVISIONE DEI PREZZI
| | | | NEI CONTRATTI DI
837 | LEGGE | 218 | 16/02/1942 | PUBBLICHE FORNITURE

| | | | MODIFICAZIONE DEL
| | | | TERMINE PER LA
| | | | NOTIFICAZIONE
| | | | DELL'ACCERTAMENTO
| | | | D'UFFICIO DEI VALORI
| | | | VENALI STABILITO

				DALL'ART. 21 DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO
838	LEGGE	133	19/02/1942	1936, N. 1639
				MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 16 NOVEMBRE 1939, N. 2229, CHE APPROVA LE NORME PER LE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD
839	REGIO DECRETO	310	19/02/1942	ARMATO
				DENUNCIA OBBLIGATORIA DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICI ATTI A CAUSARE LA STERILITA'
840	LEGGE	427	12/03/1942	NELLA DONNA
				AUMENTO DELLA SOPRATASSA SPECIALE ANNUO DI ISCRIZIONE DOVUTA DAGLI STUDENTI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DELL'ORDINE UNIVERSITARIO, IN DIPENDENZA DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO
841	LEGGE	294	16/03/1942	1938, N. 1114.
				DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEI DIRITTI
842	REGIO DECRETO	481	16/03/1942	ESCLUSIVI DI PESCA
				MODIFICAZIONE DELL'ART. 6 DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 794, CONTENENTE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI SCAMBI CON L'ESTERO, CONVERTITO NELLA LEGGE
843	LEGGE	397	19/03/1942	9 GENNAIO 1939, N. 380.
				AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI PER IMPIANTI RADIOFONICI CENTRALIZZATI IN QUARTIERI E VILLAGGI
844	LEGGE	406	26/03/1942	POPOLARI
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 845 DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				MODIFICAZIONE ALLA

				LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1139, RELATIVA ALLA FORMAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI APPALTATORI DI OPERE
846	LEGGE	511	30/03/1942	PUBBLICHE
				NORME CHE DISCIPLINANO LA PRESENTAZIONE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DEI BILANCI E DEI CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI SOVVENZIONATI DALLO
847	REGIO DECRETO	442	30/03/1942	STATO
				TUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEI TERRITORI DI NOVE COMUNI DELLA PROVINCIA
848	REGIO DECRETO	458	30/03/1942	DI CATANIA
				DISPOSIZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA
849	LEGGE	514	15/04/1942	INTEGRALE
				NORME PER LA COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO E PER LA PREPARAZIONE TECNICA DEI DIRIGENTI E DELLE MAESTRANZE AGRICOLE NEI
850	LEGGE	515	15/04/1942	COMPRENSORI DI BONIFICA
				NORME RIGUARDANTI IL REIMPIEGO DELLE INDENNITA' DI PERDITA DELLE NAVI REQUISITE ED IL PAGAMENTO DI ACCONTI SULLE INDENNITA' DI PERDITA E SUI COMPENSI DI REQUISIZIONE DELLE
851	LEGGE	797	12/05/1942	NAVI STESSE
				PROVVEDIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL
852	LEGGE	625	15/05/1942	PATRIMONIO GELSICOLO
				SOSTITUZIONE DELLE TABELLE Q ED R ANNESSE AL R. DECRETO 29 MAGGIO 1941, N. 489, CONCERNENTE LA

				RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
853	REGIO DECRETO	941	18/05/1942	DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ANNUA DA CORRISPONDERSI AI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA SUL GETTITO DEI CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO
854	LEGGE	846	26/05/1942	LA DISOCCUPAZIONE
855	REGIO DECRETO	745	26/05/1942	ASSUNZIONE DI PERSONALE FEMMINILE SUBALTERNO NEGLI ISTITUTI MEDI
856	LEGGE	1070	08/06/1942	APPROVAZIONE DELLE NUOVE TABELLE CONTENENTI L'ELENCO DEI CONTRIBUTI ANNUALI DOVUTI ALLO STATO DALLE PROVINCIE, COMUNI, CONSIGLI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI ED ENTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISPETTORI PROVINCIALI
857	LEGGE	840	21/06/1942	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 MARZO 1942, N. 186, RECANTE PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DELLA RICCHEZZA.
				PROROGA DEL R.D.L. 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE

			ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
858	LEGGE	897	27/06/1942 PROVVEDIMENTI PER I SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA E PER I MILITARI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI
859	LEGGE	799	03/07/1942 MARITTIMI
860	REGIO DECRETO	1101	03/07/1942 ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEI PRESIDI, DEI SEGRETARI E DEI BIDELLI DELLE REGIE
861	REGIO DECRETO	861	1101 NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI POSSEDUTI DALLE SOCIETA' COSTITUITE IN FORMA DIVERSA DA QUELLA PER
862	REGIO DECRETO	1122	24/07/1942 AZIONI INTEGRAZIONI AL R. DECRETO 29 MAGGIO 1941, N. 489, SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E
863	LEGGE	1128	24/07/1942 DELLE FORESTE DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PASSIVA DELLE SPESE DI RICOVERO DEGLI INFERMI DI MALATTIE VENEREE, RICOVERATI NEGLI ISTITUTI OSPEDALIERI DI CUI ALL'ART. 303 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
864	LEGGE	1145	04/08/1942 SANITARIE RIORDINAMENTO DEI REGI OSSEVATORI ASTRONOMICI
865	REGIO DECRETO	1097	08/08/1942 NORME RIGUARDANTI I CONCORSI SPECIALI A CATTEDRE E A POSTI DI CAPO D'ISTITUTO, GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI IN PROVA E LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICATI DI PUERICULTURA

				SISTEMAZIONE DELLE VEDOVE DI GUERRA NEI RUOLI DEGLI INSEGNANTI DELLE REGIE SCUOLE DEGLI ORDINI ELEMENTARE, MEDIO, SUPERIORE, FEMMINILE E
866	REGIO DECRETO	1091	24/08/1942	ARTISTICO
				MODIFICAZIONI AL
867	REGIO DECRETO	1192	24/08/1942	CALENDARIO SCOLASTICO
				ISTITUZIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI PER
868	REGIO DECRETO	1319	05/09/1942	ALCUNI CORSI DI LAUREA
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1942, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UNA GESTIONE SPECIALE DEGLI ACCANTONAMENTI DEI FONDI PER LE INDENNITA' DOVUTE DAI DATORI DI LAVORO AI PROPRI IMPIEGATI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL
869	LEGGE	1251	02/10/1942	RAPPORTO DI IMPIEGO
				RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRESTATI DAL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEI LICEI MUSICALI PAREGGIATI, SUCCESSIVAMENTE REGIFICATI, ANTERIORMENTE ALLA ASSUNZIONE NEI RUOLI DEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA, E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI RUOLO, RESO COME DIRETTORE DI REGIO CONSERVATORIO, NEL CASO DI PERSONALE DIRETTIVO RESTITUITO O IMMESSO NEL RUOLO DEGLI
870	LEGGE	1328	09/10/1942	INSEGNANTI
				COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO CAUZIONI E QUIESCENZA PER I RICEVITORI POSTALI E
871	LEGGE	1407	18/10/1942	TELEGRAFICI

				SOSTITUZIONE DELL'UNITA' DI MISURA NELLE UTILIZZAZIONI IDRAULICHE PER FORZA
872	LEGGE	1426	18/10/1942	MOTRICE
				ISTITUTO DELLA DECADENZA DAL DIRITTO DI DERIVAZIONE DI ACQUA
873	LEGGE	1434	18/10/1942	PUBBLICA
				NORME CIRCA IL DEPOSITO DI OGGETTI E DENARO APPARTENENTI AD INFERMI RICOVERATI E DECEDUTI
874	LEGGE	1423	31/10/1942	NEGLI OSPEDALI
				SOSTITUZIONE DEL VAGLIA POSTALE PER TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE CON OPERAZIONI DEL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI ED ALTRI PROVVEDIMENTI INTERESSANTI IL
875	REGIO DECRETO	1849	31/10/1942	SERVIZIO STESSO
				MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 124 E 167 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO
876	LEGGE	1528	07/11/1942	1934, N. 1265
				NORME SPECIALI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI
877	LEGGE	1670	20/11/1942	OSTETRICA CONDOTTA
				MODIFICAZIONI AI RUOLI ORGANICI DELL'ISTITUTO
878	REGIO DECRETO	1501	23/11/1942	CENTRALE DI STATISTICA
				NORME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONCILIAZIONE E AL BOLLO E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI PRODOTTI DALLE PARTI
879	LEGGE	1548	03/12/1942	NEI PROCEDIMENTI CIVILI
				PROROGA DEL TERMINE PER IL GODIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLE LEGGI

			SUL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE
880	LEGGE	35	07/01/1943 DELL'AGRO ROMANO
			PROVVIDENZE A FAVORE DEI CHIAMATI ALLE ARMI NEI CONCORSI PER ESAME
881	LEGGE	102	21/01/1943 PER LA NOMINA A NOTAIO
			ELEVAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA A MINISTERO DELLA
882	REGIO DECRETO	24	06/02/1943 PRODUZIONE BELLICA
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1942, N. 1146, CONTENENTE NORME PER L'INCREMENTO DELLE RICERCHE DI GIACIMENTI
883	LEGGE	351	08/03/1943 DI LIGNITE
			CONCESSIONE DI PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CONTRATTI DI MUTUO STIPULATI DA DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 1930 E
884	LEGGE	193	25/03/1943 1933
			MODIFICAZIONE DELL'ART. 14 DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1937, N. 1826, RELATIVO AL CORPO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO DELLA GIUSTIZIA
885	REGIO DECRETO	471	19/04/1943 MILITARE
			CONCESSIONE DI BENEFICI AI PRATICANTI ED AI PROFESSIONISTI EX COMBATTENTI DELLA
886	LEGGE	419	29/04/1943 GUERRA 1940 - 1945
			DETERMINAZIONE DELLA DATA DI FUSIONE DELL' "ENTE MUTUALITA' FASCISTA" ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA DELLE NUOVE
887	REGIO DECRETO	400	06/05/1943 PROVINCE
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 5

| | | | SETTEMBRE 1942, N.
| | | | 1665, RECANTE NORME PER
| | | | L'AMMISSIONE DELLE
| | | | INFERMIERE VOLONTARIE
| | | | DELLA CROCE ROSSA
| | | | ITALIANA AL SECONDO
| | | | ANNO DI CORSO DELLE
| | | | SCUOLE - CONVITTO
| | | | PROFESSIONALI PER
888 | LEGGE | 569 | 31/05/1943 | INFERMIERE.

| | | | COLLOCAMENTO DEI
| | | | DIRETTORI DIDATTICI NEL
| | | | GRADO 9, GRUPPO B,
| | | | SISTEMAZIONE DEI
| | | | MAESTRI ELEMENTARI
| | | | INCARICATI DELLA
| | | | DIREZIONE DIDATTICA
| | | | DELLE SCUOLE RURALI E
| | | | PASSAGGIO ALLA DIRETTA
| | | | AMMINISTRAZIONE DEI
| | | | REGI PROVVEDITORATI
| | | | AGLI STUDI DELLE SCUOLE
| | | | GESTITE DALL'OPERA
| | | | NAZIONALE DI ASSISTENZA
| | | | ALL'ITALIA REDENTA E
| | | | DALL'ENTE "LE SCUOLE
| | | | PER I CONTADINI
889 | LEGGE | 570 | 31/05/1943 | DELL'AGRO ROMANO"

| | | | ORDINAMENTO DELLO STATO
890 | REGIO DECRETO | 651 | 07/06/1943 | NOBILIARE ITALIANO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONE, DEL
| | | | R. DECRETO-LEGGE 10
| | | | MARZO 1943, N. 86,
| | | | CONCERNENTE DIRITTI
| | | | ERARIALI PER LE CORSE
| | | | DI CAVALLI ED ALTRE
891 | LEGGE | 609 | 28/06/1943 | GARE

| | | | IMPOSTE FISSE MINIME DI
| | | | REGISTRO ED IPOTECARIE
| | | | PER LA ESECUZIONE DEI
892 | LEGGE | 666 | 28/06/1943 | PIANI REGOLATORI

| | | | ESTENSIONE DELLO STATO
| | | | DI GUERRA A TUTTO IL
893 | REGIO DECRETO | 714 | 04/08/1943 | TERRITORIO DELLO STATO

| | | | MODIFICAZIONE DELLA
| | | | DENOMINAZIONE DEL
| | | | MINISTERO
| | | | DELL'EDUCAZIONE
| | | | NAZIONALE IN QUELLA DI
| | | | MINISTERO DELLA
894 | REGIO DECRETO | 142 | 29/05/1944 | PUBBLICA ISTRUZIONE

| | | | MODIFICAZIONI AL TESTO
| | | | UNICO DELLE LEGGI SUL
| | | | RECLUTAMENTO DEL REGIO
| | | | ESERCITO NELLA PARTE
| | | | RIGUARDANTE LA
| | | | COMPOSIZIONE DEI
| | | | CONSIGLI E DELLE
| | | | COMMISSIONI MOBILI DI
895 | D.LGS. LGT. | 772 | 07/09/1945 | LEVA

| | | | NORME PER IL RECUPERO
| | | | DELLE OPERE D'ARTE
| | | | SOTTRATTE DALLA
| | | | GERMANIA DURANTE LA
896 | D.LGS. LGT. | 601 | 05/05/1946 | GUERRA.

| | | | TRATTAMENTO ECONOMICO
| | | | DEI PROFESSORI
| | | | INCARICATI DELLE
| | | | UNIVERSITA' E DEGLI
| | | | ISTITUTI DI ISTRUZIONE
897 | REGIO D. LGS. | 534 | 27/05/1946 | SUPERIORE.

| | | | RIASSUNZIONE IN RUOLO
| | | | DI PROFESSORI
| | | | UNIVERSITARI GIA'
| | | | DISPENSATI PER MOTIVI
898 | REGIO D. LGS. | 535 | 27/05/1946 | POLITICI O RAZZIALI.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
899 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | APPROVAZIONE
| | | | DELL'ACCORDO TRA IL
| | | | GOVERNO ITALIANO ED IL
| | | | GOVERNO EGIZIANO CIRCA
| | | | IL RISARCIMENTO DEI
| | | | DANNI SUBITI
| | | | DALL'EGITTO PER EFFETTO
| | | | DELLE OPERAZIONI
| | | | MILITARI SVOLTESI NEL
| | | | SUO TERRITORIO ED IL
| | | | DISSEQUESTRO DEI BENI
900 | LEGGE | 512 | 16/05/1947 | ITALIANI IN EGITTO.

| | | | MODIFICAZIONI AL TESTO
| | | | UNICO DELLA LEGGE
| | | | COMUNALE E PROVINCIALE,
| | | | APPROVATO CON REGIO
| | | | DECRETO 3 MARZO 1934,
| | | | N. 383, E SUCCESSIVE
901 | LEGGE | 530 | 09/06/1947 | MODIFICAZIONI

| | | | NORME PER AGEVOLARE LA
| | | | PARTECIPAZIONE DELLE
| | | | SOCIETA' COOPERATIVE E

			LORO CONSORZI AGLI APPALTI DI OPERE
902	D. LGS. C.P.S.	1048	25/07/1947 PUBBLICHE
			RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA
903	D. LGS. C.P.S.	1510	26/11/1947 STRADALE
			NUOVE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI NEGLI APPALTI DI OPERE
904	D. LGS. C.P.S.	1501	06/12/1947 PUBBLICHE
			NORME PER LA PRIMA COMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA
905	LEGGE	1379	12/12/1947 PROVINCIA DI GORIZIA
			RIORDINAMENTO DEI CORPI CONSULTIVI DELLA
906	LEGGE	1477	30/12/1947 PUBBLICA ISTRUZIONE
			NORME PER LA ISTITUZIONE DELL'OPERA DI VALORIZZAZIONE DELLA
907	LEGGE	1629	31/12/1947 SILA
			PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E SULLE
908	DECRETO LEGISLATIVO	3	18/01/1948 SCOMMESSE
			MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 1947, N. 626, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA CROCE
909	DECRETO LEGISLATIVO	19	20/01/1948 ROSSA ITALIANA
			FACOLTA' AGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DI PRESTARE CAUZIONE MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O
910	DECRETO LEGISLATIVO	86	30/01/1948 FIDEIUSSIONE BANCARIA
			MODIFICAZIONI DELL'ART. 208 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON DECRETO 30 GENNAIO
911	DECRETO LEGISLATIVO	99	30/01/1948 1941, N. 12
			AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI

				PUBBLICI A PROVVEDERE, IN DEROGA A TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, ALLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DA EVENTI
912	DECRETO LEGISLATIVO	218	30/01/1948	BELLICI
				CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN
913	DECRETO LEGISLATIVO	109	31/01/1948	MATERIA TRIBUTARIA
				NORME PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA PROVINCIA DI
914	LEGGE	25	04/02/1948	BOLZANO
				TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI
915	DECRETO LEGISLATIVO	61	05/02/1948	ENTI PUBBLICI LOCALI
				TASSE E CONTRIBUTI
916	DECRETO LEGISLATIVO	168	14/02/1948	UNIVERSITARI
				RIDUZIONE DELLA ALIQUOTA DEI PREMI DA VINCOLARE A CAUZIONE PER L'ASSICURAZIONE DEL RAMO GRANDINE E DEL
917	DECRETO LEGISLATIVO	159	15/02/1948	BESTIAME DA MACELLO
				RIPRISTINO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE
918	DECRETO LEGISLATIVO	215	17/02/1948	DEMANIALI
				DISPOSIZIONI A FAVORE
919	DECRETO LEGISLATIVO	62	20/02/1948	DEL TEATRO
				RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA
920	DECRETO LEGISLATIVO	264	25/02/1948	ELEMENTARE
				MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI
921	DECRETO LEGISLATIVO	107	26/02/1948	ZUCCHERINI
				CONCESSIONE DI ALLOGGI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

			(I.N.C.I.S.) AI SOTTUFFICIALI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO FORESTALE, ED AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE IN
922	DECRETO LEGISLATIVO	315	27/02/1948 SERVIZIO CONTINUATIVO
			PROROGA DEI TERMINI PER LA NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSO A CATTEDE UNIVERSITARIE E PER TRASFERIMENTI DI
923	DECRETO LEGISLATIVO	161	02/03/1948 PROFESSORI UNIVERSITARI
			MODIFICAZIONI ALL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 677, CONTENENTE DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI
924	DECRETO LEGISLATIVO	145	04/03/1948 PER LE CASE POPOLARI
			RESTITUZIONE DELLE RITENUTE CAUZIONALI A COOPERATIVE E CONSORZI
925	DECRETO LEGISLATIVO	333	05/03/1948 DI COOPERATIVE
			NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI DIPENDENTI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
926	DECRETO LEGISLATIVO	284	06/03/1948 SOCIALE
			MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 362 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, PER LA COLLAUDAZIONE
927	DECRETO LEGISLATIVO	341	06/03/1948 DEI LAVORI PUBBLICI
			INDENNITA' PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO AL CONFINE ALPESTRE, IN ZONE MALARICHE O NEL CONTINGENTE DEL RAMO
928	DECRETO LEGISLATIVO	451	09/03/1948 MARE

			RIPRISTINO DELL'ISPETTORATO DI FRONTIERA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO NEL
929	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	757	17/03/1948 PORTO DI MESSINA
			AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER IL MANTENIMENTO DEI PARCHI NAZIONALI D'ABRUZZO E
930	DECRETO LEGISLATIVO	558	17/03/1948 DELLO STELVIO
			REVOCA DELLA ESTENSIONE DELLE RIDUZIONI FERROVIARIE AL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
931	DECRETO LEGISLATIVO	410	18/03/1948 PREVIDENZA SOCIALE
			MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165, RELATIVO ALLA REVOCA DI BENEFICI IN MATERIA DI PENSIONI E DI ALTRE PROVVIDENZE ACCORDATE AGLI APPARTENENTI ALLA DISCIOLTA MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE E SUE SPECIALITA' E AI CITTADINI AVVENTI
932	DECRETO LEGISLATIVO	249	19/03/1948 BENEMERENZE FASCISTE
			AGGIUNTA DI UN COMMA ALL'ART. 6 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 8 OTTOBRE 1931, N. 1604, MODIFICATO CON L'ART. 1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE
933	DECRETO LEGISLATIVO	735	19/03/1948 11 APRILE 1938, N. 1183
			MODIFICAZIONI DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 1947, N. 399, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE
934	DECRETO LEGISLATIVO	212	24/03/1948 COSTRUZIONI EDILIZIE

			SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA A FAVORE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA, DEGLI INTERNATI CIVILI E DEI MILITARI
935	DECRETO LEGISLATIVO	711	25/03/1948 SCOMPARI
			TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SUPPLENTI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E DEI LETTORI DI LINGUE STRANIERE RETRIBUITI A CARICO DEL BILANCIO
995	DECRETO LEGISLATIVO	397	27/03/1948 STATALE.
			NORMALIZZAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER VISITA E VERIFICHE DI MOTOSCAFI E DI IMBARCAZIONI A MOTORE E PER ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI TALI
936	DECRETO LEGISLATIVO	398	01/04/1948 MACCHINE
			NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1946, N. 367, SULL'ISTITUZIONE DELLA GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA
937	DECRETO LEGISLATIVO	371	03/04/1948 VALLE D'AOSTA
			INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DI SCUOLE TECNICHE INDUSTRIALI PROVENIENTI DAI CESSATI
938	DECRETO LEGISLATIVO	752	06/04/1948 LABORATORI SCUOLA
			MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROVIDENZE A FAVORE DELLE INDUSTRIE
939	DECRETO LEGISLATIVO	399	09/04/1948 ALBERGHIERE
			AUMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE E ALLE
940	DECRETO LEGISLATIVO	486	09/04/1948 SEGRETERIE GIUDIZIARIE
			NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 39, ISTITUTIVA DEL RUOLO

			DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI
941	DECRETO LEGISLATIVO	524	09/04/1948 PUBBLICA SICUREZZA
			ULTERIORI DISPOSIZIONI CIRCA IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA'
942	DECRETO LEGISLATIVO	1156	10/04/1948 INDUSTRIALE
			PROVVIDENZE PER L'ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE MOBILE DA PARTE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE ESERCENTI TRASPORTI
943	DECRETO LEGISLATIVO	487	12/04/1948 URBANI
			----- NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 944 DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
			CONCESSIONE DI CONDONO DECRETO DEL PRESIDENTE DI PENE A FAVORE DI
945	DELLA REPUBBLICA	511	14/04/1948 CITTADINI JUGOSLAVI
			AVVIAMENTO AL LAVORO DEI LAVORATORI DIMESSI DA LUOGHI DI CURA PER GUARIGIONE CLINICA DI
946	DECRETO LEGISLATIVO	538	15/04/1948 AFFEZIONE TUBERCOLARE
			FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO
947	DECRETO LEGISLATIVO	463	16/04/1948 NAZIONALE "LUCE"
			MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 DICEMBRE 1946, N. 424, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O
948	DECRETO LEGISLATIVO	540	16/04/1948 LOCANDA
			ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1943, N. 570, RELATIVA AL CONCORSO SPECIALE PER INCARICATI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE
949	DECRETO LEGISLATIVO	551	16/04/1948 RURALI
			SOPPRESSIONE DEL RUOLO DEI MAESTRI ELEMENTARI

| | | | RINNOVAZIONE DELLE
| | | | CONVENZIONI FRA LO
| | | | STATO ED IL "CONSORZIO
951 | DECRETO LEGISLATIVO | 525 | 17/04/1948 | INDUSTRIE FIAMMIFERI"

| | | | RICOSTRUZIONE DEGLI
| | | | EDIFICI DEI CULTI
| | | | DIVERSI DAL CATTOLICO
| | | | DANNEGGIATI O DISTRUTTI
952 | DECRETO LEGISLATIVO | 736 | 17/04/1948 | DA EVENTI BELLICI

| | | | MODIFICAZIONI ALLA
| | | | LEGGE 19 GENNAIO 1942,
| | | | N. 24, SULL'ENTE
953 | DECRETO LEGISLATIVO | 774 | 17/04/1948 | ACQUEDOTTI SICILIANI

| | | | DISPOSIZIONI
| | | | INTEGRATIVE DEI DECRETI
| | | | LEGISLATIVI 8 MAGGIO
| | | | 1947, N. 399, E 22
| | | | DICEMBRE 1947, N. 1600,
| | | | CONCERNENTI PROVVIDENZE
| | | | PER LA RIPRESA DELLE
954 | DECRETO LEGISLATIVO | 1029 | 17/04/1948 | COSTRUZIONI EDILIZIE

| | | | RILASCIO, IN ESENZIONE
| | | | DA QUALSIASI TASSA,
| | | | BOLLO E SPESA, DI
| | | | CERTIFICATI E DOCUMENTI
| | | | PER L'ESERCIZIO DELLA
| | | | FACOLTA' DI OPZIONE PER
| | | | LA CITTADINANZA
| | | | ITALIANA O PER QUELLA
| | | | JUGOSLAVA, NEI CASI
| | | | PREVISTI DAL TRATTATO
955 | DECRETO LEGISLATIVO | 571 | 21/04/1948 | DI PACE

| | | | PROVVEDIMENTI IN
| | | | MATERIA DI CONTI
| | | | CONSUNTIVI DELLE
| | | | AMMINISTRAZIONI
| | | | PROVINCIALI, COMUNALI E
| | | | DELLE ISTITUZIONI
| | | | PUBBLICHE DI ASSISTENZA
| | | | E BENEFICENZA E
| | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | PAGAMENTO DI TITOLI DI
| | | | SPESA EMESSI DALLE
| | | | AMMINISTRAZIONI
| | | | PROVINCIALI, COMUNALI E
956 | DECRETO LEGISLATIVO | 1372 | 21/04/1948 | CONSORZIALI

| | | | AUMENTO DELLE TASSE DI
| | | | PARTECIPAZIONE A
| | | | CONCORSI ED ESAMI PER
| | | | IMPIEGHI PRESSO ENTI

| | | | PROVVEDIMENTI IN
| | | | MATERIA DI CONTI
| | | | CONSUNTIVI DELLE
| | | | AMMINISTRAZIONI
| | | | PROVINCIALI, COMUNALI E
| | | | DELLE ISTITUZIONI
| | | | PUBBLICHE DI ASSISTENZA
| | | | E BENEFICENZA E
| | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | PAGAMENTO DI TITOLI DI
| | | | SPESA EMESSI DALLE
| | | | AMMINISTRAZIONI
| | | | PROVINCIALI, COMUNALI E

958 | DECRETO LEGISLATIVO | 1372 | 21/04/1948 | CONSORZIALI

| | | | MODIFICAZIONI AL
| | | | DECRETO LEGISLATIVO 30
| | | | SETTEMBRE 1947, N.
| | | | 1031, RIGUARDANTE LA
| | | | CONSERVAZIONE O
| | | | REINTEGRAZIONE DEI
| | | | DIRITTI DI PROPRIETA'
| | | | INDUSTRIALE
| | | | PREGIUDICATI IN
| | | | CONSEGUENZA DELLA

959 | DECRETO LEGISLATIVO | 689 | 24/04/1948 | SECONDA GUERRA MONDIALE

| | | | RICONSEGNA DEI BENI

960 | DECRETO LEGISLATIVO | 896 | 24/04/1948 | ASPORTATI DAI TEDESCHI.

| | | | PROVVIDENZE A FAVORE
| | | | DELLA CINEMATOGRAFIA A

961 | DECRETO LEGISLATIVO | 534 | 03/05/1948 | PASSO RIDOTTO

| | | | MODIFICAZIONI AL
| | | | DECRETO LEGISLATIVO
| | | | LUOGOTENENZIALE 10
| | | | AGOSTO 1945, N. 618,
| | | | RELATIVO ALLA
| | | | ALIENAZIONE DELLE NAVI
| | | | REQUISITE O NOLEGGIATE
| | | | PER LE QUALI I
| | | | PROPRIETARI HANNO FATTO

962 | DECRETO LEGISLATIVO | 668 | 03/05/1948 | ATTO DI ABBANDONO

| | | | NUOVI PROVVEDIMENTI IN
| | | | MATERIA D'IMPOSTA

963 | DECRETO LEGISLATIVO | 799 | 03/05/1948 | GENERALE SULL'ENTRATA

| | | | PROVVEDIMENTI VARI IN
| | | | MATERIA DI TASSE DI

964 | DECRETO LEGISLATIVO | 801 | 03/05/1948 | BOLLO

| | | | ABOLIZIONE DEI
| | | | CONTRIBUTI ANNUI FISSI
| | | | DI ABBONAMENTO

				OBBLIGATORIO ALLE RADIOAUDIZIONI
965	DECRETO LEGISLATIVO	821	03/05/1948	CIRCOLARI
				ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DELLA FRANCHIGIA DAI DAZI DOGANALI AI MATERIALI RICUPERATI DAI PIROSCAFI AFFONDATI IN MARE APERTO A GRANDE PROFONDITA', ANCHE AD ALTRE DITTE DIVERSE DELLA SOCIETA' RICUPERI
966	DECRETO LEGISLATIVO	843	03/05/1948	MARITTIMI
				LIMITE DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEGLI AVVOCATI DELLO
967	DECRETO LEGISLATIVO	844	03/05/1948	STATO
				RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETA' NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI
968	DECRETO LEGISLATIVO	937	03/05/1948	LINEA
				NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI
969	DECRETO LEGISLATIVO	949	03/05/1948	OSPEDALI
				REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E
970	DECRETO LEGISLATIVO	502	05/05/1948	DELLE FORESTE
				TERMINI PER BANDIRE IL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE, RISERVATO AI CONNAZIONALI GIA' TITOLARI DI FARMACIE NELLE ZONE DI CONFINE OCCUPATE, O FUORI DEL TERRITORIO METROPOLITANO O IN TERRITORI ESTERI, NONCHE' AI TITOLARI DI FARMACIE DISTRUTTE PER
971	DECRETO LEGISLATIVO	527	05/05/1948	EVENTI BELLCI
				RIASSESTO DEI SERVIZI E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA CORTE
972	DECRETO LEGISLATIVO	589	05/05/1948	DEI CONTI

| | | | PROROGA DEI CONTRATTI
| | | | DI LOCAZIONE E DI
| | | | SUBLAZIONE DEGLI
973 | DECRETO LEGISLATIVO | 596 | 05/05/1948 | IMMOBILI URBANI

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
974 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | MODIFICAZIONE DELLE
| | | | NORME IN VIGORE PER
| | | | L'ASSISTENZA
| | | | POSTSANATORIALE DEGLI
| | | | INFERNI TUBERCOLOTICI
| | | | DIMESSI DAGLI ISTITUTI
| | | | DI RICOVERO PER
| | | | GUARIGIONE CLINICA O
975 | DECRETO LEGISLATIVO | 865 | 07/05/1948 | PER STABILIZZAZIONE

| | | | NORME PER L'ESERCIZIO
| | | | DELLE FARMACIE DA PARTE
| | | | DEI CONGIUNTI DEI
| | | | TITOLARI CADUTI IN
| | | | GUERRA O NELLA LOTTA DI
| | | | LIBERAZIONE O PER CAUSE
976 | DECRETO LEGISLATIVO | 545 | 07/05/1948 | DIPENDENTI DALLA GUERRA

| | | | REVISIONE DEI RUOLI
| | | | ORGANICI DEL PERSONALE
| | | | DELLE BIBLIOTECHE
977 | DECRETO LEGISLATIVO | 546 | 07/05/1948 | PUBBLICHE GOVERNATIVE

| | | | AUMENTO DEL CONTRIBUTO
| | | | STATALE AL CENTRO
| | | | SPERIMENTALE DI
978 | DECRETO LEGISLATIVO | 636 | 07/05/1948 | CINEMATOGRAFIA

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
979 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | ESTENSIONE ALL'ENTE
| | | | AUTONOMO PER LA FIERA
| | | | DEL LEVANTE DI BARI
| | | | DELLE PROVVIDENZE DI
| | | | CUI AI DECRETI
| | | | LEGISLATIVI 14 DICEMBRE
| | | | 1947, N. 1598, E 5
980 | DECRETO LEGISLATIVO | 702 | 07/05/1948 | MARZO 1948, N. 121

| | | | COLLOCAMENTO IN
| | | | AUSILIARIA E DISPENSA
| | | | DAL SERVIZIO, A DOMANDA
| | | | O D'AUTORITA', DEGLI
| | | | UFFICIALI INFERIORI IN
| | | | SERVIZIO PERMANENTE
| | | | EFFETTIVO

981 |DECRETO LEGISLATIVO |810 |07/05/1948|DELL'AERONAUTICA

| | | |VARIAZIONI AI RUOLI
| | | |ORGANICI DEL PERSONALE
| | | |DELL'ISTITUTO SUPERIORE
982 |DECRETO LEGISLATIVO |811 |07/05/1948|DI SANITA'

| | | |VARIAZIONI AL REGIO
| | | |DECRETO-LEGGE 28
| | | |DICEMBRE 1936, N. 2418,
| | | |COSTITUTIVO
| | | |DELL'ISTITUTO NAZIONALE
| | | |GESTIONE IMPOSTE DI
983 |DECRETO LEGISLATIVO |825 |07/05/1948|CONSUMO

| | | |MODIFICAZIONE DELLE
| | | |NORME IN VIGORE PER
| | | |L'ASSISTENZA
| | | |POSTSANATORIALE DEGLI
| | | |INFERMI TUBERCOLOTICI
| | | |DIMESSI DAGLI ISTITUTI
| | | |DI RICOVERO PER
| | | |GUARIGIONE CLINICA O
984 |DECRETO LEGISLATIVO |865 |07/05/1948|PER STABILIZZAZIONE

| | | |LIQUIDAZIONE DELLA
| | | |CONFEDERAZIONE GENERALE
| | | |DEL LAVORO, DELLA
985 |DECRETO LEGISLATIVO |878 |07/05/1948|TECNICA E DELLE ARTI

| | | |DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
| | | |ALLE NORME SULLA
| | | |RIASSUNZIONE IN
| | | |SERVIZIO DEI PROFESSORI
| | | |UNIVERSITARI GIA'
| | | |DISPENSATI PER MOTIVI
986 |DECRETO LEGISLATIVO |1033 |07/05/1948|POLITICI O RAZZIALI.

| | | |MIGLIORAMENTI DI
| | | |CARRIERA AL PERSONALE
| | | |DEGLI EDUCANDATI
987 |DECRETO LEGISLATIVO |1038 |07/05/1948|GOVERNATIVI FEMMINILI

| | | |AUTORIZZAZIONE ALLA
| | | |NOMINA DI
| | | |RAPPRESENTANTI DEL
| | | |MINISTERO DEL TESORO
| | | |NEGLI ORGANI DI
| | | |CONTROLLO DELLE AZIENDE
| | | |CONCESSIONARIE E
| | | |SUBCONCESSIONARIE DI
| | | |FERROVIE, TRANVIE A
| | | |TRAZIONE MECCANICA E DI
| | | |SERVIZI DI NAVIGAZIONE
| | | |LACUALE CHE FRUISCONO
| | | |DI ANTICIPAZIONI
| | | |RIMBORSABILI CONCESSE
988 |DECRETO LEGISLATIVO |1042 |07/05/1948|DALLO STATO

				INQUADRAMENTO NEI RUOLI GOVERNATIVI DEL PERSONALE INSEGNANTE GIA' ISCRITTO NEL RUOLO
989	DECRETO LEGISLATIVO	1114	07/05/1948	EGEO
				TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED
990	DECRETO LEGISLATIVO	1173	07/05/1948	AEREI
				ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
991	DECRETO LEGISLATIVO	1235	07/05/1948	DEI CONSORZI AGRARI
				RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE
992	DECRETO LEGISLATIVO	1253	07/05/1948	UNIVERSITARIE.
				REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE
993	DECRETO LEGISLATIVO	1347	07/05/1948	D'ARTE
				MODIFICAZIONI AI RUOLI TECNICI DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA'
994	DECRETO LEGISLATIVO	1204	08/05/1948	PUBBLICA
				MODIFICAZIONE DELLA DIVISA DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE, DEI COMMISSARI CONSOLARI E DECRETO DEL PRESIDENTE DEI COMMISSARI TECNICI
996	DECRETO DELLA REPUBBLICA	1125	21/06/1948	PER L'ORIENTE.
				MODIFICAZIONI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 GENNAIO 1948, N. 109, CONCERNENTE IL CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN MATERIA
997	LEGGE	1100	13/07/1948	TRIBUTARIA
				PROROGA DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E
998	LEGGE	1094	04/08/1948	COMPARTECIPAZIONE

				TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE, CON DECORRENZA DALL'ANNATA AGRARIA 1948 - 49, DI TERRE INCOLTE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE, AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI LUOGOTENZIALI 19 OTTOBRE 1944, N. 279 E
999	LEGGE	1095	06/08/1948	26 APRILE 1946, N. 597
				CONTRATTO DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DELLE ERBE PER
1000	LEGGE	1140	18/08/1948	IL PASCOLO
				ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE IMPLICITA DI PUBBLICA UTILITA'
1001	LEGGE	1363	10/11/1948	ALLE OPERE FERROVIARIE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1948, N. 1199, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA
1002	LEGGE	1387	03/12/1948	ELETTRICA
				PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI ED ISTITUZIONE DI UN SOVRAPREZZO SUI BIGLIETTI D'INGRESSO NEI LOCALI DI SPETTACOLO, TRATTENIMENTI E
1003	LEGGE	1440	21/12/1948	MANIFESTAZIONI SPORTIVE
				NORME D'ORDINAMENTO E TEMPORANEE DISPOSIZIONI SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA
1004	LEGGE	1443	21/12/1948	DI FINANZA
				DISPOSIZIONI PER LE MODIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE ALLE TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE E DELLE COSE SULLE FERROVIE
1005	LEGGE	1456	22/12/1948	DELLO STATO
				PROROGA DELLE VIGENTI

			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI
1006 LEGGE	1471	30/12/1948	URBANI
			PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE
1007 LEGGE	1	07/01/1949	SULL'ENTRATA
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1948, N. 1419, CONTENENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI
1008 LEGGE	23	12/02/1949	PRODOTTI ZUCCHERINI
			MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 LUGLIO 1940, N. 952, CONTENENTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PENSIONI AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PROVENIENTI DALLE EX - GESTIONI AUSTRIACHE E AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PASSATI NEI RUOLI DI
1009 LEGGE	48	14/02/1949	ALTRE AMMINISTRAZIONI
			MODIFICAZIONI ALLE LEGGI CONCERNENTI LE IMPOSTE DI REGISTRO ED
1010 LEGGE	33	15/02/1949	IPOTECARIE
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1948, N. 1427, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE E CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI PRODOTTI SOGGETTI AD
1011 LEGGE	27	18/02/1949	IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
			NORME TRANSITORIE PER LA RETRODATAZIONE DELLE NOMINE A STRAORDINARIO NELLE UNIVERSITA' NEI CONFRONTI DI PROFESSORI LA CUI ASSUNZIONE IN RUOLO FU RITARDATA
1012 LEGGE	86	26/02/1949	PERCHE' CELIBI

				PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L' OCCUPAZIONE OPERAIA, AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER
1013	LEGGE	43	28/02/1949	LAVORATORI
				ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA, IN SEDE AMMINISTRATIVA, IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI DI
1014	LEGGE	76	01/03/1949	CONTENZIOSO TRIBUTARIO
				SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N.949, CONCERNENTE NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE
1015	LEGGE	74	03/03/1949	SANITARIO DEGLI OSPEDALI
				CONTRIBUTI NELLE SPESE DI SORVEGLIANZA GOVERNATIVA PER I SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO SOGGETTI A CONCESSIONE O
1016	LEGGE	106	09/03/1949	AUTORIZZAZIONE
				DETERMINAZIONE DEL NUOVO PERIMETRO DELLA ZONA INDUSTRIALE CINEMATOGRAFICA DI
1017	LEGGE	88	15/03/1949	CINECITTA'
				AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA
1018	LEGGE	162	29/03/1949	TURISMO
				TRASFERIMENTO A CAPITALE DEI SALDI ATTIVI DELLE RIVALUTAZIONI PER CONGUAGLIO MONETARIO OPERATO A MENTE DEL DECRETO LEGISLATIVO 14
1019	LEGGE	94	01/04/1949	FEBBRAIO 1948, N. 49
				UTILIZZAZIONE DEI FONDI E.R.P. MEDIANTE INCREMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIARI STATALI A FAVORE DI ATTIVITA' INTERESSANTI LO SVILUPPO AGRICOLO E

			DISPOSIZIONI NORMATIVE
			PER GLI INTERVENTI
1020 LEGGE	165	23/04/1949 STESSI	

			PROROGA DELLE VIGENTI
			DISPOSIZIONI IN MATERIA
			DI LOCAZIONI E
			SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI
1021 LEGGE	160	29/04/1949 URBANI	

			CONFERIMENTO DEL GRADO
			DI CAPITANO AL MAESTRO
			DIRETTORE DELLA BANDA
			DEL CORPO DELLA GUARDIA
1022 LEGGE	217	07/05/1949 DI FINANZA	

			MODIFICAZIONI ALLE LEGGI
			IN MATERIA DI IMPOSTA
			SULLE SUCCESSIONI E
1023 LEGGE	206	12/05/1949 SULLE DONAZIONI	

			PROROGA DEI TERMINI
			FISSATI DALLA LEGGE 18
			AGOSTO 1948, N. 1140, IN
			MATERIA DI AFFITTO DI
			FONDI RUSTICI E DI
			VENDITA DELLE ERBE PER
1024 LEGGE	321	03/06/1949 IL PASCOLO	

			COSTITUZIONE DI UN
			COMITATO CENTRALE DEL
			LAVORO PORTUALE PRESSO
			IL MINISTERO DELLA
1025 LEGGE	422	04/06/1949 MARINA MERCANTILE	

			COMPOSIZIONE DELLA
			COMMISSIONE PERMANENTE
			INCARICATA DI DIRIGERE
			IL LAVORO DI REVISIONE
			TOPONOMASTICA DELLA
1026 LEGGE	605	08/06/1949 CARTA D'ITALIA	

			PROROGA DEI CONTRATTI
			AGRARI DI AFFITTO DEI
			FONDI RUSTICI,
			MEZZADRIA, COLONIA
			PARZIARIA E
			COMPARTECIPAZIONE,
			NONCHI DELLE CONCESSIONI
			DI TERRE INCOLTE O MAL
1027 LEGGE	353	25/06/1949 COLTIVATE	

			AUTORIZZAZIONE AL
			MINISTERO DELLE FINANZE
			AD ACQUISTARE O A
			COSTRUIRE CASE A TIPO
			POPOLARE PER DARE
			ALLOGGI IN AFFITTO AGLI

1028 | LEGGE

| 329 | 27/06/1949 | IMPIEGATI DIPENDENTI

1029 | LEGGE

| 477 | 30/06/1949 | SOVRANITA'

| CONVOCAZIONE DELLE
| ASSEMBLEE DELLE SOCIETA'
| AVANTI SEDE IN TERRITORI
| SUI QUALI LO STATO
| ITALIANO HA CESSATO DI
| ESERCITARE LA SUA

1030 | LEGGE

| 417 | 01/07/1949 | IMPIANTI ELETTRICI

| AUMENTO DELL'AMMENDA
| STABILITA DALL'ART. 219
| DEL TESTO UNICO 11
| DICEMBRE 1933, N. 1775,
| SULLE ACQUE E SUGLI

1031 | LEGGE

| 439 | 08/07/1949 | INTERPRETI

| ISTITUZIONE NEI RUOLI
| ORGANICI DELLE FERROVIE
| DELLO STATO DELLA
| CATEGORIA DEGLI

1032 | LEGGE

| 995 | 24/07/1949 | SULL'EMIGRAZIONE

| ADEGUAMENTO DELLA MISURA
| DELLE TASSE PREVISTE DAL
| TESTO UNICO DEI
| PROVVEDIMENTI

1033 | LEGGE

| 448 | 26/07/1949 | ITALIANA

| COSTITUZIONE DI UN FONDO
| SPECIALE PER IL CREDITO
| CINEMATOGRAFICO E
| DISCIPLINA DELLA
| CIRCOLAZIONE DEI FILM
| ESTERI PARLATI IN LINGUA

1034 | LEGGE

| 473 | 29/07/1949 | PROPRIETA' CONTADINA

| NORME AGGIUNTIVE AL
| DECRETO LEGISLATIVO 24
| FEBBRAIO 1948, N. 114,
| RECANTE PROVIDENZE A
| FAVORE DELLA PICCOLA
| ABROGAZIONE DEL REGIO
| DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO
| 1925, N. 1574,
| CONVERTITO NELLA LEGGE
| 18 MARZO 1926, N. 562,
| RELATIVO AI PROGETTI PER
| LA COSTRUZIONE DI
| EDIFICI POSTALI E

1035 | LEGGE

| 585 | 29/07/1949 | TELEGRAFICI

| PROROGA PER L'ANNATA
| AGRARIA 1948 - 49 DELLE
| DISPOSIZIONI VIGENTI IN
| MATERIA DI AFFITTO DI

1036 | LEGGE

| 476 | 03/08/1949 | FONDI RUSTICI

1037 | LEGGE

| 522 | 03/08/1949 | DELLA MONTAGNA

1038 | LEGGE

| 700 | 20/08/1949 | VENDITA DEGLI STESSI

1039 | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1040 | LEGGE

| 840 | 20/10/1949 | MONOPOLI DI STATO

1041 | LEGGE

| 789 | 29/10/1949 | CONTRATTI AGRARI

1042 | LEGGE

| 826 | 29/10/1949 | LINEA

| | | CONCESSIONE DI UN
| | | SUSSIDIO STATALE AL
| | | SEGRETARIATO NAZIONALE

| | | MODIFICAZIONI ALLE
| | | PENALITA' PER LE
| | | CONTRAVVENZIONI ED IL
| | | CONTRABBANDO SUGLI
| | | APPARECCHI DI ACCENSIONE
| | | E LE TASSE DI LICENZA
| | | PER LA FABBRICAZIONE E

| | | MODIFICAZIONI ALLE NORME
| | | SULLA COMPOSIZIONE DEL
| | | CONSIGLIO DI
| | | AMMINISTRAZIONE DEI

| | | NORME INTERPRETATIVE
| | | DELL'ART. 8 DELLA LEGGE
| | | 25 GIUGNO 1949, N. 353,
| | | SULLA PROROGA DEI

| | | AUMENTO DELLE SANZIONI
| | | PECUNIARIE RELATIVE ALLE
| | | CONTRAVVENZIONI ALLE
| | | DISPOSIZIONI DELLA LEGGE
| | | 28 SETTEMBRE 1939, N.
| | | 1822, SULLA DISCIPLINA
| | | DEGLI AUTOSERVIZI DI

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 21
| | | SETTEMBRE 1949, N. 644,
| | | ADOTTATO AI SENSI
| | | DELL'ART. 77, COMMA
| | | SECONDO DELLA
| | | COSTITUZIONE,
| | | CONCERNENTE NORME PER
| | | OPERARE IL RAGGUAGLIO IN
| | | LIRE ITALIANE DELLE
| | | DIVISE ESTERE, AI FINI
| | | DELLA LIQUIDAZIONE DEI
| | | DIRITTI AD VALOREM,
| | | DELLA TASSA DI BOLLO,
| | | DELLA IMPOSTA DI
| | | ASSICURAZIONE E DELLA
| | | RELATIVA IMPOSTA

1043 | LEGGE

| 806 | 04/11/1949 | GENERALE SULLA ENTRATA

1044 | LEGGE

| 866 | 10/11/1949 | IN TORINO

| AUMENTO DEL CONTRIBUTO
| DELLO STATO A FAVORE
| DELL'ENTE AUTONOMO
| "PARCO NAZIONALE DEL
| GRAN PARADISO", CON SEDE

1045 | LEGGE

| 858 | 21/11/1949 | FARMACEUTICI

| ABROGAZIONE DEL DECRETO
| LEGISLATIVO 14 MAGGIO
| 1946, N. 356, CIRCA
| L'IMPIEGO DELLA
| SACCARINA E DELLA
| DULCINA NELLA
| FABBRICAZIONE DI
| PRODOTTI DOLCIARI,
| GELATI, CONSERVE,
| CONCENTRATI DI FRUTTA E
| BIBITE ANALCOOLICHE E
| DELLA DULCINA PER USI

1046 | LEGGE

| 870 | 06/12/1949 | DI IMPOSTE DI

| CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE
| 1949, N. 707,
| CONCERNENTE
| PROVVEDIMENTI PER
| AGEVOLARE LA
| DISTILLAZIONE DEL VINO E
| AGGIORNAMENTO DI ALCUNE
| DISPOSIZIONI IN MATERIA

1047 | LEGGE

| 1137 | 15/12/1949 | MARITTIMI RACCOMANDATARI

| AUMENTO DEI LIMITI
| FISSATI DALL'ART. 9
| DELLA LEGGE 29 APRILE
| 1940, N. 496, PER LE
| CAUZIONI DEGLI AGENTI

1048 | LEGGE

| 1051 | 19/12/1949 | SOCIETA' E DI CONSORZI

| PROROGA DEI TERMINI
| ASSEGNAZI DALLE
| DISPOSIZIONI DI
| ATTUAZIONE DEL CODICE

| CIVILE NEI RIGUARDI DI

1049 | LEGGE

| 940 | 24/12/1949 | NATURALI ED ARTIFICIALI

| REGIME FISCALE DEI
| FILATI DELLE VARIE FIBRE

| IMPOSTA GENERALE

| SULL'ENTRATA RELATIVA AL

| GRANO, GRANOTURCO, RISO,

| ORZO, SEGALA ED OLI

1050 | LEGGE

| 941 | 24/12/1949 | VEGETALI

				RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 589, CONCERNENTE RIASSETTO DEI SERVIZI E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA
1051	LEGGE	968	24/12/1949	CORTE DEI CONTI.
				DELEGAZIONE AL GOVERNO DI EMANARE UNA NUOVA TARIFFA GENERALE DEI
1052	LEGGE	993	24/12/1949	DAZI DOGANALI
				NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA
1053	LEGGE	955	29/12/1949	GENERALE SULL'ENTRATA
				DISPOSIZIONI PER LA
1054	LEGGE	958	29/12/1949	CINEMATOGRAFIA
				PROROGA DI PROVVIDENZE A
1055	LEGGE	959	29/12/1949	FAVORE DEL TEATRO
				RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL D.LGS. 7 MAGGIO 1948, N.1033, CONCERNENTE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME PER LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI GIA' DISPENSATI PER MOTIVI
1056	LEGGE	23	05/01/1950	POLITICI O RAZZIALI.
				AUMENTO DA L. 50 A L. 500 DELLA TASSA PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI DEI CORSI DI PREPARAZIONE AGLI UFFICI E AI SERVIZI DELLE
1057	LEGGE	89	10/01/1950	BIBLIOTECHE POPOLARI
				RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 1947, N. 1600, E RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEI DECRETI LEGISLATIVI 8 MAGGIO 1947, N. 399 E 17 APRILE 1948, N. 1029, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELLE
1058	LEGGE	22	11/01/1950	COSTRUZIONI EDILIZIE
				AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE DELLA COMPETENZA

			GIURISDIZIONALE CIVILE
1059 LEGGE	72	15/02/1950 DEI COMANDANTI DI PORTO	
			AUMENTO DELL'INDENNITA'
			DI RESIDENZA PER LE
1060 LEGGE	54	20/02/1950 FARMACIE RURALI	
			VARIAZIONI DEL COMPENO
			DOVUTO ALLE AZIENDE
			ESERCENTI FERROVIE
			SECONDARIE E TRAMVIE IN
			CONCESSIONE, PER IL
			TRASPORTO DEI PACCHI
1061 LEGGE	101	20/02/1950 POSTALI	
			PROROGA E RIPRISTINO DI
			DISPOSIZIONI FINANZIARIE
			A FAVORE DELL'ENTE DI
			COLONIZZAZIONE DEL
1062 LEGGE	93	23/02/1950 LATIFONDO SICILIANO	
			PROROGA AL 30 GIUGNO
			1950 DEL TERMINE FISSATO
			CON L'ART. 34 DELLA
			LEGGE 25 GIUGNO 1949, N.
			409, RIGUARDANTE LA
			RICOSTRUZIONE DELLE
			ABITAZIONI DISTRUTTE
1063 LEGGE	103	06/03/1950 DAGLI EVENTI BELLICI	
			MODIFICAZIONI AL DECRETO
			LEGISLATIVO 3 MAGGIO
			1948, N. 937,
			CONCERNENTE IL
			RIPRISTINO DEI BENEFICI
			FISCALI A FAVORE DELLE
			SOCIETA' NAZIONALI
			ASSUNTRICI DI SERVIZI DI
			TRASPORTO AEREO DI LINEA
			E PROROGA DELLA
			SOSPENSIONE DELLA
			RISCOSSIONE DEL DIRITTO
			DI LICENZA PER TALUNI
			COMBUSTIBILI SOLIDI E
1064 LEGGE	181	06/03/1950 LIQUIDI	
			COMPETENZA
			DELL'AUTORITA'
			GIUDIZIARIA ITALIANA PER
			LA DICHIARAZIONE DI
			ASSENZA O DI MORTE
			PRESUNTA DI CITTADINI
			ITALIANI SCOMPARSI DAI
			TERRITORI ATTUALMENTE
			NON SOGGETTI ALLA
			SOVRANITA' DELL'ITALIA
			IN FORZA DEL TRATTATO DI
1065 LEGGE	109	13/03/1950 PACE	

				RATIFICA, SENZA MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 1242 E RATIFICA CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, CONCERNENTI PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA
1066	LEGGE	144	22/03/1950	PROPRIETA' CONTADINA
				RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 1948, N. 264, CONCERNENTE IL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO
1067	LEGGE	189	23/03/1950	DELLA SCUOLA ELEMENTARE
				MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1937, N. 2180, RELATIVO A PROVVEDIMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', DELLE ESPROPRIAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALBERGHI E PER L'AMPLIAMENTO DI QUELLI
1068	LEGGE	228	25/03/1950	ESISTENTI
				MODIFICAZIONI ALL'ATTUALE DISCIPLINA
1069	LEGGE	328	02/04/1950	DELLE MOSTRE D'ARTE
				RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1253, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE
1070	LEGGE	224	04/04/1950	UNIVERSITARIE.
				NORME MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI TERRENI INCOLTI AI
1071	LEGGE	199	18/04/1950	CONTADINI
				AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE

1072	LEGGE	261	09/05/1950	E INSULARE
				DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI SAPONI E
1073	LEGGE	308	12/05/1950	DEI DETERSIVI
				APPLICABILITA' ALLE PROVINCIE DELL'ABRUZZO E AL MOLISE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CONTENUTE NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA
1074	LEGGE	333	19/05/1950	PROPRIETA' CONTADINA
				MODIFICAZIONI IN MATERIA DI TASSE DI BREVETTO PER
1075	LEGGE	367	19/05/1950	INVENZIONI INDUSTRIALI
				----- NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 1076 DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
				----- RETTIFICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 28 APRILE 1938, N. 546, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL "REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' ELETTE DI
1077	LEGGE	310	25/05/1950	FRUMENTO"
				MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI STUDI E RICERCHE NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE E DEI PROGETTI
1078	LEGGE	373	25/05/1950	DI BONIFICA
				RETTIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353, SULLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E
1079	LEGGE	392	03/06/1950	COMPARTECIPAZIONE
				ISTITUZIONE NEGLI ORGANICI DEGLI OSPEDALI DI 1 E 2 CATEGORIA DI UN POSTO DI MASSAGGIATORE,

				DA CONFERIRE AGLI ABILITATI DALLA SCUOLA NAZIONALE DI MASSAGGIO DI FIRENZE, CON
1080	LEGGE	376	15/06/1950	PRECEDENZA AI CIECHI
				CONCESSIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO DI UNA ANTICIPAZIONE DI
1081	LEGGE	399	22/06/1950	LIRE 1.500.000.000
				AUTORIZZAZIONE A RIVERSARE IL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE UN MILIARDO PREVISTO DALLA LEGGE 2 LUGLIO 1949, N. 408, PER L'ESERCIZIO 1951 - 52 IN AUMENTO DI QUELLO DI LIRE DUE
1082	LEGGE	471	22/06/1950	MILIARDI DEL 1950 - 51
				APPLICAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 1950 DELLA MAGGIORAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DELLA ALIQUOTA D'IMPOSTA CAMERALE PREVISTA DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
1083	LEGGE	452	05/07/1950	1 SETTEMBRE 1947, N. 892
				AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE
1084	LEGGE	484	08/07/1950	PICCOLE INDUSTRIE
				ABROGAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1938, N. 1887, CHE ISTITUI' LA SPECIALITA' "AGENTI INTERPRETI DI LINGUE ESTERE" NELL'ORGANICO DEL CORPO DELLE GUARDIE
1085	LEGGE	674	15/07/1950	DI PUBBLICA SICUREZZA
				PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA, COMPARTECIPAZIONE E
1086	LEGGE	505	15/07/1950	AFFITTO DI FONDI RUSTICI
				ESENZIONE DALL'IMPOSTA

			DI REGISTRO DI ALCUNI CONTRATTI DI ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI
1087	LEGGE	592	15/07/1950 COMUNI
			DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA COLONIZZAZIONE DELL'ALTOPIANO DELLA SILA E DEI TERRITORI
1088	LEGGE	525	25/07/1950 JONICI CONTERMINI
			NORME E MAGGIORAZIONI DI SPESE CIRCA LA ESECUZIONE PER CONTO DI TERZI DI LAVORI ATTINENTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI E POSTALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE
1089	LEGGE	689	28/07/1950 TELECOMUNICAZIONI
			FACILITAZIONI PER IL PAGAMENTO DI RENDITA SU TITOLI NOMINATIVI DI
1090	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	733	30/07/1950 DEBITO PUBBLICO
			PROVIDENZE A FAVORE DELLE FINANZE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
1091	LEGGE	575	30/07/1950 E DELLE PROVINCE
			RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 811, CONCERNENTE VARIAZIONE AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO
1092	LEGGE	630	30/07/1950 SUPERIORE DI SANITA'
			ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E
1093	LEGGE	647	10/08/1950 CENTRALE
			MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 192, ISTITUTIVO DI UNA TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E

1094 | LEGGE

| 793 | 21/08/1950 | STAZZEMA

1095 | LEGGE

| 860 | 26/08/1950 | LAVORATRICI MADRI

1096 | LEGGE

| 835 | 06/10/1950 | E INSULARE

1097 | LEGGE

| 842 | 10/10/1950 | INDUSTRIALI

1098 | LEGGE

| 907 | 10/10/1950 | 1936, N. 844

1099 | LEGGE

| 920 | 18/10/1950 | SOCIETA' E DI CONSORZI

1100 | LEGGE

| 943 | 21/10/1950 | SAVONA - PIEMONTE

1101 | LEGGE

| 990 | 21/10/1950 | ANTIFRANCHISTE.

| AUMENTO ED ESTENSIONE

1102	LEGGE	1073	21/10/1950	DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLA INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA AGLI APPARTENENTI AL CORPO
1103	LEGGE	910	27/10/1950	CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER FAVORIRE L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO ED IL REIMPANTO E LA RIATTIVAZIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI GIA' OPERANTI NELLA VENEZIA
1104	LEGGE	1068	04/11/1950	GIULIA E IN DALMAZIA NORME RELATIVE AL TERRITORIO DI PRODUZIONE ED ALLE CARATTERISTICHE DEL VINO TIPICO DENOMINATO "MOSCATO DI PANTELLERIA"
1105	LEGGE	978	09/11/1950	MODIFICAZIONE ALL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI DEGLI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER L'ESERCITO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1928, N. 3458, ED ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 NOVEMBRE 1947, N. 1579
1106	LEGGE	992	09/11/1950	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE FUNERARIE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
1107	LEGGE	927	16/11/1950	MODIFICAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 1948, N. 23, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE OPZIONI DEGLI ALTO ATESINI AGEVOLAZIONI AI COMUNI NEL FINANZIAMENTO OCCORRENTE PER L'AUMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLE AZIENDE ELETTRICHE

1108 | LEGGE

| 1030 | 21/11/1950 | MUNICIPALIZZATE

1109 | LEGGE

| 1031 | 30/11/1950 | METROPOLITANA DI ROMA

1110 | LEGGE

| 986 | 12/12/1950 | GESTANTI E PUERPERE

1111 | LEGGE

| 987 | 12/12/1950 | DELLE LAVORATRICI MADRI

1112 | LEGGE

| 1106 | 14/12/1950 | CONTADINA"

1113 | LEGGE

| 1151 | 14/12/1950 | RIFERIMENTO ALL'ACETO

1114 | LEGGE

| 1020 | 28/12/1950 | LOCANDA

1115 | LEGGE

| 5 | 04/01/1951 | COMBUSTIBILI LIQUIDI

1116 | LEGGE

| 56 | 11/01/1951 | UFFICIALE ESATTORIALE

1117 | LEGGE

| 19 | 17/01/1951 | DI LIRE 50 MILIONI

| RATIFICA, CON

				MODIFICAZIONI, DEL D.LGS. 2 MARZO 1948, N. 161, CONCERNENTE PROROGA DEI TERMINI PER LA NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E PER TRASFERIMENTI DI
1118	LEGGE	22	29/01/1951	PROFESSORI UNIVERSITARI.
				ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI AGRARI
1119	LEGGE	114	03/02/1951	DI GENOVA E PERUGIA
				ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, AGLI ENTI LOCALI CHE PROVVEDONO ALLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA IL
1120	LEGGE	126	06/02/1951	CONTROLLO STATALE
				MODIFICAZIONE DELL'ART. 82 DEL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI (LIMITE DELLE RICHIESTE DI CARTE VALORI DA PARTE DEGLI UFFICI POSTALI
1121	LEGGE	161	06/02/1951	SUCCURSALI)
				NORME PER LA DETERMINAZIONE DELL'AGGIO PER GLI ANNI 1951 - 52 E PER LA PRESTAZIONE DELLE CAUZIONI ESATTORIALI MEDIANTE POLIZZA
1122	LEGGE	143	07/02/1951	FIDEIUSSORIA
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
1123				
				NORME A FAVORE DELL'ENTE EDILIZIO PER I MUTILATI
1124	LEGGE	94	22/02/1951	ED INVALIDI DI GUERRA
				RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 825, CONCERNENTI VARIAZIONI

				AL REGIO DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, COSTITUTIVO DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI
1125	LEGGE	189	03/03/1951	CONSUMO
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1951, N. 1, RELATIVO ALLA RICHIESTA DI DATI SULLA GIACENZA DI ALCUNE MERCI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO DI ALCUNI
1126	LEGGE	105	09/03/1951	SETTORI INDUSTRIALI
				RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEGLI ADDETTI A FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE, ESONERATI PER MOTIVI
1127	LEGGE	293	15/03/1951	POLITICI
				REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED
1128	LEGGE	205	22/03/1951	ARTIFICIALI
				CONDONO DI SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE LEGGI SUL MATRIMONIO DEI
1129	LEGGE	337	22/03/1951	MILITARI
				COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI
1130	LEGGE	210	29/03/1951	CARABINIERI
				MODIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI DI SOLO CINEMATOGRAFO E SPETTACOLI MISTI CON
1131	LEGGE	226	02/04/1951	AVANSPETTACOLO
				PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLA
1132	LEGGE	252	02/04/1951	COOPERAZIONE
				PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL III CENSIMENTO GENERALE

| | | | DELL'INDUSTRIA E
1133 | LEGGE | 291 | 02/04/1951 | COMMERCIO

| | | | MISURA DELLE INDENNITA'
| | | | AI MEDICI CIVILI CHE
| | | | ASSISTONO ALLE SEDUTE
| | | | DEI CONSIGLI E DELLE
| | | | COMMISSIONI MOBILI DI
1134 | LEGGE | 299 | 02/04/1951 | LEVA.

| | | | ESTENSIONE ALL'ENTE
| | | | AUTONOMO MOSTRA
| | | | D'OLTREMARE E DEL LAVORO
| | | | ITALIANO NEL MONDO, CON
| | | | SEDE IN NAPOLI, DELLE
| | | | PROVVIDENZE DI CUI AL
| | | | DECRETO LEGISLATIVO 14
| | | | DICEMBRE 1947, N. 1598,
| | | | E SUCCESSIVE AGGIUNTE E
1135 | LEGGE | 316 | 28/04/1951 | MODIFICAZIONI

| | | | MODIFICAZIONE DELL'ART.
| | | | 10 DEL DECRETO
| | | | LEGISLATIVO 13 DICEMBRE
| | | | 1946, N. 569,
| | | | CONCERNENTE
| | | | PROVVEDIMENTI PER I
| | | | SEGRETARI COMUNALI DELLA
1136 | LEGGE | 341 | 05/05/1951 | PROVINCIA DI BOLZANO

| | | | DISPOSIZIONI A FAVORE
| | | | DEI FARMACISTI
1137 | LEGGE | 367 | 11/05/1951 | PERSEGUITATI POLITICI

| | | | ATTRIBUZIONI E
| | | | FUNZIONAMENTO DEGLI
| | | | ORGANI DELLE
| | | | AMMINISTRAZIONI
1138 | LEGGE | 328 | 18/05/1951 | PROVINCIALI

| | | | NORME INTERPRETATIVE E
| | | | INTEGRATIVE DELLA LEGGE
| | | | 21 OTTOBRE 1950, N. 841,
| | | | CONCERNENTE
| | | | L'ESPROPRIAZIONE, LA
| | | | BONIFICA, LA
| | | | TRASFORMAZIONE E
| | | | L'ASSEGNAZIONE DEI
1139 | LEGGE | 333 | 18/05/1951 | TERRENI AI CONTADINI

| | | | AUMENTO DEL CONTRIBUTO
| | | | ANNUO A FAVORE DELL'ENTE
| | | | NAZIONALE SERICO DA LIRE
| | | | 750.000 A LIRE
1140 | LEGGE | 388 | 21/05/1951 | 20.000.000

| | | | AUMENTO DEL CONTRIBUTO
| | | | PREVISTO DALL'ART. 198

				DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, A FAVORE DELLE CASSE DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEGLI AUTORI E SCRITTORI
1141	LEGGE	391	21/05/1951	E DEI MUSICISTI
				CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ALLE
1142	LEGGE	394	23/05/1951	LAVORATRICI MADRI
				PROROGA DEGLI SFRATTI NEI COMUNI CHE PRESENTANO ECCEZIONALE
1143	LEGGE	357	23/05/1951	PENURIA DI ABITAZIONI
				CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ALLE
1144	LEGGE	394	23/05/1951	LAVORATRICI MADRI
				DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O
1145	LEGGE	358	29/05/1951	LOCANDA
				PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE
1146	LEGGE	444	29/05/1951	DALLA GUERRA
				AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1912, N. 612, RECANTE NORME PER IL TRANSITO ED IL SOGGIORNO DELLE NAVI MERCANTILI LUNGO LE COSTE DELLO
1147	LEGGE	539	29/05/1951	STATO
				ISTITUZIONE DELL'AMMASSO PER CONTINGENTE DEL FRUMENTO PER LA PRODUZIONE DELL'ANNATA
1148	LEGGE	541	10/07/1951	AGRARIA 1950 - 1951
				RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MAGGIO 1947, N. 491, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL

| | | | FINANZIAMENTO DEI LAVORI
| | | | DI RIPRISTINO DELLE
| | | | OPERE PUBBLICHE DI
| | | | BONIFICA DANNEGGIATE
1149 | LEGGE | 594 | 10/07/1951 | DALLA GUERRA

| | | | RATIFICA, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO LEGISLATIVO 21
| | | | APRILE 1948, N. 1372,
| | | | CONCERNENTE
| | | | PROVVEDIMENTI IN MATERIA
| | | | DI CONTI CONSUNTIVI
| | | | DELLE AMMINISTRAZIONI
| | | | PROVINCIALI, COMUNALI E
| | | | DELLE ISTITUZIONI
| | | | PUBBLICHE DI ASSISTENZA
| | | | E BENEFICENZA E
| | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | PAGAMENTO DI TITOLI DI
| | | | SPESA EMESSI DALLE
| | | | AMMINISTRAZIONI
| | | | PROVINCIALI, COMUNALI E
1150 | LEGGE | 961 | 30/07/1951 | CONSORZIALI

| | | | DISPOSIZIONE TRANSITORIA
| | | | PER L'APPLICAZIONE DELLA
| | | | LEGGE 21 OTTOBRE 1950,
| | | | N. 841, CONCERNENTE
| | | | NORME PER
| | | | L'ESPROPRIAZIONE,
| | | | BONIFICA, TRASFORMAZIONE
| | | | ED ASSEGNAZIONE DEI
1151 | LEGGE | 628 | 08/08/1951 | TERRENI AI CONTADINI

| | | | AUMENTO DEL FONDO DI
| | | | DOTAZIONE DELL'ISTITUTO
| | | | PER LA RICOSTRUZIONE
1152 | LEGGE | 940 | 30/08/1951 | INDUSTRIALE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO
| | | | 1951, N. 490, RECANTE
| | | | NORME PER IL
| | | | FINANZIAMENTO DI
| | | | ACQUISTI DI PRODOTTI
| | | | ALIMENTARI E DI MATERIE
| | | | PRIME PER COSTITUZIONE
| | | | DI RISERVE DI PROPRIETA'
1153 | LEGGE | 950 | 30/08/1951 | DELLO STATO

| | | | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
| | | | 25 GIUGNO 1949, N. 409,
| | | | E ALLA LEGGE 15 GIUGNO
| | | | 1950, N. 569,
| | | | CONCERNENTI
| | | | RICOSTRUZIONE DI CASE DI

1154	LEGGE	1141	01/10/1951	ABITAZIONE DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI
				MODIFICAZIONE ALLE NORME IN VIGORE PER L'ISCRIZIONE AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA IN LINGUE E
1155	LEGGE	1130	09/10/1951	LETTERATURE STRANIERE
				AUTORIZZAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 1.500.000.000 PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI
1156	LEGGE	1186	19/10/1951	CASE POPOLARI
				RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 GENNAIO 1947, N. 1, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI
1157	LEGGE	1152	19/10/1951	ED ARTIFICIALI
				AMMISSIONE DELLE INFERNIERE VOLONTARIE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA AL SECONDO ANNO DI CORSO DELLE SCUOLE - CONVITTO PROFESSIONALI
1158	LEGGE	1173	19/10/1951	PER INFERNIERE
				PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1950, N. 842, CONCERNENTE LA DURATA
1159	LEGGE	1183	20/10/1951	DEI BREVETTI
				RATIFICA, CON MODIFICAZIONI E AGGIUNTE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 949, CONCERNENTE NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE
1160	LEGGE	1188	04/11/1951	SANITARIO DEGLI OSPEDALI
				PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 2

			DELLA LEGGE 12 LUGLIO
			1950, N. 591,
			CONCERNENTE L'ABOLIZIONE
			DELLE CAUZIONI
1161 LEGGE	1504 04/11/1951 COMMERCIALI		

			AMMASSO VOLONTARIO DEI
			PRODOTTI AGRICOLI -
1162 LEGGE	1297 20/11/1951 AGEVOLAZIONI FISCALI		

			MODIFICAZIONI AGLI
			ARTICOLI 1 E 5 DEL
			DECRETO LEGISLATIVO 24
			FEBBRAIO 1948, N. 114,
			RATIFICATO CON LA LEGGE
			22 MARZO 1950, N. 144,
			CONCERNENTE PROVVIDENZE
			A FAVORE DELLA PICCOLA
1163 LEGGE	1354 20/11/1951 PROPRIETA' CONTADINA		

			AUMENTO DEL LIMITE DI
			SOMMA PREVISTO PER
			L'EMISSIONE DEGLI ORDINI
			DI ACCREDITAMENTO PER LA
			RESTITUZIONE DI IMPOSTE
			E TASSE INDEBITAMENTE
			PERCETTE E DI DIRITTI SU
			PRODOTTI CHE SI
1164 LEGGE	1512 20/11/1951 ESPORTANO		

			MODIFICAZIONI AD ALCUNE
			DISPOSIZIONI DELLA LEGGE
			10 APRILE 1951, N. 287,
			SUL RIORDINAMENTO DEI
1165 LEGGE	1324 24/11/1951 GIUDIZI DI ASSISE		

			MODIFICAZIONE ALL'ART. 5
			DELLA LEGGE 29 DICEMBRE
			1948, NUMERO 1482,
			CONTENENTE "NORME
			INTEGRATIVE DEI DECRETI
			LEGISLATIVI 14 DICEMBRE
			1947, N. 1598, E 5 MARZO
			1948, N. 121, NONCHE'
			DEL DECRETO LEGISLATIVO
			15 DICEMBRE 1947, N.
			1419, PER QUANTO
			RIGUARDA LA
			INDUSTRIALIZZAZIONE
			DELL'ITALIA MERIDIONALE
1166 LEGGE	1611 27/11/1951 E INSULARE"		

			INTERPRETAZIONE
			AUTENTICA DELL'ART. 13
			DELLA LEGGE 26 APRILE
			1934, N. 653, RELATIVO
			ALLA DEFINIZIONE DEL
			PERIODO DI LAVORO

			NOTTURNO VIETATO ALLE
1167 LEGGE	1630 07/12/1951		DONNE E AGLI ADOLESCENTI
			AGEVOLAZIONI FISCALI IN
			MATERIA D'IMPOSTA
			GENERALE SULL'ENTRATA, A
			FAVORE DELLA
			INDUSTRIALIZZAZIONE DI
1168 LEGGE	1572 07/12/1951		TRIESTE
			AUMENTO DEI CONTRIBUTI
			STATALI A FAVORE DELLE
			UNIVERSITA' E DEGLI
			ISTITUTI SUPERIORI E DEI
			CONTRIBUTI PER
			L'ASSISTENZA AGLI
			STUDENTI; AMPLIAMENTO
			DELLE ESENZIONI
			TRIBUTARIE PER GLI
			STUDENTI CAPACI E
			MERITEVOLI; ADEGUAMENTO
			DELLE TASSE E SOPRATASSE
1169 LEGGE	1551 18/12/1951		UNIVERSITARIE.
			INTEGRAZIONE DEL REGIO
			DECRETO 1 LUGLIO 1933,
			N. 786, E DEL REGIO
			DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO
			1934, N. 1352, CIRCA IL
			PASSAGGIO ALLO STATO
			DELLE SCUOLE ELEMENTARI
1170 LEGGE	1569 18/12/1951		DEI COMUNI AUTONOMI
			RATIFICA DEL DECRETO
			LEGISLATIVO 6 MARZO
			1948, N. 341,
			CONCERNENTE
			MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
			20 MARZO 1865, N. 2248,
			PER LA COLLAUDAZIONE DI
1171 LEGGE	1585 24/12/1951		LAVORI PUBBLICI
			SOSTITUZIONE DELL'ART.
			21 DELLA LEGGE 19
			GENNAIO 1942, N. 22,
			RELATIVO ALLA
			COMPOSIZIONE DEL
			CONSIGLIO DI
			AMMINISTRAZIONE
			DELL'ENTE NAZIONALE DI
			PREVIDENZA ED ASSISTENZA
1172 LEGGE	1669 24/12/1951		PER I DIPENDENTI STATALI
			DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
			DELLA LEGGE 10 AGOSTO
			1950, N. 647, PER
			L'ESECUZIONE DI OPERE
			STRAORDINARIE DI

			PUBBLICO INTERESSE
			NELL'ITALIA
			SETTENTRIONALE E
1173 LEGGE	10	02/01/1952	CENTRALE

			PROVIDENZE PER LA
			FABBRICERIA DI SANTA
1174 LEGGE	19	02/01/1952	MARIA DEL FIORE

			CLASSIFICAZIONE, AI FINI
			DELLA BONIFICA, DEI
			TERRITORI SOGGETTI ALLE
			DISPOSIZIONI DELLA LEGGE
1175 LEGGE	32	08/01/1952	21 OTTOBRE 1950, N. 841

			DISCIPLINA DEL TRASPORTO
			DEGLI EFFETTI POSTALI
			SULLE AUTOLINEE IN
			CONCESSIONE ALLE
1176 LEGGE	53	08/01/1952	INDUSTRIE PRIVATE

			PROVIDENZE A FAVORE
			DELLE AZIENDE AGRICOLE
			DANNEGGIATE DALLE
			ALLUVIONI E MAREGGIATE
			DELL'ESTATE E AUTUNNO
1177 LEGGE	3	10/01/1952	1951

			RIPRISTINO DEL CONCORSO
			STATALE NEL PAGAMENTO
			DEGLI INTERESSI SUI
1178 LEGGE	16	10/01/1952	MUTUI PESCHERECCI

			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1179			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			PROROGA AL 30 SETTEMBRE
			1956 DELLA RITENUTA
			DELL'UNO PER CENTO SULLE
			VINCITE AL LOTTO A
			FAVORE DELL'ENTE FONDO
			PER GLI ASSEGNI VITALIZI
			E STRAORDINARI AL
1180 LEGGE	37	23/01/1952	PERSONALE DEL LOTTO

			APPROVAZIONE ED
			ESECUTORIETA' DELLA
			CONVENZIONE PER LA
			CONCESSIONE ALLA RADIO
			AUDIZIONI ITALIA
			SOCIETA' PER AZIONI DEL
			SERVIZIO DI
			RADIOAUDIZIONI E
			TELEVISIONE CIRCOLARE E
DECRETO DEL PRESIDENTE			DEL SERVIZIO DI
1181 DELLA REPUBBLICA	180	26/01/1952	TELEDIFFUSIONE SU FILO

			PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE
1182	LEGGE	49	09/02/1952 AUTOMOBILISTICHE
			REVISIONE DELL'ORGANICO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEI LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEGLI
1183	LEGGE	60	09/02/1952 UFFICIALI DEL CORPO
			RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 1947, N. 439, CONCERNENTE NORME PER IL CONFERIMENTO DEL GRANO, DELL'ORZO, DELLA SEGALE, DEL GRANOTURCO E DEL RISONE AI "GRANAI DEL
1184	LEGGE	69	11/02/1952 POPOLO"
			NORME PER L'ARROTONDAMENTO DELL'IMPORTO DELLA LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DA CORRISPONDERSI IN TITOLI DI STATO PER I TERRENI
1185	LEGGE	70	11/02/1952 ESPROPRIATI
			ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL
1186	LEGGE	71	11/02/1952 SUOLO
			NORME SULLA RIVALUTAZIONE PER
1187	LEGGE	74	11/02/1952 CONGUAGLIO MONETARIO
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1951, N. 1356, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI E DI VINCOLO
1188	LEGGE	58	16/02/1952 ALBERGHIERO
			AUTORIZZAZIONE, PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI DAL 1951 - 52 AL 1955 - 56, DELLA SPESA DI LIRE 120 MILIONI PER LA CONCESSIONE DI

			CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE
1189	LEGGE	136	26/02/1952 DEGLI AGRUMI
			RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1174, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938,
1190	LEGGE	113	01/03/1952 N. 1165
			MODIFICAZIONI AD ALCUNE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA
1191	LEGGE	110	04/03/1952 GENERALE SULL'ENTRATA
			MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 178, 269, E 270 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 FEBBRAIO
1192	LEGGE	196	14/03/1952 1936, N. 645
			AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO PER LA PRESTAZIONE DELLE CAUZIONI DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O MEDIANTE
1193	LEGGE	213	14/03/1952 FIDEIUSSIONE BANCARIA
			PIANO ORIENTATIVO AI FINI DI UNA SISTEMATICA REGOLAZIONE DELLE ACQUE E RELAZIONE ANNUA DEL MINISTERO DEI LAVORI
1194	LEGGE	184	19/03/1952 PUBBLICI
			AGEVOLAZIONI FISCALI AGLI OLI PESANTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA (DIESEL
1195	LEGGE	202	19/03/1952 - OLIO)
			RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 545, CONCERNENTE NORME PER

			L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DA PARTE DEI CONGIUNTI DEI TITOLARI CADUTI IN GUERRA O NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE O PER CAUSE DIPENDENTI
1196	LEGGE	175	22/03/1952 DALLA GUERRA
			DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI
1197	LEGGE	397	22/03/1952 MIGLIORAMENTO FONDIARIO
			RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 1947, N. 177, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE PROVINCIE
1198	LEGGE	347	27/03/1952 E DEI COMUNI
			AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 6 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE IN NAPOLI DI CASE
1199	LEGGE	200	28/03/1952 ULTRAPOPOLARI
			NORME INTEGRATIVE ED INTERPRETATIVE DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N. 230, 21 OTTOBRE 1950, N. 841 E 18 MAGGIO 1951, N.
1200	LEGGE	339	02/04/1952 333
			PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL
1201	LEGGE	234	05/04/1952 VINCOLO ALBERGHIERO
			RATIFICA, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 799, CONCERNENTE NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE
1202	LEGGE	341	05/04/1952 SULL'ENTRATA
			MODIFICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1208, RELATIVA ALLA "COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO AUTORIZZATI AD OPERARE

			NELLE REGIONI E NEI TERRITORI INDICATI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE
1203 LEGGE	357	09/04/1952	23 APRILE 1949, N. 165"
			AUMENTO DELLE TASSE DI ISPEZIONE DELLE FARMACIE
1204 LEGGE	403	14/04/1952	E DEI GABINETTI RADIO
			MODIFICAZIONE DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392, E TEMPORANEA SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 7, SECONDO COMMA, DELLA STESSA LEGGE. PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI AGLI UDITORI, CONTINUA AD APPLICARSI, FINO AL 31 DICEMBRE 1953, L'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 1948, N. 113, PROROGATO CON LA LEGGE 5 MARZO 1951, N. 190. IL TERMINE (DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 1 DEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO E'
1205 LEGGE	415	23/04/1952	ELEVATO A SEI MESI.
			RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE, LA DISOCCUPAZIONE, L'EMIGRAZIONE E LA
1206 LEGGE	472	23/04/1952	PREVIDENZA
			DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, FINANZIATE CON LA LEGGE
1207 LEGGE	527	23/04/1952	28 MARZO 1951, N. 266
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1952, N. 117, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI
1208 LEGGE	456	15/05/1952	FILATI
			PASSAGGIO DEI SERVIZI

			STATISTICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E PROVVEDIMENTI
1209	LEGGE	572	17/05/1952 CONSEQUENZIALI
			RISANAMENTO DEI RIONI DEI "SASSI" NELL'ABITATO
1210	LEGGE	619	17/05/1952 DEL COMUNE DI MATERA
			NUOVA ASSEGNAZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 GENNAIO 1952, N. 9, CONCERNENTE PROVIDENZE IN FAVORE DELLE ZONE DISASTRATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E DELL'AUTUNNO 1951 IN CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA, LIGURIA, PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA, TOSCANA,
1211	LEGGE	624	23/05/1952 PUGLIA E CAMPANIA
			STANZIAMENTO DI 750 MILIONI DI LIRE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO ED
1212	LEGGE	630	23/05/1952 ARTISTICO
			AUMENTO DELLA TASSA D'INGRESSO, ATTUALMENTE IN VIGORE, PER L'ACCESSO DEI VISITATORI AI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI
1213	LEGGE	635	27/05/1952 ANTICHITA' DELLO STATO
			ISTITUZIONE DELL'ISPETTORATO DI FRONTIERA, PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO, DECRETO DEL PRESIDENTE NELLE CITTA' DI VENEZIA
1214	DELLA REPUBBLICA	1984	04/06/1952 E DI BRINDISI
			SOPPRESSIONE DELL'ISPETTORATO DI FRONTIERA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO DI DECRETO DEL PRESIDENTE
1215	DELLA REPUBBLICA	1985	04/06/1952 VENTIMIGLIA
			MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 LUGLIO 1939, N. 1450, SULLA COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO PER

			LA VALORIZZAZIONE
1216 LEGGE	1216 LEGGE	1216 LEGGE	678 06/06/1952 DELL'ISOLA D'ISCHIA
			PROROGA AL 31 DICEMBRE
			1953 DEI CONTRATTI DI
			APPALTO ESATTORIALI,
			CONFERMA IN CARICA DEGLI
			AGENTI DELLA RISCOSSIONE
			PER IL DECENNIO 1954 -
			1963 E MECCANIZZAZIONE
1217 LEGGE	1217 LEGGE	1217 LEGGE	693 13/06/1952 DEI RUOLI ESATTORIALI
			ABROGAZIONE DELL'ART. 19
			DEL DECRETO LEGISLATIVO
			27 GIUGNO 1946, N. 37, E
			MODIFICAZIONI DELL'ART.
			5 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO
1218 LEGGE	1218 LEGGE	1218 LEGGE	810 13/06/1952 1951, N. 164
			NORME INTEGRATIVE CIRCA
			L'ORDINAMENTO
			DELL'ISTITUTO SUPERIORE
1219 LEGGE	1219 LEGGE	1219 LEGGE	724 20/06/1952 DI SANITA'
			NORME INTEGRATIVE E
			MODIFICATIVE DEL DECRETO
			LEGISLATIVO 29 MAGGIO
			1946, N. 452, E DELLA
			LEGGE 29 LUGLIO 1949, N.
			481, CONCERNENTI
			PROVVIDENZE PER
			L'ATTUAZIONE DI
			INIZIATIVE DI INTERESSE
1220 LEGGE	1220 LEGGE	1220 LEGGE	677 28/06/1952 TURISTICO ED ALBERGHIERO
			PROVVEDIMENTI PER LA
			GALLERIA NAZIONALE DI
1221 LEGGE	1221 LEGGE	1221 LEGGE	1050 29/06/1952 BRERA IN MILANO
			RIPRISTINO DELLE NORME
			PENALI CONTENUTE NEI
			R.D.L. 2 GENNAIO 1936,
			N. 85, R.D.L. 3 FEBBRAIO
			1936, N. 279 E R.D.L. 8
			NOVEMBRE 1936, N. 1955 E
			NEL D.LGS.LGT. 17
			SETTEMBRE 1944, N. 213,
			RELATIVO ALLA DISCIPLINA
			DELLA PRODUZIONE ED
			UTILIZZAZIONE DELLA
			CANAPA E DELLE AL TRE
1222 LEGGE	1222 LEGGE	1222 LEGGE	813 30/06/1952 FIBRE VEGETALI
			PROROGA DELLE
			AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
			PREVISTE DALL'ARTICOLO
			147 DEL TESTO UNICO
			APPROVATO CON REGIO

1223	LEGGE	864 01/07/1952 N. 1165	DECRETO 28 APRILE 1938,
1224	LEGGE	703 02/07/1952 DI FINANZA LOCALE	DISPOSIZIONI IN MATERIA
1225	LEGGE	964 11/07/1952 750.000 A L. 20.000.000	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO DA L.
1226	LEGGE	965 11/07/1952 DELLA F. A. O.	AUMENTO DEL CONTRIBUTO CORRISPOSTO DALLO STATO AL COMITATO ITALIANO
1227	LEGGE	1641 11/07/1952 1942, N. 907	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI 17 LUGLIO
1228	LEGGE	1006 20/07/1952 ELETTRICITA'	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 GENNAIO 1947, N. 2 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DELL'ENTE SICILIANO DI
1229	LEGGE	1008 20/07/1952 ITALIANA	NORME A FAVORE DEGLI ALTO - ATESINI RIOPTANTI PER LA CITTADINANZA
1230	LEGGE	998 25/07/1952 (CASSA DEL MEZZOGIORNO)	PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER GLI ENTI DI RIFORMA CHE OPERANO FUORI DEL TERRITORIO DELLA CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE
1231	LEGGE	1229 25/07/1952 CIRCOLAZIONE STRADALE	AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI
1232	LEGGE	1090 31/07/1952 FONDIARIO	PROVVIDENZE NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI STATALI NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO
			CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SULLE

| | | | SOMME DOVUTE DALLA
| | | | JUGOSLAVIA PER LA
| | | | PERDITA DI BENI, DIRITTI
| | | | ED INTERESSI ITALIANI
| | | | NEI TERRITORI PASSATI
| | | | ALLA JUGOSLAVIA, O
| | | | ESISTENTI NEL SUO ANTICO

1233 | LEGGE | 1131 | 31/07/1952 | TERRITORIO

| | | | INTERPRETAZIONE
| | | | DELL'ARTICOLO 4 DELLA
| | | | LEGGE 21 OTTOBRE 1950,
| | | | N. 841, RECANTE NORME
| | | | PER LA ESPROPRIAZIONE,
| | | | BONIFICA, TRASFORMAZIONE
| | | | ED ASSEGNAZIONE DEI

1234 | LEGGE | 1206 | 16/08/1952 | TERRENI AI CONTADINI

| | | | DETERMINAZIONE
| | | | DELL'AMMONTARE DEL
| | | | CONTRIBUTO A CARICO DEL
| | | | BILANCIO DELLO STATO PER
| | | | LE SPESE DI
| | | | FUNZIONAMENTO
| | | | DELL'ISPETTORATO DEL

1235 | LEGGE | 1348 | 20/10/1952 | LAVORO

| | | | RATIFICA, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEI
| | | | DECRETI LEGISLATIVI 13
| | | | SETTEMBRE 1946, N.90, E
| | | | 8 SETTEMBRE 1947,
| | | | N.1045, CONCERNENTI LA
| | | | ISTITUZIONE DEGLI ENTI
| | | | COMUNALI DI CONSUMO E LA
| | | | CONCESSIONE DI RELATIVI

1236 | LEGGE | 1901 | 31/10/1952 | FINANZIAMENTI

| | | | MISURE DI SALVAGUARDIA
| | | | IN PENDENZA
| | | | DELL'APPROVAZIONE DEI

1237 | LEGGE | 1902 | 03/11/1952 | PIANI REGOLATORI

| | | | MODIFICAZIONE TEMPORANEA
| | | | ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 6
| | | | FEBBRAIO 1942, N. 128,
| | | | IN MATERIA DI ESAMI PER
| | | | IL CONSEGUIMENTO DEI
| | | | CERTIFICATI DI
| | | | ABILITAZIONE AI SERVIZI
| | | | RADIOTELETRICI A BORDO

1238 | LEGGE | 1973 | 03/11/1952 | DELLE NAVI MERCANTILI

| | | | REGOLAMENTO DELL'ESAME

| | | | DI CONCORSO PER LE
| | | | PROMOZIONI DAL GRADO 7
| | | | AL 6 DEI FUNZIONARI
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | DELLA CARRIERA
1239 | DELLA REPUBBLICA | 4471 | 12/11/1952 | DIPLOMATICA

| | | | MODIFICAZIONI
| | | | ALL'ARTICOLO 24 DELLA
| | | | LEGGE N. 860 DEL 26
| | | | AGOSTO 1950, SULLA
| | | | TUTELA FISICA ED
| | | | ECONOMICA DELLE
1240 | LEGGE | 1904 | 15/11/1952 | LAVORATRICI MADRI

| | | | CONFERIMENTO DI POSTI DI
| | | | IMPIEGO CIVILE AI
| | | | SOTTOUFFICIALI, ALLE
| | | | GUARDIE SCELTE ED ALLE
| | | | GUARDIE DI PUBBLICA
1241 | LEGGE | 2379 | 15/11/1952 | SICUREZZA

| | | | ULTERIORE PROROGA DELLE
| | | | DISPOSIZIONI PER LA
| | | | ESECUZIONE E IL
| | | | FINANZIAMENTO DEI LAVORI
| | | | DI RIPRISTINO DELLE
| | | | OPERE PUBBLICHE DI
| | | | BONIFICA DANNEGGIATE
1242 | LEGGE | 1995 | 29/11/1952 | DALLA GUERRA

| | | | PROROGA
| | | | DELL'AUTORIZZAZIONE AL
| | | | GOVERNO DI SUSPENDERE O
| | | | RIDURRE I DAZI DELLA
| | | | VIGENTE TARIFFA
| | | | DOGANALE, PREVISTA
| | | | DALL'ART.2 DELLA LEGGE
1243 | LEGGE | 1846 | 07/12/1952 | 24 DICEMBRE 1949, N. 993

| | | | FISSAZIONE DI UN NUOVO
| | | | TERMINE PER L'ATTUAZIONE
| | | | DEI PIANI REGOLATORI NEI
| | | | COMUNI DANNEGGIATI DAI
| | | | TERREMOTI DEL 28
| | | | DICEMBRE 1908 E 13
1244 | LEGGE | 2467 | 11/12/1952 | GENNAIO 1915

| | | | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
| | | | DELL'ART. 36 DELLA LEGGE
| | | | 25 GIUGNO 1949, N. 409,
| | | | PER AGEVOLARE LA
| | | | RICOSTRUZIONE DELLE
| | | | ABITAZIONI DISTRUTTE
1245 | LEGGE | 2520 | 11/12/1952 | DAGLI EVENTI BELLICI

| | | | NORME PER L'ATTUAZIONE
| | | | DELLA LEGGE, IN CORSO DI
| | | | PUBBLICAZIONE, CHE

| | | | MODIFICA LA LEGGE 17
| | | | LUGLIO 1942, N. 907, SUL
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | MONOPOLIO DEI SALI E
1246 | DELLA REPUBBLICA | 4433 | 11/12/1952 | TABACCHI

| | | | RATIFICA, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO LEGISLATIVO 4
| | | | AGOSTO 1947, N. 820,
| | | | CONCERNENTE NORME PER UN
| | | | CONCORSO NAZIONALE PER
| | | | IL CONFERIMENTO DI
| | | | FARMACIE, RISERVATO AI
| | | | CONNAZIONALI GIA'
| | | | TITOLARI DI FARMACIE
| | | | NELLE ZONE DI CONFINE
| | | | OCCUPATE O FUORI DEL
| | | | TERRITORIO METROPOLITANO
| | | | O IN TERRITORI ESTERI,
| | | | NONCHE' AI TITOLARI DI
| | | | FARMACIE DISTRUTTE PER
1247 | LEGGE | 2380 | 11/12/1952 | EVENTI BELLICI

| | | | FISSAZIONE DI UN NUOVO
| | | | TERMINE PER L'ATTUAZIONE
| | | | DEI PIANI REGOLATORI NEI
| | | | COMUNI DANNEGGIATI DAI
| | | | TERREMOTI DEL 28
| | | | DICEMBRE 1908 E 13
1248 | LEGGE | 2467 | 11/12/1952 | GENNAIO 1915

| | | | AUTORIZZAZIONE
| | | | ALL'AMMINISTRAZIONE
| | | | AUTONOMA DELLE POSTE E
| | | | DEI TELEGRAFI ED
| | | | ALL'AZIENDA DI STATO PER
| | | | I SERVIZI TELEFONICI A
| | | | COSTRUIRE EDIFICI PER
| | | | ALLOGGI DI TIPO
| | | | ECONOMICO E POPOLARE DA
| | | | CONCEDERE IN USO AL
| | | | PERSONALE DIPENDENTE DAL
| | | | MINISTERO DELLE POSTE E
1249 | LEGGE | 2521 | 11/12/1952 | DELLE TELECOMUNICAZIONI

| | | | AUTORIZZAZIONE
| | | | ALL'AZIENDA DI STATO PER
| | | | I SERVIZI TELEFONICI A
| | | | PROVVEDERE ALL'IMPIANTO
| | | | DI COLLEGAMENTI
| | | | TELEFONICI NELLE
| | | | FRAZIONI DI COMUNE
| | | | AVVENTI PARTICOLARE
| | | | IMPORTANZA, E A
| | | | CONCORRERE ALLA SPESA
| | | | PER GLI IMPIANTI DI
| | | | COLLEGAMENTI TELEFONICI
| | | | NEI CAPOLUOGHI DI COMUNI

1250|LEGGE

|2529|11/12/1952|DI NUOVA ISTITUZIONE

1251|LEGGE

|3096|11/12/1952|N. 861

| | | | ELEVAZIONE DELLA MISURA
| | | | DEL PREMIO PREVISTO
| | | | DALL'ART. 1 DEL REGIO
| | | | DECRETO 6 MAGGIO 1935,

1252|LEGGE

|2989|18/12/1952|COSTITUENTE

1253|LEGGE

|3088|18/12/1952|TURISMO

| | | | RATIFICA DI DECRETI
| | | | LEGISLATIVI CONCERNENTI
| | | | L'IGIENE E LA SANITA'
| | | | PUBBLICA, EMANATI DAL
| | | | GOVERNO DURANTE IL
| | | | PERIODO DELL'ASSEMBLEA

1254|LEGGE

|3089|18/12/1952|COMMISSARIATO.

| | | | INCLUSIONE DELLA LAUREA
| | | | IN SCIENZE COLONIALI FRA
| | | | I TITOLI DI STUDIO
| | | | AMMESSI PER LA
| | | | PARTECIPAZIONE AI
| | | | CONCORSI A TENENTE IN
| | | | SERVIZIO PERMANENTE
| | | | EFFETTIVO DEL CORPO DI
| | | | COMMISSARIATO
| | | | AERONAUTICO, RUOLO

1255|LEGGE

|3136|18/12/1952|COSTITUENTE

| | | | RATIFICA DI DECRETI
| | | | LEGISLATIVI CONCERNENTI
| | | | IL MINISTERO DEI LAVORI
| | | | PUBBLICI EMANATI DAL
| | | | GOVERNO DURANTE IL
| | | | PERIODO DELL'ASSEMBLEA

1256|LEGGE

|2390|19/12/1952|INFORTUNI SUL LAVORO

| | | | RIORGANIZZAZIONE
| | | | GIURIDICA DELL'ENTE
| | | | NAZIONALE PER LA

1257|LEGGE

|2377|20/12/1952|FONDIARIA

| | | | PREVENZIONE DEGLI
| | | | NORME PARTICOLARI IN
| | | | MATERIA DI RIFORMA
| | | | RATIFICA, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO LEGISLATIVO 1
| | | | SETTEMBRE 1947, N. 883,
| | | | CONCERNENTE
| | | | MODIFICAZIONI AI SERVIZI
| | | | DELLA CASSA DEPOSITI E
| | | | PRESTITI E DEGLI

| | | MODIFICAZIONE ALLA LEGGE
| | | 29 APRILE 1949, N. 221,
| | | SULL'ADEGUAMENTO DELLE
| | | PENSIONI ORDINARIE DEL
| | | PERSONALE CIVILE E
| | | MILITARE DELLO STATO,
| | | CHE STABILISCE IL
| | | TRATTAMENTO DI
| | | QUIESCENZA PER IL
| | | PERSONALE DELLA GESTIONE
| | | STATALE DEL DAZIO DI
| | | CONSUMO DI ROMA, NAPOLI,
| | | PALERMO E VENEZIA,
| | | TRASFERITO AI COMUNI E
| | | NON ISCRITTO ALLA CASSA
| | | DI PREVIDENZA FRA GLI

1259 | LEGGE | 3595 | 22/12/1952 | ENTI LOCALI

| | | RATIFICA DEL DECRETO
| | | LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE
| | | 1946, N. 94, CONCERNENTE
| | | CONCESSIONE AI
| | | PARTIGIANI COMBATTENTI
| | | DI PROMOZIONE ED
| | | AVANZAMENTI PER MERITO
| | | DI GUERRA E DI
| | | TRASFERIMENTI PER MERITO
| | | DI GUERRA NELLA
| | | CATEGORIA DEGLI
| | | UFFICIALI IN SERVIZIO
| | | PERMANENTE EFFETTIVO, E
| | | DEI SOTTUFFICIALI IN

1260 | LEGGE | 2524 | 27/12/1952 | CARRIERA CONTINUATIVA

| | | DELEGA AL GOVERNO
| | | DELL'ESERCIZIO DELLA
| | | FUNZIONE LEGISLATIVA PER
| | | L'EMANAZIONE DI NUOVE
| | | NORME SULLE IMPOSTE SUL
| | | BOLLO E SULLA

1261 | LEGGE | 3596 | 27/12/1952 | PUBBLICITA'

| | | NORME INTEGRATIVE E
| | | DISPOSIZIONI
| | | COMPLEMENTARI DEL
| | | DECRETO LEGISLATIVO 3
| | | SETTEMBRE 1947, N. 940,
| | | E DELLA LEGGE 29 LUGLIO
| | | 1949, N. 531,
| | | CONCERNENTI LA
| | | MAGGIORAZIONE DEI
| | | SUSSIDI PER LA
| | | RICOSTRUZIONE DEI
| | | FABBRICATI DISTRUTTI O
| | | DANNEGGIATI DAI
| | | TERREMOTI FRA IL 1908 E

| | | | RATIFICA DI DECRETI
 | | | | LEGISLATIVI CONCERNENTI
 | | | | IL MINISTERO DEL TESORO,
 | | | | EMANATI DAL GOVERNO
 | | | | DURANTE IL PERIODO
 | | | | DELL'ASSEMBLEA

1263 | LEGGE | 30 | 05/01/1953 | COSTITUENTE

| | | | RATIFICA DI DECRETI
 | | | | LEGISLATIVI CONCERNENTI
 | | | | IL MINISTERO DEI
 | | | | TRASPORTI, EMANATI DAL
 | | | | GOVERNO DURANTE IL
 | | | | PERIODO DELL'ASSEMBLEA

1264 | LEGGE | 32 | 05/01/1953 | COSTITUENTE

| | | | RATIFICA, CON
 | | | | MODIFICAZIONI, DEL
 | | | | DECRETO LEGISLATIVO 19
 | | | | LUGLIO 1946, N. 39,
 | | | | CONCERNENTE DISCIPLINA
 | | | | DEGLI AUTOTRASPORTI DI

1265 | LEGGE | 33 | 05/01/1953 | COSE

| | | | ORDINAMENTO DEI SERVIZI
 | | | | POSTALI E COMMERCIALI
 | | | | MARITTIMI DI CARATTERE

1266 | LEGGE | 34 | 05/01/1953 | LOCALE

| | | | RATIFICA DI DECRETI
 | | | | LEGISLATIVI CONCERNENTI
 | | | | LA PRESIDENZA DEL
 | | | | CONSIGLIO EMANATI DAL
 | | | | GOVERNO DURANTE IL
 | | | | PERIODO DELL'ASSEMBLEA

1267 | LEGGE | 48 | 31/01/1953 | COSTITUENTE

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA
 | | | | PER L'ESECUZIONE DI
 | | | | OPERE DI SISTEMAZIONE

1268 | LEGGE | 68 | 31/01/1953 | DEI FIUMI E TORRENTI

| | | | NUOVI PUNZONI PER LA
 | | | | BOLLATURA DI PESI E
 | | | | MISURE DI PICCOLE
 | | | | DIMENSIONI, AVVENTI
 | | | | CARATTERE DI PRECISIONE
 | | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | E PARTICOLARE

1269 | DELLA REPUBBLICA | 232 | 10/02/1953 | DELICATEZZA

| | | | NORME PER LA NOMINA E LA
 | | | | COMPOSIZIONE DELLE
 | | | | COMMISSIONI GIUDICATRICI
 | | | | DEI CONCORSI PER TITOLI
 | | | | PER LA NOMINA AD
 | | | | UFFICIALE DI COMPLEMENTO
 | | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | |

| | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | L'ESTENSIONE AGLI ENTE
| | | | STRANIERI DELLE
| | | | AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
| | | | A FAVORE DELLA
| | | | LIBERALITA' A SCOPO DI
| | | | BENEFICENZA, ISTRUZIONE
1271 | LEGGE | 59 | 10/02/1953 | OD EDUCAZIONE

| | | | RATIFICA DI DECRETI
| | | | LEGISLATIVI CONCERNENTI
| | | | IL MINISTERO DEL TESORO
| | | | EMANATI DAL GOVERNO
| | | | DURANTE IL PERIODO
| | | | DELL'ASSEMBLEA
1272 | LEGGE | 69 | 10/02/1953 | COSTITUENTE

| | | | RATIFICA DEL DECRETO
| | | | LEGISLATIVO 22 GENNAIO
| | | | 1947, N. 134,
| | | | CONCERNENTE ISTITUZIONE
| | | | DI UN FONDO DESTINATO AD
| | | | INTEGRARE IL TRATTAMENTO
| | | | DI QUIESCENZA DEL
| | | | PERSONALE TELEFONICO
1273 | LEGGE | 79 | 10/02/1953 | STATALE

| | | | RATIFICA, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO LEGISLATIVO 6
| | | | MARZO 1948, N. 433,
| | | | CONCERNENTE ISTITUZIONE
| | | | DEL CONSIGLIO SUPERIORE
| | | | TECNICO DELLE
1274 | LEGGE | 83 | 15/02/1953 | TELECOMUNICAZIONI

| | | | MODIFICA DELL'ART. 4, N.
| | | | 2, DELLA LEGGE 11 MAGGIO
| | | | 1951, N. 384,
| | | | SULL'ORDINAMENTO DELLA
| | | | CASSA MUTUA NAZIONALE
| | | | TRA I CANCELLIERI E
1275 | LEGGE | 89 | 24/02/1953 | SEGRETARI GIUDIZIARI

| | | | NORME PER LA
| | | | RIVALUTAZIONE DELLE
| | | | RENDITE VITALIZIE IN
1276 | LEGGE | 90 | 24/02/1953 | DENARO

| | | | MODIFICAZIONI ALLE QUOTE
| | | | DI SURROGAZIONE E DI
| | | | APPoggIO STABILITE DALLA
| | | | LEGGE 28 LUGLIO 1950, N.
1277 | LEGGE | 95 | 24/02/1953 | 689

| | | | ESTENSIONE AL PERSONALE

| | | | | ECCLESIASTICO DEI RUOLI
| | | | | AUSILIARIO E DI RISERVA
| | | | | DEL TRATTAMENTO DI
| | | | | QUIESCENZA PREVISTO PER
| | | | | GLI UFFICIALI DELLE
| | | | | CATEGORIE IN CONGEDO DAL
| | | | | REGIO DECRETO-LEGGE 30
| | | | | DICEMBRE 1937, N. 2411,
| | | | | CONVERTITO NELLA LEGGE
1278 | LEGGE | 108 | 24/02/1953 | 17 MAGGIO 1938, N. 886.

| | | | | RATIFICA, CON
| | | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO LEGISLATIVO 7
| | | | | MAGGIO 1948, N. 1173,
| | | | | CONCERNENTE TASSE DI
| | | | | BOLLO SUI DOCUMENTI DI
| | | | | TRASPORTO TERRESTRI,
| | | | | MARITTIMI, FLUVIALI,
1279 | LEGGE | 143 | 24/02/1953 | LACUALI ED AEREI

| | | | | PROVVIDENZE A FAVORE DEI
| | | | | TUBERCOLOTICI ASSISTITI
1280 | LEGGE | 86 | 28/02/1953 | IN REGIME ASSICURATIVO

| | | | | DISPOSIZIONI RELATIVE
| | | | | ALLA PREVIDENZA DEL
| | | | | PERSONALE ADDETTO ALLE
| | | | | GESTIONI DELLE IMPOSTE
1281 | LEGGE | 149 | 28/02/1953 | DI CONSUMO

| | | | | EREZIONE IN ENTE MORALE
| | | | | DELL'ENTE DI ASSISTENZA
| | | | | DEGLI ORFANI DEGLI
| | | | | APPARTENENTI AL CORPO
| | | | | DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
| | | | | ED APPROVAZIONE DELLO
1282 | DELLA REPUBBLICA | 363 | 11/03/1953 | STATUTO ORGANICO

| | | | | DELEGA LEGISLATIVA AL
| | | | | GOVERNO PER
| | | | | L'ATTRIBUZIONE DI
| | | | | FUNZIONI STATALI
| | | | | D'INTERESSE
| | | | | ESCLUSIVAMENTE LOCALE
| | | | | ALLE PROVINCIE, AI
| | | | | COMUNI E AD ALTRI ENTI
| | | | | LOCALI E PER
| | | | | L'ATTUAZIONE DEL
| | | | | DECENTRAMENTO
1283 | LEGGE | 150 | 11/03/1953 | AMMINISTRATIVO

| | | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | | PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
| | | | | DI VIGILANZA PER OPERE
| | | | | DI BONIFICA E DI
1284 | LEGGE | 180 | 11/03/1953 | MIGLIORAMENTO FONDIARIO

| | | TESTO UNICO DELLE LEGGI
| | | VIGENTI IN MATERIA DI
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | TASSE SULLE CONCESSIONI
1285 | DELLA REPUBBLICA | 112 | 20/03/1953 | GOVERNATIVE

| | | NORME INTEGRATIVE E DI
| | | ATTUAZIONE DELLA LEGGE
| | | 11 MAGGIO 1951, N. 367,
| | | RECANTE DISPOSIZIONI A
| | | FAVORE DEI FARMACISTI
1286 | LEGGE | 168 | 21/03/1953 | PERSEGUITATI POLITICI

| | | RATIFICA DI DECRETI
| | | LEGISLATIVI CONCERNENTI
| | | IL MINISTERO DELLA
| | | PUBBLICA ISTRUZIONE,
| | | EMANATI DAL GOVERNO
| | | DURANTE IL PERIODO
| | | DELL'ASSEMBLEA
1287 | LEGGE | 190 | 21/03/1953 | COSTITUENTE

| | | PAGAMENTI
| | | DELL'INDENNITA' PER I
| | | TERRENI ESPROPRIATI E
| | | ALTRE DISPOSIZIONI
| | | FINANZIARIE PER
| | | L'APPLICAZIONE DELLE
| | | LEGGI 12 MAGGIO 1950, N.
| | | 230, E 21 OTTOBRE 1950,
1288 | LEGGE | 224 | 21/03/1953 | N. 841

| | | TERMINI PER LA
| | | PRESENTAZIONE DELLE
| | | DOMANDE PER CONSEGUIRE
| | | LA RICOSTRUZIONE A
| | | CARICO DELLO STATO DEI
| | | BENI DI PROPRIETA' DEGLI
| | | ENTI LOCALI, DEGLI
| | | EDIFICI DI CULTO E DI
| | | QUELLI DESTINATI AD USO
| | | DI BENEFICENZA ED
| | | ASSISTENZA, DANNEGGIATI
| | | O DISTRUTTI DAGLI EVENTI
1289 | LEGGE | 230 | 21/03/1953 | BELLICI

| | | RATIFICA DEL DECRETO
| | | LEGISLATIVO 30 GIUGNO
| | | 1947, N. 568,
| | | CONCERNENTE DISPOSIZIONI
| | | RIGUARDANTI L'ASSISTENZA
| | | SANITARIA AL PERSONALE
| | | DIPENDENTE
| | | DELL'AMMINISTRAZIONE
| | | DELLE FERROVIE DELLO
1290 | LEGGE | 290 | 21/03/1953 | STATO

| | | NORME PER L'ASSORBIMENTO
| | | DELL'ENTE SARDO DI

			COLONIZZAZIONE (GIA' ENTE FERRARESE DI COLONIZZAZIONE) DA PARTE DELL'ENTE PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
1291	LEGGE	211	25/03/1953 ED AGRARIA IN SARDEGNA
			MODIFICAZIONE DI ALCUNE NORME DI CARATTERE FINANZIARIO CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932,
1292	LEGGE	245	27/03/1953 N. 1296
			MODIFICAZIONI ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, RELATIVAMENTE AL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI DI CREDITO DEI MUTUI E
1293	LEGGE	261	04/04/1953 DEGLI APPALTI
			ESENZIONE FISCALE PER LA PROIEZIONE NELLE SCUOLE E LA IMPORTAZIONE DI
1294	LEGGE	285	04/04/1953 FILMS DIDATTICI
			MIGLIORAMENTO DEL SUSSIDIO POST - SANATORIALE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DAI CONSORZI
1295	LEGGE	213	09/04/1953 ANTITUBERCOLARI
			RATIFICA, CON MODIFICAZIONI E AGGIUNTE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1947, N. 1006, CONCERNENTE MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO PER I RAPPORTI
1296	LEGGE	296	09/04/1953 CON L'U.N.R.R.A.
			PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI NAPOLI
1297	LEGGE	297	09/04/1953 CONCESSIONI DI UNA INDENNITA' DI PROFILASSI ANTITUBERCOLARE A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AD

			ISTITUZIONI ANTITUBERCOLARI DIPENDENTI DALLO STATO O
1298 LEGGE	310	09/04/1953	DA ENTI PUBBLICI
			AUTOVEICOLI APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
1299 LEGGE	318	09/04/1953	DELLO STATO
			AUMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO
1300 LEGGE	308	11/04/1953	STATO
			MODIFICAZIONI ALL'ART. 31 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE
1301 LEGGE	309	11/04/1953	DEI TERRITORI MONTANI
			LIBERA INCLUSIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI NEGLI STATUTI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE
1302 LEGGE	312	11/04/1953	SUPERIORE
			MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1939, N. 2006, SUGLI ARCHIVI DI
1303 LEGGE	340	13/04/1953	STATO
			REVISIONE DELLE NOMINE SENZA CONCORSO DISPOSTE NEGLI ISTITUTI E SCUOLE
1304 LEGGE	320	16/04/1953	DI ISTRUZIONE TECNICA
			MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1951, N. 82, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL CENTRO NAZIONALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI
1305 LEGGE	321	16/04/1953	BIBLIOGRAFICHE
			DECRETO DEL PRESIDENTE NUOVE NORME SUL' IMPOSTA
1306 DELLA REPUBBLICA	492	25/06/1953	DI BOLLO
			AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA

			DIFESA NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI DAVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DEL COMANDO IN CAPO FORZE ALLEATE SETTORE SUD EUROPA, CON SEDE IN NAPOLI, E DEI COMANDI NATO DA ESSO
DECRETO DEL PRESIDENTE			DIPENDENTI STABILITI IN
1307 DELLA REPUBBLICA	693	09/07/1953 ITALIA	

			NORME COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI E DEGLI OLI
DECRETO DEL PRESIDENTE			
1308 DELLA REPUBBLICA	495	11/07/1953 DA ESSI OTTENUTI	

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1953, N. 451, RECANTE DISPOSIZIONI SUGLI SCRUTINI E SUGLI ESAMI NELLE SCUOLE SECONDARIE PER L'ANNO SCOLASTICO
1309 LEGGE	588	21/08/1953 1952 - 53	

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1953, N. 452, CHE ISTITUISCE L'AMMASSO PER
1310 LEGGE	589	21/08/1953 CONTINGENTE DEL FRUMENTO	

			SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE DI ZONA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
DECRETO DEL PRESIDENTE			
1311 DELLA REPUBBLICA	988	21/10/1953 IN LUCCA	

			ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE
DECRETO DEL PRESIDENTE			
1312 DELLA REPUBBLICA	1067	27/10/1953 COMMERCIALISTA	

			ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE E PERITO
DECRETO DEL PRESIDENTE			
1313 DELLA REPUBBLICA	1068	27/10/1953 COMMERCIALE	

			RIORDINAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 297, DEGLI ENTI SVOLGENTI LA LORO ATTIVITA' NEL CAMPO
DECRETO DEL PRESIDENTE			
1314 DELLA REPUBBLICA	842	17/11/1953 DELLA CANAPICOLTURA	

			SUDDIVISIONE IN DUE SEPARATI SERVIZI DEL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI DELLE FERROVIE DELLO STATO
1315	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	859	18/11/1953 FERROVIE DELLO STATO
1316	LEGGE	900	01/12/1953 N. 22
1317	LEGGE	901	01/12/1953 CASE POPOLARI
1318	LEGGE	952	16/12/1953 AUSILIARI DI COMMERCIO
1319	LEGGE	935	17/12/1953 TURISTICA ED ALBERGHIERA
1320	LEGGE	937	17/12/1953 ED ECONOMICA
1321	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1084	27/12/1953 RAPPRESENTANTE
1322	LEGGE	938	27/12/1953 ALLUVIONI IN CALABRIA
			CONVERSIONE IN LEGGE,

				CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1953, N. 843, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI E GRASSI
1323	LEGGE	949	27/12/1953	ANIMALI LIQUIDI
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1953, N. 916, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI FILATI DI FIBRE TESSILI
1324	LEGGE	5	14/02/1954	NATURALI ED ARTIFICIALI
				MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 GIUGNO 1945, N.915, RECANTE NORME PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DESTITUITO DELLE FERROVIE DELLO
1325	LEGGE	32	02/03/1954	STATO
				ESTENSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE CASE AI MAESTRI (I.N.C.A.M.) DEI BENEFICI CONCESSI DAL TESTO UNICO 28 APRILE
1326	LEGGE	79	20/03/1954	1938, N.1165
				AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI LIRE 100 MILIONI QUALE CONCORSO DELLO STATO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA MOLE
1327	LEGGE	73	23/03/1954	ANTONELLIANA
				DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ASSEGNI
1328	LEGGE	117	31/03/1954	FAMILIARI
				AUMENTO DEL CONTRIBUTO AUTORIZZATO CON LEGGE 21 MAGGIO 1951, N. 391, DA DESTINARSI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI "GIUSEPPE
1329	LEGGE	100	07/04/1954	VERDI"
				ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE

			4 MARZO 1952, N. 137, PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE AI CONNAZIONALI GIA' TITOLARI DI FARMACIE IN TERRITORIO OCCUPATO A SEGUITO DI
1330	LEGGE	104	08/04/1954 EVENTI BELLICI
			APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUITO CON LA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, PER IL PERIODO 1 GENNAIO
1331	LEGGE	84	10/04/1954 - 30 GIUGNO 1954
			SOSTITUZIONE DELLA TABELLA C ANNESSA AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, RECANTE IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER MARCHI
1332	LEGGE	129	10/04/1954 DI IMPRESA
			DISCIPLINA E FINALITA' DEI DUE FONDI DI RISERVA ESISTENTI PRESSO L'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI E L'AZIENDA DI STATO PER I
1333	LEGGE	189	10/04/1954 SERVIZI TELEFONICI
			AUMENTO DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1334	LEGGE	108	16/04/1954 DI LIRE 3 MILIARDI
			PROROGA DI BENEFICI TRIBUTARI IN MATERIA DI
1335	LEGGE	112	16/04/1954 EDILIZIA
			AUTORIZZAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 1500 MILIONI PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER
1336	LEGGE	169	22/04/1954 L'ESERCIZIO 1953 - 54
			DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 938, CONCERNENTE PROVIDENZE

1337	LEGGE	148	26/04/1954	PER LE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI IN CALABRIA
				MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1951, N. 1, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 MARZO 1951, N. 105, RELATIVA ALLA RICHIESTA DI DATI SULLA GIACENZA DI ALCUNE MERCI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO DI ALCUNI SETTORI
1338	LEGGE	190	26/04/1954	INDUSTRIALI
				NORME PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE DA COSTRUIRSI DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE
1339	DELLA REPUBBLICA	195	07/05/1954	DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 297
1340	LEGGE	211	07/05/1954	MODIFICAZIONE DEL TERMINE DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE NAVI AMMESSE ALLE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949
1341	LEGGE	232	15/05/1954	DISPOSIZIONI A FAVORE DEI SANITARI PERSEGUITATI DAL FASCISMO
1342	LEGGE	262	15/05/1954	AUMENTO DELLE PENALITA' PREVISTE PER INFRAZIONI ALLE NORME SULLA RISICOLTURA
1343	LEGGE	263	15/05/1954	NORME A FAVORE DEGLI ENTI RELIGIOSI ED ELEMOSINIERI DELLA SICILIA PER LA LIBERA DISPOSIZIONE DELLE RENDITE GIA' VINCOLATE CON IL DECRETO DITTATORIALE 9 GIUGNO 1860, N. 24
				CONCESSIONE DI ESERCIZIO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA ALLA SOCIETA' TRAMVIE E

			FERROVIE ELETTRICHE DI
1344 LEGGE	272	15/05/1954	ROMA (S.T.E.F.E.R.)
			AUMENTO DEL LIMITE DI
			IMPEGNO AUTORIZZATO CON
			LA LEGGE 28 LUGLIO 1950,
			N. 737, CONCERNENTE
			COSTRUZIONE DI ALLOGGI
			PER UFFICIALI E
			SOTTUFFICIALI
			DELL'ESERCITO, DELLA
			MARINA, DELL'AERONAUTICA
			E DELLA GUARDIA DI
1345 LEGGE	336	15/05/1954	FINANZA
			MODIFICAZIONI
			ALL'ORDINAMENTO
			DELL'ENTE NAZIONALE PER
			LA PROTEZIONE DEGLI
1346 LEGGE	303	19/05/1954	ANIMALI
			APPROVAZIONE DELLA
			CONVENZIONE FRA IL
			GOVERNO (MINISTRO PER LE
			FINANZE) E L'ENTE
			NAZIONALE RISI PER
			L'ESERCIZIO DELLA
			VIGILANZA SUL TRASPORTO
			E TRASFERIMENTO E SULLA
1347 LEGGE	325	29/05/1954	PILATURA DEL RISO
			APPORTO DI NUOVI FONDI
			DELLO STATO ALLA CASSA
			PER LA FORMAZIONE DELLA
			PICCOLA PROPRIETA'
1348 LEGGE	380	05/06/1954	CONTADINA
			ULTERIORE PROROGA DELLE
			DISPOSIZIONI PER LA
			ESECUZIONE E IL
			FINANZIAMENTO DEI LAVORI
			DI RIPRISTINO DELLE
			OPERE PUBBLICHE DI
			BONIFICA DANNEGGIATE
1349 LEGGE	382	05/06/1954	DALLA GUERRA
			APPROVAZIONE DEI
			PROGRAMMI E DELLE
			MODALITA' DELLE PROVE DI
			ESAMI DEL CONCORSO PER
			LA NOMINA A SOTTOTENENTE
			DEL RUOLO NAVIGANTI
DECRETO DEL PRESIDENTE			SPECIALI DELL'ARMA
1350 DELLA REPUBBLICA	847	10/06/1954	AERONAUTICA
			PROROGA DEL TERMINE
			PREVISTO DAGLI ARTICOLI
			1 E 8 DELLA LEGGE 11

| | | MARZO 1953, N. 150, PER
| | | LA DELEGA LEGISLATIVA AL
| | | GOVERNO PER
| | | L'ATTRIBUZIONE DI
| | | FUNZIONI STATALI DI
| | | INTERESSE ESCLUSIVAMENTE
| | | LOCALE ALLE PROVINCIE,
| | | AI COMUNI E AD ALTRI
| | | ENTI LOCALI E PER
| | | L'ATTUAZIONE DEL
| | | DECENTRAMENTO

1351 | LEGGE | 343 | 18/06/1954 | AMMINISTRATIVO

| | | AMMISSIONE ALLA
| | | VERIFICAZIONE METRICA
| | | DEGLI STRUMENTI
| | | AUTOMATICI DESTINATI A
| | | PESARE MATERIE
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | TRASPORTATE DA UN NASTRO

1352 | DELLA REPUBBLICA | 575 | 22/06/1954 | IN MOTO CONTINUO

| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | NUOVE NORME SULLA
1353 | DELLA REPUBBLICA | 342 | 24/06/1954 | IMPOSTA DI PUBBLICITA'

| | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1354 | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | ORDINAMENTO ED
| | | ATTRIBUZIONI DEL
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | COMITATO PER LE PENSIONI

1355 | DELLA REPUBBLICA | 728 | 26/06/1954 | PRIVILEGIATE ORDINARIE

| | | RIFORMA DEI DEPOSITI
1356 | LEGGE | 549 | 30/06/1954 | CAVALLI STALLONI

| | | DISPOSIZIONI SUI
| | | CONCORSI A CATTEGRE
1357 | LEGGE | 439 | 13/07/1954 | UNIVERSITARIE

| | | DECENTRAMENTO DEI
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | SERVIZI DEL MINISTERO

1358 | DELLA REPUBBLICA | 747 | 13/07/1954 | DELLA MARINA MERCANTILE

| | | PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
| | | DI SUCCESSIONE RELATIVE
| | | AI TERRENI SOGGETTI AD
| | | ESPROPRI A NORMA DELLE
| | | LEGGI 12 MAGGIO 1950,
| | | N.230 E 21 OTTOBRE 1950,
| | | N.841, E SUCCESSIVE
| | | MODIFICAZIONI E

1359 | LEGGE | 551 | 13/07/1954 | INTEGRAZIONI

| | | AUTORIZZAZIONE
| | | ALL'AVVOCATURA DELLO
| | | STATO AD ASSUMERE LA
| | | RAPPRESENTANZA E LA

| | | | DIFESA SUI GIUDIZI
| | | | ATTIVI E PASSIVI DAVANTI
| | | | LE AUTORITA'
| | | | GIUDIZIARIE, I COLLEGI
| | | | ARBITRALI E LE
| | | | GIURISDIZIONI
| | | | AMMINISTRATIVE E
| | | | SPECIALI DELL'AZIENDA
| | | | RILIEVO ALIENAZIONE
1360 | DECRETO DEL PRESIDENTE | 845 | 15/07/1954 | RESIDUATI (A.R.A.R.)

| | | | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
| | | | DELLA LEGGE 10 AGOSTO
| | | | 1950, N. 647, PER
| | | | L'ESECUZIONE DI OPERE
| | | | STRAORDINARIE DI
| | | | PUBBLICO INTERESSE
| | | | NELL'ITALIA
| | | | SETTENTRIONALE E
1361 | LEGGE | 543 | 15/07/1954 | CENTRALE

| | | | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
| | | | 5 FEBBRAIO 1934, N. 305,
| | | | SULLA DISCIPLINA DEI
| | | | TITOLI DEI METALLI
1362 | LEGGE | 648 | 17/07/1954 | PREZIOSI

| | | | PROGRAMMI DI ESAME PER
| | | | L'AVANZAMENTO A SCELTA
| | | | DEI TENENTI DELL'ARMA
| | | | AERONAUTICA, RUOLO
| | | | SPECIALISTI, DEL CORPO
| | | | DEL GENIO AERONAUTICO,
| | | | RUOLO ASSISTENTI
| | | | TECNICI, E DEL CORPO DI
| | | | COMMISSARIATO
| | | | AERONAUTICO, RUOLO
| | | | AMMINISTRAZIONE, NONCHI
| | | | I PROGRAMMI DI ESAME PER
| | | | L'AVANZAMENTO AD
| | | | ANZIANITA' ED A SCELTA
| | | | DEI CAPITANI DEL CORPO
| | | | DEL GENIO AERONAUTICO,
| | | | RUOLO ASSISTENTI
| | | | TECNICI, E DEL CORPO DI
| | | | COMMISSARIATO
| | | | AERONAUTICO, RUOLO
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | | |
1363 | DELLA REPUBBLICA | 908 | 31/07/1954 | AMMINISTRAZIONE

| | | | ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA
| | | | SULLE RENDITE DEGLI ENTI
1364 | LEGGE | 608 | 31/07/1954 | DI MANOMORTA

| | | | NORME CONCERNENTI
| | | | L'ORDINAMENTO DI ALCUNE
| | | | CATEGORIE DEL PERSONALE
| | | | DELL'AMMINISTRAZIONE
| | | | DELLE POSTE E DELLE

| NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200

| CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

1366 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | MODIFICA DEL DECRETO
 | | | | LEGISLATIVO 7 MAGGIO
 | | | | 1948, N. 1182,
 | | | | RIGUARDANTE LA
 | | | | COSTITUZIONE DEL
 | | | | COMITATO NAZIONALE
 | | | | ITALIANO PER IL
 | | | | COLLEGAMENTO TRA IL
 | | | | GOVERNO ITALIANO E LA
 | | | | ORGANIZZAZIONE DELLE
 | | | | NAZIONI UNITE PER
 | | | | L'ALIMENTAZIONE E

1367 | LEGGE | 718 | 06/08/1954 | L'AGRICOLTURA

| | | | ESONERO DEI PROPRIETARI,
 | | | | IL CUI REDDITO
 | | | | DOMINICALE COMPLESSIVO
 | | | | NON SUPERI LE 1500 LIRE
 | | | | DELLA STIMA CATASTALE
 | | | | 1937 - 1939, DAL
 | | | | CONTRIBUTO PREVISTO
 | | | | DALLA LETTERA B)
 | | | | DELL'ART. 8 DELLA LEGGE
 | | | | 31 DICEMBRE 1947, N.

1368 | LEGGE | 816 | 06/08/1954 | 1629

| | | | AUTORIZZAZIONE DI LIMITI
 | | | | D'IMPEGNO PER LA
 | | | | CONCESSIONE, AI SENSI
 | | | | DEL TESTO UNICO 28
 | | | | APRILE 1938, N. 1165, E
 | | | | SUCCESSIVE
 | | | | MODIFICAZIONI, DI
 | | | | CONTRIBUTI IN ANNUALITA'
 | | | | PER LA COSTRUZIONE DI
 | | | | CASE POPOLARI, PER GLI
 | | | | ESERCIZI DAL 1954 - 55

1369 | LEGGE | 705 | 09/08/1954 | AL 1958 - 59

| | | | ESTENSIONE DI
 | | | | PROVVIDENZA A FAVORE
 | | | | DEGLI ALTO - ATESINI CHE
 | | | | RIACQUISTANO LA
 | | | | CITTADINANZA ITALIANA AI
 | | | | SENSI DELL'ART. 4 DELLA
 | | | | LEGGE 13 GIUGNO 1912, N.

1370 | LEGGE | 642 | 09/08/1954 | 555

| | | | PROVVIDENZE A FAVORE
 | | | | DELLE REGIONI COLPITE DA
 | | | | ALLUVIONI DAL 1 GENNAIO

1371 | LEGGE | 636 | 09/08/1954 | 1951 AL 15 LUGLIO 1954

				AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DALLA LEGGE 31 GENNAIO 1953, N. 68, CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEI FIUMI E TORRENTI CON RIFERIMENTO AL PIANO ORIENTATIVO DI CUI ALLA LEGGE 19 MARZO 1952, N.
1372	LEGGE	638	09/08/1954	184
				MODIFICAZIONE ALLE NORME SULLA RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA NEL
1373	LEGGE	639	09/08/1954	TERRITORIO DEL FUCINO
				ESTENSIONE DI PROVIDENZA A FAVORE DEGLI ALTO - ATEGINI CHE RIACQUISTANO LA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N.
1374	LEGGE	642	09/08/1954	555
				MODIFICAZIONI ALLE LEGGI 3 AGOSTO 1949, N. 589, E 15 FEBBRAIO 1953, N. 184
1375	LEGGE	649	09/08/1954	
				ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI ANESTESIA
1376	LEGGE	653	09/08/1954	NEGLI OSPEDALI
				PROVVEDIMENTI RELATIVI A LAVORATORI TUBERCOLOTICI E LORO FAMILIARI, ASSISTITI IN REGIME ASSICURATIVO E DISCIPLINA DELLA INDENNITA' POST - SANATORIALE A FAVORE DEI
1377	LEGGE	657	09/08/1954	COLONI E MEZZADRI
				APPROVAZIONE DELLE TABELLE PREVISTE DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 570, CONCERNENTE LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUI PRODOTTI ESPORTATI E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO COMPENSATIVO
1378	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	676	14/08/1954	SULLE IMPORTAZIONI

| | | | NORME PER IL CONCORSO DI
| | | | MERITO DISTINTO PER LA
| | | | PROMOZIONE ANTICIPATA
| | | | DEI PROFESSORI DI RUOLO
| | | | IN SERVIZIO PRESSO GLI
| | | | ISTITUTI E LE SCUOLE DI
| | | | ISTRUZIONE MEDIA,
| | | | CLASSICA, SCIENTIFICA,
| | | | MAGISTRALE, TECNICA E DI
| | | | AVVIAMENTO PROFESSIONALE
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | AL GRADO FINALE DELLA
1379 | DELLA REPUBBLICA | 1234 | 30/08/1954 | CARRIERA

| | | | MODIFICAZIONE ALL'ART.
| | | | 58 DEL REGIO DECRETO 28
| | | | GIUGNO 1933, N. 704,
| | | | RELATIVO AL PAGAMENTO
| | | | DELLE PENSIONI AI
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | PENSIONATI RICOVERATI IN
1380 | DELLA REPUBBLICA | 1137 | 16/10/1954 | STABILIMENTI DI CURA

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1381 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | PROVVIDENZE PER
| | | | L'ACQUISTO DI SEMENTI
1382 | LEGGE | 989 | 16/10/1954 | SELEZIONATE

| | | | TRATTAMENTO DI
| | | | QUIESCIENZA DEL PERSONALE
| | | | DEL SOPPRESSO MINISTERO
| | | | DELL'AFRICA ITALIANA CHE
| | | | ABBIA OPTATO PER LA
| | | | CONSERVAZIONE DEL
| | | | RAPPORTO D'IMPIEGO A
| | | | CONTRATTO TIPO AI SENSI
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | DELL'ART. 7 DELLA LEGGE
1383 | DELLA REPUBBLICA | 1090 | 20/10/1954 | 9 LUGLIO 1954, N. 431

| | | | MODIFICAZIONE AL SISTEMA
| | | | DI ACCERTAMENTO DEGLI
| | | | IMPONIBILI AI FINI
| | | | DELL'APPLICAZIONE
| | | | DELL'IMPOSTA DI
1384 | LEGGE | 1044 | 20/10/1954 | SUCCESSIONE

| | | | PROROGA DEL TERMINE PER
| | | | LA CESSAZIONE DEL CORSO
| | | | LEGALE E LA PRESCRIZIONE
| | | | DEI BIGLIETTI DI STATO
| | | | DA L. 1 A L. 100 E LA
| | | | SOSTITUZIONE DI ESSI CON
| | | | LE NUOVE MONETE
1385 | LEGGE | 1048 | 29/10/1954 | METALLICHE

| | | | NUOVE TABELLE ORGANICHE
| | | | DEL PERSONALE SALARIATO

			DELL'AMMINISTRAZIONE
			AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
1386 LEGGE	1075 29/10/1954	STATO	

			MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
			2 LUGLIO 1949, N. 408,
			CONCERNENTE DISPOSIZIONI
			PER L'INCREMENTO DELLE
1387 LEGGE	1082 29/10/1954	COSTRUZIONI EDILIZIE	

			ATTUAZIONE DI UN
			PROGRAMMA STRAORDINARIO
			DI OPERE IRRIGUE E DI
1388 LEGGE	1087 10/11/1954	COLONIZZAZIONE	

			TRATTAMENTO ECONOMICO
			DEL PERSONALE ADDETTO
			ALLE ISTITUZIONI
			CULTURALI E SCOLASTICHE
1389 LEGGE	1142 10/11/1954	ALL'ESTERO	

			ADEGUAMENTO DELLE
			INDENNITA' DI RESIDENZA
1390 LEGGE	1107 22/11/1954	PER LE FARMACIE RURALI	

			ABROGAZIONE DEL SECONDO
			COMMA DELL'ART. 11 DEL
			REGIO DECRETO 4 AGOSTO
			1932, N. 1296,
			CONCERNENTE LA PIANTA
			ORGANICA DEGLI ISTITUTI
			FISIOTERAPICI
1391 LEGGE	1108 22/11/1954	OSPITALIERI IN ROMA	

			NORME INTEGRATIVE DEL
			DECRETO LEGISLATIVO 7
			FEBBRAIO 1948, N. 48,
			PER LA SISTEMAZIONE DEI
			PROFESSORI ORDINARI
			UNIVERSITARI PROSCIOLTI
			NEL GIUDIZIO DI
1392 LEGGE	1121 22/11/1954	EPURAZIONE.	

			NUOVE DISPOSIZIONI IN
			MATERIA DI INDENNITA'
			PER DANNI ALLA
			PROPRIETA' INDUSTRIALE
			ITALIANA NEGLI STATI
1393 LEGGE	1129 22/11/1954	UNITI D'AMERICA	

			ISCRIZIONE DEL CANALE
			MAROZZO TRA LE LINEE
1394 LEGGE	1169 27/11/1954	NAVIGABILI DI 2 CLASSE	

			MODIFICAZIONE DELL'ART.
			31 DEL TESTO UNICO DELLA
1395 LEGGE	1440 27/11/1954	LEGGE SULL'EMIGRAZIONE	

| | | | ISTITUZIONE DEI RUOLI
| | | | SPECIALI TRANSITORI PER
| | | | LA SISTEMAZIONE DEL
| | | | PERSONALE SANITARIO DI
| | | | PRIMA CATEGORIA A
| | | | CONTRATTO TIPO ED A
| | | | CONTRATTO SPECIALE A
| | | | TEMPO INDETERMINATO
| | | | ASSUNTO PR IL
| | | | FUNZIONAMENTO DEI
| | | | SERVIZI SANITARI DEI
| | | | TERRITORI GIA' DI
| | | | SOVRANITA' ITALIANA IN
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
1396 | DELLA REPUBBLICA | 1255 | 30/11/1954 | AFRICA

| | | | ESODO VOLONTARIO E
| | | | SISTEMAZIONE DEL
| | | | PERSONALE ANCHE
| | | | SANITARIO DEGLI ENTI
| | | | DIPENDENTI DAI CESSATI
| | | | GOVERNI DEI TERRITORI
| | | | GIA' DI SOVRANITA'
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
1397 | DELLA REPUBBLICA | 1451 | 30/11/1954 | ITALIANA IN AFRICA

| | | | ESODO VOLONTARIO E
| | | | SISTEMAZIONE DEL
| | | | PERSONALE GIA' IN
| | | | SERVIZIO CON RAPPORTO
| | | | STABILE D'IMPIEGO PRESSO
| | | | LE CAMERE DI COMMERCIO
| | | | DELLA LIBIA, L'UFFICIO
| | | | ERITREO DELL'ECONOMIA,
| | | | IL COMITATO
| | | | DELL'ECONOMIA DELLA
| | | | SOMALIA E GLI UFFICI
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
1398 | DELLA REPUBBLICA | 1452 | 30/11/1954 | COLONIALI DELL'ECONOMIA

| | | | APPLICAZIONE DELL'ART. 4
| | | | DELLA L. 29 APRILE 1953,
| | | | N. 430, RELATIVA ALLA
| | | | SOPPRESSIONE DEL
| | | | MINISTERO DELL'AFRICA
| | | | ITALIANA E DELL'ART. 2
| | | | DELLA L. 9 LUGLIO 1954,
| | | | N. 431, RECANTE NORME
| | | | INTEGRATIVE E
| | | | MODIFICATIVE DELLA L. 29
| | | | APRILE 1953, N. 430,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | SOPPRESSIONE DEL
| | | | MINISTERO DELL'AFRICA
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
1399 | DELLA REPUBBLICA | 1466 | 30/11/1954 | ITALIANA

| | | | NORME CONCERNENTI LA
| | | | DISCIPLINA E
| | | | L'ATTUAZIONE DEL
| | | | TRASFERIMENTO DEL
| | | | PERSONALE DEI RUOLI

			ORGANICI DEL SOPPRESSO
			MINISTERO DELL'AFRICA
			ITALIANA ALLE DIPENDENZE
			DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
			DELLO STATO, COMPRESE
			QUELLE CON ORDINAMENTO
DECRETO DEL PRESIDENTE			
1400 DELLA REPUBBLICA	1496 30/11/1954 AUTONOMO		

			PROVVEDIMENTI IN MATERIA
			DI TASSE SULLE
1401 LEGGE	1164 10/12/1954 CONCESSIONI GOVERNATIVE		-----
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 24
			NOVEMBRE 1954, N. 1067,
			CONCERNENTE
			MODIFICAZIONE AL REGIME
1402 LEGGE	1165 10/12/1954 FISCALE DELLA BIRRA		-----
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 24
			NOVEMBRE 1954, N. 1071,
			CONCERNENTE
			L'ISTITUZIONE DI UNA
			IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
			SUI GAS INCONDENSABILI
			DELLE RAFFINERIE DI
			PRODOTTI PETROLIFERI
			RESI LIQUIDI CON LA
1403 LEGGE	1167 10/12/1954 COMPRESSE		-----
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 26
			NOVEMBRE 1954, N. 1080,
			CONCERNENTE
			L'ISTITUZIONE DI UNA
			IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
			SUGLI OLI VEGETALI
			LIQUIDI CON PUNTO DI
			SOLIDIFICAZIONE NON
			SUPERIORE AI 12 C,
			OTTENUTI DALLA
			LAVORAZIONE DI OLI E
1404 LEGGE	1219 20/12/1954 GRASSI VEGETALI CONCRETI		-----
			TESTO UNICO DELLE
			DISPOSIZIONI CONCERNENTI
			LA DISCIPLINA FISCALE
			DELLA LAVORAZIONE DEI
DECRETO DEL PRESIDENTE			SEMI OLEOSI E DEGLI OLI
1405 DELLA REPUBBLICA	1217 22/12/1954 DA ESSI OTTENUTI		-----
			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1406	DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9		-----
			NORME INTERPRETATIVE
			DELL'ART. 1 DELLA LEGGE

				3 AGOSTO 1949, N. 476, E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE
1407 LEGGE	4	05/01/1955 15 LUGLIO 1950, N. 505		
				MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 14 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 125, SULLA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE
1408 LEGGE	5	05/01/1955 E TIPICHE DEI FORMAGGI		
				DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI STUDI E RICERCHE NECESSARI ALLA REDAZIONE DEI PIANI GENERALI E DEI PROGETTI ESECUTIVI DELLE OPERE DI
1409 LEGGE	6	05/01/1955 BONIFICA		
				MODIFICAZIONE DEL SECONDO E TERZO COMMA DELL'ART. 36 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN FAVORE
1410 LEGGE	21	13/01/1955 DEI TERRITORI MONTANI		
				MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DELLE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1919, N. 1759, RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DI
DECRETO DEL PRESIDENTE 1411 DELLA REPUBBLICA	330	22/01/1955 MUTUA ASSICURAZIONE		
				PROROGA DEI BENEFICI TRIBUTARI IN MATERIA DI
1412 LEGGE	22	27/01/1955 EDILIZIA		
				AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA
1413 LEGGE	27	02/02/1955 TURISMO		
				RIAPERTURA DEL TERMINE DI DECADENZA DI CUI ALL'ART. 5, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1949, N. 269, RELATIVA A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI
1414 LEGGE	80	02/02/1955 TRASPORTO IN CONCESSIONE		
				MODIFICAZIONE DELL'ART.

| | | | 4 DEL DECRETO
| | | | PRESIDENZIALE 12
| | | | NOVEMBRE 1952, N. 4471,
| | | | CONCERNENTE IL
| | | | REGOLAMENTO DELL'ESAME
| | | | DI CONCORSO PER LE
| | | | PROMOZIONI AL GRADO 6
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
1415 | DELLA REPUBBLICA | 59 | 12/02/1955 | CARRIERA DIPLOMATICA

| | | | INTEGRAZIONE DELLE NORME
| | | | DELLE LEGGI 21 NOVEMBRE
| | | | 1950, N. 1030 E 27
| | | | GIUGNO 1952, N. 861,
| | | | RECANTI AGEVOLAZIONI AI
| | | | COMUNI NEL FINANZIAMENTO
| | | | OCCORRENTE PER L'AUMENTO
| | | | E IL MIGLIORAMENTO DELLA
| | | | PRODUZIONE E
| | | | DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
| | | | ELETTRICA DA PARTE DELLE
| | | | AZIENDE ELETTRICHE
1416 | LEGGE | 37 | 12/02/1955 | MUNICIPALIZZATE

| | | | FINANZIAMENTI
| | | | INDUSTRIALI NELL'ITALIA
1417 | LEGGE | 38 | 12/02/1955 | MERIDIONALE E INSULARE

| | | | AGGIUNTE E MODIFICHE
| | | | ALLA LEGGE 27 DICEMBRE
| | | | 1953, N. 938,
| | | | CONCERNENTE PROVIDENZE
| | | | PER LE ZONE COLPITE
| | | | DALLE RECENTI ALLUVIONI
1418 | LEGGE | 43 | 12/02/1955 | IN CALABRIA

| | | | INQUADRAMENTO DEL
| | | | PERSONALE DEGLI ISTITUTI
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
1419 | DELLA REPUBBLICA | 450 | 27/02/1955 | TALASSOGRAFICI

| | | | COMPENSO PER LE
| | | | NOTIFICHE DEGLI ATTI
| | | | DELL'AMMINISTRAZIONE
| | | | FINANZIARIA RELATIVI
| | | | ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA
| | | | LIQUIDAZIONE DELLE
| | | | IMPOSTE DIRETTE E DELLE
| | | | TASSE ED IMPOSTE
1420 | LEGGE | 83 | 27/02/1955 | INDIRETTE SUGLI AFFARI

| | | | DISPOSIZIONI TRANSITORIE
| | | | PER I CONCORSI A POSTI
| | | | DI SANITARI E FARMACISTI
1421 | LEGGE | 97 | 10/03/1955 | OSPEDALIERI

| | | | FISSAZIONE DI UN NUOVO
| | | | TERMINE PER LA
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI DI

1422	LEGGE	102	10/03/1955	UN PRIMO TRONCO (MILANO - PO) DELLA LINEA NAVIGABILE DI SECONDA
1423	LEGGE	110	10/03/1955	NUOVE ALIQUOTE DI IMPOSTA SUI GIOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI
1424	LEGGE	112	19/03/1955	DISPOSIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI IN SERVIZIO NEL TERRITORIO DI TRIESTE; ASSEGNAZIONE DI DUE MILIARDI AL COMMISSARIO GENERALE DEL TERRITORIO ANZIDETTO PER PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA; AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI 700 MILIONI PER L'UNIVERSITA' DI TRIESTE E CONVERSIONE DI ALCUNI MUTUI CONCESSI DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO.
1425	LEGGE	188	19/03/1955	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAI TERREMOTI DEL 15 MAGGIO 1951 IN VAL PADANA, DELL'8 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 1951 NEGLI ABRUZZI E NELLE MARCHE E DEL 4 LUGLIO 1952 IN PROVINCIA DI FORLI'
1426	LEGGE	190	31/03/1955	RACCOLTA DI FONDI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
1427	LEGGE	209	31/03/1955	CONTRIBUTO ANNUO DI 16.180.000 A FAVORE DEL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO - MEDICO" (C.I.R.M.)
1428	LEGGE	265	31/03/1955	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
				PROVIDENZE STRAORDINARIE PER LE ZONE ALLUVIONATE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA

| | | | NORME IN MATERIA DI
| | | | LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI
1430 | LEGGE | 368 | 01/05/1955 | DI IMMOBILI URBANI

| | | | SISTEMAZIONE DI TALUNE
| | | | SITUAZIONI DEL PERSONALE
| | | | IN SERVIZIO PRESSO LE
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | AMMINISTRAZIONI DELLO
1431 | DELLA REPUBBLICA | 448 | 03/05/1955 | STATO

| | | | DECENTRAMENTO DEI
| | | | SERVIZI DEL MINISTERO
| | | | DELLA MARINA MERCANTILE
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | (DISCIPLINA DEI MERCATI
1432 | DELLA REPUBBLICA | 449 | 03/05/1955 | ALL'INGROSSO DEL PESCE)

| | | | ESTENSIONE AI COMUNI DI
| | | | SANT'AMBROGIO DI
| | | | VALPOLICELLA E FUMANE DI
| | | | VALPOLICELLA DELLE NORME
| | | | DI CUI ALLA LEGGE 21
1433 | LEGGE | 406 | 03/05/1955 | AGOSTO 1950, N. 793

| | | | CONCESSIONE DI UN
| | | | CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE
| | | | 50 MILIONI A FAVORE
| | | | DELLA FONDAZIONE
| | | | ASSISTENZA E
| | | | RIFORNIMENTI PER LA
1434 | LEGGE | 427 | 03/05/1955 | PESCA (F.A.R.P.)

| | | | AUMENTO DEI CONTRIBUTI
| | | | DELLO STATO, DELLA
| | | | REGIONE VALLE D'AOSTA E
| | | | DELLA PROVINCIA DI
| | | | TORINO A FAVORE
| | | | DELL'ENTE "PARCO
| | | | NAZIONALE DEL GRAN
1435 | LEGGE | 509 | 10/05/1955 | PARADISO"

| | | | ALLIBRAMENTO IMPOSTE DI
| | | | BOLLO DOVUTE SU CAMBIALI
| | | | ED ALTRI EFFETTI DI
| | | | COMMERCIO MEDIANTE
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | APPLICAZIONI DI "VISTO
1436 | DELLA REPUBBLICA | 502 | 06/06/1955 | PER BOLLO"

| | | | DECENTRAMENTO DEI
| | | | SERVIZI DELL'ALTO
| | | | COMMISSARIATO PER
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | L'IGIENE E LA SANITA'
1437 | DELLA REPUBBLICA | 854 | 10/06/1955 | PUBBLICA

| | | | DECENTRAMENTO DI SERVIZI
| | | | DEL MINISTERO
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | DELL'AGRICOLTURA E DELLE

1438 | DELLA REPUBBLICA

| 987 | 10/06/1955 | FORESTE

1439 | LEGGE

| 481 | 12/06/1955 | D'ORO E D'ARGENTO

| NUOVA DISCIPLINA IN
| MATERIA D'IMPOSTA
| GENERALE SULL'ENTRATA
| PER IL COMMERCIO
| DELL'ORO E DELLE MONETE

1440 | LEGGE

| 532 | 19/06/1955 | DELL'A.N.A.S. STESSA

| MODIFICAZIONE DEGLI
| ARTICOLI 15, LETTERA D),
| E 19, LETTERA B), DEL

| D.LGS. 17 APRILE 1948,
| N. 547, RATIFICATO, CON
| MODIFICAZIONI, CON LA L.
| 2 GENNAIO 1952, N. 41,
| RELATIVI ALLA
| COMPOSIZIONE DEL
| CONSIGLIO DI
| AMMINISTRAZIONE E DEL
| COMITATO DELL'A.N.A.S. E
| CONFERIMENTO DEI POSTI
| DI ECONOMO - CASSIERE E
| VICE ECONOMO - CASSIERE

1441 | DELLA REPUBBLICA

| 619 | 28/06/1955 | TELECOMUNICAZIONI

| DECENTRAMENTO DEI
| SERVIZI DEL MINISTERO

| DECRETO DEL PRESIDENTE | DELLE POSTE E DELLE

1442 | DELLA REPUBBLICA

| 630 | 28/06/1955 | TURISMO

| NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200

| CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

1443 |
| DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| DECENTRAMENTO DEI
| SERVIZI DEL MINISTERO

| DECRETO DEL PRESIDENTE | DELLA PUBBLICA

1444 | DELLA REPUBBLICA

| 766 | 30/06/1955 | ISTRUZIONE

| DISPOSIZIONI PER IL
| MANTENIMENTO IN SERVIZIO
| SINO AL 70 ANNO DI ETA'
| DEI PRIMARI OSPITALIERI
| ALLONTANATI DAL SERVIZIO
| PER MOTIVI POLITICI O

1445 | LEGGE

| 550 | 01/07/1955 | RAZZIALI

| DISPOSIZIONI PER
| L'ANNULLAMENTO DEI
| CREDITI DELLO STATO DI

1446 | LEGGE

| 553 | 01/07/1955 | MODICO VALORE

| | | MODIFICA DELLA LEGGE 21
1447 | LEGGE | 556 | 01/07/1955 | AGOSTO 1940, N. 1289

| | | PROROGA DEL TERMINE DI
| | | ULTIMAZIONE DEI LAVORI
| | | DI CUI ALL'ART.2 DEL
| | | DECRETO LEGISLATIVO 8
| | | MAGGIO 1947, N. 399,
| | | CONCERNENTE PROVVIDENZE
| | | DIRETTE AD AGEVOLARE LA
| | | RIPRESA DELLE
1448 | LEGGE | 688 | 04/08/1955 | COSTRUZIONI EDILIZIE

| | | MODIFICAZIONE DELL'ART.
| | | 1 DELLA LEGGE 17
| | | DICEMBRE 1953, N. 935,
| | | SULLE PROVVIDENZE IN
| | | MATERIA TURISTICA ED
1449 | LEGGE | 698 | 04/08/1955 | ALBERGHIERA.

| | | CONCESSIONI DEI BENEFICI
| | | PREVISTI PER LE FARMACIE
| | | DI "ANTICO DIRITTO" AI
| | | CONNAZIONALI ASSEGNOTARI
| | | DI FARMACIA, AI SENSI
| | | DELLA LEGGE 8 APRILE
1450 | LEGGE | 703 | 04/08/1955 | 1954, N. 104

| | | CONCORSO DELLO STATO PER
| | | L'ATTUAZIONE
| | | DELL'AMMASSO VOLONTARIO
| | | DEI BOZZOLI DI
1451 | LEGGE | 729 | 04/08/1955 | PRODUZIONE 1955

| | | ISTITUZIONE PRESSO IL
| | | MINISTERO
| | | DELL'AGRICOLTURA E DELLE
| | | FORESTE DEI RUOLI DEL
| | | PERSONALE CIVILE DEGLI
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | | "ISTITUTI INCREMENTO
1452 | DELLA REPUBBLICA | 1298 | 22/09/1955 | IPPICO"

| | | AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
| | | PER LO SCIOLIMENTO E LA
| | | TRASFORMAZIONE DI
1453 | LEGGE | 930 | 18/10/1955 | SOCIETA' IMMOBILIARI

| | | PROROGA DELLA LEGGE 17
| | | MAGGIO 1952, N. 630, E
| | | CONCESSIONE DI ULTERIORI
| | | STANZIAMENTI INTESI AD
| | | ASSICURARE LA PROTEZIONE
| | | DEL PATRIMONIO
| | | ARCHIVISTICO,
| | | BIBLIOGRAFICO ED
1454 | LEGGE | 1062 | 30/10/1955 | ARTISTICO

| | | DISPOSIZIONI RELATIVE AL

			RUOLO DEI DISEGNATORI DEL CORPO DEL GENIO
1455 LEGGE	1053 31/10/1955 CIVILE		
			AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO A CONTRARRE MUTUI COL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE FINO A CONCORRENZA DI ULTERIORI 40 MILIARDI DI LIRE PER LE OPERE PATRIMONIALI E DI
1456 LEGGE	1066 09/11/1955 RIPRISTINO		
			DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO
1457 LEGGE	1108 21/11/1955 STATO		
			PROROGA E AMPLIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER
1458 LEGGE	1148 26/11/1955 I LAVORATORI		
			PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI SUI
1459 LEGGE	1109 26/11/1955 PUBBLICI SPETTACOLI		
			PROROGA E AMPLIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER
1460 LEGGE	1148 26/11/1955 I LAVORATORI		
			MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE
1461 LEGGE	1225 26/11/1955 DELLO STATO		
			MODIFICA ALLE ATTUALI DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI
1462 LEGGE	1317 26/11/1955 ANTICHITA' DELLO STATO.		
			STANZIAMENTO DI LIRE 50.000.000 A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER

			L'ARTIGIANATO E LE PICOLE INDUSTRIE
1463	LEGGE	1417	30/11/1955 (E.N.A.P.I.).
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 873, CHE ISTITUISCE UNA IMPOSTA
1464	LEGGE	1110	03/12/1955 ERARIALE SUL GAS METANO
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, A DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINE - LLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI
1465	LEGGE	1111	03/12/1955 LUBRIFICANTI
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 875, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA DI CONSUMO SUL
1466	LEGGE	1112	03/12/1955 CAFFE'
			ESTENSIONE DI FACILITAZIONI FISCALI ALL'OPERA VALORIZZAZIONE DELLA SILA CONCESSE AGLI ALTRI ENTI DI RIFORMA
1467	LEGGE	1226	05/12/1955 FONDIARIA
			ISTITUZIONE DI VAGLIA
1468	LEGGE	1288	05/12/1955 POSTALI A TAGLIO FISSO
			VARIANTI ALLA MISURA DEI CORRISPETTIVI STABILITI DALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
1469	LEGGE	1297	05/12/1955 2 AGOSTO 1946, N. 70
			MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 30 MAGGIO 1932, N.720, CONTENENTE PROVIDENZE PER LA COSTRUZIONE ED IL RIATTAMENTO DI SILI E
1470	LEGGE	1319	14/12/1955 MAGAZZINI DA CEREALI.
			MODIFICHES A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150 SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI

1471|LEGGE

|1357|21/12/1955|DI RICOSTRUZIONE.

1472|LEGGE

|1329|21/12/1955|N. 1664.

1473|LEGGE

|1339|21/12/1955|PROPRIETA' CONTADINA

1474|LEGGE

|1357|21/12/1955|DI RICOSTRUZIONE.

1475|DELLA REPUBBLICA

|1550|24/12/1955|DA PARTE DEGLI SLAVI.

1476|LEGGE

|1|05/01/1956|TRIBUTARIA.

1477|DELLA REPUBBLICA

|4|11/01/1956|SITUAZIONI.

1478|DELLA REPUBBLICA

|6|11/01/1956|VESUVIANO.

| | | | CONGLOBAMENTO PARZIALE
| | | | DEL TRATTAMENTO
| | | | ECONOMICO DEL PERSONALE
| | | | STRAORDINARIO GIA'
| | | | APPARTENENTE ALLE
| | | | AMMINISTRAZIONI
| | | | MUNICIPALI DEL'AFRICA
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | ITALIANA ED ISCRITTO IN
1479 | DELLA REPUBBLICA | 11 | 11/01/1956 | APPOSITI QUADRI.

| | | | CONGLOBAMENTO DEL
| | | | TRATTAMENTO ECONOMICO
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | DEI DIRETTORI DI
1480 | DELLA REPUBBLICA | 21 | 11/01/1956 | AEROPORTO CIVILE.

| | | | MODIFICA ALLE NORME
| | | | SULL'IMPOSTA GENERALE
| | | | SULL'ENTRATA PER IL
| | | | COMMERCIO DEL BESTIAME
| | | | BOVINO, OVINO, SUINO ED
1481 | LEGGE | 33 | 04/02/1956 | EQUINO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 17
| | | | DICEMBRE 1955, N.1227,
| | | | CONCERNENTE PROROGA DEL
| | | | VINCOLO ALBERGHIERO E
| | | | DELLE LOCAZIONI DI
| | | | IMMOBILI DESTINATI AD
| | | | ALBERGO, PENSIONE O
1482 | LEGGE | 36 | 10/02/1956 | LOCANDA.

| | | | VENDITA ALLE INDUSTRIE
| | | | DI TUTTI I TIPI DI SALE
| | | | PRODOTTI
| | | | DALL'AMMINISTRAZIONE
| | | | AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
1483 | LEGGE | 55 | 10/02/1956 | STATO.

| | | | ELEVAZIONE DEL LIMITE
| | | | MASSIMO DI SOLFATI NEI
1484 | LEGGE | 46 | 15/02/1956 | VINI.

| | | | COLLOCAMENTO A RIPOSO
| | | | DEI SANITARI OSPEDALIERI
1485 | LEGGE | 68 | 20/02/1956 | DI RUOLO.

| | | | ESTENSIONE DELLE
| | | | DISPOSIZIONI PREVISTE
| | | | NELL'ART.9, LETTERA B),
| | | | DELLA LEGGE 23 APRILE
| | | | 1949, N.165, AI CONSORZI
| | | | DI MIGLIORAMENTO
1486 | LEGGE | 70 | 20/02/1956 | FONDIARIO.

| | | | TRASFERIMENTO DI BENI
| | | | RUSTICI PATRIMONIALI
| | | | DELLO STATO ALLA CASSA

			PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA'
1487	LEGGE	144	20/02/1956
			CONTADINA.
			TASSE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI E DELLE ABILITAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA) APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO
1488	LEGGE	147	25/02/1956
			1952, N. 328
			NORME PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DOVUTE IN FORZA DELLE LEGGI DI
1489	LEGGE	156	15/03/1956
			RIFORMA AGRARIA.
			PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE IN MATERIA DI
1490	LEGGE	166	15/03/1956
			EDILIZIA.
			ADEGUAMENTO DEI CANONI DI LINEE TELEFONICHE AD USO PRIVATO E DEL CANONE PER LE LINEE TELEFONICHE COLLEGANTI ELETTRODOTTI DIVERSI TRA LORO
1491	LEGGE	210	15/03/1956
			INTERCONNESSI.
			MODIFICHE ALLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N.1058, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA REVISIONE ANNUALE
1492	LEGGE	137	23/03/1956
			DELLE LISTE ELETTORALI.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 21 GENNAIO 1956.N.23, CONTENENTE NORME SULL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI INVOLONTARIAMENTE
1493	LEGGE	265	24/03/1956
			DISOCCUPATI.
			ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1950, N.835, A FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE E DI QUELLE ARTIGIANE DEL TERRITORIO

1495 | LEGGE

| 267 | 31/03/1956 | PARTE DEI PRODUTTORI.

1496 | LEGGE

| 286 | 31/03/1956 | ISOPROPILICO.

1497 | LEGGE

| 287 | 31/03/1956 | PADOVA - FUSINA

1498 | DELLA REPUBBLICA

| 533 | 14/04/1956 | NAZIONALE DEI MUSICISTI.

1499 | LEGGE

| 402 | 03/05/1956 | DELLA REPUBBLICA.

1500 | LEGGE

| 487 | 03/05/1956 | APRILE 1954, N. 114.

1501 | LEGGE

| 511 | 03/05/1956 | VIAGGIATORI

				MODIFICAZIONI ALLE NORME PER LA REVOCÀ DELLE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI FATTE DALL'I.N.C.I.S. E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI
1502	LEGGE	503	16/05/1956	PER LE CASE POPOLARI
				ESTENSIONE DELL'ART.156 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 9 MAGGIO 1912 N.1447, AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI
1503	LEGGE	513	16/05/1956	NAVIGAZIONE INTERNA.
				DISTACCO DI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ARMA DEI CARABINIERI O DI ALTRE ARMI PRESSO IL CORPO
1504	LEGGE	703	25/06/1956	DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
				DETERMINAZIONE DELLA FORMA, DEI TAGLI ED ALTRÉ CARATTERISTICHE DEI NUOVI TIPI DI FOGLIETTI BOLLATI PER CONTRATTI DI BORSA A TERMINE E DI RIPORTO SU
1505	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	583	28/06/1956	TITOLI.
				PROROGA DEL TERMINE PER LA TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI DEI MOLINI PREVISTO DALLA LEGGE 7
1506	LEGGE	778	11/07/1956	NOVEMBRE 1949, N. 857
				MODIFICA DELL'ART.18 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GIUGNO 1955, N.987, SUL DECENTRAMENTO DI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE RIGUARDANTI LA
1507	LEGGE	754	18/07/1956	CACCIA.
				AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE NELLA COMPETENZA DEI CONCILIATORI E DEI PRETORI E DEL LIMITE DI INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DEI
1508	LEGGE	761	18/07/1956	CONCILIATORI.
				DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NUOVE

1509	LEGGE	823	25/07/1956	NORME SULLE DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E SULLA LEGALIZZAZIONE DI FIRME.
1510	LEGGE	837	25/07/1956	RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE.
1511	LEGGE	924	25/07/1956	ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER UN CONTINGENTE ANNUO, LIMITATAMENTE AL TRIENNIO 1956, 1957 E 1958, DI QUINTALI 8000 DI ZUCCHERO DA IMPIEGARE NELLA PREPARAZIONE DI UNO SPECIALE ALIMENTO
1512	LEGGE	839	26/07/1956	PER LE API PROVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO, L'INCREMENTO E LA DIFESA DELL'OLIVICOLTURA
1513	LEGGE	872	31/07/1956	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1956, N. 521, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 12, 13, 14 E 15 DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E DELLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 333, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
1514	LEGGE	897	31/07/1956	MODIFICAZIONE ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA CINEMATOGRAFIA.
1515	LEGGE	1001	31/07/1956	AUMENTO DELLA TASSA DOVUTA PER LA TRADUZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE REDATTI IN LINGUA STRANIERA.
				MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI CONCESSIONI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A

1516 | LEGGE

| 1016 | 31/07/1956 | SCOPO DI PIOPPICOLTURA.

| | | | APPROVAZIONE DELLA NUOVA
| | | | TABELLA DELLE
| | | | CIRCOSCRIZIONI
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | TERRITORIALI DELLA
1517 | DELLA REPUBBLICA | 1250 | 09/08/1956 | MARINA MERCANTILE.

| | | | STAZZATURA DELLE NAVI
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE
1518 | DELLA REPUBBLICA | 1278 | 10/10/1956 | INTERNA.

| | | | MODIFICA DELL'ART.8
| | | | DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO
| | | | 1956, N.53, RECANTE
| | | | PROVVEDIMENTI PER LO
| | | | SVILUPPO DELLA PICCOLA
1519 | LEGGE | 1184 | 12/10/1956 | PROPRIETA' CONTADINA.

| | | | ESENZIONE DALL'IMPOSTA
| | | | DI BOLLO PER LE DOMANDE,
| | | | GLI ATTI, I CONTRATTI ED
| | | | I DOCUMENTI NECESSARI
| | | | PER IL TRASPORTO DI
| | | | SALME DI MILITARI E
| | | | CIVILI DECEDUTI IN
| | | | CONSEGUENZA DELLA
1520 | LEGGE | 1249 | 23/10/1956 | GUERRA.

| | | | MODIFICAZIONE
| | | | DELL'ART.229 DEL TESTO
| | | | UNICO DELLE LEGGI
| | | | SANITARIE, APPROVATO CON
| | | | REGIO DECRETO 27 LUGLIO
1521 | LEGGE | 1300 | 08/11/1956 | 1934, N. 1265

| | | | CORRESPONSIONE DEGLI
| | | | INDENNIZZI AI TITOLARI
| | | | DI BENI, DIRITTI ED
| | | | INTERESSI ITALIANI NEI
| | | | TERRITORI ASSEGNOTI ALLA
1522 | LEGGE | 1325 | 08/11/1956 | JUGOSLAVIA.

| | | | RATIFICA, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO LEGISLATIVO 26
| | | | NOVEMBRE 1947, N.1510,
| | | | RIGUARDANTE LA
| | | | RIORGANIZZAZIONE DEI
| | | | SERVIZI DI POLIZIA
1523 | LEGGE | 1326 | 08/11/1956 | STRADALE.

| | | | NUOVA DENOMINAZIONE
| | | | DELLA CASSA NAZIONALE DI

| | | | ASSISTENZA DEI
| | | | FARMACISTI E
| | | | APPROVAZIONE DEL NUOVO
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
1524 | DELLA REPUBBLICA | 1719 | 09/11/1956 | STATUTO

| | | | ACQUISTO DI UN NUOVO
| | | | MATERIALE ROTABILE E
| | | | LAVORI DI MIGLIORIA DI
| | | | QUELLO ESISTENTE, PER
| | | | L'AMMODERNAMENTO ED IL
| | | | POTENZIAMENTO DELLA RETE
| | | | DELLE FERROVIE DELLO
1525 | LEGGE | 1337 | 22/11/1956 | STATO.

| | | | AUTORIZZAZIONE AL
| | | | MINISTERO DELLA PUBBLICA
| | | | ISTRUZIONE A BANDIRE UN
| | | | CONCORSO SPECIALE PER
| | | | ESAMI E TITOLI A POSTI
| | | | DI DIRETTORE DIDATTICO
| | | | IN PROVA PRESSO LE
| | | | SCUOLE ELEMENTARI IN
| | | | LINGUA TEDESCA E IN
| | | | LINGUA LADINA DELLA
1526 | LEGGE | 1435 | 22/11/1956 | PROVINCIA DI BOLZANO

| | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | MIGLIORAMENTO ED IL
| | | | RISANAMENTO DEL
1527 | LEGGE | 1367 | 27/11/1956 | PATRIMONIO ZOOTECNICO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO LEGGE 28
| | | | SETTEMBRE 1956, N. 1109,
| | | | CONCERNENTE LA RIDUZIONE
| | | | DELLE MISURE DELLE
| | | | IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
| | | | SULLO ZUCCHERO, SUL
| | | | GLUCOSIO, SUL MALTOSIO E
| | | | SUGLI ALTRI PRODOTTI
| | | | ZUCCHERINI, LA
| | | | ISTITUZIONE DI UN
| | | | DIRITTO ERARIALE SUL
| | | | MELASSO DESTINATO ALLA
| | | | DEZUCCHERAZIONE E LA
| | | | ESENZIONE DALLE IMPOSTE
| | | | DI FABBRICAZIONE PER I
| | | | PRODOTTI NAZIONALI
| | | | ACQUISTATI
| | | | DALL'AMMINISTRAZIONE PER
| | | | LE ATTIVITA'
| | | | ASSISTENZIALI ITALIANE E
1528 | LEGGE | 1329 | 29/11/1956 | INTERNAZIONALI

| | | | SOSTITUZIONE DELL'ART.
| | | | 53 DEL TESTO UNICO 11
| | | | DICEMBRE 1933, N. 1775,

| | | DELLE LEGGI SULLE ACQUE
| | | E SUGLI IMPIANTI
1529 | LEGGE | 1377 | 04/12/1956 | ELETTRICI

| | | AUTORIZZAZIONE
| | | DELL'ULTERIORE SPESA DI
| | | LIRE 3.000.000.000 PER
| | | L'ATTUAZIONE DEI
| | | PROVVEDIMENTI A FAVORE
| | | DELL'INDUSTRIA DELLE
| | | COSTRUZIONI NAVALI E
| | | DELL'ARMAMENTO DI CUI
| | | ALLA LEGGE 17 LUGLIO
1530 | LEGGE | 1403 | 04/12/1956 | 1954, N.522.

| | | RIAPERTURA DEL TERMINE
| | | PREVISTO DALL'ART. 6 DEL
| | | REGIO DECRETO-LEGGE 7
| | | LUGLIO 1925, N. 1173,
| | | PER LA COMPILAZIONE
| | | DEGLI ELENCHI DI OPERE
| | | DEI PIANI RELATIVI ALLA
| | | SISTEMAZIONE IDRAULICO -
| | | VALLIVA DEI CORSI
| | | D'ACQUA DELL'ITALIA
1531 | LEGGE | 1437 | 04/12/1956 | MERIDIONALE E INSULARE

| | | TITOLO DI STUDIO
| | | OBBLIGATORIO PER
| | | L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE
| | | - CONVITTO PROFESSIONALI
| | | PER INFERNIERE,
| | | ISTITUITE A NORMA DEL
| | | REGIO DECRETO-LEGGE 15
1532 | LEGGE | 1420 | 13/12/1956 | AGOSTO 1925, N. 1832

| | | MODIFICHE AL CAPO VI
| | | DELLA LEGGE 25 LUGLIO
| | | 1952, N. 949, SUL
1533 | LEGGE | 1524 | 19/12/1956 | CREDITO ALL'ARTIGIANATO

| | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE
| | | 1956, N. 1194,
| | | CONCERNENTE
| | | L'ISTITUZIONE DI UNA
| | | IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
| | | SUGLI ACIDI GRASSI DI
| | | ORIGINE ANIMALE E
| | | VEGETALE CON PUNTO DI
| | | SOLIDIFICAZIONE
| | | INFERIORE A 48°C,
| | | MODIFICAZIONI AL REGIME
| | | FISCALE DEGLI OLI E
| | | GRASSI ANIMALI CON PUNTO
| | | DI SOLIDIFICAZIONE NON
| | | SUPERIORE A 30°C E DEGLI

				OLI VEGETALI LIQUIDI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE A 12°C, OTTENUTI DALLA LAVORAZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI CONCRETI, NONCHE' LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OLI E GRASSI ANIMALI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE
1534	LEGGE	1386	20/12/1956	SUPERIORE A 30°C
				PROVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI TUBERCOLOTICI ASSICURATI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE
1535	LEGGE	1504	27/12/1956	DELLA PREVIDENZA SOCIALE
				APPROVAZIONE DEL NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE STATUTO DEL SEGRETARIATO
1536	DELLA REPUBBLICA	1648	27/12/1956	NAZIONALE DELLA MONTAGNA
				REVISIONE DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA IN MATERIA DI ABBONAMENTI ALLE
1537	LEGGE	1413	27/12/1956	TRASMISSIONI TELEVISIVE.
				DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA E DEL VINCOLO
1538	LEGGE	1414	27/12/1956	ALBERGHIERO.
				PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA NUOVA E DI
1539	LEGGE	1416	27/12/1956	RICOSTRUZIONE.
				MODIFICAZIONI DELLA L. 18 DICEMBRE 1951, N. 1551, CONCERNENTE AUMENTI DEI CONTRIBUTI STATALI A FAVORE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E DEI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI STUDENTI; AMPLIAMENTO DELLE ESENZIONI TRIBUTARIE PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI, ADEGUAMENTO DELLE TASSE E SOPRATASSE
1540	LEGGE	1449	27/12/1956	UNIVERSITARIE.

				SCHERMOGRAFIA DI MASSA, EFFETTUATA DALL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA'
1541	LEGGE	1456	27/12/1956	PUBBLICA
				ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO
1542	LEGGE	1457	27/12/1956	PESCHERECCIO
				ABROGAZIONE DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1908, N. 445, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA BASILICATA E DELLA
1543	LEGGE	1464	27/12/1956	CALABRIA
				PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI TUBERCOLOTICI ASSICURATI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE
1544	LEGGE	1504	27/12/1956	DELLA PREVIDENZA SOCIALE
				NORME INTEGRATIVE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DA PARTE DI MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI
1545	LEGGE	5	11/01/1957	IMPRESE ARTIGIANE
				DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO E LA DENOMINAZIONE DEGLI
1546	LEGGE	16	03/02/1957	USCIERI DI CONCILIAZIONE
				MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DEI DIRITTI DI CONFINE SUI PRODOTTI INDUSTRIALI
1547	LEGGE	59	08/02/1957	ESPORTATI
				TRASFORMAZIONE DELL'OSSERVATORIO ITALIANO DI DIRITTO AGRARIO IN ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO CON SEDE IN
1548	LEGGE	87	13/02/1957	FIRENZE
				DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE

				FERROVIE DELLA PENISOLA SALENTINA ED ALTRE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE
1549	LEGGE	88	21/02/1957	2 AGOSTO 1952, N. 1221
				AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA NELLE CITTA' DI MILANO E
1550	LEGGE	103	26/02/1957	DI GENOVA
				PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 4, 25 E 27 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951,
1551	LEGGE	222	28/03/1957	N. 1402
				CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO
1552	LEGGE	223	28/03/1957	STELVIO
				PRELIEVO DI PARTE DEL CADAVERE A SCOPO DI
1553	LEGGE	235	03/04/1957	TRAPIANTO TERAPEUTICO
				MODIFICA DELL'ART. 62 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 LUGLIO 1932, N. 1365, E SUCCESSIVE
1554	LEGGE	238	04/04/1957	MODIFICAZIONI.
				NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI
1555	LEGGE	259	14/04/1957	ENTI LOCALI
				COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MOBILI E DEI
1556	LEGGE	308	25/04/1957	CONSIGLI DI LEVA.
				PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1951, N. 1297, SULL'ESENZIONE DALLA TASSA DI BOLLO PER

1557	LEGGE	337	06/05/1957	GLI ATTI RELATIVI ALL'AMMASSO VOLONTARIO DEI PRODOTTI AGRICOLI
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1957, N. 262, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE, ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITA' DI OLIO COMBUSTIBILE, NONCHE' DELLE ECCEDENZE DI GAS DI PETROLIO
1558	LEGGE	464	27/06/1957	LIQUEFATTI
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 1957, N. 271, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLI
1559	LEGGE	474	02/07/1957	MINERALI
				AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI DANNI CAUSATI DALLE CALAMITA' NATURALI DEL GIUGNO 1957 IN PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA
1560	LEGGE	554	13/07/1957	E DELTA PADANO
				INQUADRAMENTO A RUOLO DEGLI OPERAI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI FONDI SALIFERI DELLA
1561	LEGGE	602	14/07/1957	SALINA DI CERVIA
				UTILIZZAZIONE DI PARTE DEL PRESTITO DI CUI ALL'ACCORDO CON GLI STATI UNITI D'AMERICA DEL 23 MAGGIO 1955, PER FINANZIAMENTI ALL'INDUSTRIA
1562	LEGGE	605	15/07/1957	ALBERGHIERA
				MODIFICHE ALL'ART. 10 DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO DEL

				PERSONALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI
1563	LEGGE	633	24/07/1957	CONCESSIONE
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1957, N. 374, RECANTE NORME INTEGRATIVE DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 FEBBRAIO
1564	LEGGE	615	26/07/1957	1936, N. 645
				DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E
1565	LEGGE	635	29/07/1957	CENTRALE
				MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO, APPROVATO CON R.D. 30 SETTEMBRE 1938, N. 1652, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE PRESSO LE FACOLTA' DI LETTERE E
1566	LEGGE	741	26/07/1957	FILOSOFIA
				LIMITE' DI ETA' PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI DI PERSONALE NON DI RUOLO ALLE DIPENDENZE DI
1567	LEGGE	653	30/07/1957	AMMINISTRAZIONI LOCALI
				MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE
1568	LEGGE	657	30/07/1957	DEI TERRITORI MONTANI
				AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 50.000.000.000 PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E

			MODIFICA DELL'ART. 42 DEL REGIO DECRETO 13
1569	LEGGE	667	30/07/1957 FEBBRAIO 1933, N. 215
			AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 1500 MILIONI PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI A CARICO DELL' STATO NELLE ZONE COLPITE DALL' ALLUVIONE DELL' OTTOBRE 1954 IN
1570	LEGGE	687	01/08/1957 PROVINCIA DI SALERNO
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL RIASSETTO, LA SISTEMAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' AMPLIAMENTO DI CLINICHE UNIVERSITARIE
1571	LEGGE	743	01/08/1957 ED OSPEDALI CLINICIZZATI
			ESENZIONE DAL LIMITE DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE DEI SANITARI, GIA' IN SERVIZIO DI RUOLO, AI CONCORSI PREVISTI DAL REGIO DECRETO 11 MARZO
1572	LEGGE	676	02/08/1957 1935, N. 281
			PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA ZOOTECNIA
1573	LEGGE	777	08/08/1957
			IMPOSTA GENERALE SULL' ENTRATA "UNA TANTUM" SUI PRODOTTI
1574	LEGGE	757	12/08/1957 TESSILI
			APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 10 MARZO 1956 FRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA R.A.I. - RADIOTELEVISIONE ITALIANA, AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE 26 GENNAIO 1952, APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 GENNAIO
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		17/08/1957 1952, N. 180
1575		1136	MODIFICAZIONI DELLE LEGGI 9 AGOSTO 1954, N. 640 E 10 NOVEMBRE 1954,

1576 | LEGGE

| 966 | 29/09/1957 | N. 1087

1577 | DELLA REPUBBLICA

| 1509 | 30/09/1957 | DI ROMA

1578 | LEGGE

| 967 | 07/10/1957 | CONTADINA

1579 | DELLA REPUBBLICA

| 1333 | 18/10/1957 | NOVEMBRE 1955, N. 1148

1580 | LEGGE

| 1031 | 27/10/1957 | 1957

1581 | LEGGE

| 1050 | 03/11/1957 | DEI TABACCHI

| ISTITUZIONE DI UN
| ISTITUTO PROFESSIONALE
| DECRETO DEL PRESIDENTE
| DI STATO PER IL TURISMO

| NUOVA AUTORIZZAZIONE DI
| SPESA PER LA CONCESSIONE
| DEL CONCORSO STATALE
| NEGLI INTERESSI DEI
| MUTUI PER LA FORMAZIONE
| DELLA PICCOLA PROPRIETA'

| APPROVAZIONE DEL
| REGOLAMENTO PER
| L'ASSEGNAZIONE DEGLI
| ALLOGGI COSTRUITI DALLA
| GESTIONE I.N.A. - CASA
| OVVERO DAGLI ORGANISMI
| AMMESSI ALLA
| COSTRUZIONE, IN BASE
| ALLE LEGGI 28 FEBBRAIO
| DECRETO DEL PRESIDENTE
| 1949, N. 43 E 26

| CONVERSIONE IN LEGGE,
| CON MODIFICAZIONI, DEL
| DECRETO-LEGGE 14
| SETTEMBRE 1957, N. 812,
| CONCERNENTE AGEVOLAZIONI
| TEMPORANEE ECCEZIONALI
| PER LO SPIRITO E
| L'ACQUAVITE DI VINO;
| ESSENZIONE DALL'IMPOSTA
| GENERALE SULL'ENTRATA
| PER LA VENDITA DI VINO
| AL PUBBLICO DA PARTE DEI
| PRODUTTORI; NUOVA
| DISCIPLINA
| DELL'ESENZIONE
| DALL'IMPOSTA COMUNALE DI
| CONSUMO A FAVORE DEI
| PRODUTTORI DI VINO;
| CONCESSIONE DI UN
| CONTRIBUTO NEGLI
| INTERESSI SUI MUTUI
| CONTRATTI DAGLI ENTI
| GESTORI DEGLI AMMASSI
| VOLONTARI DI UVA ATTUATI
| PER LA CAMPAGNA VINICOLA

| MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
| 17 LUGLIO 1942, N. 907,
| SUL MONOPOLIO DEI SALI E

| | | | REGOLAMENTO PER IL
| | | | CONCORSO DI AMMISSIONE
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | ALLA CARRIERA
1582 | DELLA REPUBBLICA | 1124 | 08/11/1957 | DIPLOMATICO - CONSOLARE

| | | | CORRESPONSIONE DELLA
| | | | INDENNITA' POST -
| | | | SANATORIALE NEI
| | | | CONFRONTI DEGLI
| | | | ASSISTITI DALLA
| | | | ASSICURAZIONE
| | | | OBBLIGATORIA CONTRO LA
| | | | TUBERCOLOSI CHE
| | | | ATTENDONO A PROFICUO
1583 | LEGGE | 1126 | 09/11/1957 | LAVORO

| | | | SISTEMAZIONE DEL
| | | | PERSONALE DIPENDENTE
| | | | DALLA CROCE ROSSA
| | | | ITALIANA DISTACCATO
| | | | NELLA POSIZIONE DI
| | | | COMANDO PRESSO I SERVIZI
| | | | DELLA DIREZIONE GENERALE
| | | | DELLE PENSIONI DI
1584 | LEGGE | 1127 | 16/11/1957 | GUERRA.

| | | | DISPOSIZIONI CIRCA
| | | | L'ACCETTAZIONE DI
| | | | DOMANDE OLTRE I TERMINI
| | | | PREVISTI DALLA LEGGE 29
1585 | LEGGE | 1128 | 25/11/1957 | OTTOBRE 1954, N. 1050

| | | | VARIAZIONI ALLE VIGENTI
| | | | NORME SULL'IMPOSTA
1586 | LEGGE | 1153 | 26/11/1957 | GENERALE SULL'ENTRATA

| | | | RIMBORSO
| | | | ALL'AMMINISTRAZIONE
| | | | DELLE FERROVIE DELLO
| | | | STATO DEGLI ONERI E
| | | | DELLE SPESE DA QUESTA
| | | | SOSTENUTI PER MOTIVI NON
| | | | ATTINENTI ALL'ESERCIZIO
1587 | LEGGE | 1155 | 29/11/1957 | FERROVIARIO

| | | | PROVVIDENZE CREDITIZIE A
| | | | FAVORE DELLE AZIENDE
| | | | AGRICOLE PER IL
| | | | RIPRISTINO
| | | | DELL'EFFICIENZA
| | | | PRODUTTIVA DEGLI
| | | | IMPIANTI OLIVICOLI
| | | | DANNEGGIATI DALLE
| | | | NEVICATE E GELATE
| | | | VERIFICATESI NELL'ANNATA
1588 | LEGGE | 1178 | 03/12/1957 | AGRARIA 1955 - 56

1589	LEGGE	1210	03/12/1957	STATIZZAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI NAVALE E ORIENTALE DI NAPOLI.
1590	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1386	04/12/1957	DETERMINAZIONE DELLA SOPRATTASSA DA APPLICARE PER IL SERVIZIO DI DETTATURA FONICA DEI TELEGRAMMI E DELLE ALIQUOTE DI RIPARTIZIONE DELLA SOPRATTASSA MEDESIMA AI SENSI DELL'ART. 236 DEL CODICE POSTALE E DELLE
1591	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1311	06/12/1957	DETERMINAZIONE DEL TENORE SALINO MEDIO SUL QUALE E' DOVUTO IL DIRITTO PER L'INTRODUZIONE DELLE BUDELLA SALATE.
1592	LEGGE	1218	10/12/1957	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA NUOVA E DI RICOSTRUZIONE
1593	LEGGE	1227	13/12/1957	STANZIAMENTI STRAORDINARI PER LA DIFESA DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO E BIBLIOGRAFICO DELLA NAZIONE
1594	LEGGE	1229	17/12/1957	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ALCUNE CATEGORIE DI COMUNI PER L'ADATTAMENTO DI LOCALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI RURALI
1595	LEGGE	1231	19/12/1957	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 20 APRILE 1952, N. 524, SUI PIANI REGOLATORI E DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE
				AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO

| | | | STATO AD INVESTIRE IN
| | | | OPERAZIONI DI MUTUI AL
| | | | PERSONALE LE
| | | | DISPONIBILITA'
| | | | FINANZIARIE DEL "FONDO
| | | | DI GARANZIA PER LE
| | | | CESSIONI AL PERSONALE
| | | | DELLE FERROVIE DELLO
| | | | STATO" COSTITUITESI PER
| | | | EFFETTO
| | | | DELL'APPLICAZIONE DELLA
| | | | LEGGE 2 MARZO 1954, N.

1596 | LEGGE | 1305 | 22/12/1957 | 19

| | | | MODIFICAZIONI
| | | | ALL'ORDINAMENTO DELLE
1597 | LEGGE | 1252 | 23/12/1957 | SCUOLE DI OSTETRICIA.

| | | | MODIFICA ALL'ART. 5
| | | | DELLA LEGGE 25 LUGLIO
| | | | 1952, N. 949,
| | | | CONCERNENTE
| | | | PROVVEDIMENTI PER LO
| | | | SVILUPPO DELL'ECONOMIA E
| | | | L'INCREMENTO
1598 | LEGGE | 1306 | 28/12/1957 | DELL'OCCUPAZIONE.

| | | | MODIFICA DELL'ART.6 DEL
| | | | DECRETO LEGGE 15
| | | | DICEMBRE 1951, N. 1334,
| | | | CONVERTITO NELLA LEGGE
| | | | 13 FEBBRAIO 1952, N. 50,
| | | | MODIFICATO DALL'ART. 2
| | | | DELLA LEGGE 15 MAGGIO
1599 | LEGGE | 6 | 08/01/1958 | 1954, N. 234.

| | | | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
| | | | 28 FEBBRAIO 1949, N. 43
| | | | E 26 NOVEMBRE 1955, N.
| | | | 1148, CONCERNENTI
| | | | PROVVEDIMENTI PER
| | | | INCREMENTARE
| | | | L'OCCUPAZIONE OPERAIA
| | | | AGEVOLANDO LA
| | | | COSTRUZIONE DI CASE PER
1600 | LEGGE | 19 | 24/01/1958 | I LAVORATORI

| | | | NORME PER IL
| | | | RIORDINAMENTO DEI RUOLI
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | | | ORGANICI DEL CORPO DELLE
1601 | DELLA REPUBBLICA | 413 | 26/01/1958 | MINIERE.

| | | | PROROGA DI UN ANNO DELLE
| | | | DISPOSIZIONI TRANSITORIE
| | | | PER I CONCORSI A POSTI
| | | | DI SANITARI E FARMACISTI
| | | | OSPEDALIERI, DI CUI ALLA
| | | | LEGGE 10 MARZO 1955, N.

| | | AGEVOLAZIONI FISCALI IN
 | | | MATERIA D'IMPOSTA
 | | | GENERALE SULL'ENTRATA
 | | | SUL BESTIAME SUINO ED
 | | | OVINO MACELLATO PER IL
 | | | CONSUMO FAMILIARE DEI
 | | | PROPRIETARI ALLEVATORI

1603 | LEGGE | 41 | 04/02/1958 | DIRETTI

| | | CANCELLAZIONE DA LINEA
 | | | NAVIGABILE
 | | | DELL'ALLACCIAIMENTO
 | | | IDROVIARIO FRA AQUILEIA
 | | | E PORTO BUSO PER IL
 | | | FIUME TERZO E PER IL

1604 | LEGGE | 51 | 04/02/1958 | CANALE ANFORA

| | | RUOLI ORGANICI DEI
 | | | SOTTUFFICIALI, GRADUATI
 | | | E GUARDIE DEL CORPO
 | | | DELLE GUARDIE DI

1605 | LEGGE | 43 | 07/02/1958 | PUBBLICA SICUREZZA

| | | DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 | | | PER L'APPLICAZIONE DELLA
 | | | LEGGE 1 OTTOBRE 1951, N.
 | | | 1084, RIGUARDANTE LE
 | | | AZIENDE FARMACEUTICHE

1606 | LEGGE | 44 | 11/02/1958 | MUNICIPALIZZATE

| | | AUMENTO DELLE TASSE E
 | | | SOPRATTASSE DOVUTE PER
 | | | LE SCUOLE DI OSTETRICIA,
 | | | A DECORRERE DALL'ANNO

1607 | LEGGE | 95 | 11/02/1958 | SCOLASTICO 1957 - 58

| | | RIPIANAMENTO DEI BILANCI
 | | | COMUNALI E PROVINCIALI
 | | | DEFICITARI PER GLI ANNI

1608 | LEGGE | 30 | 12/02/1958 | 1957 E 1958

| | | REGOLAMENTAZIONE DEI
 1609 | LEGGE | 74 | 15/02/1958 | CANONI LIVELLARI VENETI.

| | | AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
 | | | PER LA COSTRUZIONE DELLA
 | | | FERROVIA METROPOLITANA
 | | | NELLE CITTA' DI MILANO E

1610 | LEGGE | 90 | 15/02/1958 | GENOVA

| | | MODIFICHE ALLA LEGGE 6
 | | | FEBBRAIO 1948, N. 29,
 | | | NORME PER LA ELEZIONE
 | | | DEL SENATO DELLA

1611 | LEGGE | 64 | 27/02/1958 | REPUBBLICA

| | | | | AUTORIZZAZIONE ALLA
| | | | | SPESA DI L.
| | | | | 1.950.000.000 DA
| | | | | RIPARTIRSI IN CINQUE
| | | | | ESERCIZI FINANZIARI AD
| | | | | INIZIARE DA QUELLO 1957
| | | | | - 58, PER LA COPERTURA
| | | | | DEI DANNI ACCERTATI
| | | | | CAUSATI DAI TERREMOTI
| | | | | DAL 3 OTTOBRE 1943 AL 31
| | | | | DICEMBRE 1957 IN TUTTO
| | | | | IL TERRITORIO DELLA

1612 | LEGGE | 141 | 27/02/1958 | REPUBBLICA

| | | | | MODIFICHE AL REGIO
| | | | | DECRETO 9 GENNAIO 1927,
| | | | | N. 36, CONCERNENTE
| | | | | L'ISTITUZIONE DI UNA
| | | | | AGENZIA DEL MONOPOLIO
| | | | | ITALIANO DEI TABACCHI IN

1613 | LEGGE | 170 | 04/03/1958 | ORIENTE

| | | | | ESTENSIONE ALLE
| | | | | ASSOCIAZIONI AGRARIE
| | | | | DELLE DISPOSIZIONI
| | | | | CONTENUTE NELLA LEGGE 21

1614 | LEGGE | 180 | 04/03/1958 | GIUGNO 1896, N. 218

| | | | | VARIANTI ALLE CATEGORIE
| | | | | DI SPECIALIZZAZIONI
| | | | | PREVISTE DALLE TABELLE
| | | | | ALLEGATE ALLA LEGGE, 8

1615 | DELLA REPUBBLICA | 481 | 05/03/1958 | GENNAIO 1952, N. 15

| | | | | DISCIPLINA DELLA
| | | | | RISCOSSIONE DELLE TASSE
| | | | | PER L'OCCUPAZIONE
| | | | | TEMPORANEA DI SPAZI ED
| | | | | AREE PUBBLICHE DI CUI
| | | | | ALL'ART. 195 DEL TESTO
| | | | | UNICO PER LA FINANZA
| | | | | LOCALE, APPROVATO CON
| | | | | REGIO DECRETO 14

1616 | LEGGE | 177 | 06/03/1958 | SETTEMBRE 1931, N. 1175

| | | | | MODIFICHE ALLA LEGGE 2
| | | | | AGOSTO 1952, N. 1221, E
| | | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | | L'AMMODERNAMENTO DELLE
| | | | | FERROVIE SUZZARA -
| | | | | FERRARA E PARMA -

1617 | LEGGE | 237 | 07/03/1958 | SUZZARA

| | | | | PROROGA, PER UN
| | | | | TRIENNIO, A PARTIRE DAL
| | | | | 1 LUGLIO 1957, DELLA
| | | | | LEGGE 23 MAGGIO 1952, N.
| | | | | 630, E CONCESSIONE DI

			ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO DELLE
1618	LEGGE	201	08/03/1958 INVASIONI DELLE TERMITI
			MODIFICAZIONE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1957, N.6, SULLA RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E
1619	LEGGE	231	08/03/1958 GASSOSI
			AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO
1620	LEGGE	232	08/03/1958 1952, N. 949
			MODIFICHE ALLA TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N.1317, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI
1621	LEGGE	263	13/03/1958 ANTICHITA' DELLO STATO
			PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA
1622	LEGGE	281	13/03/1958 PESCA MARITTIMA
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE IN ROMA DI UNA CASA INTERNAZIONALE DELLO
1623	LEGGE	309	13/03/1958 STUDENTE
			ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER MUTUI ALLA
1624	LEGGE	336	21/03/1958 PROVINCE.
			CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ROMA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 4 MILIARDI PER
1625	LEGGE	258	21/03/1958 L'ANNO 1957.
			INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 367, LETTERA B), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATE CON

| | | | REGIO DECRETO 27 LUGLIO
1626 | LEGGE | 235 | 21/03/1958 | 1934, N.1265

| | | | MODIFICA DELLE TABELLE A
| | | | E B ALLEGATE ALLA LEGGE
| | | | 12 AGOSTO 1957, N.757,
| | | | CONCERNENTE L'IMPOSTA
| | | | GENERALE SULL'ENTRATA
| | | | UNA TANTUM SUI PRODOTTI
1627 | LEGGE | 267 | 21/03/1958 | TESSILI

| | | | ESTENSIONE DELLA
| | | | INDENNITA' DI
| | | | PROFILASSI, DI CUI ALLA
| | | | LEGGE 9 APRILE 1953,
| | | | N.310, A FAVORE DEL
| | | | PERSONALE TECNICO
| | | | INFERNIERE, OSTETRICO,
| | | | AUSILIARIO E PORTANTINO
| | | | DI RUOLO E NON DI RUOLO
| | | | DELLE UNIVERSITA' E
| | | | DEGLI ISTITUTI DI
| | | | ISTRUZIONE SUPERIORE E
| | | | ISTITUZIONE DELLA
| | | | INDENNITA' DI SERVIZIO
| | | | NOTTURNO A FAVORE DI
| | | | DETTO PERSONALE E DEL
| | | | PERSONALE TECNICO ED
| | | | AUSILIARIO DI RUOLO E
| | | | NON DI RUOLO DEGLI
1628 | LEGGE | 286 | 21/03/1958 | OSSERVATORI ASTRONOMICI

| | | | DISPOSIZIONI RELATIVE AL
| | | | PERSONALE NON INSEGNANTE
| | | | DELLE UNIVERSITA' E
| | | | DEGLI ISTITUTI DI
1629 | LEGGE | 287 | 21/03/1958 | ISTRUZIONE SUPERIORE

| | | | PRIMA ESECUZIONE DI UN
| | | | PIANO QUINQUENNALE PER
| | | | L'AMMODERNAMENTO ED IL
| | | | POTENZIAMENTO DELLA RETE
| | | | DELLE FERROVIE DELLO
1630 | LEGGE | 289 | 21/03/1958 | STATO

| | | | AUTORIZZAZIONE DELLA
| | | | SPESA STRAORDINARIA DI
| | | | LIRE 100 MILIONI PER IL
| | | | COMPLETAMENTO DEL
| | | | PROGRAMMA DI
| | | | POTENZIAMENTO DELLE
| | | | ATTIVITA' PESCHERECCHE
1631 | LEGGE | 290 | 21/03/1958 | NELLE ACQUE INTERNE

| | | | ESTENSIONE DELLE
| | | | GARANZIE PER MUTUI ALLE
1632 | LEGGE | 336 | 21/03/1958 | PROVINCE.

				AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE AREZZO - STIA E AREZZO - SINALUNGA E NORME INTEGRATIVE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE
1633	LEGGE	366	21/03/1958	2 AGOSTO 1952, N. 1221.
				DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' A FAVORE DEGLI ASSEGNOTARI DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO COSTRUITI O DA COSTRUIRE A TOTALE CARICO DELLO STATO OVVERO CON IL SUO
1634	LEGGE	447	21/03/1958	CONCORSO O CONTRIBUTO.
				NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N.640, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DELLE
1635	LEGGE	315	23/03/1958	ABITAZIONI MALSANE.
				INTEGRAZIONI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1956, N.859, A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E
1636	LEGGE	328	24/03/1958	DELL'ARMAMENTO
				PROROGA AL 30 GIUGNO 1960 DELLA EFFICACIA DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1955, N. 403, CONVERTITO NELLA LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 551, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA E DI CONFINE PER "JET - FUEL JP4" ED IL "CHEROSENE" DESTINATE ALL'AMMINISTRAZIONE
1637	LEGGE	358	24/03/1958	DELLA DIFESA
				MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1957, N.751, CONCERNENTE REGOLAZIONE DEGLI AUMENTI BIENNIALI DEGLI STIPENDI, DELLE PAGHE E DELLE RETRIBUZIONI NELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11

1638 | LEGGE

| 304 | 02/04/1958 | GENNAIO 1956, N.19

| NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200

| CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

1639 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | REGOLAMENTO PER I
| | | | CONCORSI PER MERITO
| | | | DISTINTO E PER GLI ESAMI
| | | | DI IDONEITA' NELLE
| | | | CARRIERE DI CONCETTO E
| | | | PER IL CONCORSO PER
| | | | ESAMI IN QUELLA
| | | | ESECUTIVA

| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | DELL'AMMINISTRAZIONE

1640 | DELLA REPUBBLICA | 846 | 11/06/1958 | DEGLI AFFARI ESTERI

| | | | DISPOSIZIONI SUI CANONI
| | | | DI AFFITTO DI FONDI
| | | | RUSTICI COMPOSTI IN
| | | | CANAPA NELLE PROVINCE

1641 | LEGGE | 790 | 06/08/1958 | DELLA CAMPANIA

| | | | AMMISSIONE ALLA
| | | | VERIFICAZIONE METRICA
| | | | DELLA BILANCIA
| | | | AUTOMATICA A
| | | | FUNZIONAMENTO

| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | ELETTRONICO DENOMINATA

1642 | DELLA REPUBBLICA | 1313 | 12/11/1958 | "STREETER - AMET"

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 24
| | | | SETTEMBRE 1958, N. 918,
| | | | CONCERNENTE LA PROROGA
| | | | DELLE DISPOSIZIONI
| | | | DELL'ART. 3 DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE
| | | | 1948, N. 1199, RELATIVE
| | | | ALLA RIDUZIONE
| | | | DELL'IMPOSTA ERARIALE
| | | | SUI CONSUMI DELL'ENERGIA
| | | | ELETTRICA EFFETTUATI
| | | | NELL'ITALIA MERIDIONALE

1643 | LEGGE | 1018 | 21/11/1958 | ED INSULARE

| | | | NUOVO TERMINE PER IL
| | | | RINNOVO DI CONCESSIONI
| | | | DI COLTIVAZIONI DI
| | | | IDROCARBURI DI CUI ALLA
| | | | LEGGE 11 GENNAIO 1957,

1644 | LEGGE | 1072 | 03/12/1958 | N. 6.

| | | | NUOVE DISPOSIZIONI PER
| | | | LA DIFFUSIONE DELLE

1645 | LEGGE | 1094 | 10/12/1958 | SEMENTI SELEZIONATE

				MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "LARDERELLO" PER LO SFRUTTAMENTO DEI GIACIMENTI SALINI ESISTENTI NELLA ZONA PREVISTA DALL'ART.1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1939, N.318, CONVERTITO NELLA LEGGE 2
1646	LEGGE	1129	22/12/1958	GIUGNO 1939, N.739
				NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE SECONDO LA NOMENCLATURA DI CUI ALLA CONVENZIONE FIRMATA DALL'ITALIA A BRUXELLES L'11 GENNAIO 1951, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON LEGGE 31 OTTOBRE 1952, N.1976, E DECRETO DEL PRESIDENTE RELATIVE DISPOSIZIONI
1647	DELLA REPUBBLICA	1105	26/12/1958	PRELIMINARI.
				INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 10 E 21 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1955, N. 1108, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE
1648	LEGGE	1130	26/12/1958	DELLO STATO.
				ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA - AD
1649	LEGGE	1175	30/12/1958	ECCEZIONE DELL'ART. 10
				CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA E DELL'UNIONE NAZIONALE DEI COMUNI ED ENTI
1650	LEGGE	1210	30/12/1958	MONTANI
				APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE
	DECRETO DEL PRESIDENTE			PER I RAGIONIERI E
1651	DELLA REPUBBLICA	42	25/01/1959	PERITI COMMERCIALI
				INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1955, N. 407, SULLA DISCIPLINA DEL
1652	LEGGE	8	25/01/1959	LAVORO DI FACCHINAGGIO
				DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI ALLE

			SPESE DEI COMUNI DI ASCOLI PICENO, BOLZANO E CAGLIARI PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E MOBILI
1653	LEGGE	33	02/02/1959 DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
			NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1958, N. 3, SULLA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA RILIEVO
1654	LEGGE	100	18/03/1959 ALIENAZIONE RESIDUATI.
			RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER IL
1655	LEGGE	101	18/03/1959 MEZZOGIORNO.
			CANCELLAZIONE DELLA FOSSA POLESELLA IN PROVINCIA DI ROVIGO E DEL NAVIGLIO DI MARTESANA DALLE LINEE
1656	LEGGE	141	18/03/1959 NAVIGABILI
			ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE DEL MEDIO E
1657	LEGGE	178	26/03/1959 DELL'ALTO ADRIATICO
			PROROGA DI UN ANNO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI, DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955,
1658	LEGGE	136	01/04/1959 N.97
			SUDDIVISIONE IN DUE SEPARATI SERVIZI DEL SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI DELLE FERROVIE DELLO STATO E SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE DELLE
	DECRETO DEL PRESIDENTE		FERROVIE DELLO STATO DAL
1659	DELLA REPUBBLICA	801	07/04/1959 SERVIZIO DEL PERSONALE
			CONCESSIONE GRATUITA DEL PASSAPORTO AGLI
1660	LEGGE	253	09/04/1959 EMIGRANTI.
			AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE

| | | IMPRESE ARTIGIANE,
| | | ISTITUITA CON IL DECRETO
| | | LEGISLATIVO DEL CAPO
| | | PROVVISORIO DELLO STATO
| | | 15 DICEMBRE 1947, N.
1661 | LEGGE | 200 | 14/04/1959 | 1418.

| | | MISURA DEGLI INTERESSI
| | | DI MORA DA
| | | CORRISPONDERSI DAI
| | | MUTUATARI AGLI ISTITUTI
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | | DI CREDITO FONDIARIO ED
1662 | DELLA REPUBBLICA | 426 | 16/04/1959 | EDILIZIO.

| | | VARIAZIONI ALLA TARIFFA
| | | DI VENDITA AL PUBBLICO
1663 | DELLA REPUBBLICA | 167 | 18/04/1959 | DEI TABACCHI

| | | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
| | | 29 NOVEMBRE 1957, N.
| | | 1155, CONCERNENTE IL
| | | RIMBORSO
| | | ALL'AMMINISTRAZIONE
| | | DELLE FERROVIE DELLO
| | | STATO DEGLI ONERI E
| | | DELLE SPESE DA QUESTA
| | | SOSTENUTI PER MOTIVI NON
| | | ATTINENTI ALL'ESERCIZIO
1664 | LEGGE | 256 | 20/04/1959 | FERROVIARIO

| | | NORME SULLA ESTENSIONE
| | | DELLA TUTELA
| | | ASSICURATIVA ALLE
| | | MALATTIE PROFESSIONALI
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | | NEL SETTORE
1665 | DELLA REPUBBLICA | 471 | 28/04/1959 | DELL'AGRICOLTURA

| | | DISCIPLINA RELATIVA
| | | ALL'IMPIANTO DI
| | | RADIOCOMUNICAZIONI NEL
| | | TERRITORIO NAZIONALE DA
| | | PARTE DI AZIENDE,
| | | ISTITUZIONI ED ENTI
| | | STRANIERI E NORME PER
| | | L'USO DELLE STAZIONI
| | | RADIOELETTRICHE
| | | INSTALLATE A BORDO DI
| | | NAVI MERCANTILI E DA
| | | DI PORTO IN SOSTA NELLE
| | | ACQUE TERRITORIALI DELLO
1666 | LEGGE | 394 | 09/05/1959 | STATO

| | | NORME INTEGRATIVE DELLA
| | | LEGGE 29 OTTOBRE 1954,
| | | N. 1045, PER
| | | L'ARROTONDAMENTO DEI
| | | PAGAMENTI E DELLE
| | | RISCOSSIONI DA PARTE

1667	LEGGE	334	21/05/1959	DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
				CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO
1668	LEGGE	396	21/05/1959	(SV.I.MEZ.)
				MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI
1669	LEGGE	355	27/05/1959	IMMOBILIARI
				MODIFICHES ALLE VIGENTI ALIQUOTE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE SULLE
1670	LEGGE	356	27/05/1959	AUTOVETTURE
				AUMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUI REDDITI DI CATEGORIA A E SULLA PARTE DEI REDDITI IMPONIBILI DI CATEGORIA B CHE ECCEDE LIRE
1671	LEGGE	357	27/05/1959	4.000.000
				MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E
1672	LEGGE	358	27/05/1959	SUI CONCORSI PRONOSTICI
				ELEVAZIONE DEL MINIMO IMPONIBILE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA
1673	LEGGE	361	28/05/1959	COMPLEMENTARE
				RIFORNIMENTO IDRICO
1674	LEGGE	402	03/06/1959	DELL'ISOLA DEL GIGLIO
				AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS DI
1675	LEGGE	405	11/06/1959	PETROLIO LIQUEFATTI
				MODIFICAZIONI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 8 MARZO 1943, N.153, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE, ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE
1676	LEGGE	476	26/06/1959	COMMISSIONI CENSUARIE
				PROVVEDIMENTI PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ALLA

1677	LEGGE	487	26/06/1959	ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI
1678	LEGGE	490	07/07/1959	COLTIVAZIONE E CESSIONE DELLA BARBABBIETOLA ALL'INDUSTRIA ZUCCHERIERA
1679	LEGGE	550	19/07/1959	PROVVEDIMENTI PER GLI EDIFICI AD USO DI ARCHIVIO DI STATO.
1680	LEGGE	551	19/07/1959	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 24, SUL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLE OPERE MARITTIME.
1681	LEGGE	607	21/07/1959	INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 11 APRILE 1953, N. 298, IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE SU IMPIANTI E MACCHINARI DA PARTE DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE (I.S.V.E.I. MER.), DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE IN SICILIA (I.R.F.I.S.) E DEL CREDITO INDUSTRIALE SARDO (C.I.S.)
1682	LEGGE	701	24/07/1959	AUMENTO DELLE QUOTE ANNUE DI ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO E ALL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE.
1683	LEGGE	615	30/07/1959	MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI
				PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1958, N. 30, PER IL RIPIANO DEI

1684	LEGGE	558	30/07/1959	BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI
1685	LEGGE	559	30/07/1959	CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA PER SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE
1686	LEGGE	573	30/07/1959	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1959, N. 389, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA IMPORTAZIONE NELLO STATO DI VACCINO
1687	LEGGE	611	30/07/1959	ANTIPOLIOMIELITICO
1688	LEGGE	615	30/07/1959	INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
1689	LEGGE	703	01/08/1959	MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI
1690	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	750	11/08/1959	REGOLATORI
1691	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1028	17/10/1959	CREDITO DELLE IMPRESE INDIVIDUALI O IN FORMA ASSOCIATA CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI PER LA CREAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
1692	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1029	17/10/1959	REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA' E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.
1693	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1030	17/10/1959	MODIFICAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO AL FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA
1694	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1031	17/10/1959	NORME PER FACILITARE L'EROGAZIONE DEL CREDITO

			A FAVORE DELLA PESCA COSTIERA ATTRAVERSO LA FONDAZIONE ASSISTENZA E RIFORNIMENTO PESCA
1692	LEGGE	939	23/10/1959 (F.A.R.P.)
			SOTTOPOSIZIONE ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, DELL'OPERA PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI GIULIANI E DALMATI, CON SEDE IN ROMA E APPROVAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE RELATIVO STATUTO
1693	DELLA REPUBBLICA	1042	10/11/1959 ORGANICO
			RIDUZIONE A META' DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUGLI INTERESSI DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLE SOCIETA' PER AZIONI E IN ACCOMANDITA
1694	LEGGE	1001	25/11/1959 PER AZIONI
			TARIFFE DI VENDITA AL PUBBLICO DEI TABACCHI E DELLE CARTINE E TUBETTI
1695	DELLA REPUBBLICA	1114	15/12/1959 PER SIGARETTE
			ABOLIZIONE DEL BOLLO SULLE BOLLETTE DI MISURA E PESA PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI alcune VOCI DELLA TARIFFA DI
1696	LEGGE	1071	15/12/1959 BOLLO
			PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE 26 MARZO 1959, N. 178, RELATIVA ALL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE DEL MEDIO E DELL'ALTO
1697	LEGGE	1111	15/12/1959 ADRIATICO.
			ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO SUL
1698	LEGGE	1079	18/12/1959 VINO.
			FINANZIAMENTO DELLA SECONDA FASE ESECUTIVA DEL PIANO QUINQUENNALE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE

1699 | LEGGE

| 1142 | 18/12/1959 | DELLO STATO

1700 | LEGGE

| | | PROVVEDIMENTI PER LA

| 1097 | 22/12/1959 | CINEMATOGRAFIA

1701 | LEGGE

| 1120 | 22/12/1959 | CONCORSO

1702 | LEGGE

| | | NORME MODIFICATIVE E

| | | INTEGRATIVE DELLA LEGGE

| 1130 | 24/12/1959 | 2 AGOSTO 1952, N. 1221

1703 | LEGGE

| 1131 | 24/12/1959 | DEGLI ENTI LOCALI

1704 | LEGGE

| | | ISTITUZIONE DEL

| | | PROVVEDITORATO ALLE

| | | OPERE PUBBLICHE PER IL

| 1149 | 24/12/1959 | FRIULI - VENEZIA GIULIA

1705 | LEGGE

| 1202 | 30/12/1959 | STATO

1706 | LEGGE

| | | PROROGA E MODIFICA DELLE

| | | DISPOSIZIONI DELLA LEGGE

| | | 11 DICEMBRE 1952, N.

| | | 2529, E SUCCESSIVE

| | | MODIFICAZIONI,

| | | CONCERNENTE L'IMPIANTO

| | | DI COLLEGAMENTI

| 1215 | 30/12/1959 | TELEFONICI

| | | TRATTAMENTO GIURIDICO ED

| | | ECONOMICO DEGLI

| | | ASSUNTORI DELL'AZIENDA

| | | AUTONOMA DELLE FERROVIE

1707 | LEGGE

| 1236 | 30/12/1959 | DELLO STATO

1708 | LEGGE

| 1254 | 30/12/1959 | MONTANE.

| | | NORME INTERPRETATIVE

| | | DELLA LEGGE 27 DICEMBRE

| | | 1953, N. 959, SULLE

| | | ACQUE E SUGLI IMPIANTI

| | | ELETTRICI DELLE ZONE

				ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLE LEGGI 12 AGOSTO 1957, N. 799, E 2 APRILE 1958, N. 303, A TALUNE CATEGORIE DI INSEGNANTI E DI INSEGNANTI TECNICO - PRATICI DI RUOLO
1709	LEGGE	16	15/01/1960	SPECIALE TRANSITORIO
				EMISSIONE DI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% A PREMI CON SCADENZA 1°
1710	DECRETO LEGGE	1	19/01/1960	APRILE 1969
				MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1957, N. 744, SULLA STABILITA' NELL'INCARICO DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SECONDARIE
1711	LEGGE	11	25/01/1960	STATALI
				ANTICIPATA ESECUZIONE DELLE OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE PREVISTE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N.
1712	LEGGE	18	28/01/1960	635
				PROVVIDENZE IN DIPENDENZA DELLE ALLUVIONI, MAREGGIATE E TERREMOTI VERIFICATESI IN ITALIA DAL 20 GIUGNO
1713	LEGGE	31	28/01/1960	1958 AL 10 DICEMBRE 1959
				RIORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE FACOLTA' DI
1714	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	53	31/01/1960	INGEGNERIA
				MODIFICA ALL'ART. 201 DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, APPROVATO CON LEGGE 26 MARZO 1958,
1715	LEGGE	39	31/01/1960	N. 425.
				SOPPRESSIONE DELLA SCUOLA DI OSTETRICIA
1716	LEGGE	66	31/01/1960	AUTONOMA DI FERRARA
				RIORDINAMENTO DEI RUOLI

				ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN
1717	LEGGE	26	01/02/1960	CONCESSIONE
				AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
1718	LEGGE	35	02/02/1960	IN MATERIA DI EDILIZIA
				AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO D'IMPOSTA STABILITO PER LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA DI
1719	LEGGE	40	02/02/1960	VENEZIA.
				RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLE INFORMAZIONI E DELL'UFFICIO DELLA DECRETO DEL PRESIDENTE PROPRIETA' LETTERARIA,
1720	DELLA REPUBBLICA	212	19/02/1960	ARTISTICA E SCIENTIFICA
				ASSESTAMENTO DELLE TASSAZIONI RIGUARDANTI L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE A CARICO DI SOGGETTI TASSABILI IN BASE AL BILANCIO, L'IMPOSTA SULLE SOCIETA' E L'IMPOSTA SULLE
1721	LEGGE	163	25/02/1960	OBBLIGAZIONI
				AUMENTO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E DELL'ASSEGNO GIORNALIERO DI MALATTIA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE
1722	LEGGE	182	27/02/1960	DELLO STATO
				DELEGA AL GOVERNO AD ATTUARE LA REVISIONE DELLE VIGENTI CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE COSE SULLE FERROVIE
1723	LEGGE	183	27/02/1960	DELLO STATO
				AGGIUNTE ALLA TABELLA A, ALLEGATO 2, DELLA LEGGE 13 APRILE 1953, N. 340, ED ALLEGATO D, QUADRO 8 - A, DEL DECRETO DEL

1724	LEGGE	265	27/02/1960	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 16.
1725	LEGGE	190	03/03/1960	PROVIDENZE IN FAVORE DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER CIECHI
1726	LEGGE	237	03/03/1960	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 717, CONTENENTE NORME PER L'ARTE NEI PUBBLICI EDIFICI
1727	LEGGE	519	20/05/1960	MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 114 E 121 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
1728	LEGGE	556	21/05/1960	NUOVE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI
1729	LEGGE	520	22/05/1960	ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI SEGRETARI E REVISIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE ESECUTIVO ED AUSILIARIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
1730	LEGGE	538	30/05/1960	PROVIDENZE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DI ROCCAMONFINA E DINTORNI
1731	LEGGE	557	30/05/1960	MODIFICHE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N. 522, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO
1732	LEGGE	623	16/06/1960	DISCIPLINA FISCALE DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA MARGARINA DESTINATA ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE.
				MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 10 MARZO

			1955, N. 97, E ULTERIORE
1733 LEGGE	640	18/06/1960 PROROGA DELLA MEDESIMA.	
			DISPOSIZIONI PER IL
			PERSONALE DI RAGIONERIA
			DEI PROVVEDITORATI AGLI
1734 LEGGE	650	29/06/1960 STUDI.	
			FISSAZIONE DI UN NUOVO
			TERMINE IN SOSTITUZIONE
			DI QUELLO PREVISTO
			DALL'ART. 8 DELLA LEGGE
			31 LUGLIO 1954, N. 626,
			PER L'ATTUAZIONE DI
			INIZIATIVE INTESE AD
			INCREMENTARE LA
1735 LEGGE	676	02/07/1960 PRODUTTIVITA'.	
			MODIFICA ED INTEGRAZIONE
			DELL'ART. 3 DELLA LEGGE
			29 LUGLIO 1957, N. 635
			RELATIVO A DISPOSIZIONI
			INTEGRATIVE DELLA LEGGE
			10 AGOSTO 1950, N. 647,
			PER L'ESECUZIONE DI
			OPERE STRAORDINARIE DI
			PUBBLICO INTERESSE
			NELL'ITALIA
			SETTENTRIONALE E
1736 LEGGE	677	02/07/1960 CENTRALE.	
			PROROGA DEI TERMINI
			PREVISTI DALLA LEGGE 28
			MARZO 1957, N. 222, E
			DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO
1737 LEGGE	678	06/07/1960 1958, N. 83.	
			AUMENTO DEL CONTRIBUTO
			ANNUO DELLO STATO A
			FAVORE DELL'AZIENDA DI
			STATO PER LE FORESTE
			DEMANIALI PER
			L'AMMINISTRAZIONE DEL
			PARCO NAZIONALE DELLO
			STELVIO PER GLI ESERCIZI
			FINANZIARI 1958 - 59,
1738 LEGGE	755	06/07/1960 1959 - 60 E 1960 - 61	
			DELEGA AL GOVERNO DELLA
			FACOLTA' DI EMANARE, CON
			DECRETI AVVENTI VALORE DI
			LEGGE, PROVVEDIMENTI IN
			MATERIA DI RESTITUZIONE
			DELL'IMPOSTA GENERALE
			SULL'ENTRATA
			ALL'ESPORTAZIONE E
			D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO
1739 LEGGE	633	07/07/1960 ALL'IMPORTAZIONE	

				NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ESAMI E PER TITOLI A 300 POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO IN PROVA DI CUI AL DECRETO
1740	LEGGE	725	10/07/1960	MINISTERIALE
				MANTENIMENTO DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI SANITARI CHE PRESTINO SERVIZIO IN OSPEDALI
1741	LEGGE	736	10/07/1960	ITALIANI ALL'ESTERO
				NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA E PROROGA DELLE NORME SULLA
1742	LEGGE	726	12/07/1960	PROPRIETA' CONTADINA
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1960, N. 406, RECANTE DIMINUZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLA BENZINA NONCHE' SUGLI OLI DA GAS DA USARE DIRETTAMENTE COME
1743	LEGGE	661	13/07/1960	COMBUSTIBILI.
				APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA STIPULATA IL 21 MAGGIO 1959 TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA R.A.I. RADIOTELEVISIONE
1744	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1034	19/07/1960	ITALIANA
				MODIFICHE ALLE NORME SULLA RESTITUZIONE DEGLI ONERI DOGANALI E SULLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N. 522, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E
1745	LEGGE	764	19/07/1960	DELL'ARMAMENTO

| | | | DISPOSIZIONI IN MATERIA
| | | | DI RESTITUZIONE
| | | | DELL'I.G.E. PER I
| | | | PRODOTTI ESPORTATI E DI
| | | | IMPOSIZIONE DI
| | | | CONGUAGLIO SUGLI
| | | | ANALOGHI PRODOTTI DI
DECRETO DEL PRESIDENTE | | | |
1746 | DELLA REPUBBLICA | 794 | 22/07/1960 | ESTERA PROVENIENZA.

| | | | DETERMINAZIONE DEL
| | | | LIMITE DI POPOLAZIONE
| | | | PER LA CORRESPONSIONE
| | | | DEI CONTRIBUTI DI CUI
| | | | ALLA LEGGE 3 AGOSTO
1747 | LEGGE | 786 | 28/07/1960 | 1949, N. 589

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA
| | | | PER IL PROSEGUIMENTO E
| | | | IL COMPLETAMENTO DEGLI
| | | | IMPIANTI FERROVIARI IN
| | | | PROVINCIA DI SAVONA E
| | | | PER LA COSTRUZIONE DELLA
1748 | LEGGE | 851 | 28/07/1960 | FERROVIA PAOLA - COSENZA

| | | | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
| | | | 2 DICEMBRE 1952, N.
| | | | 1848, CHE RATIFICA, CON
| | | | MODIFICAZIONI, IL
| | | | DECRETO LEGISLATIVO 7
| | | | MAGGIO 1948, N. 598, PER
| | | | QUANTO CONCERNE LA
| | | | COMPOSIZIONE DEL
| | | | CONSIGLIO DI
| | | | AMMINISTRAZIONE DELLE
1749 | LEGGE | 787 | 09/08/1960 | FERROVIE DELLO STATO.

| | | | MODIFICHE ALLA LEGGE 19
1750 | LEGGE | 867 | 09/08/1960 | NOVEMBRE 1956, N. 1328

| | | | MODIFICAZIONI DEGLI
| | | | ARTICOLI 14, 24, E 29
| | | | DELLA LEGGE 18 GIUGNO
| | | | 1931, N. 987, PER LA
| | | | DIFESA DELLE PIANTE
| | | | COLTIVATE E DEI PRODOTTI
| | | | AGRARI DELLE CAUSE
| | | | NEMICHE E SUI RELATIVI
1751 | LEGGE | 870 | 11/08/1960 | SERVIZI.

| | | | RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE
| | | | DI IMPOSTA DI
| | | | FABBRICAZIONE SULLO
1752 | LEGGE | 822 | 14/08/1960 | ZUCCHERO

| | | | ESTENSIONE DEGLI USI
| | | | AGEVOLATI PER LO
| | | | ZUCCHERO E PER IL

1753 | LEGGE

| 823 | 14/08/1960 | GLUCOSIO

| | | DELEGA AL GOVERNO PER LA
| | | EMANAZIONE DI NUOVE
| | | NORME IN MATERIA DI
| | | TASSE SULLE CONCESSIONI

1754 | LEGGE

| 824 | 14/08/1960 | GOVERNATIVE

| | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO
| | | 1960, N. 590, RECANTE
| | | DIMINUZIONI DELL'IMPOSTA
| | | DI FABBRICAZIONE SU
| | | ALCUNI PRODOTTI

1755 | LEGGE

| 825 | 14/08/1960 | PETROLIFERI

| | | DISPOSIZIONI IN MATERIA
| | | DI RESTITUZIONE
| | | DELL'IMPOSTA GENERALE
| | | SULL'ENTRATA PER I
| | | PRODOTTI ESPORTATI E DI
| | | IMPOSIZIONE DI
| | | CONGUAGLIO SUGLI
| | | ANALOGHI PRODOTTI DI

| DECRETO DEL PRESIDENTE

| 1756 | DELLA REPUBBLICA | 905 | 23/08/1960 | ESTERA PROVENIENZA.

| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | RIORDINAMENTO DEGLI ENTI

1757 | DELLA REPUBBLICA

| 1044 | 27/08/1960 | PROVINCIALI DEL TURISMO.

| | | DISPOSIZIONI IN MATERIA
| | | DI RESTITUZIONE
| | | DELL'IMPOSTA GENERALE
| | | SULL'ENTRATA PER I
| | | PRODOTTI ESPORTATI E DI
| | | IMPOSIZIONI DI
| | | CONGUAGLIO SUGLI
| | | ANALOGHI PRODOTTI DI

| DECRETO DEL PRESIDENTE

| 1758 | DELLA REPUBBLICA | 909 | 31/08/1960 | ESTERA PROVENIENZA

| | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200

| | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

1759 | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | DISPOSIZIONI TRANSITORIE
| | | PER LA REGOLARIZZAZIONE
| | | DEGLI ATTI PER LA
| | | FORMAZIONE E
| | | L'ARROTONDAMENTO DELLA
| | | PICCOLA PROPRIETA'

1760 | LEGGE

| 1218 | 14/10/1960 | CONTADINA

| | | NUOVE NORME PER LA
| | | FORMAZIONE DELLE
| | | GRADUATORIE NEI CONCORSI
| | | A CATTEDRE DI SCUOLE

1761 | LEGGE

| 1228 | 14/10/1960 | SECONDARIE

| | | CONSEGUIMENTO DEI TITOLI
| | | DI MECCANICO NAVALE DI I
| | | CLASSE PER MOTONAVI E DI
| | | MECCANICO NAVALE DI II
| | | CLASSE PER MOTONAVI DA
| | | PARTE DEI MOTORISTI
| | | DECRETO DEL PRESIDENTE | NAVALI DI PRIMA E DI
1762 | DELLA REPUBBLICA | 1770 | 15/10/1960 | SECONDA CLASSE

| | | PROROGA DELLA DELEGA AL
| | | GOVERNO RELATIVA A
| | | MODIFICAZIONI E
| | | SOPPRESSIONI DI UFFICI,
| | | ENTI E ISTITUZIONI DI
| | | SERVIZI OPERANTI NEL
| | | CAMPO DELL'IGIENE E
| | | DELLA SANITA' PUBBLICA
| | | DI CUI ALL'ARTICOLO 7
| | | DELLA LEGGE 3 MARZO
1763 | LEGGE | 1236 | 19/10/1960 | 1958, N. 296

| | | PROVVEDIMENTI IN FAVORE
| | | DELLE AZIENDE ARTIGIANE
1764 | LEGGE | 1230 | 20/10/1960 | IN MATERIA DI EDILIZIA

| | | MODIFICA ALL'ART. 36
| | | DELLA LEGGE 7 LUGLIO
| | | 1907, N. 429, RELATIVO
| | | AI SERVIZI FINANZIARI
| | | DELL'AZIENDA AUTONOMA
| | | DELLE FERROVIE DELLO
1765 | LEGGE | 1231 | 20/10/1960 | STATO

| | | NORME INTERPRETATIVE
| | | DELLA LEGGE 1 MARZO
| | | 1957, N. 89, CHE
| | | AUTORIZZA UN CONCORSO
| | | SPECIALE A POSTI DI
1766 | LEGGE | 1232 | 20/10/1960 | DIRETTORE DIDATTICO

| | | DISPOSIZIONI IN MATERIA
| | | DI PRESTAZIONI PER LA
| | | DISOCCUPAZIONE
1767 | LEGGE | 1237 | 20/10/1960 | INVOLONTARIA

| | | PROVVEDIMENTI A FAVORE
| | | DEI DANNEGGIATI DA
| | | TERREMOTI IN FRIULI
1768 | LEGGE | 1253 | 20/10/1960 | NELLA PRIMAVERA DEL 1959

| | | PROVIDENZE CREDITIZIE A
| | | FAVORE DI AZIENDE
| | | AGRICOLE DANNEGGIATE DA
| | | ECCEZIONALI CALAMITA'
| | | NATURALI ED AVVERSITA'
1769 | LEGGE | 1254 | 20/10/1960 | ATMOSFERICHE

| | | ATTRIBUZIONE DI POSTI DI

			INSEGNANTE ELEMENTARE AI VINCITORI ED AGLI IDONEI DEL CONCORSO MAGISTRALE AUTORIZZATO CON ORDINANZA MINISTERIALE DEL 27 SETTEMBRE 1958, N. 2580/69, E DI
1770	LEGGE	1264	20/10/1960 PRECEDENTI CONCORSI
			----- NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1771			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
			----- ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA 1772 LEGGE 1371 21/10/1960 COMUNALE SUL BESTIAME
			----- AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE VERIFICATESI IN CALABRIA, LUCANIA E SICILIA DAL 20 GIUGNO 1958 AL 30 APRILE 1960 E IN TOSCANA ED EMILIA DALL'11 DICEMBRE 1959 AL
1773	LEGGE	1319	23/10/1960 31 MAGGIO 1960.
			----- DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI CARICHI ARRETRATI DI IMPOSTE
1774	LEGGE	1316	25/10/1960 DIRETTE
			----- AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI
1775	LEGGE	1327	26/10/1960 CASE POPOLARI
			----- ISTITUZIONE DEL RUOLO SPECIALE NAZIONALE DI DIRETTORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI PER
1776	LEGGE	1396	29/10/1960 CIECHI
			----- REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE DECRETO DEL PRESIDENTE CENTRALE DEGLI AFFARI
1777	DELLA REPUBBLICA	1655	06/11/1960 ESTERI.

			INTEGRAZIONI DI FONDI PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI
1778	LEGGE	1508	25/11/1960 PESCHERECCI
			RUOLI ORGANICI E CARRIERA DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA,
1779	LEGGE	1607	06/12/1960 SCIENTIFICA E MAGISTRALE
			NORME INTEGRATIVE DELL'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E REVISIONE DEI RELATIVI RUOLI
1780	LEGGE	1541	07/12/1960 ORGANICI
			AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE
1781	LEGGE	1557	07/12/1960 (E.N.A.P.I.)
			ISTITUZIONE DELLE FACOLTA' DI MAGISTERO E DI FARMACIA PRESSO L'UNIVERSITA' DI
1782	LEGGE	1576	10/12/1960 TRIESTE.
			MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1338, CONVERTITO NELLA LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 402, IN MATERIA DI CONCESSIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A SCOPO DI
1783	LEGGE	1596	12/12/1960 PIOPPICOLTURA
			MODIFICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 18 GENNAIO 1952, N. 43 RECANTE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEI
1784	LEGGE	1597	12/12/1960 COMMISSARI DI LEVA.
			ISTITUZIONE DI UNA NUOVA DIREZIONE GENERALE E RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO

1785 LEGGE	1483 15/12/1960 DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.
1786 LEGGE	1560 15/12/1960 MODIFICAZIONI IN MATERIA DI TASSE DI RADIODIFFUSIONE.
1787 LEGGE	1611 20/12/1960 MODIFICAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409
1788 LEGGE	1562 22/12/1960 PROROGA DEL TERMINE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA STATALE
1789 LEGGE	1565 22/12/1960 PROROGA, CON MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 897, MODIFICATE E INTEGRATE CON LA LEGGE 22 DICEMBRE 1959, N. 1097, SULLA CINEMATOGRAFIA
1790 LEGGE	1599 22/12/1960 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA E DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIA' DI SOVRANITA' ITALIANA IN AFRICA.
1791 LEGGE	1614 22/12/1960 ELEVAZIONE A LIRE CINQUE MILIARDI DEL LIMITE PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1951 N 1512
1792 LEGGE	1726 22/12/1960 ELEVAZIONE DEL LIMITE DI SOMMA PER L'EMISSIONE DELLE APERTURE DI CREDITO PER TALUNE SPESE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
1793 LEGGE	1676 30/12/1960 NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI
	1677 30/12/1960 ISTITUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

				PREPARATORI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO
1794	LEGGE	1727	30/12/1960	DELL'EDUCAZIONE FISICA
				NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 19 MARZO 1955, N. 160, PER QUANTO CONCERNE IL CONFERIMENTO DELLE
1795	LEGGE	1728	30/12/1960	SUPPLENZE ANNUALI.
				ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO STATALE "AUGUSTO ROMAGNOLI" DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI
1796	LEGGE	1734	30/12/1960	DELLA VISTA
				ESONERO DALL'AGGIO ESATTORIALE SUI SOVRACANONI DOVUTI AI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953,
1797	LEGGE	31	02/02/1961	N.959.
				PROROGA E MODIFICHE ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 130, RIGUARDANTE L'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA AL LAVORO DEI PROFUGHI DAI TERRITORI CEDUTI ALLO STATO JUGOSLAVO CON TRATTATO DI PACE E DALLA ZONA B DEL TERRITORIO DI TRIESTE E DELLE ALTRE
1798	LEGGE	80	10/02/1961	CATEGORIE DI PROFUGHI
				PROROGA PER UN QUINQUENNIO, A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 1960, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO E ARCHIVISTICO DALLE
1799	LEGGE	84	21/02/1961	INVASIONI DELLE TERMITI.
				ESTINZIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO SU TERRE VENDUTE DALLO STATO AI
1800	LEGGE	85	21/02/1961	COMUNI
				PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE UNIVERSITA' E

			DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE IN RELAZIONE AL PIANO DI SVILUPPO DELLA SCUOLA MEDIANTE UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI L. 45.134.000.000 PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1959
1801	LEGGE	158	05/03/1961 - 60 E 1960 - 61.
			ELEVAZIONE DEI LIMITI DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE AI
1802	LEGGE	201	05/03/1961 CONCORSI SANITARI
			DEROGHE AL DIVIETO DI INTRODUZIONE IN ITALIA DEL SALE E DELLE CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. DECRETO DEL PRESIDENTE 37 DEL TRATTATO
1803	DELLA REPUBBLICA	390	09/03/1961 ISTITUTIVO DELLA C.E.E.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1961, N. 2, RECANTE RITOCCI AL REGIME
1804	LEGGE	111	09/03/1961 FISCALE DELLA BENZINA
			COSTRUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) DI ALLOGGI DA ASSEGNAME IN LOCAZIONE SEMPLICE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
1805	LEGGE	171	09/03/1961 DEGLI AFFARI ESTERI
			NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI NELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA'
1806	LEGGE	181	09/03/1961 ATMOSFERICHE
			PROVIDENZE A FAVORE DEGLI INVALIDI E DELLE FAMIGLIE DEI CADUTI DEL CESSATO IMPERO AUSTRO -
1807	LEGGE	131	14/03/1961 UNGARICO.
			NORME INTESE A SNELLIRE

			LA PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI A COPERTURA DEI DISAVANZI ECONOMICI DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE	
1808	LEGGE	174	14/03/1961	PROVINCE
			RICHIAMO IN VIGORE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1957, N. 1299, SULLA CONCESSIONE DI UN PREMIO AGLI ACQUIRENTI DI	
1809	LEGGE	183	14/03/1961	AEROMOBILI DA TURISMO
			REVISIONE DELLE CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO	
1810	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	197	30/03/1961	STATO
			PROVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DI SEMENTI	
1811	LEGGE	255	03/04/1961	ELETTE DI COTONE.
			ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI MINERARIE DA	
1812	LEGGE	283	03/04/1961	PARTE DEGLI ENTI LOCALI
			ISTITUZIONE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA DELLE FERROVIE DELLO	
1813	LEGGE	421	25/04/1961	STATO
			MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N.598, RATIFICATO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1952, N.1848, PER QUANTO CONCERNE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE	
1814	LEGGE	414	05/05/1961	FERROVIE DELLO STATO.
			VARIAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI ALLE AZIENDE ESERCENTI FERROVIE SECONDARIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE PER IL TRASPORTO DEI PACCHI	
1815	LEGGE	430	13/05/1961	POSTALI
			MODIFICA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N.635 (ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE	

1816	LEGGE	526	13/06/1961	NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE).
1817	LEGGE	528	13/06/1961	PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL PORTO CANALE CORSINI DELL'ANNESSA ZONA INDUSTRIALE DI RAVENNA E DEL PORTO DI VENEZIA
1818	LEGGE	532	23/06/1961	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955,
1819	LEGGE	578	05/07/1961	MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1960, N.1407, SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI OLII DI OLIVA
1820	LEGGE	668	05/07/1961	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE IN ROMA
1821	LEGGE	645	08/07/1961	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MOBILI E DEI CONSIGLI DI LEVA
1822	LEGGE	706	19/07/1961	IMPIEGO DELLA BIACCA NELLA Pittura
1823	LEGGE	707	21/07/1961	MODIFICAZIONI ALLE TASSE FISSE MINIME DI REGISTRO ED IPOTECARIE
1824	LEGGE	729	24/07/1961	PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI
1825	LEGGE	649	25/07/1961	DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI 30 LUGLIO 1959, N. 623 (INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E DELL'ARTIGIANATO) E 16 SETTEMBRE 1960, N. 1016 (FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE AL COMMERCIO)

			DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TASSA PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI
1826	LEGGE	711	26/07/1961 CARBURANTI
			CONTRIBUTO DELLO STATO AI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEGLI
1827	LEGGE	719	26/07/1961 IMPIANTI ELETTRICI
			ELIMINAZIONE DI ABITAZIONI MALSANE, INTERVENTI IN DIPENDENZA DI ALLUVIONI, PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE, PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA, ALTRI PROVVEDIMENTI DIVERSI, NONCHE' VARIAZIONI AL BILANCIO DELLO STATO E A QUELLI DI AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER L'ESERCIZIO
1828	LEGGE	705	28/07/1961 FINANZIARIO 1960 - 61
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 1961, N. 505, CONCERNENTE LA PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 1962 DELLA EFFICACIA DEL DECRETO - LEGGE 20 MAGGIO 1955, N. 403, CONVERTITO NELLA LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 551, E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINE PER IL "JET - FUEL JP4" ED IL "CHEROSENE" DESTINATI ALL'AMMINISTRAZIONE
1829	LEGGE	768	28/07/1961 DELLA DIFESA
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1961, N. 510, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI DI

| | | | MODIFICHE AL REGIME
 | | | | TRIBUTARIO DEI CONTRATTI
 | | | | DI APPALTO E DELLE
 | | | | CONCESSIONI DI PUBBLICO
 | | | | SERVIZIO AGLI EFFETTI
 1831 | LEGGE | 828 | 28/07/1961 | DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
 | | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
 1832 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | MODIFICHE IN MATERIA DI
 | | | | IMPOSTA DI BOLLO, DI
 | | | | IMPOSTA SULLA
 | | | | PUBBLICITA', DI IMPOSTA
 | | | | GENERALE SULL'ENTRATA E
 | | | | DI TASSE
 1833 | LEGGE | 835 | 28/07/1961 | AUTOMOBILISTICHE

| | | | ESONERO DA IMPOSIZIONI
 | | | | TRIBUTARIE DEI REDDITI
 1834 | LEGGE | 838 | 28/07/1961 | MINIMI DEI TERRENI

| | | | TRATTAMENTO TRIBUTARIO
 | | | | DEI GIOCHI DI ABILITA'
 | | | | E DEI CONCORSI
 | | | | PRONOSTICI ESERCITATI
 1835 | LEGGE | 849 | 28/07/1961 | DALLO STATO

| | | | ADATTAMENTO DEL RUOLO
 | | | | ORGANICO DEL PERSONALE
 | | | | DELLE "NUOVE COSTRUZIONI
 | | | | FERROVIARIE" ALLE
 | | | | DISPOSIZIONI CONCERNENTI
 | | | | LO STATO GIURIDICO DEL
 | | | | PERSONALE DELLE FERROVIE
 | | | | DELLO STATO APPROVATO
 | | | | CON LEGGE 26 MARZO 1958,
 1836 | LEGGE | 834 | 03/08/1961 | N.425.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
 | | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
 1837 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | RIVALUTAZIONE
 | | | | DELL'ASSEGNO ORDINARIO
 | | | | ANNUALE STABILITO IN
 | | | | FAVORE DELL'ISTITUTO DI
 | | | | MALARIOLOGIA
 | | | | DALL'ARTICOLO 3 DEL
 | | | | REGIO DECRETO-LEGGE 7
 | | | | SETTEMBRE 1933, N. 1185,
 | | | | CONVERTITO NELLA LEGGE
 1838 | LEGGE | 852 | 03/08/1961 | 15 FEBBRAIO 1934, N. 288

| | | | MODIFICHE ALLA LEGGE 21

1839 | LEGGE

| 975 | 30/09/1961 | DICEMBRE 1960, N. 1521.

1840 | LEGGE

| 1278 | 18/10/1961 | VETERINARIO PROVINCIALE

1841 | LEGGE

| 1245 | 23/10/1961 | I

1842 | LEGGE

| 1196 | 31/10/1961 | SULL'ENTRATA

1843 | LEGGE

| 1232 | 03/11/1961 | APPOGGIO

1844 | LEGGE

| 1247 | 08/11/1961 | MATERIA ALIMENTARE

1845 | LEGGE

| 1255 | 03/11/1961 | OSSERVATORI ASTRONOMICI.

| COMPENSI AL PERSONALE
| INCARICATO DELLE
| FUNZIONI DI MEDICO E

| VALIDITA', PER LA CLASSE
| DI CONCORSO VI AVV.,
| DELLA ABILITAZIONE PER
| LA CLASSE DI CONCORSO F

| MODIFICHE IN MATERIA DI
| IMPOSTA GENERALE

| NORME PER LA
| DETERMINAZIONE DEI
| CANONI RELATIVI ALL'USO
| DI LINEE TELEGRAFICHE E
| TELEFONICHE E DI
| APPARATI TELEGRAFICI DI
| PROPRIETA'
| DELL'AMMINISTRAZIONE
| DELLE POSTE E DELLE
| TELECOMUNICAZIONI, DEI
| CANONI RELATIVI ALLA
| MANUTENZIONE DI LINEE ED
| APPARATI PER CONTO DI
| ALTRE AMMINISTRAZIONI O
| DI TERZI, E PER LA
| DETERMINAZIONE DELLE
| QUOTE DI SPESE GENERALI,
| DI SURROGAZIONE E DI

| NORME INTERPRETATIVE ED
| INTEGRATIVE DELLA LEGGE
| 6 MARZO 1958, N. 199,
| RELATIVA ALLA
| DEVOLUZIONE AL MINISTERO
| DELLA AGRICOLTURA E
| DELLE FORESTE
| DELL'ESERCIZIO DELLE
| ATTRIBUZIONI STATALI IN

| REVISIONE DEI RUOLI
| ORGANICI DEL PERSONALE
| NON INSEGNANTE DELLE
| UNIVERSITA' E DEGLI
| ISTITUTI DI ISTRUZIONE
| UNIVERSITARIA E DEGLI

| FISSAZIONE DI UN NUOVO
| TERMINE IN MATERIA

1846 | LEGGE

| 1281 | 10/11/1961 | FISCALE.

1847 | LEGGE

| 1268 | 14/11/1961 | OPERE PORTUALI

| COSTITUZIONE DELL'ENTE
| AUTONOMO DEL PORTO DI
| PALERMO E PROVVEDIMENTI
| PER L'ESECUZIONE DEL
| PIANO REGOLATORE DELLE

1848 | LEGGE

| 1296 | 18/11/1961 | AUTOMOBILISTICO

| ADEGUAMENTO DI ALCUNE
| VOCI DELLA TARIFFA DELLA
| LEGGE DI BOLLO E DI
| QUELLA SULLE TASSE PER
| IL PUBBLICO REGISTRO

1849 | LEGGE

| 1283 | 24/11/1961 | POPOLARI

| AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
| PER GLI ISTITUTI
| AUTONOMI PER LE CASE

| NORMA INTERPRETATIVA
| DELL'ART. 1 DEL REGIO
| DECRETO 18 MAGGIO 1931,
| N. 544 "CONCENTRAMENTO
| NEL MINISTERO DEI LAVORI
| PUBBLICI DI SERVIZI
| RELATIVI ALLA ESECUZIONE
| DI LAVORI PUBBLICI PER
| CONTO DELLO STATO" NEI
| RIGUARDI DEGLI EDIFICI

1850 | LEGGE

| 1301 | 29/11/1961 | UNIVERSITARI ED AFFINI

| MODIFICHE ALLA
| COMPOSIZIONE DEL
| CONSIGLIO SUPERIORE
| DELLA MARINA MERCANTILE
| E DEL COMITATO CENTRALE

1851 | LEGGE

| 1327 | 01/12/1961 | DEL LAVORO PORTUALE

| ATTIVITA' E DISCIPLINA
| DELL'ENTE AUTONOMO DI

1852 | LEGGE

| 1330 | 02/12/1961 | GESTIONE PER IL CINEMA

| DETERMINAZIONE DELLE
| PIANTE ORGANICHE DEL
| PERSONALE DELLE FERROVIE
| DELLO STATO ED ATTINENTI
| MODIFICHE ALLO STATO

1853 | LEGGE

| 1256 | 04/12/1961 | GIURIDICO

| CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE
| 1961, N. 1029, RECANTE
| MODIFICAZIONI
| DELL'IMPOSTA DI
| FABBRICAZIONE SUI FILATI

1854 | LEGGE

| 1266 | 08/12/1961 | DI FIBRE TESSILI

				ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE
1855	LEGGE	1304	15/12/1961	FORESTE.
				MODIFICA DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1955, N. 1117, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ALTRI TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA AL PERSONALE CIVILE E MILITARE LIBICO ED ERITREO GIA' DIPENDENTE DALLE CESSATE AMMINISTRAZIONI ITALIANE DELLA LIBIA E
1856	LEGGE	1463	16/12/1961	DELL'ERITREA
				AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONFALCONE E DEL TERRITORIO DELLA ZONA PORTUALE AUSSA - CORNQ IN PROVINCIA DI
1857	LEGGE	1525	16/12/1961	UDINE
				NUOVE INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1959, N. 1089, SULLO STATO E L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA
1858	LEGGE	1348	20/12/1961	DI FINANZA
				RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI COLTIVATI A TABACCO, E DANNEGGIATI DALLA PERONOSPORA TABACINA NELLA CAMPAGNA
1859	LEGGE	1370	20/12/1961	AGRARIA 1960 - 61
				APPROVAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE CON L'INQUADRAMENTO DELLE SOTTOVOCI DELLA TARIFFA NAZIONALE IN QUELLE CORRISPONDENTI DELLA TARIFFA DOGANALE ESTERA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E CON IL REGIME DAZIARIO IN

1860	LEGGE			VIGORE DAL 1 GENNAIO 1339 21/12/1961 1962
1861	LEGGE			DETERMINAZIONE DEI 1527 21/12/1961 PREZZI DELLE SANSE
1862	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA			INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 8 1551 21/12/1961 DICEMBRE 1956, N. 1429
1863	LEGGE			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DI COSE DI INTERESSE ARTISTICO E 1552 21/12/1961 STORICO
1864	LEGGE	22		IMPIEGO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI, DI SOCIETA' PER AZIONI ED A RESPONSABILITA' LIMITATA, AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO E ALTRI, DI MACCHINE ELETTRICHE BOLLATRICI PER LA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO
1865	LEGGE	23		DEROGA ALL'ART.47 DEL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLE IMPOSTE DI REGISTRO
1866	LEGGE	25		PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E DEL 13 GENNAIO 1915
1867	LEGGE	6		PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO DI SUSPENDERE O RIDURRE I DAZI DOGANALI E DI EMANARE PROVVEDIMENTI PER ACCELERARE IL RITMO DELLE MODIFICAZIONI DELLE TARIFFE DOGANALI STABILITE DAL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E PER ANTICIPARE LA PROGRESSIVA INSTALLAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE
				RISANAMENTO DI QUATTRO

			MANDAMENTI E DELLE ZONE RADIALI ESTERNE DI BORGO E DENISINNI NEL COMUNE	
1868	LEGGE	18	30/01/1962	DI PALERMO
			PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DEI MANDAMENTI MONTE DI PIETA', PALAZZO REALE, TRIBUNALE E CASTELLAMMARE E DELLE ZONE RADIALI ESTERNE DI BORGO E DENISINNI NEL	
1869	LEGGE	28	30/01/1962	COMUNE DI PALERMO
			RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI	
1870	LEGGE	15	10/02/1962	ESTERA PROVENIENZA
			MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 MARZO 1950, N. 181, RELATIVAMENTE ALLE ESENZIONI FISCALI SUI CARBURANTI A FAVORE DELLE SCUOLE DI	
1871	LEGGE	153	12/04/1962	PILOTAGGIO AEREO
			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9	
1872				
			ABOLIZIONE DEL LIMITE PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 22	
1873	LEGGE	187	16/04/1962	DICEMBRE 1960, N. 1614
			VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DELLE	
1874	LEGGE	206	18/04/1962	CATEGORIE A E B
			MODIFICA ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
1875	LEGGE	208	18/04/1962	
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA'	

			PER LA COSTRUZIONE DI
1876 LEGGE	195	21/04/1962	CASE POPOLARI
			RITENUTE DI ACCONTO SU
			COMPENSI SOGGETTI
			ALL'IMPOSTA DI RICCHEZZA
			MOBILE IN CATEGORIA C -
			1 E DISPOSIZIONI IN
			MATERIA DI CONTRIBUTI
1877 LEGGE	226	21/04/1962	GOVERNATIVI
			RINNOVAMENTO,
			RICLASSAMENTO,
			AMMODERNAMENTO E
			POTENZIAMENTO DELLE
1878 LEGGE	211	27/04/1962	FERROVIE DELLO STATO
			MODIFICHE ALLE NORME DI
			RISCOSSIONE DEI CANONI
			DI UTENZE DI ACQUA DA
			PARTE DELL'ENTE
1879 LEGGE	904	19/06/1962	ACQUEDOTTI SICILIANI
			NORMA INTEGRATIVA
			DELL'ART.91 DELLA LEGGE
			13 MAGGIO 1961, N.469,
			SULL'ORDINAMENTO DEI
			SERVIZI ANTINCENDI E DEL
			CORPO NAZIONALE DEI
1880 LEGGE	884	26/06/1962	VIGILI DEL FUOCO
			ISTITUZIONE DEL RUOLO
			SANITARIO DEGLI
			UFFICIALI MEDICI DI
			POLIZIA DEL CORPO DELLE
DECRETO DEL PRESIDENTE			GUARDIE DI PUBBLICA
1881 DELLA REPUBBLICA	885	26/06/1962	SICUREZZA.
			PROROGA DEL REGIME
			VINCOLISTICO DEGLI
			IMMOBILI ADIBITI AD USO
1882 LEGGE	569	29/06/1962	DIVERSO DALL'ABITAZIONE
			NORME SUI SUSSIDI DEI
			LEBBROSI E DEI FAMILIARI
1883 LEGGE	921	06/07/1962	A LORO CARICO
			INTEGRAZIONI E MODIFICHE
			DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE
			1955, N.1177, SUI
			PROVVEDIMENTI
			STRAORDINARI PER LA
1884 LEGGE	890	10/07/1962	CALABRIA
			INTEGRAZIONE DELLA
			COMMISSIONE PREVISTA
			DALL'ARTICOLO 4 DEL
			DECRETO LEGISLATIVO DEL

				CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 DICEMBRE 1947, N.1501, PORTANTE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI APPALTI DI OPERE
1885	LEGGE	908	10/07/1962	PUBBLICHE
				MODIFICHE ED AGGIUNTE ALLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 1947, N. 940, NELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 531, E NELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1952, N. 4436, RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE DEI SUSSIDI DA CONCEDERE AI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI SUCCEDUTISI
1886	LEGGE	1101	18/07/1962	DAL 1908 AL 1936 INCLUSO
				MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 937, CONCERNENTE IL RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETA' NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI
1887	LEGGE	1103	21/07/1962	TRASPORTO AEREO DI LINEA
				PROROGA DELLE PROVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA.
1888	LEGGE	1053	27/07/1962	
				MODIFICHE ALLA LEGGE 14 DICEMBRE 1955, N. 1293, SULLA ISTRUZIONE
1889	LEGGE	1113	27/07/1962	PROFESSIONALE DEI CIECHI
				TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO
1890	LEGGE	1228	27/07/1962	TERMINI
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 1962, N. 570 CONCERNENTE LA PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 1964 DELLA EFFICACIA DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1955, N. 403, CONVERTITO NELLA LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 551, E SUCCESSIVAMENTE

				MODIFICATO, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINE PER IL "JET - FUEL JP4" ED IL "CHEROSENE" DESTINATI ALL'AMMINISTRAZIONE
1891	LEGGE	1185	02/08/1962	DELLA DIFESA
				MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 62 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 LUGLIO 1932, N. 1365, E SUCCESSIVE
1892	LEGGE	1331	02/08/1962	MODIFICAZIONI.
				INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1949, N.320, SULLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DI PERSONE SCOMPARSE PER FATTI DIPENDENTI DALLA SITUAZIONE POLITICO - MILITARE DETERMINATASI TRA IL 10 GIUGNO 1940 E
1893	LEGGE	1332	12/08/1962	IL 31 DICEMBRE 1945
				NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI
1894	LEGGE	1341	16/08/1962	CENSIMENTI GENERALI.
				DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991, DAL 1 LUGLIO 1962 AL 30 GIUGNO 1967, E PER L'ESPROPRIO E L'ACQUISTO DI TERRENI MONTANI
1895	LEGGE	1360	18/08/1962	ABBANDONATI.
				NORME IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI FITTI IN
1896	LEGGE	1430	29/09/1962	GRANO.
				MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, SULLA INDUSTRIALIZZAZIONE

1897	LEGGE	1492	05/10/1962	DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE
				ISCRIZIONE DELL'IDROVIA DAL TICINO PER MILANO - NORD AL MINCIO FRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2
1898	LEGGE	1485	13/10/1962	CLASSE
				UNIFICAZIONE DEI TAGLI DI CARTA BOLLATA
1899	LEGGE	1550	18/10/1962	
				NORME SULL'AMMISSIONE ALL'ACADEMIA DELLA
1900	LEGGE	1551	18/10/1962	GUARDIE DI FINANZA
				MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 91 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938 N.1165, SULL'EDILIZIA POPOLARE
1901	LEGGE	1543	23/10/1962	ED ECONOMICA.
				SISTEMAZIONE NEGLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI DI
1902	LEGGE	1633	08/11/1962	PERSONALE STRAORDINARIO.
				MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1955, N. 519, RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLO
1903	LEGGE	1609	14/11/1962	STATO.
				PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE
1904	LEGGE	1616	14/11/1962	INTERNA
				AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
1905	LEGGE	1619	14/11/1962	GENERALE
				MODIFICA ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, RECANTE IL PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO
1906	LEGGE	1677	22/11/1962	DELL'AGRICOLTURA 11

				INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1954, N. 1044, RICHIAMATA DALLA LEGGE 27 MAGGIO 1959, N. 355, IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DI VALORE NEI TRASFERIMENTI DI FONDI RUSTICI,
1907	LEGGE	1706	22/11/1962	INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE
				PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA LIBERA NAVIGAZIONE SUL FIUME PO MEDIANTE DIVIETO DI COSTRUZIONE DI PONTI DI CHIATTE E COSTRUZIONE DI PONTI STABILI IN SOSTITUZIONE DEGLI
1908	LEGGE	1708	22/11/1962	ATTUALI PONTI DI CHIATTE
				NORME PER IL CONFERIMENTO DELLA STABILITA' D'IMPIEGO AL PERSONALE DEI CONSORZI PROVINCIALI
1909	LEGGE	1709	22/11/1962	ANTITUBERCOLARI
				NORME PER LA ELEZIONE DEI SENATORI ASSEGNAZI ALLA CIRCOSCRIZIONE DI
1910	LEGGE	1651	25/11/1962	TRIESTE
				MODIFICHE ALL' ART. 9 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 1957, N. 464, CONCERNENTE SGRAVI FISCALI SU OLI MINERALI DISTILLATI E GAS DI
1911	LEGGE	1697	29/11/1962	PETROLIO LIQUEFATTI
				NORME IN MATERIA DI ALLESTIMENTI DIFENSIVI
1912	LEGGE	1689	03/12/1962	SULLE NAVI MERCANTILI
				NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1955, N. 1534, RECANTE NORME PER IL DECENTRAMENTO DEI

			SERVIZI DEL MINISTERO
1913 LEGGE	1701 12/12/1962		DEI LAVORI PUBBLICI
			OBBLIGO DI INDICAZIONE
			DEL GRUPPO SANGUIGNO
1914 LEGGE	1702 12/12/1962		NELLE PATENTI DI GUIDA
			MODIFICAZIONI DELLA
			DISCIPLINA TRANSITORIA
			DELLE LOCAZIONI DI
1915 LEGGE	1716 18/12/1962		IMMOBILI URBANI
			MODIFICA DELL'ARTICOLO
			1, LETTERA C), DELLA
			LEGGE 19 GIUGNO 1940, N.
			762, CHE CONVERTE IN
			LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, IL REGIO
			DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO
			1940, N. 2, ISTITUTIVO
DECRETO DEL PRESIDENTE			DI UNA IMPOSTA GENERALE
1916 DELLA REPUBBLICA	1717 18/12/1962		SULL'ENTRATA
			NORME PER
			L'INQUADRAMENTO NEI
			RUOLI DEGLI ISTITUTI
			TECNICI FEMMINILI DEL
			PERSONALE DIRETTIVO,
			INSEGNANTE E TECNICO
			DELLE SOPPRESSE SCUOLE
			DI MAGISTERO FEMMINILE E
			DELLE SCUOLE
1917 LEGGE	1740 18/12/1962		PROFESSIONALI FEMMINILI
			MODIFICHE ALLA LEGGE 13
1918 LEGGE	1748 18/12/1962		AGOSTO 1959, N. 904
			DISPOSIZIONI SUL
			SERVIZIO COPIA DEGLI
1919 LEGGE	1719 20/12/1962		ATTI GIUDIZIARI.
			INTEGRAZIONE DEL
			TRATTAMENTO DI
			QUIESCENZA DEGLI
			INSEGNANTI E CAPI DI
			ISTITUTI DELLA
			ISTRUZIONE SECONDARIA
			PROVENIENTI DALLE SCUOLE
			DI AVVIAMENTO DEI COMUNI
1920 LEGGE	1743 20/12/1962		DI AUTONOMIA SCOLASTICA
			PROVIDENZE A FAVORE DEL
			PERSONALE ESECUTIVO
1921 LEGGE	1749 20/12/1962		DELLA SCUOLA.
			INTEGRAZIONE ALL'ART. 5
			DELLA LEGGE 29 GIUGNO
			1960, N. 656, RELATIVA

				ALLA DISCIPLINA DEI PICCOLI PRESTITI DA PARTE DELLE CASSE MUTUE O SOVVENZIONI MINISTERIALI E DI
1922	LEGGE	1750	20/12/1962	ISTITUZIONI SIMILARI
				ESTENSIONE AL PERSONALE TECNICO DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI DELLE DIPENDENZE PREVISTE DALLA LEGGE 24 LUGLIO
1923	LEGGE	1751	20/12/1962	1954, N. 596
				NUOVE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI DI REGISTRO, DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DEL BOLLO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI BENI
1924	LEGGE	1744	29/12/1962	IMMOBILI URBANI
				ISTITUZIONE DI UNA INDENNITA' DI STUDIO PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE,
1925	LEGGE	1754	31/12/1962	SECONDARIA ED ARTISTICA
				MODIFICHE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 8 DICEMBRE
1926	LEGGE	1866	31/12/1962	1956, N.1378.
				PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DI ZONE ALLUVIONATE O TERREMOTATE NEGLI ANNI
1927	LEGGE	4	03/01/1963	1960 E 1961
				MODIFICHE ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1959, N.1236, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE
1928	LEGGE	13	06/01/1963	DELLO STATO.
				ISTITUZIONE DI DIRITTI ANTI - DUMPING E DI
1929	LEGGE	39	11/01/1963	DIRITTI COMPENSATIVI
				DISPOSIZIONE PER

				L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLA SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE CLASSIFICATE PROVINCIALI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1958, N. 126, O NON COMPRESI NEI PIANI DI CUI ALL'ARTICOLO 16
1930	LEGGE	31	26/01/1963	DELLA LEGGE STESSA
				NORME RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA
1931	LEGGE	47	26/01/1963	PREFabbricata.
				CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO E DI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE
1932	LEGGE	105	30/01/1963	DI MARE
				MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1956, N. 515, CONTENENTE NORME PER I CONCORSI AD AGENTI
1933	LEGGE	49	03/02/1963	DI CAMBIO.
				MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 3 GENNAIO 1960, N. 5, CONCERNENTE RIDUZIONE DEL LIMITE DI ETA' PENSIONABILE PER I LAVORATORI DELLE
1934	LEGGE	50	03/02/1963	MINIERE, CAVE E TORBIERE
				MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1955, N. 1064, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GENERALITA' IN ESTRATTI, ATTI E DOCUMENTI E MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLO
1935	LEGGE	51	03/02/1963	STATO CIVILE
				RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI
1936	LEGGE	56	03/02/1963	1962, 1963, 1964 E 1965

			PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI PER 03/02/1963 L'EDILIZIA SCOLASTICA.

			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

			AUTORIZZAZIONE DELLE SPESA DI L. 6.600.000.000 PER LA SISTEMAZIONE DELL'IDROVIA PADOVA -
1937	LEGGE	75	03/02/1963 VENEZIA

			PAGAMENTO DEL GRANO DISTRIBUITO GRATUITAMENTE PER USO DI SEMINA A FAVORE DEI COLTIVATORI DANNEGGIATI
1939	LEGGE	92	03/02/1963 DA AVVERSITA' NATURALI

			MODIFICAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 1954, N. 1087, PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE IRRIGUE E DI
1940	LEGGE	103	03/02/1963 COLONIZZAZIONE

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI E DELLE SEZIONI SPECIALI DI
1941	LEGGE	108	03/02/1963 RIFORMA FONDIARIA

			DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE NORME PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
1942	LEGGE	110	03/02/1963 DEI MOSTI E DEI VINI

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DEI DEBITI PER RICOVERI INFERMI DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI
1943	LEGGE	116	03/02/1963 DELL'ANCA

			ISTITUZIONE DI UN QUADRO SPECIALE PER I MAESTRI NON DI RUOLO DELLA
1945	LEGGE	120	04/02/1963 PROVINCIA DI GORIZIA

			MODIFICA ALLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N. 1058,

				CONTENENTE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE ANNUALE DELLE
1946	LEGGE	46	09/02/1963	LISTE ELETTORALI
				NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI
1947	LEGGE	59	09/02/1963	PRODUTTORI DIRETTI
				NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI CONCORSO STATALE SUI PRESTITI DI ESERCIZIO DI CUI AGLI ARTICOLI 16, LETTERA A), E 19 DELLA LEGGE 2
1948	LEGGE	130	09/02/1963	GIUGNO 1961, N. 454
				ORDINAMENTO DELLA SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI DELLA
1949	LEGGE	153	09/02/1963	UNIVERSITA' DI ROMA
				ISTITUZIONE DEL CONSORZIO PER IL PORTO
1950	LEGGE	223	09/02/1963	DI CIVITAVECCHIA
				MODIFICHE ALLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N.68, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DI CASE PER FERIE E DI OSTELLI PER
1951	LEGGE	234	09/02/1963	LA GIOVENTU'
				RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONCESSIONE DELLA FERROVIA SONDRIO - TIRANO CON INCLUSIONE DELLA LINEA NELLA RETE
1952	LEGGE	325	09/02/1963	STATALE
				AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO
1953	LEGGE	98	11/02/1963	POLIGRAFICO DELLO STATO
				MODIFICHE AGLI ARTICOLI 19 E 27 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N.2, SULLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO
1954	LEGGE	145	14/02/1963	POPOLARE ED ECONOMICO

				APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DEBITO PUBBLICO
1955	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1343	14/02/1963	
1956	LEGGE	76	14/02/1963	MODIFICHE ALLE NORME CONCERNENTI PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA
1957	LEGGE	163	14/02/1963	INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 21 MARZO 1958, N.290, RELATIVA ALL'INCREMENTO ED AL POTENZIAMENTO DELLA PESCA E DELLE PISCICOLTURA NELLE ACQUE INTERNE
1958	LEGGE	133	15/02/1963	TRASFORMAZIONE DELL'U.N.R.R.A. - CASAS IN ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE (I.S.E.S.)
1959	LEGGE	147	15/02/1963	NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1962, N.885, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1960	LEGGE	137	15/02/1963	MODIFICA ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N. 1293, CONCERNENTE LA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO 11
1961	LEGGE	147	15/02/1963	NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1962, N.885, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1962	LEGGE	149	15/02/1963	PROVVEDIMENTO PER I FARMACISTI PROFUGHI GIA' TITOLARI DI FARMACIA
				MODIFICA DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1014, E

				INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 117 DEL TESTO UNICO PER LA
1963	LEGGE	150	15/02/1963	FINANZA LOCALE
				MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 41, 66 E 67 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATE CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO
1964	LEGGE	151	15/02/1963	1934, N. 1265
				ABOLIZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI SOCCORSO INVERNALE, FINANZIAMENTO DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA E ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE AI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E
1965	LEGGE	67	18/02/1963	ALLA TASSA DI LOTTERIA
				ORDINAMENTO DELLA
1966	LEGGE	87	18/02/1963	GUARDIA DI FINANZA
				MODIFICHES IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA AL TRATTAMENTO DEI LAVORI IN ORO, IN PLATINO ED IN
1967	LEGGE	190	18/02/1963	ARGENTO.
				PROVIDENZE IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" E DEL "CENTRO NAZIONALE
1968	LEGGE	243	18/02/1963	DEL LIBRO PARLATO"
				INTEGRAZIONI AGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALL'ART.9 DELLA LEGGE 31 MARZO 1961, N.301, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E
1969	LEGGE	318	18/02/1963	DELL'ARMAMENTO
				NORME GENERALI RELATIVE AGLI ONORARI ED AI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI MEDICO - CHIRURGICHE E ISTITUZIONE DELLA
1970	LEGGE	244	21/02/1963	RELATIVA TARIFFA
				INTERPRETAZIONE

				AUTENTICA DELL'ARTICOLO 151, LETTERA D), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645, NEI RIGUARDI DEGLI ENTI FIERISTICI IN
1971	LEGGE	251	21/02/1963	PARTICOLARE SITUAZIONE
				NORME RELATIVE AGLI INDENNIZZI DA CORRISPONDERE ALLE IMPRESE ASSOGGETTATE A
1972	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	138	25/02/1963	TRASFERIMENTO ALL'ENEL
				NORME REGOLATRICI DELL'ASSETTO E DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE
1973	LEGGE	258	25/02/1963	DELLA NUTRIZIONE
				ISTITUZIONE DI 20 POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI 100 POSTI DI ASSISTENTE ORDINARIO NELLE UNIVERSITA' E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E AUMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART.42 DELLA LEGGE
1974	LEGGE	166	02/03/1963	24 LUGLIO 1962, N. 1073.
				PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE, LOCANDA E DEL
1975	LEGGE	191	02/03/1963	VINCOLO ALBERGHIERO.
				AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI PER LA CONCESSIONE DI PROVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE DANNEGGIATE O DISTRUTTE A SEGUITO DI
1976	LEGGE	265	02/03/1963	PUBBLICHE CALAMITA'
				ESTENSIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI CREDITO ARTIGIANO ASSISTITE DA PROVIDENZE LEGISLATIVE PROVINCIALI

			NELLA REGIONE TRENTO -
1977 LEGGE	267	02/03/1963	ALTO ADIGE
			TRATTAMENTO TRIBUTARIO
			DEGLI ENTI AUTONOMI
			PORTUALI E DELLE AZIENDE
			DEI MEZZI MECCANICI DEI
1978 LEGGE	291	02/03/1963	PORTI
			MODIFICHE CON
			INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
			18 OTTOBRE 1955, N. 908,
			RIGUARDANTE LA
			COSTITUZIONE DEL FONDO
			DI ROTAZIONE PER
			INIZIATIVE ECONOMICHE
			NEL TERRITORIO DI
			TRIESTE E NELLA
1979 LEGGE	362	02/03/1963	PROVINCIA DI GORIZIA
			NORME INTERPRETATIVE E
			MODIFICATIVE DELLA LEGGE
			18 MARZO 1958, N. 269,
			SULLA CORRESPONSENZE DI
			INDENNIZZI PER BENI,
			DIRITTI ED INTERESSE,
			SITUATI NELLA ZONA B
			DELL'EX TERRITORIO
1980 LEGGE	387	02/03/1963	LIBERO DI TRIESTE
			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
1981			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
			NORME TRANSITORIE IN
			TEMA DI ACCERTAMENTO DEI
			LAVORATORI AGRICOLI
			AVANTI DIRITTO ALLE
			PRESTAZIONI
			PREVIDENZIALI E DI
			ACCERTAMENTO DEI
			CONTRIBUTI UNIFICATI IN
1982 LEGGE	322	05/03/1963	AGRICOLTURA.
			INCENTIVI A FAVORE DELLE
			MEDIE E PICCOLE
			INDUSTRIE E
			DELL'ARTIGIANATO,
			NONCHE' VARIAZIONI AL
			BILANCIO DELLO STATO ED
			A QUELLI DI
			AMMINISTRAZIONI AUTONOME
			PER L'ESERCIZIO
1983 LEGGE	180	12/03/1963	FINANZIARIO 1962 - 63
			CONSEGUIMENTO DEL
			BREVETTO DI MARITTIMO
			ABILITATO PER

			IMBARCAZIONI DI
1984	LEGGE	1327	15/05/1963 SALVATAGGIO
			NORME RELATIVE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI LE ATTIVITA' ELETTRICHE E AL TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE DI CUI AL N.8
	DECRETO DEL PRESIDENTE		DELL'ART. 4 DELLA LEGGE
1985	DELLA REPUBBLICA	729	22/05/1963 6 DICEMBRE 1962, N.1643
			ISTITUZIONE E CONCESSIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI
1986	DELLA REPUBBLICA	2398	04/06/1963 LINEA
			PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1962, N. 1552, RELATIVO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEI SANITARI E DELLE OSTETRICHE
1987	LEGGE	1011	04/08/1963 OSPEDALIERE
			COMPETENZE MEDIE DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE PER LA
1988	DELLA REPUBBLICA	1237	11/08/1963 PREVIDENZA MARINARA
			ABROGAZIONE DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 GIUGNO 1945, N. 399, RECANTE MODIFICAZIONI DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO E DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI SUGLI ATTI DA PRODURSI AL PUBBLICO REGISTRO
1989	LEGGE	1316	27/09/1963 AUTOMOBILISTICO
			MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI
1990	LEGGE	1317	27/09/1963 IMMOBILIARI.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1963, N. 1180, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL TRATTAMENTO FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI

1991|LEGGE

|1442|19/10/1963|ZUCCHERINI

| | | | MODIFICHE AL REGIO
| | | | DECRETO 3 MARZO 1927, N.
| | | | 478, CONTENENTE NORME
| | | | PER LA PRODUZIONE ED IL
| | | | COMMERCIO DELLE
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
1992|DELLA REPUBBLICA |1730|23/10/1963|SPECIALITA' MEDICINALI

| | | | NORME PER LA REVISIONE
| | | | DEI PREZZI CONTRATTUALI
| | | | DEGLI APPALTI DI OPERE
1993|LEGGE |1481|23/10/1963|PUBBLICHE

| | | | CONDONO IN MATERIA
| | | | TRIBUTARIA DELLE
| | | | SANZIONI NON AVENTI
1994|LEGGE |1458|31/10/1963|NATURA PENALE

| | | | MODIFICHE ALLE ALIQUOTE
| | | | DELL'IMPOSTA GENERALE
| | | | SULL'ENTRATA PER ALCUNI
1995|LEGGE |1459|31/10/1963|PRODOTTI DI LUSSO

| | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | L'INCREMENTO
| | | | DELL'EDILIZIA ECONOMICA
1996|LEGGE |1460|04/11/1963|E POPOLARE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE
| | | | 1963, N. 1358,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | SOSPENSIONE DEI TERMINI
| | | | NEI COMUNI DELLE
| | | | PROVINCIE DI BELLUNO ED
| | | | UDINE COLPITI DAL
1997|LEGGE |1523|06/11/1963|DISASTRO DEL VAJONT

| | | | NORME SPECIALI PER IL
| | | | CONSEGUIMENTO
| | | | DELL'ABILITAZIONE
| | | | ALL'INSEGNAMENTO NELLE
| | | | SCUOLE IN LINGUA TEDESCA
| | | | DELLA PROVINCIA DI
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
1998|DELLA REPUBBLICA |2204|13/11/1963|BOLZANO

| | | | FACILITAZIONE PER LA
| | | | RESTITUZIONE
| | | | DELL'IMPOSTA GENERALE
| | | | SULL'ENTRATA SUI
1999|LEGGE |1544|13/11/1963|PRODOTTI ESPORTATI

| | | | AUMENTO DELLE
| | | | PRESTAZIONI ECONOMICHE
| | | | AI TUBERCOLOTICI
| | | | ASSISTITI
| | | | DALL'ASSICURAZIONE

2000|LEGGE

|1540|14/11/1963|CONTRO LA TUBERCOLOSI

2001|LEGGE

|1855|23/12/1963|LUCANE

| | | | RISCATTO E GESTIONE

| | | | COMMISSARIALE DELLE

| | | | FERROVIE CALABRO -

2002|LEGGE

|1868|27/12/1963|DEL 9 OTTOBRE 1963

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE
| | | | 1963, N. 1408, RECANTE
| | | | NORME PER ASSICURARE GLI
| | | | INTERVENTI
| | | | INDISPENSABILI PER LA
| | | | SICUREZZA DELLE ZONE
| | | | COLPITE DALLA SCIAGURA
| | | | DELLA DIGA DEL VAJONT

2003|LEGGE

|1878|27/12/1963|NON DI RUOLO

| | | | INTERPRETAZIONE
| | | | AUTENTICA DEGLI ARTICOLI
| | | | 4 E 6, SECONDO COMMA,
| | | | DELLA LEGGE 19 MARZO
| | | | 1955, N. 160, IN MATERIA
| | | | DI PERSONALE INSEGNANTE

2004|DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

|2194|31/12/1963|GENNAIO 1961, N. 1443

| | | | DETERMINAZIONE
| | | | DELL'ADDIZIONALE AL
| | | | CONTRIBUTO PER
| | | | L'ASSICURAZIONE CONTRO
| | | | LE MALATTIE, PER
| | | | L'ASSISTENZA DI MALATTIA
| | | | AI PENSIONATI, AI SENSI
| | | | DELL'ART. 5, TERZO
| | | | COMMA, DELLA LEGGE 31

2005|DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

|2|22/01/1964|DELL'ENERGIA NUCLEARE

| | | | RIORDINAMENTO DEI RUOLI
| | | | DEL MINISTERO
| | | | DELL'INDUSTRIA E DEL
| | | | COMMERCIO IN
| | | | APPLICAZIONE DELL'ART.
| | | | 35 DELLA LEGGE 31
| | | | DICEMBRE 1962, N. 1860,
| | | | SULL'IMPIEGO PACIFICO

2006|DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

|3|03/02/1964|CONTENZIOSO ELETTORALE

| | | | NORME PER LA ELEZIONE E
| | | | LA CONVOCAZIONE DEL
| | | | PRIMO CONSIGLIO
| | | | REGIONALE DEL FRIULI
| | | | VENEZIA GIULIA E
| | | | DISCIPLINA DELLE CAUSE
| | | | DI INELEGGIBILITA' ED
| | | | INCOMPATIBILITA' E DEL

2007|LEGGE

|3|03/02/1964|PROVVIDENZE PER LE ZONE

				AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA'
2007	LEGGE	38	14/02/1964	ATMOSFERICHE
				MODIFICHE ALLA LEGGE 9 MAGGIO 1950, N. 261, IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE
2008	LEGGE	112	24/02/1964	ED INSULARE
				ELENCO DEI LAVORI LEGGERI CONSENTITI AI MINORI DI ETA' NON DECRETO DEL PRESIDENTE INFERIORE AI TREDICI
2009	DELLA REPUBBLICA	272	09/03/1964	ANNI
				DEROGA ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1956, N.1300, PER LA DEVOLUZIONE ALL'UFFICIALE SANITARIO COMUNALE O CONSORZIALE DEL PARERE SUI PROGETTI DI COSTRUZIONE DI
2010	LEGGE	127	12/03/1964	FABBRICATI RURALI.
				ISTITUZIONE DI 20 POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI 150 POSTI DI ASSISTENTE ORDINARIO NELLE UNIVERSITA' E NEGLI ISTITUTI DI
2011	LEGGE	115	20/03/1964	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
				MODIFICA ALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1619, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE
2012	LEGGE	188	02/04/1964	ECONOMICA GENERALE
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1964, N. 25, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA, DEGLI IDROCARBURI ACICLICI SATURI E NAFTENICI, LIQUIDI E DEI GAS DI PETROLIO

			LIQUEFATTI PER
2013 LEGGE	189	12/04/1964	AUTOTRAZIONE
			COSTITUZIONE DI UNA
			COMMISSIONE D'INDAGINE
			PER LA TUTELA E LA
			VALORIZZAZIONE DEL
			PATRIMONIO STORICO,
			ARCHEOLOGICO, ARTISTICO
2014 LEGGE	310	26/04/1964	E DEL PAESAGGIO
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA
			PER IL FUNZIONAMENTO
2015 LEGGE	311	08/05/1964	DEGLI ENTI DI SVILUPPO
			MODIFICHE AL DECRETO DEL
			PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA 23 SETTEMBRE
			1961, N. 1668,
			CONCERNENTI LA PIANTA
			ORGANICA DEGLI OPERAI
			DEL MINISTERO DELLA
2016 LEGGE	402	20/05/1964	SANITA'
			ISTITUZIONE DI UNA
			COMMISSIONE PARLAMENTARE
			D'INCHIESTA SUL DISASTRO
2017 LEGGE	370	22/05/1964	DEL VAJONT
			NORME RELATIVE AI
			CONCORSI E ALLE NOMINE
2018 LEGGE	380	23/05/1964	DEI DIRETTORI DIDATTICI
			NORME IN MATERIA DI
			INTEGRAZIONE DEI BILANCI
			COMUNALI A SEGUITO
			DELL'ABOLIZIONE
			DELL'IMPOSTA COMUNALE DI
2019 LEGGE	403	23/05/1964	CONSUMO SUL VINO
			PROVIDENZE
			STRAORDINARIE IN FAVORE
			DELLA ZOOTECNICA, DELLA
			OLIVICOLTURA E DELLA
2020 LEGGE	404	23/05/1964	BIETICOLTURA
			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
			CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2021			DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
			MODIFICA DELL'ART. 29
			DELLA LEGGE 2 GIUGNO
			1961, N. 454, RECANTE IL
			PIANO QUINQUENNALE PER
			LO SVILUPPO
2022 LEGGE	486	13/06/1964	DELL'AGRICOLTURA.
			MODIFICAZIONE DELLA

| | | | LEGGE 9 FEBBRAIO 1963,
| | | | N. 59 RECANTE NORME PER
| | | | LA VENDITA AL PUBBLICO
| | | | IN SEDE STABILE DEI
| | | | PRODOTTI AGRICOLI DA
| | | | PARTE DEGLI AGRICOLTORI
2023 | LEGGE | 477 | 14/06/1964 | PRODUTTORI DIRETTI.

| | | | INTEGRAZIONI AGLI
| | | | STANZIAMENTI PREVISTI
| | | | DALLA LEGGE 18 FEBBRAIO
| | | | 1963, N. 318,
| | | | CONCERNENTI
| | | | PROVVEDIMENTI A FAVORE
| | | | DELL'INDUSTRIA DELLE
| | | | COSTRUZIONI NAVALI E
2024 | LEGGE | 462 | 21/06/1964 | DELL'ARMAMENTO.

| | | | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
| | | | 8 GENNAIO 1952, N. 53,
| | | | RIGUARDANTE LA
| | | | DISCIPLINA DEL TRASPORTO
| | | | DEGLI EFFETTI POSTALI
| | | | SULLE AUTOLINEE IN
| | | | CONCESSIONE ALLE
2025 | LEGGE | 559 | 21/06/1964 | INDUSTRIE PRIVATE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 24 APRILE
| | | | 1964, N. 211,
| | | | CONCERNENTE
| | | | FACILITAZIONI PER LA
| | | | RESTITUZIONE DELLA
| | | | IMPOSTA GENERALE
| | | | SULL'ENTRATA SUI
2026 | LEGGE | 419 | 24/06/1964 | PRODOTTI ESPORTATI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 24 APRILE
| | | | 1964, N. 212,
| | | | CONCERNENTE MODIFICHE AL
| | | | TRATTAMENTO FISCALE
| | | | DELLE VENDITE DI MERCI
2027 | LEGGE | 420 | 24/06/1964 | ALLO STATO ESTERO

| | | | PROROGA DEL TERMINE
| | | | STABILITO DAL TERZO
| | | | COMMA DELL'ART. 54 DELLA
| | | | LEGGE 24 LUGLIO 1962, N.
2028 | LEGGE | 436 | 26/06/1964 | 1073

| | | | RINNOVO DI DELEGA AL
| | | | GOVERNO PER LA
| | | | EMANAZIONE DI NORME
| | | | RELATIVE
| | | | ALL'ORGANIZZAZIONE E AL
| | | | TRATTAMENTO TRIBUTARIO
| | | | DELL'ENTE NAZIONALE PER

2029	LEGGE	452	27/06/1964	L'ENERGIA ELETTRICA, E NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, ULTERIORE AUMENTO DELLA SPESA PREVISTA DAL TERZO COMMA, LETTERA B), DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1960, N. 739, CONCERNENTE PROVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI E PROVIDENZE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI.
2030	LEGGE	606	05/07/1964	AUMENTO DEI FONDI DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE (MEDIOCREDITO CENTRALE) E DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE
2031	LEGGE	619	05/07/1964	ARTIGIANE
2032				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
2033	LEGGE	609	18/07/1964	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (I.S.C.O.)
2034	LEGGE	717	10/08/1964	MODIFICHE ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 595, CONCERNENTE NORME SULL'APPROVAZIONE DI PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI OPERE
2035	LEGGE	694	11/08/1964	NORME CONCERNENTI LE PROVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA
2036	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	735	09/09/1964	ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO DI PORDENONE
				DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA UNICA SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA, DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER

				IL PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 1964, E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE
DECRETO DEL PRESIDENTE 2037 DELLA REPUBBLICA	741	17/09/1964 DELL'IMPOSTA FRA GLI ENTI INTERESSATI		
				STATUIZZAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI COPERTINA DEI LIBRI DI TESTO MELLE
DECRETO DEL PRESIDENTE 2038 DELLA REPUBBLICA	1613	19/09/1964 SCUOLE ELEMENTARI		
				AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
2039 LEGGE	789	19/09/1964 NAZIONALE IDROCARBURI		
				AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE
2040 LEGGE	790	19/09/1964 INDUSTRIALE		
				MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296, CONCERNENTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI
2041 LEGGE	872	29/09/1964 OSPITALIERI DI ROMA		
				CANCELLAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI CANALE DEL NAVIGLIO, DA BOLOGNA AL SUO SBOCCO NEL FIUME
2042 LEGGE	873	29/09/1964 RENO		
				AUMENTO DELLA SPESA AUTORIZZATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N. 1708, PER LA COSTRUZIONE DI PONTI STABILI SUL FIUME
2043 LEGGE	1056	07/10/1964 PO		
				PROROGA DELLA SOSPIENZIONE DEI TERMINI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE
2044 LEGGE	858	09/10/1964 1963.		
				IMPORTAZIONE IN ESSENZIONE DA PRELIEVO DI GRANO E REINTEGRO DI QUELLO IMPIEGATO NELLA FABBRICAZIONE DI PASTE E PRODOTTI DA FORNO
2045 LEGGE	948	09/10/1964 ESPORTATI		
				ABOLIZIONE DEL MONOPOLIO

| NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
 2047 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | ISTITUZIONE PRESSO LA
 | | | CASSA PER IL CREDITO
 | | | ALLE IMPRESE ARTIGIANE
 | | | DI UN FONDO CENTRALE DI
 | | | GARANZIA E MODIFICHE AL
 | | | CAPO VI DELLA LEGGE 25
 | | | LUGLIO 1952, N. 949,
 | | | RECANTE PROVVEDIMENTI
 | | | PER LO SVILUPPO
 | | | DELL'ECONOMIA E
 | | | L'INCREMENTO DELLA
 2048 | LEGGE | 1068 | 14/10/1964 | OCCUPAZIONE

| NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
 2049 | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | PROROGA DELL'ESENZIONE
 | | | DALL'IMPOSTA DI BOLLO
 | | | PER GLI ATTI RELATIVI
 | | | AGLI AMMASSI VOLONTARI
 2050 | LEGGE | 1049 | 17/10/1964 | DI PRODOTTI AGRICOLI .

| | | ISTITUZIONE DI UNA
 | | | IMPOSTA SPECIALE SUL
 | | | REDDITO DEI FABBRICATI
 2051 | LEGGE | 1013 | 21/10/1964 | DI LUSSO

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
 | | | DECRETO-LEGGE 5
 | | | SETTEMBRE 1964, N. 721,
 | | | ADOTTATO AI SENSI
 | | | DELL'ARTICOLO 77, COMMA
 | | | SECONDO, DELLA
 | | | COSTITUZIONE, RECANTE
 | | | RITOCCHI AL TRATTAMENTO
 | | | FISCALE DELLO ZUCCHERO E
 | | | DEGLI ALTRI PRODOTTI
 2052 | LEGGE | 1069 | 30/10/1964 | ZUCCHERINI

| | | NUOVA AUTORIZZAZIONE DI
 | | | SPESA A FAVORE DEL
 | | | "FONDO DI ROTAZIONE",
 | | | PREVISTO DAL CAPO III
 | | | DELLA LEGGE 25 LUGLIO
 2053 | LEGGE | 1132 | 02/11/1964 | 1952, N. 949

| | | NORME PER LA
 | | | PUBBLICAZIONE DEI PREZZI
 | | | E DELLE CONDIZIONI DI
 | | | TRASPORTO SU STRADA DEI
 | | | PRODOTTI INDICATI

2054	LEGGE	1170	03/11/1964	NELL'ALLEGATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DEL'ACCIAIO
2055	LEGGE	1190	03/11/1964	VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.
				MODIFICA DELL'ART. 198 DELL'ORDINAMENTO CENTRALE E PERIFERICO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO, APPROVATO CON DECRETO DECRETO DEL PRESIDENTE MINISTERIALE 5 LUGLIO
2056	DELLA REPUBBLICA	1340	06/11/1964	1928
2057	LEGGE	1162	15/11/1964	ISTITUZIONE DI UN'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
2058	LEGGE	1271	18/11/1964	PROVVEDIMENTI TRIBUTARI PER L'AGRICOLTURA
2059	LEGGE	1259	03/12/1964	NUOVE DISPOSIZIONI PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962.
2060	LEGGE	1267	05/12/1964	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO.
2061	LEGGE	1269	05/12/1964	DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA UNICA SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA, DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1964 E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA TRA GLI ENTI INTERESSATI
2062	LEGGE	1331	06/12/1964	AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' DI VALERSI DELL'OPERA DI PERSONE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1964, N. 987, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO, 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE FIBRE TESSILI
2063	LEGGE	1349	13/12/1964	ARTIFICIALI E SINTETICHE
				MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 10 LUGLIO 1960, N. 736, PER LA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI SANITARI ITALIANI RESIDENTI
2064	LEGGE	1398	14/12/1964	ALL'ESTERO
				DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA ED AFFINI IN MATERIA DI
2065	LEGGE	1359	18/12/1964	INTEGRAZIONE GUADAGNI
				ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI AVVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN
2066	LEGGE	1412	18/12/1964	AGRICOLTURA
				DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DI COPIA DEGLI
2067	LEGGE	1406	21/12/1964	ATTI GIUDIZIARI
				DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE UNA NUOVA TARIFFA DEI DAZI
2068	LEGGE	13	01/02/1965	DOGANALI
				COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE PRESSO L'ISVEIMER, IRFIS E CIS PER MUTUI ALLE PICCOLE E
2069	LEGGE	60	01/02/1965	MEDIE INDUSTRIE.
				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI PUBBLICI
2070	LEGGE	11	03/02/1965	SPETTACOLI.
				NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

NUMERO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2071 DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201

			NORME CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI DELL'ALTO ADIGE DEL RUOLO SPECIALE DI SECONDA LINGUA NEL RUOLO
2072	LEGGE	15	05/02/1965 NORMALE
			SOPPRESSIONE DELLA LETTERA B) DELL'ARTICOLO 227 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1959, N. 420, PER L'ABOLIZIONE DEL
2073	LEGGE	106	15/02/1965 DIVISORIO SUI TAXI
			NORME INTERPRETATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 831, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE, DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI E DEGLI ISPETTORI CENTRALI E DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED
2074	LEGGE	98	16/02/1965 ARTISTICA
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1964, N. 1356, CONCERNENTE LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI
2075	LEGGE	30	19/02/1965 IMMOBILI URBANI
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1964, N. 1357, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL REGIME VINCOLISTICO DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA E DELLA

			DESTINAZIONE
2076 LEGGE	33	19/02/1965	ALBERGHIERA.
			MODIFICHE ALLE NORME CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI, CONTENUTE NEL TITOLO V, CAPO III, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934,
2077 LEGGE	108	24/02/1965	N. 1265
			NORME SUGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E DI TUTELA DEL PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO ED
2078 LEGGE	125	25/02/1965	OSPEDALI RIUNITI DI ROMA
			NORME PER LA RIDUZIONE DA 30 A 28 ANNI DEL LIMITE DI ETA' PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MATRIMONIO AI BRIGADIERI, VICE BRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CORPO DEGLI AGENTI
2079 LEGGE	117	01/03/1965	DI CUSTODIA
			COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE CON LE NORME DELLA LEGGE 1
DECRETO DEL PRESIDENTE 2080 DELLA REPUBBLICA	670	08/03/1965	MARZO 1964, N. 62
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1965, N. 1, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE
2081 LEGGE	123	11/03/1965	INDUSTRIE MANIFATTURIERE
			NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 E NORME RELATIVE AL COORDINAMENTO E ALL'ESERCIZIO DELLE

			ATTIVITA' ELETTRICHE ESERCITATE DA ENTI ED IMPRESE DIVERSI DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
2082	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	342	18/03/1965 L'ENERGIA ELETTRICA
2083	LEGGE	217	29/03/1965 ECONOMICA E POPOLARE.
2084	LEGGE	223	29/03/1965 SPECIALI
2085	LEGGE	218	29/03/1965 PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA POPOLARE
2086	LEGGE	217	29/03/1965 NORME PER ACCELERARE I PROGRAMMI EDILIZI DELLA GESTIONE CASE PER LAVORATORI E DEGLI ALTRI ENTI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
2087	LEGGE	219	29/03/1965 AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 3 MILIARDI ANNUI PER GLI SCOPI DI CUI ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623, RELATIVA A NUOVI INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE.
2088	LEGGE	336	29/03/1965 SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DI SCUOLE D'ARTE TRASFORMATE IN ISTITUTI D'ARTE ED ALTRE NORME SUGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA
2089	LEGGE	333	06/04/1965 CEDIBILITA' DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2090	LEGGE	335	06/04/1965 PROROGA DEGLI INCARICHI TRIENNALI DI INSEGNAMENTO.
			AUMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREVISTE DAGLI ARTICOLI 8, 10 E 13 DELLA LEGGE 2

2091 | LEGGE

| 341 | 06/04/1965 | GIUGNO 1961, N. 454

2092 | LEGGE

| 351 | 06/04/1965 | AVVERSITA' ATMOSFERICHE

2093 | LEGGE

| 343 | 12/04/1965 | PARTICOLARI CONDIZIONI

2094 | LEGGE

| 411 | 12/04/1965 | VENEZIA.

2095 | LEGGE

| 352 | 23/04/1965 | DEL VAJONT

2096 | LEGGE

| 493 | 07/05/1965 | AGOSTO 1959, N. 703

2097 | LEGGE

| 480 | 11/05/1965 | SETTEMBRE 1958, N. 916

2098 | LEGGE

| 495 | 14/05/1965 | 1958, N. 645

2099 | LEGGE

| 506 | 19/05/1965 | TORRE DI PISA.

| DEROGA ALLE NORME DEL

| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
| | | | DELLA REPUBBLICA 23
| | | | MAGGIO 1964, N.655, IN
| | | | MATERIA DI ASSEGNAZIONE
| | | | DEGLI ALLOGGI PER I
| | | | LAVORATORI AGRICOLI
| | | | COSTRUITI AI SENSI DELLA
| | | | LEGGE 30 DICEMBRE 1960,
2100 | LEGGE | 582 | 24/05/1965 | N.1676.

| | | | NORME INTERPRETATIVE
| | | | DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE
| | | | 1963, N.1315, SUL
| | | | MIGLIORAMENTO DEL
| | | | TRATTAMENTO DI
| | | | QUIESCENZA DEL PERSONALE
| | | | STATALE ED ESTENSIONE
| | | | DELLA LEGGE STESSA AI
| | | | TITOLARI DEL SUSSIDIO DI
| | | | QUIESCENZA DI CUI
| | | | ALL'ARTICOLO 22 DELLA
| | | | LEGGE 18 OTTOBRE 1942,
2101 | LEGGE | 583 | 26/05/1965 | N. 4107

| | | | MODIFICAZIONI ED
| | | | INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
| | | | 3 AGOSTO 1949, N.589, IN
| | | | MATERIA DI EDILIZIA
2102 | LEGGE | 574 | 30/05/1965 | OSPEDALIERA.

| | | | NORME PER LE GRADUATORIE
| | | | DEGLI INSEGNANTI NELLE
| | | | SCUOLE ELEMENTARI PER LA
| | | | FORMAZIONE DELLE CLASSI
| | | | E PER L'ACCESSO AI
2103 | LEGGE | 580 | 30/05/1965 | CONCORSI MAGISTRALI.

| | | | MODIFICA DEL PROGRAMMA
| | | | DI ESAME DEL CONCORSO DI
| | | | AMMISSIONE NELLA
| | | | CARRIERA DEGLI
| | | | ASSISTENTI COMMERCIALI
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | | | DEL MINISTERO DEGLI
2104 | DELLA REPUBBLICA | 1001 | 03/06/1965 | AFFARI ESTERI

| | | | MODIFICAZIONI E
| | | | INTEGRAZIONE DELLA LEGGE
| | | | 3 NOVEMBRE 1961, N.1255,
| | | | CONCERNENTE LA REVISIONE
| | | | DEI RUOLI ORGANICI DEL
| | | | PERSONALE NON INSEGNANTE
| | | | DELLE UNIVERSITA' E
| | | | DEGLI ISTITUTI DI
| | | | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
| | | | E DEGLI OSSERVATORI
2105 | LEGGE | 698 | 05/06/1965 | ASTRONOMICI

| | | | SEMPLIFICAZIONE DEI

				PROCEDIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI AUMENTI PERIODICI E PER LE VARIAZIONI DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE
DECRETO DEL PRESIDENTE	2106 DELLA REPUBBLICA	760 05/06/1965 5 DICEMBRE 1964, N. 1268		

				MODALITA' DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO N. 11 EMANATO DAL CONSIGLIO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'
DECRETO DEL PRESIDENTE	2107 DELLA REPUBBLICA	1097 09/06/1965 ECONOMICA EUROPEA		

				VARIAZIONE ALLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307, RECANTE MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 1952, N. 656, ED ALLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI UFFICI LOCALI, AGENZIE, RICEVITORIE ED
LEGGE	2108 LEGGE	832 26/06/1965 IL RELATIVO PERSONALE.		

				RIAPERTURA DEI TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N. 1014, PER LA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI DEI COMUNI
LEGGE	2109 LEGGE	817 05/07/1965 E DELLE PROVINCIE		

				PROROGA DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 8, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER LE IMPRESE ARTIGIANE, LE PICCOLE INDUSTRIE, LE IMPRESE ALBERGHIERE E DI
LEGGE	2110 LEGGE	835 13/07/1965 TRASPORTO		

				ISTITUZIONE NELLA SEZIONE DI ISTITUTO TECNICO PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE
LEGGE	2111 LEGGE	884 13/07/1965 ESTERE		

				MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI

				3 AGOSTO 1949, N. 589 E 15 FEBBRAIO 1953, N. 184 PER QUANTO RIGUARDA LA COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI E LE RETI INTERNE DI DISTRIBUZIONE
2112	LEGGE	893	13/07/1965	NEI COMUNI DELLA SICILIA
				----- DELEGA AL GOVERNO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO E NORME RELATIVE ALLA LORO
2113	LEGGE	901	14/07/1965	ATTIVITA'
				----- NORME RELATIVE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE MEDIE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE CLASSICA,
2114	LEGGE	902	14/07/1965	SCIENTIFICA E MAGISTRALE
				----- MODIFICA AL REGIME
2115	LEGGE	911	14/07/1965	TRIBUTARIO DEGLI APPALTI
				----- MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
2116	LEGGE	904	21/07/1965	18 APRILE 1962, N. 167.
				----- NORMA MODIFICATIVA DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1850, N. 1037, PER QUANTO RIGUARDA GLI ACQUISTI DI IMMOBILI DA PARTE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE
2117	LEGGE	970	26/07/1965	CASE POPOLARI
				----- AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONSENTIRE L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1960, N.739, E DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, NEI TERRITORI COLPITI DA ECCEZIONALI CALAMITA'
2118	LEGGE	969	26/07/1965	NATURALI.
				----- PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 26 APRILE 1964, N. 310, PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO

2120 | LEGGE | 976 | 26/07/1965 | INTERPRETAZIONE
 | | | | AUTENTICA DELLA LEGGE 9
 | | | | FEBBRAIO 1963, N. 59,
 | | | | RECANTE NORME PER LA
 | | | | VENDITA AL PUBBLICO IN
 | | | | SEDE STABILE DEI
 | | | | PRODOTTI AGRICOLI DA
 | | | | PARTE DEGLI AGRICOLTORI
 | | | | PRODUTTORI DIRETTI.

2121 | LEGGE | 978 | 26/07/1965 | AUTORIZZAZIONE ALLA
 | | | | SPESA DI LIRE 93.000.000
 | | | | PER LA CONCESSIONE DI UN
 | | | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO
 | | | | ALL'ISTITUTO CENTRALE DI
 | | | | STATISTICA DESTINATO AL
 | | | | RIPIANAMENTO DEL
 | | | | DISAVANZO DI GESTIONE
 | | | | DELL'ESERCIZIO 1961 - 62

| DECRETO DEL PRESIDENTE | | SOSTITUZIONE DEL DECRETO
 | | | | DEL PRESIDENTE DELLA
 | | | | REPUBBLICA 8 MARZO 1965,
 | | | | N. 669, RECANTE NORME
 | | | | SULLA DECORRENZA
 | | | | DELL'ANNO FINANZIARIO
 | | | | DEGLI ENTI PUBBLICI
 | | | | SOTTOPOSTI AL CONTROLLO
 | | | | PREVISTO DALLA LEGGE 21
 2122 | DELLA REPUBBLICA | 1098 | 26/08/1965 | MARZO 1958, N. 259

2123 | LEGGE | 1169 | 07/10/1965 | NORMA INTEGRATIVA
 | | | | DELL'ARTICOLO 345 DEL
 | | | | TESTO UNICO SULLA
 | | | | EDILIZIA ECONOMICA E
 | | | | POPOLARE, APPROVATO CON
 | | | | REGIO DECRETO 28 APRILE
 | | | | 1938, N. 1165

2124 | LEGGE | 1204 | 19/10/1965 | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
 | | | | 13 MARZO 1958, N. 165,
 | | | | CONCERNENTE I CONCORSI
 | | | | PER MERITO DISTINTO
 | | | | DEGLI INSEGNANTI DELLA
 | | | | SCUOLA ELEMENTARE,

| | | | SECONDARIA E ARTISTICA
 | | | | ISTITUZIONE DELLE
 | | | | SEZIONI AUTONOME DEL
 | | | | GENIO CIVILE PER LE
 | | | | OPERE MARITTIME IN
 | | | | TRIESTE, RAVENNA E
 | | | | REGGIO CALABRIA, ED
 | | | | INTEGRAZIONI
 | | | | ALL'ARTICOLO 3 DELLA
 | | | | LEGGE 5 GENNAIO 1953, N.

2126 | LEGGE | 1198 | 27/10/1965 | DELLO STATO

| | | NORME IN MATERIA DI
| | | PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
| | | MILITARE DI LEVA DA
| | | PARTE DELLE GUARDIE E
| | | DEGLI ALLIEVI GUARDIE
| | | DEL CORPO FORESTALE

2127 | LEGGE | 1216 | 29/10/1965 | BIETICOLTURA

| | | MODIFICA DELL'ART. 7
| | | DELLA LEGGE 23 MAGGIO
| | | 1964, N. 404, RECANTE
| | | PROVVIDENZE
| | | STRAORDINARIE IN FAVORE
| | | DELLA ZOOTECNIA, DELLA
| | | OLIVICOLTURA E DELLA

2128 | LEGGE | 1217 | 29/10/1965 | DEI RUOLI ORGANICI

| | | MODIFICHE ALLA LEGGE 7
| | | DICEMBRE 1960, N. 1541,
| | | CONCERNENTE NORME
| | | INTEGRATIVE
| | | ALL'ORDINAMENTO DEL
| | | MINISTERO DELLA MARINA
| | | MERCANTILE E REVISIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE | | | SOSPENSIONE DELLA
2129 | DELLA REPUBBLICA | 1290 | 31/10/1965 | 1964, N. 755.
| | | REGOLAMENTAZIONE DELLA
| | | VENDITA A RATE PER
| | | AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI
| | | DI CILINDRATA SUPERIORE
| | | AI 200 C.C.,
| | | ELETTRODOMESTICI E
| | | APPARECCHI
| | | RADIORICEVENTI, IN
| | | APPLICAZIONE DELL'ART. 3
| | | DELLA LEGGE 15 SETTEMBRE

2130 | LEGGE | 1328 | 31/10/1965 | ALL'ESTERO

| | | VALUTAZIONE DEI SERVIZI
| | | PRESTATI DAGLI
| | | ASSISTENTI (LETTORI) DI
| | | LINGUA ITALIANA NELLE
| | | SCUOLE SECONDARIE E A
| | | LIVELLO UNIVERSITARIO

2131 | LEGGE | 1213 | 04/11/1965 | DELLA CINEMATOGRAFIA

| | | NUOVO ORDINAMENTO DEI
| | | PROVVEDIMENTI A FAVORE

| | | MODIFICAZIONI ALLE NORME
| | | RIGUARDANTI I RUOLI DEI
| | | PROFESSORI E DEGLI
| | | ASSISTENTI
| | | DELL'ACADEMIA NAVAL,

| | | | DELL'ACADEMIA
| | | | AERONAUTICA E
| | | | DELL'ISTITUTO
| | | | IDROGRAFICO DELLA
| | | | MARINA, NONCHE'
| | | | MODIFICAZIONI ALLE NORME
| | | | RIGUARDANTI GLI
| | | | INCARICATI DI
| | | | INSEGNAMENTO PRESSO LE
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
2132 | DELLA REPUBBLICA | 1483 | 18/11/1965 | DETTE ACCADEMIE

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA
| | | | PER L'APPLICAZIONE DELLE
| | | | LEGGI 21 LUGLIO 1963, N.
| | | | 739, 14 FEBBRAIO 1964,
| | | | N. 38 E 26 LUGLIO 1965,
| | | | N. 969, ANCHE A FAVORE
| | | | DELLE AZIENDE AGRICOLE
| | | | DANNEGGIATE DALLE
| | | | CALAMITA' NATURALI
| | | | VERIFICATESI
| | | | POSTERIORMENTE AL 31
2133 | LEGGE | 1314 | 29/11/1965 | AGOSTO 1965.

| | | | APPORTO DI NUOVI FONDI
| | | | ALL'AZIENDA DI STATO PER
2134 | LEGGE | 1322 | 29/11/1965 | LE FORESTE DEMANIALI

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE
| | | | 1965, N. 1118, RECANTE LA
| | | | SOSPENSIONE DELLA
| | | | IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
| | | | SUI FILATI DI LANA E LA
| | | | ISTITUZIONE DI UNA
| | | | ADDIZIONALE SPECIALE
| | | | ALL'IMPOSTA GENERALE
| | | | SULL'ENTRATA PER LE
| | | | MATERIE PRIME TESSILI DI
2135 | LEGGE | 1309 | 04/12/1965 | LANA

| | | | APPLICAZIONE
| | | | DELL'ARTICOLO 20 DELLA
| | | | LEGGE 28 LUGLIO 1961, N.
| | | | 831 AL FINE DEL
| | | | COLLOCAMENTO IN RUOLO
| | | | SPECIALE TRANSITORIO
| | | | DEGLI INSEGNANTI CIECHI
2136 | LEGGE | 1373 | 06/12/1965 | DI MUSICA E CANTO

| | | | MODIFICAZIONI AL REGIME
| | | | TRIBUTARIO DELLE
| | | | SOCIETA' CONCESSIONARIE
2137 | LEGGE | 1379 | 06/12/1965 | TELEFONICHE

| | | | PROROGA DAL 1 LUGLIO
| | | | 1965 AL 31 DICEMBRE 1970

			DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO DALLE
2138	LEGGE	1375	10/12/1965
			INVASIONI DELLE TERMITI.

			MODIFICHE ALLA DISCIPLINA RELATIVA AL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALL'ACADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI
2139	LEGGE	1423	15/12/1965
			PUBBLICA SICUREZZA.

			NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1961, N. 1143, RELATIVE AGLI IMPIEGATI DELLO STATO
2140	LEGGE	1438	20/12/1965
			DELLE CARRIERE SPECIALI

			MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1957, N. 699, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEI CORPI CONSULTIVI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA
2141	LEGGE	1442	20/12/1965
			ISTRUZIONE

			PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 724, IN MATERIA DI APPALTI E REVISIONE DEI PREZZI DI
2142	LEGGE	1415	23/12/1965
			OPERE PUBBLICHE

			PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1616, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI ED ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE
2143	LEGGE	1416	23/12/1965
			INTERNA

			PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 943, E

| | | | DELL'ARTICOLO 37 DELLA
| | | | LEGGE 9 FEBBRAIO 1963,
| | | | N. 82, RECANTI
| | | | PROVVEDIMENTI A FAVORE
| | | | DELL'ENTE PORTUALE
2144 | LEGGE | 1417 | 23/12/1965 | SAVONA - PIEMONTE.

| | | | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
| | | | 6 DICEMBRE 1964, N.
| | | | 1331, SULLA
| | | | AUTORIZZAZIONE
| | | | ALL'ISTITUTO SUPERIORE
| | | | DI SANITA' DI VALERSI
| | | | DELL'OPERA DI PERSONE
| | | | ESTRANEE
| | | | ALL'AMMINISTRAZIONE
2145 | LEGGE | 1418 | 23/12/1965 | DELLO STATO.

| | | | ISTITUZIONE DI UNA RETE
| | | | DI INFORMAZIONE
| | | | CONTABILE AGRICOLA IN
| | | | ATTUAZIONE DEL
| | | | REGOLAMENTO DELLA C.E.E.
| DECRETO DEL PRESIDENTE | | | | DEL 15 GIUGNO 1965, N.
2146 | DELLA REPUBBLICA | 1708 | 30/12/1965 | 79

| | | | ESTENSIONE ED
| | | | INTEGRAZIONE DELLE LEGGI
| | | | 23 APRILE 1952, N. 526,
| | | | 12 AGOSTO 1957, N. 799,
| | | | E 15 GENNAIO 1960, N.
| | | | 16, A FAVORE DI ALCUNE
| | | | CATEGORIE DI INSEGNANTI
| | | | APPARTENENTI AI RUOLI
| | | | SPECIALI TRANSITORI,
| | | | ALL'ALBO SPECIALE E AL
| | | | QUADRO SPECIALE DELL'EX
2147 | LEGGE | 1523 | 30/12/1965 | TERRITORIO DI TRIESTE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 14
| | | | DICEMBRE 1965, N. 1333,
| | | | RECANTE PROROGA DI
| | | | PROVIDENZE A FAVORE
| | | | DELLE ZONE DEVASTATE
| | | | DALLA CATASTROFE DEL
2148 | LEGGE | 20 | 09/02/1966 | VAJONT

| | | | MODIFICHE ALLA LEGGE 29
| | | | DICEMBRE 1956, N. 1533,
| | | | PER QUANTO CONCERNE LA
| | | | COMPOSIZIONE E
| | | | L'ELEZIONE DEGLI ORGANI
| | | | DI AMMINISTRAZIONE DELLE
| | | | CASSE MUTUE PROVINCIALI
| | | | DI MALATTIA PER GLI
2149 | LEGGE | 27 | 09/02/1966 | ARTIGIANI

				PROROGA DEL TERMINE
				PREVISTO DALLA LEGGE 26
2150 LEGGE	199	31/03/1966	LUGLIO 1965, N. 974	

				ESTENSIONE ALLE FIERE DI
				FOGGIA, PALERMO,
				MESSINA, REGGIO CALABRIA
				E CAGLIARI DELLE
				AGEVOLAZIONI CREDITIZIE
				PER LO SVILUPPO
				INDUSTRIALE DEL
2151 LEGGE	209	31/03/1966	MEZZOGIORNO	

				AUMENTO DEL FONDO DI
				DOTAZIONE DELL'ENTE
2152 LEGGE	177	05/04/1966	NAZIONALE IDROCARBURI	

				ESTENSIONE AGLI
				UFFICIALI MEDICI DI
				POLIZIA DELLE NORME SUI
				LIMITI DI ETA' PER LA
				CESSAZIONE DAL SERVIZIO
				PREVISTI DALLA LEGGE 18
2153 LEGGE	178	06/04/1966	OTTOBRE 1962, N. 1499	

				LIMITE DI ETA' PER LA
				PARTECIPAZIONE AI
				CONCORSI DI PERSONALE
				TECNICO DI CUI ALLA
				LEGGE 3 NOVEMBRE 1961,
2154 LEGGE	202	06/04/1966	N. 1255	

				CANCELLAZIONE DALLE
				LINEE NAVIGABILI DEL
2155 LEGGE	285	05/05/1966	NAVIGLIO DI BEREGUARDO	

				PROROGA DELL'ENTRATA IN
				VIGORE DELLE NORME PER
				LA REPRESSIONE DELLE
				FRODI NELLA PREPARAZIONE
				E NEL COMMERCIO DEI VINI
				SPUMANTI CONTENUTE NEL
				DECRETO DEL PRESIDENTE
				DELLA REPUBBLICA 12
2156 LEGGE	301	06/05/1966	FEBBRAIO 1965, N. 162	

				MODIFICHE E PROROGA
				DELLE DISPOSIZIONI DELLA
				LEGGE 11 DICEMBRE 1952,
				N. 2529, E SUCCESSIVE
				MODIFICAZIONI,
				CONCERNENTI L'IMPIANTO
				DI COLLEGAMENTI
				TELEFONICI NELLE
				FRAZIONI DI COMUNE E
2157 LEGGE	368	20/05/1966	NUCLEI ABITATI	

				PROROGA DELL'ESERCIZIO

				PER CONTO DELLO STATO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA
2158	LEGGE	369	20/05/1966	(LINEA TERMINI - EUR).
				NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 2 GIUGNO
2159	LEGGE	414	01/06/1966	1961, N. 454
				MODIFICHE ALLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N. 68, RIGUARDANTE PROVVIDENZE PER L'ATTUAZIONE D'INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO E
2160	LEGGE	422	01/06/1966	ALBERGHIERO
				MODIFICA DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1949, N. 33, PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI
2161	LEGGE	452	08/06/1966	COOPERATIVE EDILIZIE.
				ISTITUZIONE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA DELLA FACOLTA' DI SCIENZE
2162	LEGGE	543	13/06/1966	ECONOMICHE E BANCARIE.
				MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA SULLA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 1963, 1964 E
2163	LEGGE	505	24/06/1966	1965
				ELEVAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE (O.N.A.I.R.C.) E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO FINANZIARIO
2164	LEGGE	513	24/06/1966	1965
				NUOVE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SPECIALE SULLE ACQUE DA TAVOLA MINERALI E NATURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE 2

2166 | LEGGE | 453 | 27/06/1966 | URBANE.
 | | | PROROGA DI DISPOSIZIONI
 | | | IN TEMA DI LOCAZIONI

2167 | LEGGE | 506 | 01/07/1966 | DEGLI ACQUEDOTTI
 | | | MODIFICHE ED
 | | | INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
 | | | 4 FEBBRAIO 1963, N. 129,
 | | | CHE DETTA NORME PER LA
 | | | FORMAZIONE DEL PIANO
 | | | REGOLATORE GENERALE

2168 | LEGGE | 536 | 01/07/1966 | STATO DEL CHININO
 | | | DEROGHE AL MONOPOLIO DI

2169 | LEGGE | 517 | 05/07/1966 | FABBRICAZIONE
 | | | MODIFICA ALLA LEGGE 3
 | | | NOVEMBRE 1952, N. 1902 E
 | | | SUCCESSIVE
 | | | MODIFICAZIONI, SULLE
 | | | MISURE DI SALVAGUARDIA
 | | | IN PENDENZA
 | | | DELL'APPROVAZIONE DEI
 | | | PIANI REGOLATORI E NUOVE
 | | | NORME SULL'APPLICAZIONE
 | | | DELLE MISURE DI
 | | | SALVAGUARDIA IN PENDENZA
 | | | DELL'APPROVAZIONE DEI
 | | | PROGRAMMI DI

2170 | LEGGE | 527 | 05/07/1966 | SUL VINO
 | | | COMPENSAZIONE AI COMUNI
 | | | DELLA PERDITA DI ENTRATA
 | | | SUBITA NELL'ANNO 1963 IN
 | | | SEGUITO ALLA
 | | | SOPPRESSIONE
 | | | DELL'IMPOSTA DI CONSUMO

2171 | LEGGE | 608 | 22/07/1966 | PETROLIO LIQUEFATTI
 | | | AGEVOLAZIONI FISCALI PER
 | | | GLI OLI DA GAS DA USARE
 | | | DIRETTAMENTE COME
 | | | COMBUSTIBILI PER IL
 | | | RISCALDAMENTO DI LOCALI
 | | | E RITOCCHI ALLA
 | | | DISCIPLINA FISCALE DEI
 | | | DISTILLATI PETROLIFERI
 | | | LEGGERI E DEI GAS DI

2172 | LEGGE | 571 | 25/07/1966 | CONCILIATORI
 | | | AUMENTO DEI LIMITI DI
 | | | VALORE DELLA COMPETENZA
 | | | DEI PRETORI E DEI
 | | | CONCILIARI E DEL LIMITE
 | | | DI INAPPELLABILITA'
 | | | DELLE SENTENZE DEI

			ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI PROFESSORI AGGREGATI PER LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
2173	LEGGE	585	25/07/1966 UNIVERSITARIA
			RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ESERCIZI 1966, 1967 E
2174	LEGGE	637	06/08/1966 1968
			MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1600, CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO DEL TERRITORIO DI
2175	LEGGE	631	06/08/1966 TRIESTE
			RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ESERCIZI 1966, 1967 E
2176	LEGGE	637	06/08/1966 1968
			PROROGA DELL'ESENZIONE ASSOLUTA DALL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI RELATIVI A CESSIONI DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DEL SALARIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DELLE ALTRE PUBBLICHE
2177	LEGGE	640	06/08/1966 AMMINISTRAZIONI
			CONCESSIONI DI PREMI ECCEZIONALI AGLI ASSUNTORI, AGLI INCARICATI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO E AI LORO COADIUTORI, NONCHE' AL PERSONALE UTILIZZATO SULLE NAVI TRAGHETTO DELL'AZIENDA STESSA CON CONTRATTO A TEMPO
2178	LEGGE	641	06/08/1966 DETERMINATO
			AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 880 MILIONI PER LO STUDIO DEI PROVVEDIMENTI A DIFESA DELLA CITTA' DI VENEZIA ED A SALVAGUARDIA DEI SUOI

			CARATTERI AMBIENTALI E
2179 LEGGE	652	06/08/1966	MONUMENTALI
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 1966, N.590, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI AGRIGENTO IN CONSEGUENZA DEL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IL 19
2180 LEGGE	749	28/09/1966	LUGLIO 1966
			MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1937, N. 2233, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 MAGGIO 1938, N. 864, RECANTE NORME SULL'USO DEL MARCHIO NAZIONALE OBBLIGATORIO PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DESTINATI
2181 LEGGE	839	04/10/1966	ALL'ESPORTAZIONE
			ESENZIONI FISCALI SUI CARBURANTI E LUBRIFICANTI A FAVORE DELLE SCUOLE DI
2182 LEGGE	850	12/10/1966	PILOTAGGIO AEREO
			MODIFICHE ALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307, RELATIVO AI CONCORSI ALLA QUALIFICA DI DIRETTORE DI UFFICIO LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE
2183 LEGGE	864	12/10/1966	POSTALE
			MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE D'INTERESSE DEGLI ENTI
2184 LEGGE	865	12/10/1966	LOCALI.
			AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA
2185 LEGGE	883	18/10/1966	F.A.O.
			PROVVIDENZE A FAVORE

2186	LEGGE	921	24/10/1966	DEGLI ENTI AUTONOMI LIRICI E DELLE ISTITUZIONI ASSIMILATE
				MODIFICA ALL'ARTICOLO 70 DEL REGIO DECRETO 25 MAGGIO 1895, N. 350, CONTENENTE NORME PER LA DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDAZIONE DEI LAVORI DELLO STATO CHE SONO NELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI
2187	LEGGE	944	27/10/1966	PUBBLICI
				INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14 MARZO 1958, N. 251, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO DAGLI UFFICIALI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI ANTINCENDI AI FINI DEL SERVIZIO
2188	LEGGE	945	27/10/1966	MILITARE DI LEVA
				MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA
2189	LEGGE	940	31/10/1966	ELETTRICA
				MODIFICHE IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE, DELLE ACQUE MINERALI NATURALI,
2190	LEGGE	941	31/10/1966	MEDICINALI O DA TAVOLA
				AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25
2191	LEGGE	947	31/10/1966	LUGLIO 1952, N. 949
				MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, RECANTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE

			DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA'	
2192	LEGGE	949	31/10/1966	ATMOSFERICHE.
			INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 109 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI	
2193	LEGGE	953	31/10/1966	SALI E TABACCHI
			MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO	
2194	LEGGE	958	31/10/1966	1958, N. 645
			NORME INTEGRATIVE DAL CAPO IX DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, PER LA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA DEI CITTADINI CHE PRESTINO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO SECONDO ACCORDI STIPULATI DALLO	
2195	LEGGE	1033	08/11/1966	STATO ITALIANO.
			MODIFICAZIONE DI NORME RELATIVE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO ED ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA	
2196	LEGGE	1045	21/11/1966	SULLE CARNI
			MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITA' E	
2197	LEGGE	1081	01/12/1966	DELL'INFANZIA (ONMI)
			RIAPERTURA DEL TERMINE INDICATO NELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, PER L'EMANAZIONE DI NORME DELEGATE INTESE A DISCIPLINARE L'ISTITUTO DELL'INFORTUNIO IN	
2198	LEGGE	1086	01/12/1966	ITINERE

2199	LEGGE	1072	12/12/1966	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE COMPLEMENTARI DELLA SARDEGNA E DELLE STRADE FERRATE SARDE.
2200	LEGGE	1115	20/12/1966	NORME SPECIALI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DI OPERE DA ESEGUIRSI NEL PORTO DI TRIESTE CON I FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1965, N. 1200
2201	LEGGE	1119	20/12/1966	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 911, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL REGIME DEI PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI
2202	LEGGE	1123	23/12/1966	PROROGA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI URBANE.
2203	LEGGE	1133	23/12/1966	DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1965, N. 1 (ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE), CONVERTITO NELLA LEGGE 11 MARZO 1965, N. 123
2204	LEGGE	1134	23/12/1966	ISTITUZIONE DEL COMPENSO DI SUPERCOTTIMO AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
2205	LEGGE	1139	23/12/1966	CONDONO DI SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 913, RECANTE MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DELLE BENZINE SPECIALI DIVERSE DALL'ACQUA RAGIA MINERALE, DELLA BENZINA

			E DEL PETROLIO DIVERSO DA QUELLO LAMPANTE NONCHE' DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER	
2206	LEGGE	1140	23/12/1966	AUTOTRAZIONE
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 914, RECANTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE	
2207	LEGGE	1141	23/12/1966	DELL'AUTUNNO 1966
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 912, CONCERNENTE NORME PER L'EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEL PREZZO AI PRODUTTORI DI OLIO D'OLIVA NONCHE' MODIFICAZIONI AL REGIME	
2208	LEGGE	1143	23/12/1966	FISCALE DEGLI OLI
			CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, A CARICO DELLO STATO DALL'AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZZINI	
2209	LEGGE	1278	24/12/1966	GENERALI DI TRIESTE.
			ULTERIORE PROROGA DEI TEMINI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N.943, E DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N.82, RECANI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE	
2210	LEGGE	1195	29/12/1966	SAVONA - PIEMONTE.
			MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DAI CONSORZI PROVINCIALI	
2211	LEGGE	1	11/01/1967	ANTITUBERCOLARI
			MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 969, RECANTE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER I TERRITORI COLPITI DALLE	

			CALAMITA' ATMOSFERICHE
			NEL PERIODO MAGGIO -
2212	LEGGE	28	04/02/1967 LUGLIO 1965.

			PROROGA E MODIFICHE
			DELLA LEGGE 30 LUGLIO
			1959, N.623, E SUE
			SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
			E INTEGRAZIONI PER
			L'INCENTIVAZIONE DI
			INVESTIMENTI PRODUTTIVI
			DA PARTE DELLE MEDIE E
			PICCOLE INDUSTRIE E
			MODIFICHE DELLA LEGGE 16
			SETTEMBRE 1960, N.1016 E
			DELLA LEGGE 22 LUGLIO
2213	LEGGE	38	15/02/1967 1966, N. 614

			NORME MODIFICATIVE ED
			AGGIUNTIVE AL DECRETO
			DEL PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA 17 GENNAIO
			1959, N.2 ED ALLA LEGGE
			27 APRILE 1962, N.231,
			PER LA PARTE RELATIVA AL
			RISCATTO DI ALLOGGI
			DELL'AMMINISTRAZIONE
			DELLE POSTE E DELLE
			TELECOMUNICAZIONI E
			DELL'AZIENDA DI STATO
2214	LEGGE	42	15/02/1967 PER I SERVIZI TELEFONICI

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 19
			DICEMBRE 1966, N.1075,
			CONCERNENTE:
			"SOSPENSIONE DEI
			PROCEDIMENTI DI
			ESECUZIONE FORZATA NEI
			CONFRONTI DI DEBITORI
			RESIDENTI O DOMICILIATI
			NEI COMUNI DI LONGARONE,
			CASTELLAVAZZO, ERTA E
2215	LEGGE	13	16/02/1967 CASSO".

			ISTITUZIONE DI NUOVE
			CATTEDRE UNIVERSITARIE,
			DI NUOVI POSTI DI
			ASSISTENTE
			UNIVERSITARIO, E NUOVE
			DISCIPLINA DEGLI
			INCARICHI DI
			INSEGNAMENTO
			UNIVERSITARIO E DEGLI
2216	LEGGE	62	24/02/1967 ASSISTENTI VOLONTARI.

			DISPOSIZIONI PER
			CONFIRMARE LA COMPETENZA

2217	LEGGE	105	28/02/1967	DEI COMUNI SUGLI ATTRAVERSAMENTI DEGLI ABITATI
2218	LEGGE	120	09/03/1967	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1965, N. 1415, IN MATERIA DI APPALTI E REVISIONE DEI PREZZI DI OPERE PUBBLICHE
2219	LEGGE	151	21/03/1967	PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N. 13
2220	LEGGE	157	21/03/1967	MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA RIATTIVAZIONE, L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE DI CUI ALL'ART. 23 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1949, N. 410, E ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221
2221	LEGGE	162	05/04/1967	MODIFICA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 29 MARZO 1965, N. 203, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI.
2222	LEGGE	213	19/04/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1967, N. 31, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142, CHE HA CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, IL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976
				INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1616, RELATIVA

			ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI PERCORRENZA AI NATANTI ADIBITI AI SERVIZI DI TRASPORTO O DI RIMORCHIO SULLE VIE D'ACQUA
2223	LEGGE	313	21/04/1967 INTERNE
			NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI PER IL PERSONALE SANITARIO
2224	LEGGE	252	28/04/1967 OSPEDALIERO
			MODIFICA DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DEL DIRETTORE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DELL'ISPETTORE GENERALE SUPERIORE DELLE
2225	LEGGE	309	03/05/1967 TELECOMUNICAZIONI
			MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 132, ISTITUTIVA DI UN COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI PRESSO L'
2226	LEGGE	314	03/05/1967 O.N.M.I.
			ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER LA PARZIALE SISTEMAZIONE DEI DEBITI PER RICOVERO DEGLI INFERMI POLIOMIELITICI DISCINETICI E LUSSATI
2227	LEGGE	384	11/05/1967 CONGENITI DELL'ANCA.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1967, N. 80, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI
2228	LEGGE	267	13/05/1967 ORTOFRUTTICOLI
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 1967, N. 81, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO PER L'APPLICAZIONE DELLE

			NORME COMUNITARIE DI
			QUALITA' DEI PRODOTTI
2229 LEGGE	268	13/05/1967	ORTOFRUTTICOLI.
			ELEVAZIONE, A FAVORE
			DELLE POPOLAZIONI DEI
			COMUNI COLPITI DALLE
			ALLUVIONI O MAREGGIATE
			DELL'AUTUNNO 1966, DEL
			TERMINE DI 120 GIORNI
			PREVISTO DALLA LEGGE 23
			DICEMBRE 1966, N. 1139,
			CONCERNENTE IL CONDONO
			DELLE SANZIONI NON
			AVENTI NATURA PENALE IN
2230 LEGGE	283	15/05/1967	MATERIA TRIBUTARIA
			ESTENSIONE DELLA
			PROCEDURA AGEVOLATA
			PREVISTA DAL DECRETO DEL
			PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA 5 MARZO 1964,
			N.338, PER IL DISCARICO
			DELLE RATE DI IMPOSTA
2231 LEGGE	387	18/05/1967	FABBRICAZIONE FILATI.
			PROROGA DELLA DURATA
			DELL'APPLICAZIONE
			DELL'ADDIZIONALE
			ISTITUITA CON L'ARTICOLO
			18 DELLA LEGGE 26
2232 LEGGE	356	19/05/1967	NOVEMBRE 1955, N. 1177
			MODIFICHE ALLE
			DISPOSIZIONI DEL CAPO X
			DELLA LEGGE 24 LUGLIO
			1959, N.622, E
			SUCCESSIVE
			MODIFICAZIONI,
			CONCERNENTI CONTRIBUTI
			DI RINNOVAMENTO DEL
			NAVIGLIO DELLA MARINA
2233 LEGGE	389	24/05/1967	MERCANTILE.
			MODIFICAZIONI ALLE NORME
2234 LEGGE	379	29/05/1967	SULLA RIFORMA FONDIARIA
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA
			PER IL COMPLETAMENTO DEL
			PROGRAMMA DI RICERCHE
2235 LEGGE	422	05/06/1967	SPAZIALI SAN MARCO
			MODIFICA DELL'ARTICOLO 3
			DELLA LEGGE 13 MARZO
			1958, N. 296, ISTITUTIVA
			DEL MINISTERO DELLA
2236 LEGGE	487	20/06/1967	SANITA'

| | | | AUMENTO DEI LIMITI DI
| | | | IMPEGNO PER REVISIONE
| | | | DEI PREZZI CONTRATTUALI
| | | | DEGLI ALLOGGI COSTRUITI
| | | | IN BASE A LEGGI SPECIALI
| | | | PER UFFICIALI E
| | | | SOTTOUFFICIALI
| | | | DELL'ESERCITO, DELLA
| | | | MARINA, DELLA
| | | | AERONAUTICA E DELLA
2237 | LEGGE | 488 | 21/06/1967 | GUARDIA DI FINANZA

| | | | PROROGA DEI TERMINI
| | | | PREVISTI DALL'ARTICOLO 7
| | | | DEL DECRETO DEL
| | | | PRESIDENTE DELLA
| | | | REPUBBLICA 5 GIUGNO
| | | | 1964, N. 438, PER
| | | | L'ESERCIZIO, DA PARTE
| | | | DELL'ISPETTORATO
| | | | GENERALE DELL'AVIAZIONE
| | | | CIVILE, DELLE
| | | | ATTRIBUZIONI CONFERITE
| | | | AI COMPARTIMENTI DI
2238 | LEGGE | 490 | 22/06/1967 | TRAFFICO AEREO

| | | | MODIFICA DELL'ARTICOLO 1
| | | | DELLA LEGGE 26 APRILE
| | | | 1964, N. 308,
| | | | CONCERNENTE LA MISURA
| | | | DELL'AIUTO ECONOMICO AI
| | | | LEBBROSI E RELATIVI
| | | | FAMILIARI A CARICO E PER
| | | | LA MODIFICA DEL TERZO
| | | | COMMA DELL'ARTICOLO 286
| | | | DEL TESTO UNICO 27
| | | | LUGLIO 1934, N. 1265,
| | | | QUALE RISULTA MODIFICATO
| | | | DALL'ART. 1 DEL REGIO
| | | | DECRETO-LEGGE 13
| | | | FEBBRAIO 1936, N. 353,
| | | | CONVERTITO IN LEGGE 14
| | | | MAGGIO 1936, N. 935,
| | | | CONCERNENTE IL RICOVERO
2239 | LEGGE | 533 | 27/06/1967 | DEI LEBBROSI

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2240 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | AGEVOLAZIONI AI COMUNI
| | | | ED AL CONSORZI DI COMUNI
| | | | PER LE OPERE DI
| | | | MIGLIORAMENTO E
| | | | POTENZIAMENTO DEGLI
| | | | IMPIANTI DELLE AZIENDE
| | | | MUNICIPALIZZATE DEL GAS
2241 | LEGGE | 537 | 04/07/1967 | E DELL'ACQUA.

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1967, N. 246, RECANTE ULTERIORI FINANZIAMENTI PER TALUNI INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI
2242	LEGGE	513	07/07/1967	DELL'AUTUNNO 1966
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1967, N. 247, RECANTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA PROFILASSI DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DELLA
2243	LEGGE	514	07/07/1967	PESTE SUINA AFRICANA.
				MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 29 MARZO 1965, N. 218: PROVVEDIMENTI PER
2244	LEGGE	571	09/07/1967	L'EDILIZIA POPOLARE
				AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO DI
2245	LEGGE	575	13/07/1967	TRIESTE.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1967, N. 288, RIGUARDANTE LA DENUNCIA DELLE SUPERFICI SEMINATE
2246	LEGGE	548	14/07/1967	A GRANO DURO
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1967, N. 461, RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DI
2247	LEGGE	562	14/07/1967	PREZZO PER IL GRANO DURO
				MODIFICHE DELL'ARTICOLO 53, N.4, PRIMO CAPOVERSO, E N.5, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGGE
2248	LEGGE	591	14/07/1967	23 DICEMBRE 1966, N.1142
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO

| | | | 1967, N. 504, ADOTTATO
| | | | AI SENSI DELL'ARTICOLO
| | | | 77, COMMA SECONDO, DELLA
| | | | COSTITUZIONE,
| | | | CONCERNENTE
| | | | L'APPLICAZIONE DI UN
| | | | REGIME DI SCAMBI PER
| | | | TALUNE MERCI RISULTANTI
| | | | DALLA TRASFORMAZIONE DI

2249 | LEGGE | 627 | 27/07/1967 | PRODOTTI AGRICOLI

| | | | ESTENSIONE DELLE
| | | | AGEVOLAZIONI DI CUI
| | | | ALL'ARTICOLO 4, SECONDO
| | | | COMMA, DEL DECRETO
| | | | LEGISLATIVO DEL CAPO
| | | | PROVVISORIO DELLO STATO
| | | | 4 SETTEMBRE 1946, N. 88,
| | | | ALLE SOCIETA' ESERCENTI
| | | | SERVIZI DI TRASPORTO
| | | | AEREO, COSTITUITE SENZA
| | | | LA PARTECIPAZIONE DELLO

2250 | LEGGE | 633 | 27/07/1967 | STATO O DELL'I.R.I.

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA
| | | | PER LA RICOSTRUZIONE
| | | | DELLA LINEA FERROVIARIA
| | | | CUNEO - BREIL SUR ROYA -

2251 | LEGGE | 635 | 27/07/1967 | VENTIMIGLIA

| | | | NORME PER LA
| | | | PARTECIPAZIONE DELLE
| | | | COOPERATIVE DI
| | | | PRODUZIONE E DI LAVORO E
| | | | DEI LORO CONSORZI AGLI
| | | | APPALTI DI OPERE

2252 | LEGGE | 649 | 27/07/1967 | PUBBLICHE

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO LEGGE 26 GIUGNO
| | | | 1967, N. 466,
| | | | CONCERNENTE PROROGA
| | | | DEGLI ADEMPIMENTI
| | | | PREVISTI DALL'ARTICOLO 6
| | | | - BIS DEL DECRETO-LEGGE
| | | | 9 NOVEMBRE 1966, N. 914,
| | | | CONVERTITO, CON
| | | | MODIFICAZIONI, NELLA
| | | | LEGGE 23 DICEMBRE 1966,
| | | | N. 1141 RECANTE
| | | | PROVIDENZE IN FAVORE
| | | | DELLE POPOLAZIONI DEI
| | | | COMUNI COLPITI DALLE
| | | | ALLUVIONI E MAREGGIATE

2253 | LEGGE | 667 | 27/07/1967 | NELL'AUTUNNO 1966

| | | | DISPOSIZIONI VARIE
| | | | RIGUARDANTI

			L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
2254 LEGGE	668	27/07/1967	STATO
			ULTERIORE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA A RATE PER GLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, ELETTRODOMESTICI E DECRETO DEL PRESIDENTE APPARECCHI TELEVISIVI E
2255 DELLA REPUBBLICA	757	28/07/1967	RADIORICEVENTI
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1967, N. 460, CONCERNENTE: "DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI
2256 LEGGE	628	28/07/1967	URBANI"
			PROROGA DEL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO E DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DI CUI ALLA LEGGE 3 DICEMBRE 1957, N. 1178, E PROROGA DELLA ESenzIONE FISCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1091, PER IL RIPRISTINO DELLA EFFICIENZA PRODUTTIVA DEGLI IMPIANTI OLIVICOLI DANNEGGIATI DALLE NEVicate E GELATE
2257 LEGGE	653	28/07/1967	DELL'ANNATA 1955 - 56
			ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E DI OPERE IN CONTO DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DECENNALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N. 211, PER IL RINNOVAMENTO, RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE
2258 LEGGE	688	06/08/1967	FERROVIE DELLO STATO
			MODIFICAZIONI ALLE NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA'

			DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO PER LE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE
2259	LEGGE	691	06/08/1967 1963
			PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 17
2260	LEGGE	692	06/08/1967 OTTOBRE 1964, N. 1049
			MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, SUL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI
2261	LEGGE	734	09/08/1967 ACQUEDOTTI
			ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E DEL 13
2262	LEGGE	771	09/08/1967 GENNAIO 1915.
			INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEI DIRETTORI
2263	LEGGE	805	09/08/1967 DIDATTICI.
			NORME SULLA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI INFORMATIVI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA IN SERVIZIO NEI CONVITTI NAZIONALI E NEGLI DECRETO DEL PRESIDENTE EDUCANDATI FEMMINILI
2264	DELLA REPUBBLICA	1346	02/10/1967 DELLO STATO
			ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE
2265	LEGGE	940	06/10/1967 PER I TABACCHI
			NORME TRANSITORIE PER L'AMMISSIONE A SOSTENERE GLI ESAMI DI UFFICIALE
2266	LEGGE	941	06/10/1967 DI ROTTA
			DISPOSIZIONI SULL'ULTERIORE DECENTRAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PERSONALE ASSISTENTE E

			TECNICO DELLE
2267 LEGGE	948	06/10/1967	UNIVERSITA'.
			PROROGA DELLE
			PROVIDENZE PER LA
			REGOLARIZZAZIONE DEL
			TITOLO DI PROPRIETA' IN
			FAVORE DELLA PROPRIETA'
2268 LEGGE	952	09/10/1967	RURALE
			AUMENTO DEL CONTRIBUTO
			STATALE ALL'ENTE
			NAZIONALE PER
			L'ARTIGIANATO E LE
			PICCOLE INDUSTRIE
			(E.N.A.P.I) ED ALLA
			MOSTRA MERCATO
			DELL'ARTIGIANATO IN
2269 LEGGE	976	17/10/1967	FIRENZE
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 11
			SETTEMBRE 1967, N. 795,
			RECANTE ATTUAZIONE DI
			UNA DISCIPLINA DI
			MERCATO PER LA
			CONCESSIONE DI AIUTI
			ALLA PRODUZIONE DI OLIO
			DI VINACCIOLI PRODOTTO
			NELLA CAMPAGNA DI
			COMMERCIALIZZAZIONE 1966
2270 LEGGE	999	31/10/1967	- 67.
			ESTENSIONE DEI BENEFICI
			PREVISTI DALL'ARTICOLO
			14 DELLA LEGGE 27
			OTTOBRE 1966, N. 910, IN
			FAVORE DELLE COOPERATIVE
2271 LEGGE	1078	31/10/1967	TRA PESCATORI
			MODIFICA DELL'ARTICOLO 5
			DEL DECRETO-LEGGE 30
			LUGLIO 1966, N. 590,
			CONVERTITO, CON
			MODIFICAZIONI, NELLA
			LEGGE 28 SETTEMBRE 1966,
2272 LEGGE	1082	31/10/1967	N. 749
			NORME SUGLI INTERVENTI
			IN FAVORE DELLA PESCA
2273 LEGGE	1083	31/10/1967	NEL MEZZOGIORNO
			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 11
			SETTEMBRE 1967, N. 794,
			CHE MODIFICA E PROROGA
			LA LEGGE 25 GENNAIO

			1966, N. 31, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI ALBI NAZIONALI DEGLI ESPORTATORI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED
2274	LEGGE	1000	10/11/1967 AGRUMARI
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 797, RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1965, N. 1701, RELATIVO ALLE NORME SANITARIE SUGLI SCAMBI DI ANIMALI E DI CARNI TRA L'ITALIA E GLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA
2275	LEGGE	1009	10/11/1967 C.E.E.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1967, N. 801, RECANTE INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PREZZO DEL FORMAGGIO "GRANA" MEDIANTE ACQUISTI DI PARTITE DI TALE PRODOTTO
2276	LEGGE	1027	10/11/1967 DA PARTE DELL'A.I.M.A.
			INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONTENUTE NELLA LEGGE 24 OTTOBRE 1966, N. 887: AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA
2277	LEGGE	1145	14/11/1967 DI FINANZA.
			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI
2278	LEGGE	1147	14/11/1967 PROVENIENZA ESTERA.
			MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N.38, INTEGRATA DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 31 OTTOBRE

			1966, N. 949, RECANTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSI'A'	
2279	LEGGE	1174	21/11/1967	ATMOSFERICHE
			NORME INTEGRATIVE DELLE LEGGI 5 GIUGNO 1965, N.707, E 13 LUGLIO 1965, N.882, RELATIVE ALL'ORDINAMENTO E AL RECLUTAMENTO DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI	
2280	LEGGE	1177	22/11/1967	FINANZA.
			RIAPERTURA DEL TERMINE PREVISTO DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14 DICEMBRE 1964, N. 1398, PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REISCRIZIONE NELL'ALBO DEI SANITARI ITALIANI RESIDENTI	
2281	LEGGE	1197	22/11/1967	ALL'ESTERO.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 867, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI PETROLIFERI NELL'ATTUALE MOMENTO	
2282	LEGGE	1098	01/12/1967	INTERNAZIONALE
			AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ISTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E	
2283	LEGGE	1192	02/12/1967	INTEGRAZIONI.
			INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1962, N.1493, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTERPRETAZIONI DI NORME	

			LEGISLATIVE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE NEL SETTORE
2284 LEGGE	1212 02/12/1967		DELL'EDILIZIA.
			MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MARZO 1948, N. 409, RIGUARDANTE LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE PERMANENTI DI RICOVERO GIA' COSTRUITE DALLO STATO O A MEZZO DI ENTI
2285 LEGGE	1231 02/12/1967		LOCALI.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 1967, N. 901, CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AD ALCUNI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA'
2286 LEGGE	1156 09/12/1967		ECONOMICA EUROPEA.
			PROROGA DELLE DISPOSIZIONI SULLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DELO STATO DELLE RETTE DI SPEDALITA' DOVUTE DAI COMUNI AGLI OSPEDALI E ALLE CLINICHE
2287 LEGGE	1220 12/12/1967		UNIVERSITARIE
			MODIFICAZIONI DELLA MISURA DEI CANONI DI LINEE TELEFONICHE AD USO PRIVATO E DEL CANONE PER LE LINEE TELEFONICHE, A SERVIZIO DI ELETTRODOTTI DIVERSI, TRA LORO
2288 LEGGE	1221 12/12/1967		INTERCONNESSI.
			PROROGA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI O MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966, DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, CONCERNENTE IL CONDONO DELLE SANZIONI NON AVVENTI NATURA PENALE
2289 LEGGE	1224 19/12/1967		IN MATERIA TRIBUTARIA
			DISPOSIZIONI SUL CONSORZIO AUTONOMO DEL

				PORTO DI GENOVA E NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO DI GENOVA -
2290	LEGGE	1251	20/12/1967	VOLTRI
				AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE
2291	LEGGE	1252	20/12/1967	INDUSTRIALE
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1967, N. 969, CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'AEREOPORTO INTERCONTINENTALE "LEONARDO DA VINCI" DI
2292	LEGGE	1246	23/12/1967	ROMA - FIUMICINO
				NUOVE NORME SULLA PROMOZIONE DEI DIRETTORI DIDATTICI A ISPETTORI SCOLASTICI. INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEGLI
2293	LEGGE	1342	23/12/1967	ISPETTORI SCOLASTICI.
				NORME INTEGRATIVE DELL'ART.3 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1964, N.986, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DEL MONOPOLIO STATALE
2294	LEGGE	1320	28/12/1967	DELLE BANANE.
				MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1965, N.162, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E COMMERCIO DEI MOSTI,
2295	LEGGE	1374	28/12/1967	VINI E ACETI.
				ELIMINAZIONE DELLE BARACCHE ED ALTRI EDIFICI MALSANI COSTRUITI IN ABRUZZO IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO
2296	LEGGE	5	04/01/1968	DEL 13 GENNAIO 1915.
				ASSUNZIONE DI PERSONALE A CONTRATTO PER

| | | | L'AUTOSTRADA PALERMO -
2297|LEGGE |11 |04/01/1968|CATANIA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 18
| | | | NOVEMBRE 1967, N. 1044,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | COSTITUZIONE ED IL
| | | | FUNZIONAMENTO DI UNA
| | | | CASSA NAZIONALE DI
| | | | CONGUAGLIO PER
| | | | ASSICURARE, ATTRAVERSO
| | | | LA RIDUZIONE DEI
| | | | COMPENSI FISSI
| | | | MUTUALISTICI PREVISTI E
| | | | DETERMINATI A NORMA
| | | | DELL'ART. 82 DEL REGIO
| | | | DECRETO 30 SETTEMBRE
| | | | 1938, N. 1631, LA
| | | | PARZIALE COPERTURA
| | | | FINANZIARIA DEL COSTO
| | | | DELLE NUOVE RETRIBUZIONI
| | | | FISSATE IN FAVORE DEI
| | | | MEDICI OSPEDALIERI CHE
| | | | NE ABBIANO DIRITTO A
| | | | DECORRERE DAL 1° GENNAIO

2298|LEGGE |4 |17/01/1968|1966

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 21
| | | | NOVEMBRE 1967, N.1051,
| | | | RECANTE NORME PER
| | | | L'EROGAZIONE
| | | | DELL'INTEGRAZIONE DI
| | | | PREZZO PER L'OLIO DI
| | | | OLIVA DI PRODUZIONE 1967

2299|LEGGE |10 |18/01/1968|- 68.

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA
| | | | PER L'ATTUAZIONE DI
| | | | PROVVIDENZE IN FAVORE

2300|LEGGE |13 |18/01/1968|DEI TERRITORI MONTANI.

| | | | TRATTAMENTO TRIBUTARIO
| | | | PER LE PROVVISTE DI

2301|LEGGE |28 |19/01/1968|BORDO.

| | | | DISPOSIZIONI
| | | | STRAORDINARIE
| | | | RIGUARDANTI IL
| | | | TRATTAMENTO ECONOMICO
| | | | DEI DIPENDENTI DEI

2302 | LEGGE

| 20 | 23/01/1968 | COMUNI E DELLE PROVINCE

| ASSEGNAZIONE
| STRAORDINARIA DI FONDI
| PER LA SISTEMAZIONE DEI
| DEBITI RELATIVI AI
| RICOVERI DEGLI INFERMI
| POLIOMELITICI,
| DISCINETICI E LUSSATI

2303 | LEGGE

| 21 | 23/01/1968 | CONGENITI DELL'ANCA.

| MODIFICHE ALLE VIGENTI
| DISPOSIZIONI
| SULL'AVANZAMENTO DEGLI
| UFFICIALI, DEI
| SOTTUFFICIALI E DEI
| MILITARI DI TRUPPA DEL
| CORPO DELLE GUARDIE DI

2304 | LEGGE

| 22 | 23/01/1968 | PUBBLICA SICUREZZA.

| MODIFICHE ALLA LEGGE 9
| GIUGNO 1964, N. 615,
| SULLA BONIFICA SANITARIA
| DEGLI ALLEVAMENTI DALLA
| TUBERCOLOSI E DALLA

2305 | LEGGE

| 33 | 23/01/1968 | BRUCELLOSI.

| DISCIPLINA DEL SERVIZIO
| RADIOELETTRICO PER LE

2306 | LEGGE

| 31 | 26/01/1968 | NAVI DA PESCA.

| PROROGA DEI BENEFICI
| INTEGRATIVI DISPOSTI A
| FAVORE DEI COMUNI DALLE
| LEGGI 29 LUGLIO 1957,
| N.634 E 29 LUGLIO 1957,
| N.635, PER LA
| COSTRUZIONE O IL
| COMPLETAMENTO DELLE RETI
| DI DISTRIBUZIONE IDRICA
| NELL'INTERNO DEGLI
| ABITATI E LA COSTRUZIONE
| O IL COMPLETAMENTO DEGLI
| IMPIANTI E RETI DI

2307 | LEGGE

| 38 | 27/01/1968 | FOGNATURA

| CONVERSIONE IN LEGGE,
| CON MODIFICAZIONI, DEL
| DECRETO-LEGGE 12
| DICEMBRE 1967, N. 1157,
| CONCERNENTE
| MODIFICAZIONI DEL REGIME
| FISCALE DEI FILATI DI

2308 | LEGGE

| 24 | 30/01/1968 | TALUNE FIBRE TESSILI.

| MODIFICHE DELL'ARTICOLO
| 54 DEL DECRETO-LEGGE 18
| NOVEMBRE 1966, N.976,

				CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142, E DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 1966, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER I
2309	LEGGE	42	02/02/1968	TERRITORI ALLUVIONATI

				ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA PER LE
2310	LEGGE	53	02/02/1968	PICCOLE DERIVAZIONI.

				CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERE OSPEDALIERE ED ESTENSIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 30 MAGGIO 1965, ALLE
2311	LEGGE	82	05/02/1968	CLINICHE UNIVERSITARIE.

				DETERMINAZIONE DEGLI AGGI ESATTORIALI PER IL
2312	LEGGE	87	05/02/1968	QUINQUENNIO 1969 - 1973

				AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
2313	LEGGE	113	05/02/1968	NAZIONALE IDROCARBURI.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N. 1150, CONCERNENTE LA PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
2314	LEGGE	26	07/02/1968	IN MATERIA DI EDILIZIA.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N.1132, CONCERNENTE LA PROROGA DELL'ADDIZIONALE ISTITUITA CON L'ARTICOLO 80, PRIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, COVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966,
2315	LEGGE	27	07/02/1968	N. 1142

				RIORDINAMENTO DEL RUOLO SANITARIO DEGLI

2316	LEGGE	75	07/02/1968	UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
2317	LEGGE	95	07/02/1968	INSERIMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE DELL'ANAS DI CESANO (ROMA) TRA I LABORATORI UFFICIALI.
2318	LEGGE	83	09/02/1968	PROROGA PER LA DURATA DI UN TRIENNIO DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N.130, SULL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFUGHI.
2319	LEGGE	88	09/02/1968	FINANZIAMENTO DI UNA INDAGINE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE
2320	LEGGE	91	09/02/1968	ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1965, N.1416 ,ED ESTENSIONE DI AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N.1616, A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
2321	LEGGE	117	09/02/1968	MODIFICAZIONE DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI IN MATERIA DI DISTURBI ALLE TRASMISSIONI E RADIORICEZIONI
2322	LEGGE	54	17/02/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1967, N. 1209, CONCERNENTE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO A FAVORE DELLE PERSONE COLPITE DAL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IN AGRIGENTO IL 19 LUGLIO 1966.
				MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE

| | | | 8 GIUGNO 1967, N.604,
| | | | SULLO STATO GIURIDICO E
| | | | L'ORDINAMENTO DELLA
| | | | CARRIERA DEI SEGRETARI
2323 | LEGGE | 107 | 17/02/1968 | COMUNALI E PROVINCIALI.

| | | | INTERPRETAZIONE
| | | | AUTENTICA DELL'ART.20
| | | | DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE
| | | | 1955, N.1108, RELATIVA
| | | | ALLE CONCESSIONI DI
| | | | VIAGGIO SULLE FERROVIE
2324 | LEGGE | 118 | 17/02/1968 | DELLO STATO.

| | | | DISPOSIZIONI FINANZIARIE
| | | | A FAVORE DELLE FERROVIE
| | | | SCHIO - ROCCHETTE -
| | | | ASIAGO E THIENE -
2325 | LEGGE | 119 | 17/02/1968 | ROCCHETTE - ARSIERO.

| | | | SOVVENZIONI ALLE
| | | | FERROVIE CONCESSE IN
| | | | SARDEGNA PER LA
| | | | ESECUZIONE DI LAVORI DI
| | | | RAZIONALIZZAZIONE E DI
2326 | LEGGE | 120 | 17/02/1968 | PROVVISTA DI MATERIALI.

| | | | AUMENTO DEL FONDO DI
| | | | DOTAZIONE DELL'EFIM -
| | | | ENTE PARTECIPAZIONI E
| | | | FINANZIAMENTO INDUSTRIA
2327 | LEGGE | 99 | 20/02/1968 | MANIFATTURIERA.

| | | | DISCIPLINA DEL
| | | | TRATTAMENTO ECONOMICO
| | | | DEI MEDICI FUNZIONARI
| | | | DIPENDENTI DAGLI ENTI
| | | | CHE GESTISCONO FORME
| | | | OBBLIGATORIE DI
| | | | ASSICURAZIONE SOCIALE E
| | | | DALL'ENTE NAZIONALE PER
| | | | LA PREVENZIONE DEGLI
2328 | LEGGE | 100 | 20/02/1968 | INFORTUNI.

| | | | ISTITUZIONE DELL'ENTE
| | | | AUTONOMO DEL PORTO DI
| | | | SAVONA IN SOSTITUZIONE
| | | | DELL'ENTE PORTUALE
2329 | LEGGE | 173 | 01/03/1968 | SAVONA - PIEMONTE.

| | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | L'AMMODERNAMENTO DELLA
| | | | FERROVIA
2330 | LEGGE | 187 | 01/03/1968 | CIRCUMVESUVIANA.

| | | | AMPLIAMENTO DEGLI
| | | | ORGANICI DEL PERSONALE
| | | | APPARTENENTE AGLI

			ISTITUTI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE E PER LA DIFFUSIONE DELLA
2331	LEGGE	208	01/03/1968 CULTURA.
			MODIFICA ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N.589, IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO DI OPERE IGIENICO - SANITARIE DI
2332	LEGGE	217	01/03/1968 VARIA NATURA.
			DISPOSIZIONI PER IL PROSEGUIMENTO DELLA BONIFICA NEI TERRITORI
2333	LEGGE	258	01/03/1968 VALLIVI DEL DELTA PADANO
			PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA TECNICA IN
2334	LEGGE	377	06/03/1968 AGRICOLTURA.
			SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE ECCEDENZE DI PAGAMENTI E DELLE RIMANENZE DI FONDI VERIFICATESI NELLE GESTIONI DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NEGLI ESERCIZI FINANZIARI ANTECEDENTI
2335	LEGGE	201	08/03/1968 AL 1 LUGLIO 1951.
			MODIFICHE E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N.2529 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE E
2336	LEGGE	178	08/03/1968 NUCLEI ABITATI.
			STUDIO E PROGETTAZIONE DI MASSIMA DELLA RETE DI COMUNICAZIONE TRA IL CENTRO STORICO DI
2337	LEGGE	194	08/03/1968 VENEZIA E LA TERRAFERMA.
			SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE ECCEDENZE DI PAGAMENTI E DELLE RIMANENZE DI FONDI

| | | | | VERIFICATESI NELLE
| | | | | GESTIONI DELLE
| | | | | RAPPRESENTANZE
| | | | | DIPLOMATICHE E CONSOLARI
| | | | | NEGLI ESERCIZI
| | | | | FINANZIARI ANTECEDENTI
2338 | LEGGE | 201 | 08/03/1968 | AL 1 LUGLIO 1951.

| | | | | COMPOSIZIONE DELLE
| | | | | COMMISSIONI GIUDICATRICI
| | | | | DEI CONCORSI A POSTI DI
| | | | | UFFICIALI SANITARI E DI
2339 | LEGGE | 220 | 08/03/1968 | SANITARI CONDOTTI.

| | | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2340 | | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | | INTEGRAZIONE E MODIFICA
| | | | | DELL'ART.28, SECONDO
| | | | | COMMA, DELLA LEGGE 14
| | | | | FEBBRAIO 1963, N. 60,
| | | | | CONCERNENTE LA
| | | | | LIQUIDAZIONE DEL
| | | | | PATRIMONIO EDILIZIO
| | | | | DELLA GESTIONE INACASA E
| | | | | L'ISTITUZIONE DI UN
| | | | | PROGRAMMA DECENNALE DI
| | | | | COSTRUZIONE DI ALLOGGI
2341 | LEGGE | 287 | 12/03/1968 | PER LAVORATORI

| | | | | PROROGA DELLA LEGGE 30
| | | | | DICEMBRE 1960, N. 1676,
| | | | | RECANTE NORME PER LA
| | | | | COSTRUZIONE DI
| | | | | ABITAZIONI PER
| | | | | LAVORATORI AGRICOLI
2342 | LEGGE | 260 | 12/03/1968 | DIPENDENTI

| | | | | ACQUISTO DI CASE DI AREE
| | | | | EDIFICABILI DA PARTE
| | | | | DELL'INCIS CON LE SOMME
| | | | | RICAVATE
| | | | | DALL'ALIENAZIONE DI
| | | | | ALLOGGI AI SENSI DEL
| | | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
| | | | | DELLA REPUBBLICA 17
| | | | | GENNAIO 1959, N. 2, E
| | | | | SUCCESSIVE
2343 | LEGGE | 261 | 12/03/1968 | MODIFICAZIONI.

| | | | | ADEGUAMENTO DEI TERMINI
| | | | | LEGALI A FAVORE DELLE
| | | | | IMPRESE COLPITE
| | | | | DALL'ALLUVIONE E DALLE
| | | | | MAREGGIATE DELL'AUTUNNO
2344 | LEGGE | 195 | 12/03/1968 | 1966.

			AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 2.400.000.000 A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1963 - 64, 1964 - 65, 1 LUGLIO - 31
2345	LEGGE	232	12/03/1968 DICEMBRE 1965 E 1966
			MIGLIORAMENTI DELL'ASSISTENZA
2346	LEGGE	234	12/03/1968 ANTITUBERCOLARE
			PROIBIZIONE DELLA VENDITA DELLE SIGARETTE SCIOLTE DA PARTE DEI
2347	LEGGE	248	12/03/1968 MONOPOLI DI STATO
			PROROGA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI
2348	LEGGE	260	12/03/1968 DIPENDENTI
			ACQUISTO DI CASE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DELL'INCIS CON LE SOMME RICAVATE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, E SUCCESSIVE
2349	LEGGE	261	12/03/1968 MODIFICAZIONI.
			AUTORIZZAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA OCCORRENTE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PIAZZA RISORGIMENTO A TERMINI
2350	LEGGE	285	12/03/1968 ED OSTERIA DEL CURATO
			INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART.28, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, CONCERNENTE LA

			LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE INACASA E L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI
2351	LEGGE	287	12/03/1968 PER LAVORATORI
			AMMISSIONE AI CONCORSI DELLE FERROVIE DELLO STATO DEL PERSONALE ESONERATO DALLE FERROVIE SECONDARIE GESTITE IN
2352	LEGGE	289	12/03/1968 REGIME DI CONCESSIONE
			INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 DICEMBRE 1947, N. 1421, E MODIFICAZIONI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 27 LUGLIO
2353	LEGGE	386	12/03/1968 1962, N.1228.
			PROVVEDIMENTI TRIBUTARI
2354	LEGGE	428	12/03/1968 PER L'ARTIGIANATO.
			MODIFICHES AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 FEBBRAIO 1961, N.257, SULLA COMPOSIZIONE E SULL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI
2355	LEGGE	203	14/03/1968 SANITA'.
			PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEL BASSO MOLISE E DELL'ALTO VOLTURNO DANNEGGiate DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE E DICEMBRE
2356	LEGGE	223	14/03/1968 1967.
			DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER LAVORI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO E
2357	LEGGE	292	14/03/1968 ARTISTICO
			PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SPETTACOLI
2358	LEGGE	318	14/03/1968 CINEMATOGRAFICI.
			NORME DI MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE

			DELLA REPUBBLICA 23
			MAGGIO 1964, N. 655, PER
			LA DISCIPLINA DELLE
			ASSEGNAZIONI DEGLI
			ALLOGGI COSTRUITI O
			RISERVATI PER I PROFUGHI
			E PER I CONNAZIONALI
			RIMPATRIATI AD ESSI
			ASSIMILATI AI SENSI
			DELLA LEGGE 25 OTTOBRE
			1960, N. 1306, E
2359	LEGGE	389	18/03/1968 SUCCESSIVE DISPOSIZIONI.

			RIORDINAMENTO DEL
			PERSONALE A CONTRATTO
			TIPO GIA' DIPENDENTE
			DALLA SOPPRESSA
			AMMINISTRAZIONE
2360	LEGGE	350	18/03/1968 DELL'AFRICA ITALIANA.

			CONDONO DI SANZIONI
2361	LEGGE	250	18/03/1968 DISCIPLINARI

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO
			1968, N.12, CONCERNENTE
			PROVVIDENZE A FAVORE
			DELLE POPOLAZIONI DEI
			COMUNI DELLA SICILIA
			COLPITI DAI TERREMOTI
2362	LEGGE	182	18/03/1968 DEL GENNAIO 1968.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO
			1968, N.17, RECANTE
			NORME DI INTERPRETAZIONE
			AUTENTICA DELL'ARTICOLO
			34 DEL DECRETO-LEGGE 22
			GENNAIO 1968, N.12,
			CONCERNENTE PROVVIDENZE
			A FAVORE DELLE
			POPOLAZIONI DEI COMUNI
			DELLA SICILIA COLPITI
			DAI TERREMOTI DEL
2363	LEGGE	183	18/03/1968 GENNAIO 1968

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 20
			FEBBRAIO 1968, N. 59,
			CONCERNENTE
			L'ORGANIZZAZIONE COMUNE
			DEI MERCATI NEI SETTORI
			DEI CEREALI, DELLE CARNI
			SUINE, DELLE UOVA, DEL
			POLLAME E DEL RISO.
			DISPOSIZIONI RELATIVE AD
			ALCUNE MISURE DI

| | | | ORGANIZZAZIONE COMUNE
| | | | DEI MERCATI NEL SETTORE
| | | | DELLO ZUCCHERO, AL
| | | | REGIME APPLICABILE AI
| | | | PRODOTTI TRASFORMATI A
| | | | BASE DI ORTOFRUTTICOLI
| | | | CON AGGIUNTA DI
| | | | ZUCCHERO,
| | | | ALL'INSTAURAZIONE DI UN
| | | | REGIME COMUNE DEGLI
| | | | SCAMBI PER L'OVOALBUMINA
| | | | E LA LATTOALBUMINA,
| | | | NONCHE' ALLE
| | | | RESTITUZIONI CHE POSSONO
| | | | ESSERE ACCORDATE ALLA
| | | | ESPORTAZIONE VERSO I
| | | | PAESI TERZI, SOTTO FORMA
| | | | DI MERCI NON COMPRESE
| | | | NELL'ALLEGATO II DEL
| | | | TRATTATO CHE ISTITUISCE
| | | | LA COMUNITA' ECONOMICA
| | | | EUROPEA, DI TALUNI

2364 | LEGGE | 224 | 18/03/1968 | PRODOTTI AGRICOLI

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 15
| | | | FEBBRAIO 1968, N. 45:
| | | | NORME INTEGRATIVE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO
| | | | 1968, N. 12, RECANTE
| | | | PROVVIDENZE A FAVORE
| | | | DELLE POPOLAZIONI DEI
| | | | COMUNI DELLA SICILIA
| | | | COLPITI DAI TERREMOTI

2365 | LEGGE | 240 | 18/03/1968 | DEL GENNAIO 1968

| | | | ESTENSIONE ANCHE ALLE
| | | | COLTURE VITICOLE DELLE
| | | | PROVVIDENZE PREVISTE
| | | | DALL'ART. 7 DELLA LEGGE

2366 | LEGGE | 278 | 18/03/1968 | 27 OTTOBRE 1966, N. 910

| | | | NORME INTEGRATIVE DELLA
| | | | LEGGE 7 FEBBRAIO 1958,
| | | | N.88, RELATIVA AGLI
| | | | ISTITUTI SUPERIORI DI

2367 | LEGGE | 293 | 18/03/1968 | EDUCAZIONE FISICA

| | | | AUMENTO DEL CONTRIBUTO
| | | | ORDINARIO IN FAVORE
| | | | ALL'ISTITUTO NAZIONALE
2368 | LEGGE | 335 | 18/03/1968 | DELLA NUTRIZIONE.

| | | | DISPOSIZIONE PER IL
| | | | RINNOVAMENTO,
| | | | AMMODERNAMENTO E
| | | | POTENZIAMENTO DEI

| | | | SERVIZI DI TRASPORTO
| | | | ESERCITATI PER MEZZO
| | | | DELLA GESTIONE
| | | | GOVERNATIVA DELLE
| | | | FERROVIE CALABRO -
| | | | LUCANE ED AUTOSERVIZI
2369 | LEGGE | 368 | 18/03/1968 | INTEGRATIVI.

| | | | PROROGA DEI BENEFICI
| | | | TRIBUTARI RIGUARDANTI
| | | | GLI ISTITUTI AUTONOMI
| | | | DELLE CASE POPOLARI, DI
| | | | CUI AL PRIMO COMMA
| | | | DELL'ART.147 DEL TESTO
| | | | UNICO APPROVATO CON
| | | | REGIO DECRETO 28 APRILE
2370 | LEGGE | 402 | 18/03/1968 | 1938, N.1165.

| | | | SOPPRESSIONE DELL'ENTE
2371 | LEGGE | 413 | 18/03/1968 | AUTOTRASPORTI MERCI.

| | | | MODIFICAZIONE
| | | | DELL'ARTICOLO 10 DELLA
| | | | LEGGE 10 AGOSTO 1950, N.
| | | | 715: "COSTITUZIONE DI UN
| | | | FONDO PER L'INCREMENTO
| | | | EDILIZIO DESTINATO A
| | | | SOLLECITARE L'ATTIVITA'
| | | | EDILIZIA PRIVATA PER LA
| | | | CONCESSIONE DI MUTUI PER
| | | | LA COSTRUZIONE DI CASE
2372 | LEGGE | 319 | 20/03/1968 | DI ABITAZIONE".

| | | | NUOVA DECORRENZA PER
| | | | L'APPLICAZIONE DELLE
| | | | NORME CONTENUTE
| | | | NELL'ARTICOLO 22 DELLA
| | | | LEGGE 13 LUGLIO 1967, N.
| | | | 583, SUI TRATTAMENTI
| | | | POSTI A CARICO DEL FONDO
| | | | SPECIALE DI PREVIDENZA
| | | | PER IL PERSONALE ADDETTO
| | | | AI PUBBLICI SERVIZI DI
| | | | TELEFONIA, E LORO
| | | | ESTENSIONE AD ALTRE
2373 | LEGGE | 369 | 20/03/1968 | FORME DI PENSIONE

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2374 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | COMPENSAZIONE AI COMUNI
| | | | DELLA PERDITA DI ENTRATE
| | | | SUBITA NEGLI ANNI
| | | | 1964, 1965 E 1966 IN
| | | | SEGUITO ALLA
| | | | SOPPRESSIONE
| | | | DELL'IMPOSTA DI CONSUMO

| | | | ESENZIONE DALL'IMPOSTA
 | | | | SUL CONSUMO DI CUI AL
 | | | | TESTO UNICO SULLA
 | | | | FINANZA LOCALE 14
 | | | | SETTEMBRE 1931, N.1175,
 | | | | DEI MATERIALI ADIBITI
 | | | | PER LA COSTRUZIONE O LA
 | | | | RIPARAZIONE DI EDIFICI
 | | | | DI CULTO APERTI AL

2376 | LEGGE | 423 | 28/03/1968 | PUBBLICO.

| | | | MODIFICA DELL'ART. 19
 | | | | DEL DECRETO DEL
 | | | | PRESIDENTE DELLA
 | | | | REPUBBLICA 29 NOVEMBRE
 | | | | 1967 N. 1318,
 | | | | CONCERNENTE NORME PER IL
 | | | | RIORDINAMENTO DELLA

2377 | LEGGE | 279 | 28/03/1968 | SPERIMENTAZIONE AGRARIA

| | | | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
 | | | | E MODIFICATIVE ALLE
 | | | | LEGGI 18 DICEMBRE 1961,
 | | | | N. 1470 E 11 MARZO 1965,

2378 | LEGGE | 342 | 28/03/1968 | N. 123.

| | | | CONCESSIONE DI UN
 | | | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO
 | | | | A FAVORE DEL COMITATO
 | | | | NAZIONALE ITALIANO DELLA

2379 | LEGGE | 357 | 28/03/1968 | FAO.

| | | | PROVVEDIMENTI PER LA
 | | | | RIPARAZIONE DEI DANNI
 | | | | ARRECATI DALLE ALLUVIONI
 | | | | DAGLI ANNI 1959 AL 1966
 | | | | AD alcune FERROVIE IN
 | | | | REGIME DI CONCESSIONE

2380 | LEGGE | 358 | 28/03/1968 | ALL'INDUSTRIA PRIVATA.

| | | | ADEGUAMENTO DEL
 | | | | CONTRIBUTO STATALE NELLA
 | | | | SPESA DI MANUTENZIONE
 | | | | DELLE OPERE ESISTENTI
 | | | | NEL COMPRENSORIO DELLA

2381 | LEGGE | 372 | 28/03/1968 | BONIFICAZIONE PONTINA

| | | | AUTORIZZAZIONE DI
 | | | | ULTERIORE SPESA PER LA
 | | | | RICOSTRUZIONE E LA
 | | | | RINASCITA DELLE ZONE
 | | | | COLPITE DAL TERREMOTO

2382 | LEGGE | 373 | 28/03/1968 | DELL'AGOSTO 1962.

| | | | PROGRAMMA DI COSTRUZIONE
 | | | | E DI OPERE PER UN

			IMPORTO DI 100 MILIARDI DI LIRE IN CONTO DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DECENNALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N. 211, PER IL RINNOVAMENTO, IL RICLASSAMENTO, L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE
2383	LEGGE	374	28/03/1968 FERROVIE DELLO STATO

			EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA
2384	LEGGE	375	28/03/1968 PER VIAGGIATORI.

			FINANZIAMENTO PER PROVVEDERE ALLE SPESE OCCORRENTI PER LO STUDIO DEI PROBLEMI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO E FERROVIARIO SULLO
2385	LEGGE	384	28/03/1968 STRETTO DI MESSINA.

			CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' PRIVATA DANNEGGIATI O DISTRUTTI DALLE ALLUVIONI DEGLI ANNI
2386	LEGGE	394	28/03/1968 1951 - 53 E 1958 - 60.

			NORME SULLA ELETTRIFICAZIONE DELLE
2387	LEGGE	404	28/03/1968 ZONE RURALI.

			ESENZIONE FISCALE DELLE INDENNITA' E DELLE SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI IN APPLICAZIONE DELL'ART.56 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO FIRMATO A PARIGI IL 18 APRILE
2388	LEGGE	405	28/03/1968 1951.

			INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER IL
2389	LEGGE	420	28/03/1968 BIENNIO 1969 - 70.

			ESSENZIONE DALL'IMPOSTA

| | | | | SUL CONSUMO DI CUI AL
| | | | | TESTO UNICO SULLA
| | | | | FINANZA LOCALE 14
| | | | | SETTEMBRE 1931, N.1175,
| | | | | DEI MATERIALI ADIBITI
| | | | | PER LA COSTRUZIONE O LA
| | | | | RIPARAZIONE DI EDIFICI
| | | | | DI CULTO APERTI AL
2390 | LEGGE | 423 | 28/03/1968 | PUBBLICO.

| | | | | ULTERIORI INTERVENTI E
| | | | | PROVVIDENZE PER LA
| | | | | RICOSTRUZIONE E PER LA
| | | | | RIPRESA ECONOMICA NEI
| | | | | TERRITORI COLPITI DALLE
| | | | | ALLUVIONI E MAREGGIATE
2391 | LEGGE | 525 | 28/03/1968 | DELL'AUTUNNO 1966.

| | | | | AUTORIZZAZIONE ALLA
| | | | | CONCESSIONE DI MUTUI
| | | | | ALL'ISTITUTO AUTONOMO
| | | | | PER LE CASE POPOLARI
| | | | | DELLA PROVINCIA DI
| | | | | MESSINA PER FAR FRONTE
| | | | | AI DISAVANZI DI GESTIONE
| | | | | A TUTTO IL 31 DICEMBRE
2392 | LEGGE | 516 | 02/04/1968 | 1966.

| | | | | RESTITUZIONE DELL'I.G.E.
| | | | | ALL'ESPORTAZIONE DEI
| | | | | FIORI E PIANTE
2393 | LEGGE | 451 | 02/04/1968 | ORNAMENTALI.

| | | | | NORME INTEGRATIVE ALLA
| | | | | LEGGE 24 OTTOBRE 1966,
| | | | | N.932, CONCERNENTE GLI
| | | | | INSEGNANTI DI EDUCAZIONE
| | | | | FISICA, COMPRESI NEGLI
2394 | LEGGE | 467 | 02/04/1968 | ELENCHI SPECIALI.

| | | | | CONTRIBUTO A FAVORE
| | | | | DELL'ISTITUTO NAZIONALE
| | | | | DEI CIECHI "VITTORIO
2395 | LEGGE | 471 | 02/04/1968 | EMANUELE II" DI FIRENZE.

| | | | | MODIFICHES ALLA LEGGE 22
| | | | | DICEMBRE 1957, N.1293,
| | | | | SULLA ORGANIZZAZIONE DEI
| | | | | SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
| | | | | E VENDITA DEI GENERI DI
2396 | LEGGE | 484 | 02/04/1968 | MONOPOLIO.

| | | | | TERMINE PER LA
| | | | | PRESENTAZIONE DELLE
| | | | | DOMANDE DI RINVIO DEL
| | | | | SERVIZIO MILITARE PER
2397 | LEGGE | 485 | 02/04/1968 | MOTIVI DI STUDIO.

				MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 MARZO 1957, N. 108, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ALTRI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA AL PERSONALE COLONIALE MILITARE TRASFERITOSI IN ITALIA IN SEGUITO AGLI EVENTI BELLICI ED IMPIEGATO IN SERVIZIO NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO
2398	LEGGE	486	02/04/1968	STATO
				MODIFICHE ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N.893, CONCERNENTE L'ENTE
2399	LEGGE	506	02/04/1968	ACQUEDOTTI SICILIANI.
				ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI ALLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI DEI FILM
2400	LEGGE	514	02/04/1968	NAZIONALI.
				MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N.194, CONCERNENTE NORME RELATIVE AL SISTEMA
2401	LEGGE	515	02/04/1968	AEROPORTUALE DI MILANO.
				AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER FAR FRONTE AI DISAVANZI DI GESTIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE
2402	LEGGE	516	02/04/1968	1966.
				MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N.302, RIGUARDANTE LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO E LE MODIFICHE DEI CAMPI SPORTIVI E DEI LORO
2403	LEGGE	526	02/04/1968	IMPIANTI ED ACCESSORI.
				ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DI MARCHE DI CONCESSIONI

			GOVERNATIVE - ATTI AMMINISTRATIVI - NEL
2404	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	701	19/04/1968 VALORE DA LIRE 400
			MODIFICAZIONE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELA REPUBBLICA 19 GENNAIO 1960, N.1743, IN MATERIA DI CONCORSI PER MERITO DISTINTO RISERVATI AI
2405	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1064	24/05/1968 PROFESSORI DI RUOLO.
			MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO
2406	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	801	28/05/1968 DIDATTICO UNIVERSITARIO
			ELENCO DEI COMUNI DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO E TRAPANI COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968 CHE POSSONO BENEFICIARE DELLE PROVIDENZE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N.79, CONVERTITO NELLA LEGGE
2407	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	963	05/06/1968 18 MARZO 1968, N. 241.
			PROGRAMMA DELL'ESAME DI AVANZAMENTO ALLA QUALIFICA DI VICE DIRETTORE DI STABILIMENTO NEL RUOLO DEL PERSONALE TECNICO, BRANCA MANIFATTURE TABACCHI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
			STATO, PER LAUREATI IN
2408	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	956	27/07/1968 ARCHITETTURA
			NORME PER LA CONCESSIONE DI UNA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO E PER L'EROGAZIONE DI UNA INDENNITA' COMPENSATIVA DI FINE CAMPAGNA PER TALUNI
2409	LEGGE	856	29/07/1968 CEREALI
			PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DALLA SICCITA' VERIFICATASI DAL
			DICEMBRE 1967 AL LUGLIO
2410	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	857	29/07/1968 1968

| | | | DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
| | | | IN MATERIA DI
| | | | PROVVIDENZE A FAVORE
| | | | DELLE POPOLAZIONI DEI
| | | | COMUNI DELLA SICILIA
| | | | COLPITI DAI TERREMOTI
2411 | LEGGE | 858 | 29/07/1968 | DEL GENNAIO 1968

| | | | VARIANTI ALLE CATEGORIE
| | | | DI SPECIALIZZAZIONE
| | | | PREVISTE DALLE TABELLE
| | | | ALLEGATE ALLA LEGGE 8
| | | | GENNAIO 1952, N.15,
| | | | QUALI RISULTANO
| | | | MODIFICATE CON I DECRETI
| | | | DEL PRESIDENTE DELLA
| | | | REPUBBLICA 5 MARZO 1958,
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | | | N.481, E 9 AGOSTO 1966,
2412 | DELLA REPUBBLICA | 1179 | 13/08/1968 | N. 1117.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO
| | | | 1968, N. 917,
| | | | CONCERNENTE PROVVIDENZE
| | | | A FAVORE DELLE AZIENDE
| | | | AGRICOLE, A COLTURA
| | | | SPECIALIZZATA,
| | | | DANNEGGiate DA CALAMITA'
| | | | NATURALI O DA
| | | | ECCEZIONALI AVVERSITA'
2413 | LEGGE | 1088 | 21/10/1968 | ATMOSFERICHE.

| | | | CONCESSIONE DI AMNISTIA
| | | | E DI INDULTO.
2414 | DELLA REPUBBLICA | 1084 | 25/10/1968 |

| | | | MODIFICAZIONE
| | | | ALL'ORDINAMENTO DELLA
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE | | | | FACOLTA' DI SCIENZE
2415 | DELLA REPUBBLICA | 1189 | 31/10/1968 | POLITICHE.

| | | | INTERVENTI IN FAVORE DEL
| | | | TEATRO DI PROSA.
2416 | LEGGE | 1186 | 06/11/1968 |

| | | | ASSUNZIONE DI IDONEI DEI
| | | | PUBBLICI CONCORSI
| | | | INDETTI DALLA AZIENDA
| | | | AUTONOMA DELLE FERROVIE
2417 | LEGGE | 1203 | 12/11/1968 | DELLO STATO.

| | | | AUMENTO DEL FONDO DI
| | | | DOTAZIONE DELL'ENTE
2418 | LEGGE | 1209 | 19/11/1968 | NAZIONALE IDROCARBURI.

| | | | VARIAZIONE DEL LIMITE
| | | | MINIMO DELLA
| | | | RETRIBUZIONE SU CUI E'
| | | | CALCOLATO IL CONTRIBUTO

			PER LA PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE
2419	LEGGE	1469	27/11/1968 INDUSTRIALI

	DECRETO DEL PRESIDENTE		DISCIPLINA DELL'ORA
2420	DELLA REPUBBLICA	1275	22/12/1968 LEGALE PER L'ANNO 1969.

			MATERIE E RAGGRUPPAMENTI
			DI MATERIE NELLE SEZIONI
			DI ISTITUTO TECNICO PER
			PERITI AZIENDALI E
	DECRETO DEL PRESIDENTE		CORRISPONDENTI IN LINGUE
2421	DELLA REPUBBLICA	59	03/01/1969 ESTERE

			FINANZIAMENTO DEL
			SECONDO CENSIMENTO
			GENERALE DELLA
			AGRICOLTURA,
			DELL'UNDICESIMO
			CENSIMENTO GENERALE
			DELLA POPOLAZIONE E DEL
			QUINTO CENSIMENTO
	DECRETO DEL PRESIDENTE		GENERALE DELL'INDUSTRIA
2422	DELLA REPUBBLICA	14	31/01/1969 E DEL COMMERCIO

			ESTENSIONE DEI BENEFICI
			DEL DECRETO-LEGGE 27
			FEBBRAIO 1968, N. 79,
			CONVERTITO NELLA LEGGE
			18 MARZO 1968, N. 241, AI
			COMUNI DI SAMBUCA DI
			SICILIA (AGRIGENTO) E
	DECRETO DEL PRESIDENTE		CONTESSA ENTELLINA
2423	DELLA REPUBBLICA	210	07/02/1969 (PALERMO).

			CONVERSIONE IN LEGGE,
			CON MODIFICAZIONI, DEL
			DECRETO-LEGGE 18
			DICEMBRE 1968, N. 1234,
			RECANTE NORME RELATIVE
			ALLA INTEGRAZIONE DI
			PREZZO PER TALUNI
2424	LEGGE	5	12/02/1969 PRODOTTI AGRICOLI.

			MODIFICA DEGLI ARTICOLI
			6 E 7 DEL DECRETO DEL
			PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA 17 GENNAIO
			1959, N. 2, RECANTE
			NORME SULLA DISCIPLINA
			DELLA CESSIONE IN
			PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI
			DI TIPO POPOLARE ED
2425	LEGGE	86	18/02/1969 ECONOMICO

			MODIFICHE ALLA LEGGE 11
			GENNAIO 1967, N. 1,
			RIGUARDANTE

			MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
2426	LEGGE	87	21/02/1969 PREVIDENZA SOCIALE.
			INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLE LEGGI 30 DICEMBRE 1959, N. 1236 E 6 GENNAIO 1963, N. 13, SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL' AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE
2427	LEGGE	94	26/02/1969 DELLO STATO
			INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE ISTITUITO CON LA LEGGE 8 AGOSTO 1957, N. 777, RECANTE PROVIDENZE CREDITIZIE
2428	LEGGE	95	10/03/1969 PER LA ZOOTECNICA
			MODIFICA DELL'ARTICOLO 70 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, NUMERO 132, RELATIVA AGLI ENTI OSPEDALIERI E ASSISTENZA
2429	LEGGE	82	13/03/1969 OSPEDALIERA.
			NORME PER IL DECENTRAMENTO DI ALCUNE COMPETENZE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEI LAVORI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO
2430	LEGGE	92	21/03/1969 1959, N. 2.
			PROVIDENZE PER IL
2431	LEGGE	99	21/03/1969 COMUNE DI ROMA
			COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE
2432	LEGGE	93	31/03/1969 D'INCHIESTA
			NORME SULLA RESTITUZIONE DEI PRELIEVI PER PRODOTTI AGRICOLI
2433	LEGGE	176	31/03/1969 ESPORTATI
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 15 FEBBRAIO 1969, N.10, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLE

			BENZINE SPECIALI DIVERSE DALL'ACQUA RAGIA MINERALE, DELLA BENZINA E DEL PETROLIO DIVERSO DA QUELLO LAMPANTE, NONCHE' DEI GAS DI
2434	LEGGE	118	02/04/1969 PETROLIO LIQUEFATTI
			MODIFICHE ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 82, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE TASSE E DEI
2435	LEGGE	165	02/04/1969 DIRITTI MARITTIMI.
			PROROGA DELLA CONCESSIONE E FINANZIAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA (TERMINI - EUR) ESERCITATA DALLA STEFER
2436	LEGGE	166	12/04/1969 PER CONTO DELLO STATO
			PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' "ALITALIA" - LINEE Aeree ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' "SOMALI
2437	LEGGE	177	12/04/1969 AIRLINES"
			NUOVE NORME PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO
2438	LEGGE	162	21/04/1969 UNIVERSITARIO.
			MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE DEL 27 LUGLIO 1967, N. 621, CONCERNENTE CORRESPONDENCE DI COMPENSI ORARI DI INTENSIFICAZIONE AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E
2439	LEGGE	250	02/05/1969 TELECOMUNICAZIONI.
			ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO NAZIONALE
2440	LEGGE	251	02/05/1969 PER L'ENERGIA NUCLEARE.
			COSTRUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

			(INCIS) DI ALLOGGI DA ASSEGNAME IN LOCAZIONE SEMPLICE AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DALL'AZIENDA DI STATO
2441	LEGGE	279	02/05/1969 PER I SERVIZI TELEFONICI
			COPERTURA DEL DISAVANZO DELLA GESTIONE 1968 DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO
2442	LEGGE	280	02/05/1969 STATO
			NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1960, N. 131, CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA FABBRICATI SULLA BASE DELLE RENDITE DEL NUOVO CATASTO
2443	LEGGE	254	17/05/1969 EDILIZIO URBANO.
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA ASSEGNARE AL CONSORZIO DEL PORTO E DELL'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BRINDISI PER IL COMPLETAMENTO DEI SERVIZI GENERALI DELLA
2444	LEGGE	311	29/05/1969 ZONA INDUSTRIALE.
			CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI MAGGIORI DEL CORPO DELLA GUARDIA
2445	LEGGE	306	10/06/1969 DI FINANZA
			AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 730.000.000 PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DEL CANALE DEMANIALE "REGINA ELENA" E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, NONCHE' PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI IN REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI
2446	LEGGE	307	10/06/1969 DELLE OPERE STESSE
			PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1961, N. 1525, RELATIVO ALLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DEGLI

				STABILIMENTI INDUSTRIALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONFALCONE E DEL TERRITORIO DELLA ZONA PORTUALE AUSSA - CORNQ IN PROVINCIA DI
2447	LEGGE	317	10/06/1969	UDINE
				COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO
2448	LEGGE	470	10/07/1969	DI NAPOLI
				ELEVAZIONE DELLA MISURA DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.
2449	LEGGE	464	01/08/1969	249.
				PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI
2450	LEGGE	472	01/08/1969	DEL GIUGNO - LUGLIO 1964
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1969, N. 261, CONCERNENTE IL PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL TABACCO GREGGIO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO N. 130 DEL 26 LUGLIO 1966 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITA'
2451	LEGGE	476	01/08/1969	ECONOMICA EUROPEA
				RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
2452	LEGGE	591	13/08/1969	STATO
				PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE APPALTATRICI DI OPERE E DI SERVIZI FERROVIARI AL

			TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE
2453	LEGGE	592	13/08/1969 DELLO STATO
			CONCESSIONE A FAVORE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL
2454	LEGGE	617	13/08/1969 QUINQUENNIO 1969 - 73
			DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N. 1470, RECANTE FINANZIAMENTI A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI RICONVERSIONE DI PARTICOLARE INTERESSE ECONOMICO E SOCIALE, E
2455	LEGGE	666	01/10/1969 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
			MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 1950, N. 50, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 MAGGIO 1950, N. 202, E ALLA LEGGE 25 MAGGIO 1954, N. 291, PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME FISCALE DEL
2456	LEGGE	684	01/10/1969 CACAO
			CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER
2457	LEGGE	741	07/10/1969 LO SVILUPPO PER IL 1967.
			SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ASSUNTORIE NEI RUOLI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
2458	LEGGE	747	07/10/1969 STATO.
			NORME INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 20 MARZO 1968, N. 327, CONCERNENTE L'IMMISSIONE DI INSEGNANTI ABILITATI NEI RUOLI DELLA SCUOLA
2459	LEGGE	748	07/10/1969 MEDIA.
			DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE PROVVEDIMENTI NELLE MATERIE PREVISTE DAI TRATTATI DELLA

				COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA (C.E.E.) E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (C.E.E.A.) PER LA DURATA DELLA TERZA TAPPA E STANZIAMENTI DI FONDI NECESSARI A COPRIRE LE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA
2460	LEGGE	740	13/10/1969	LEGGE STESSA
				AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI IN
2461	LEGGE	745	13/10/1969	CITTADUCALE.
				ABROGAZIONE DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1928, N. 439, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DEL LAVORO NEI PANIFICI DI NOTEVOLI POTENZIALITA' CON FORNI
2462	LEGGE	749	13/10/1969	A REGIME CONTINUO.
				NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI PRESIDIO E PER IL DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA
2463	LEGGE	750	13/10/1969	TORRE PENDENTE DI PISA.
				INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 17, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 8 MARZO 1968, N. 152, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DEGLI
2464	LEGGE	746	15/10/1969	ENTI LOCALI.
				INCHIESTA PARLAMENTARE SUI FENOMENI DI CRIMINALITA' IN
2465	LEGGE	755	27/10/1969	SARDEGNA.
				COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO
2466	LEGGE	810	27/10/1969	DI GENOVA
				DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI INTEGRATIVI DI ESERCIZIO A FAVORE DELLA FERROVIA DOMODOSSOLA - CONFINE SVIZZERO IN DEROGA ALL'ARTICOLO 4 DELLA

			LEGGE 2 AGOSTO 1952, N.
2467	LEGGE	790	30/10/1969 1221
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA PAOLA - COSENZA E PER LO SPOSTAMENTO DELLA
2468	LEGGE	791	30/10/1969 STAZIONE DI COSENZA.
			NORME PER IL RINVIO DELLE ELEZIONI COMUNALI
2469	LEGGE	774	07/11/1969 E PROVINCIALI DEL 1969
			NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 33, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1963, N.1, E 1, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1966, N.570, CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, LA PARTECIPAZIONE AGLI SCRUTINI PER LA PROMOZIONE A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E LA NOMINA A MAGISTRATO DI
2470	LEGGE	927	07/11/1969 APPELLO
			INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 2, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 1967, N. 1215, RECANTE NORME INTEGRATIVE AL TESTO UNICO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577, CONCERNENTE IL PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE
2471	LEGGE	933	13/11/1969 REGGIMENTALI
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1969, N. 646, RECANTE PROVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA'
2472	LEGGE	828	26/11/1969 ATMOSFERICHE
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30

				SETTEMBRE 1969, N. 645, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO E ALL'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI CONCERNENTI IL SETTORE
2473	LEGGE	829	26/11/1969	AGRICOLO.
				MODIFICA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 634, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL
2474	LEGGE	930	26/11/1969	MEZZOGIORNO.
				NORME IN MATERIA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E DALL'OBBLIGO DELLA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CESSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI COLLEGAMENTI TELEGRAFICI
2475	LEGGE	935	26/11/1969	AD USO PRIVATO
				PROROGA DEGLI INCARICHI TRIENNALI DI INSEGNAMENTO NELLE SCULE ELEMENTARI PER GLI ANNI SCOLASTICI 1969 - 1970 E
2476	LEGGE	958	05/12/1969	1970 - 1971
				RISCATTO DELLA FERROVIA IN REGIME DI CONCESSIONE
2477	LEGGE	961	10/12/1969	SONDRIO - TIRANO
				FINANZIAMENTO DELLE INDAGINI CAMPIONARIE SULLA CONSISTENZA DEL
2478	LEGGE	962	10/12/1969	PATRIMONIO SUINICOLO
				PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
2479	LEGGE	969	10/12/1969	STATO
				CONFERIMENTO AGLI ISTITUTI SPECIALI MERIDIONALI DELLE SOMME ASSEGNAME AI FONDI DI ROTAZIONE DI CUI ALLA

			LEGGE 12 FEBBRAIO 1955, N. 38, E SUCCESSIVE
2480	LEGGE	970	10/12/1969 MODIFICAZIONI
			MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1967, N.589, RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELL'ENTE
2481	LEGGE	1000	10/12/1969 PORTO DI TRIESTE.
			CONTRIBUTO STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE DELLA PEDIATRIA
2482	LEGGE	1020	12/12/1969 PREVENTIVA.
			AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI LIRE 15 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI ISTITUTI ARCHIVISTICI DI ROMA E PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DESTINATO AI SERVIZI DEL SENATO DELLA
2483	LEGGE	972	15/12/1969 REPUBBLICA
			AMMORTAMENTO DELLE SPESE EFFETTIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA DEL RENON IN BASE ALLA LEGGE 2 AGOSTO
2484	LEGGE	973	19/12/1969 1952, N. 1221
			VARIAZIONI ALLA TABELLA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA REGIONALI E INTERREGIONALI DELL'ISTITUTO CENTRALE
2485	LEGGE	1025	19/12/1969 DI STATISTICA.
			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED ALLE PROVINCE, NONCHE' PROVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA
2486	LEGGE	964	22/12/1969 LOCALE
			DISCIPLINA DELL'ORA
2487	LEGGE	983	22/12/1969 LEGALE PER L'ANNO 1970
			DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED ALLE PROVINCE, NONCHE'

			PROVVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA
2488	LEGGE	964	22/12/1969 LOCALE
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I COMITATI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE
2489	LEGGE	966	22/12/1969 ECONOMICA
			SOPPRESSIONE DEL FONDO PER LE ISCRIZIONI DI RENDITA DA EFFETTUARSI IN ESECUZIONE DELLE LEGGI EVERISIVE DELL'ASSE ECCLESIASTICO, ISTITUITO CON REGIO DECRETO 21
2490	LEGGE	974	22/12/1969 DICEMBRE 1922, N. 1689
			DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI NEI SETTORI DELLE MATERIE GRASSE DI ORIGINE VEGETALE, DEGLI DECRETO DEL PRESIDENTE ORTOFRUTTICOLI E DEGLI
2491	DELLA REPUBBLICA	1053	24/12/1969 AGRUMI.
			REGOLAZIONI FINANZIARIE
2492	LEGGE	975	24/12/1969 VARIE
			CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP) PER
2493	LEGGE	977	24/12/1969 GLI ANNI 1968 E 1969
			SOSTEGNO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DEI CARBONI DA COKE E DEL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA
2494	LEGGE	978	24/12/1969 COMUNITA'.
			ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI
2495	LEGGE	979	24/12/1969 DEL GIUGNO - LUGLIO 1964
			ACQUISTO DEL TERRENO E COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLE SCUOLE
2496	LEGGE	980	24/12/1969 ITALIANE IN ADDIS ABEBA
			AUMENTO DEL CONTRIBUTIVO ORDINARIO IN FAVORE

2497 | LEGGE | 981 | 24/12/1969 | DELL'ISTITUTO NAZIONALE
| PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO).

2498 | LEGGE | 1004 | 24/12/1969 | FINANZIAMENTO PER LE SPESE DI INSEDIAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA NELLA NUOVA SEDE DI CASTRO PRETORIO.

2499 | LEGGE | 1012 | 24/12/1969 | CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).

2500 | LEGGE | 1038 | 24/12/1969 | NORME INTERPRETATIVE ED INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 45 DEL TESTO DI LEGGE TRIBUTARIA SULLE SUCCESSIONI APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N.3270, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEI DEBITI PER SALDI PASSIVI DI

CONTI CORRENTI BANCARI.

2501 | DELLA REPUBBLICA | 1221 | 29/12/1969 | DECRETO DEL PRESIDENTE | APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA AI SETTORI DEI TRASPORTI PER FERROVIA, PER STRADA E PER VIA NAVIGABILE.

2502 | DELLA REPUBBLICA | 1222 | 29/12/1969 | DECRETO DEL PRESIDENTE | MODIFICHE ALL'ART.2 DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N.3086, AGGIORNATO DALLA LEGGE 4 GENNAIO 1938, N.28 E MODIFICATO DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1956, N.511, PER LA EQUIPARAZIONE AI CITTADINI ITALIANI DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA C.E.E. PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELL'ALLEVAMENTO ED IMPIEGO DEI PICCIONI VIAGGIATORI

| NORME RIGUARDANTI LA SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE ESERCENTI

| | | | SERVIZI AUTOMOBILISTICI
| | | | A CARATTERE
| | | | PREVALENTEMENTE
| | | | INTERREGIONALE, LA
| | | | COMPENSAZIONE DEGLI
| | | | OBBLIGHI DI SERVIZIO
| | | | PUBBLICO DA MANTENERE E
| | | | IL RIMBORSO DEGLI ONERI
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
2503 | DELLA REPUBBLICA | 1227 | 29/12/1969 | PER OBBLIGHI TARIFFARI

| | | | ISTITUZIONE DI UN
| | | | SISTEMA DI TARiffe A
| | | | FORCELLA APPLICABILI AI
| | | | TRASPORTI DI MERCI SU
| | | | STRADA FRA GLI STATI
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
2504 | DELLA REPUBBLICA | 1228 | 29/12/1969 | MEMBRI DELLA C.E.E.

| | | | NORME RELATIVE ALLA
| | | | COSTITUZIONE DI UN
| | | | CONTINGENTE COMUNITARIO
| | | | PER I TRASPORTI DI MERCI
| | | | SU STRADA FRA GLI STATI
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
2505 | DELLA REPUBBLICA | 1280 | 29/12/1969 | MEMBRI DELLA C.E.E.

| | | | DETERMINAZIONE DEGLI
| | | | ORGANICI DEL PERSONALE
| | | | DELL'AZIENDA AUTONOMA
| | | | DELLE FERROVIE DELLO
2506 | LEGGE | 1041 | 29/12/1969 | STATO.

| | | | MODIFICHE ALL'ART.139
| | | | DEL TESTO UNICO 28
| | | | APRILE 1938, N.1165,
| | | | CONCERNENTE IL NULLA -
| | | | OSTA A STIPULARE I
| | | | CONTRATTI DI MUTUO
| | | | EDILIZIO INDIVIDUALE
| | | | ALLE COOPERATIVE
2507 | LEGGE | 1073 | 29/12/1969 | EDILIZIE.

| | | | DEROGHE AL MONOPOLIO DEI
| | | | SALI ED AL MONOPOLIO
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
2508 | DELLA REPUBBLICA | 1131 | 30/12/1969 | PER SIGARETTE.

| | | | APPLICAZIONE DEL DIRITTO
| | | | PER TRAFFICO DI
| | | | PERFEZIONAMENTO DI CUI
| | | | AL DECRETO PRESIDENZIALE
| | | | 24 DICEMBRE 1960,
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
2509 | DELLA REPUBBLICA | 1132 | 30/12/1969 | N.1587.

| | | | ESTENSIONE A FAVORE DEI
| | | | CITTADINI DELLA
| | | | C.E.E. DELLE NORME DI CUI
| | | | ALL'ARTICOLO 13 DEL
| | | | DECRETO DEL COMMISSARIO
| | | | PER IL TURISMO 29

			OTTOBRE 1955 SULLA DISCIPLINA DEI RIFUGI
2510	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1196	30/12/1969 ALPINI.
			ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DEGLI ONERI FINANZIARI GRAVANTI SU ISTITUTI PREVIDENZIALI ITALIANI PER PRESTAZIONI A BENEFICIARI IN ITALIA CORRISPOSTE IN CONFORMITA' DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA C.E.E.25 SETTEMBRE 1958, N.3, PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, E DECRETO DEL PRESIDENTE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
2511	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1340	30/12/1969 INTEGRAZIONI
			ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE CON FUNZIONI CONSULTIVE IN MATERIA DI SCAMBIO DI GIOVANI LAVORATORI ALL'INTERNO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'
2512	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1348	30/12/1969 ECONOMICA EUROPEA.
			CONCESSIONE DI BORSE IN FAVORE DI GIOVANI TIROCINANTI NELL'AMBITO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'
2513	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1349	30/12/1969 ECONOMICA EUROPEA.
			APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA, STIPULATA IN DATA 20 DICEMBRE 1969 PER AUTORIZZARE LA SOCIETA' CONCESSIONARIA A TRATTENERE DECRETO DEL PRESIDENTE TEMPORANEAMENTE QUOTE DI
2514	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1234	31/12/1969 CANONI
			MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OLI MINERALI.
2515	LEGGE	9	23/01/1970 OLI MINERALI.
			AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A SUPERARE PER IL 1969 I LIMITI DI SPESA PER

			PRESTAZIONI
2516 LEGGE	19	28/01/1970 STRAORDINARIE.	
			FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE AI COMPARTIMENTI DI
2517 LEGGE	16	28/01/1970 TRAFFICO AEREO.	
			----- NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 2518 DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
			PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI LICENZIATI DA
2519 LEGGE	12	02/02/1970 IMPRESE EDILI ED AFFINI.	
			REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
2520 LEGGE	34	11/02/1970 STATO.	
			NORME PER IL TRATTAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO
2521 LEGGE	35	11/02/1970 PROFESSIONALE.	
			INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1961, N.628, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
2522 LEGGE	36	11/02/1970 SOCIALE.	
			FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E DEL MATERIALE ROTABILE DELLA LINEA "A" DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DI CUI ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1959,
2523 LEGGE	82	19/02/1970 N.1145.	
			NORME PER LA REVISIONE DEI PREZZI DEGLI APPALTI
2524 LEGGE	76	19/02/1970 DI OPERE PUBBLICHE.	
			MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1966, N.1033,

| | | CONCERNENTI IL RINVIO E
| | | LA DISPENSA DAL SERVIZIO
| | | DI LEVA PER I CITTADINI
| | | CHE PRESTINO SERVIZIO
| | | VOLONTARIO CIVILE IN
| | | PAESI IN VIA DI
2525 | LEGGE | 75 | 19/02/1970 | SVILUPPO.

| | | ASSISTENZA SANITARIA
| | | DELL'INADEL IN FAVORE
| | | DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI
| | | ANTERIORMENTE
| | | ALL'ENTRATA IN VIGORE
| | | DELLA LEGGE 8 MARZO
2526 | LEGGE | 59 | 19/02/1970 | 1968, N.152.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO
| | | 1970, N.1, RECANTE
| | | PROVVIDENZE PER IL
2527 | LEGGE | 73 | 06/03/1970 | CREDITO EDILIZIO.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO
| | | 1970, N.2, CONCERNENTE
| | | PROVVIDENZE A FAVORE DEI
| | | MUTILATI E INVALIDI
2528 | LEGGE | 74 | 11/03/1970 | CIVILI.

2529 | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98,
| CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
| L. 15 LUGLIO 2011, N. 111

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO
| | | 1970, N.3, RECANTE NORME
| | | PER LA REGOLARIZZAZIONE
| | | E LA CONTABILIZZAZIONE
| | | DELLE ENTRATE E DELLE
| | | SPESE DELLO STATO
| | | RELATIVE ALLA GESTIONE
| | | DELL'ESERCIZIO
2530 | LEGGE | 84 | 11/03/1970 | FINANZIARIO

| | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO
| | | 1970, N.4, RECANTE NUOVI
| | | TERMINI PER LA
| | | PRESENTAZIONE DEI PIANI
2531 | LEGGE | 85 | 11/03/1970 | DI STUDIO UNIVERSITARI.

| | | MODIFICA DELL'ART.19 DEL
| | | DECRETO-LEGGE 18
| | | DICEMBRE 1968, N.1233,
| | | CONVERTITO, CON

				MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1969, N.7, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELL'AUTUNNO
2532	LEGGE	273	10/05/1970	1968.

2533	LEGGE	292	10/05/1970	INTERVENTI A FAVORE DEL TEATRO DI PROSA.

				INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 22, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N.831, MODIFICATO CON LEGGE 27 OTTOBRE 1964, N.1105, RECANTE NORME SULL'ASSUNZIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI TECNICO - PRATICI E DEGLI INSEGNANTI DI ARTE
2534	LEGGE	306	10/05/1970	APPLICATA.

				CONTRIBUTO ITALIANO AGLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI (SAMA) E AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE (PTOM) PER I PRODOTTI OLEAGINOSI ORIGINARI DEI
2535	LEGGE	414	10/05/1970	SAMA E DEI PTOM.

				MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N.2071, RELATIVO ALL'AUMENTO DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DA COLLOCARE FUORI RUOLO PER CONTO E NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA DI STATO
2536	LEGGE	313	11/05/1970	PER LE FORESTE DEMANIALI

				PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI ELETTIVI
2537	LEGGE	307	11/05/1970	DELL'ARTIGIANATO.

				ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELL'ULTIMO QUADRIMESTRE
2538	LEGGE	335	16/05/1970	DELL'ANNO 1968.

2539	LEGGE	374	22/05/1970	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO AL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO.
2540	LEGGE	312	22/05/1970	AUMENTO DEGLI ONORARI SPETTANTI AI PRESIDENTI, AGLI SCRUTATORI E AI SEGRETARI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI,
2541	LEGGE	357	25/05/1970	DISPOSIZIONI SULLA NOMINA AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO.
2542	LEGGE	360	27/05/1970	PROVVEDIMENTI PER LA SISTEMAZIONE A RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI DELLE SALINE.
2543	LEGGE	377	27/05/1970	ULTERIORE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LO STUDIO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA E DELLA DIFESA DEL SUOLO.
2544	LEGGE	378	27/05/1970	AMMISSIONE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DI ASSISI NELLE UNIVERSITA' STATALI E RICONOSCIUTE DALLO STATO E RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI.
2545	LEGGE	361	30/05/1970	PASSAGGIO IN RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI OCCUPATI PRESSO LE AGENZIE E MANIFATTURE DEI MONOPOLI DI STATO.
2546	LEGGE	415	01/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE PRIMO MAGGIO 1970, N.195, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO E DI ALTRI DIRITTI DIVERSI DAI PRELIEVI AGRICOLI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 1 MAGGIO
| | | | 1970, N.210, CONCERNENTE
| | | | LA PROROGA DELL'OBBLIGO
| | | | CONTRIBUTIVO PREVISTO
| | | | DALL'ARTICOLO 10, PRIMO
| | | | COMMA, LETTERE A), B),
| | | | C) E D) DELLA LEGGE 14
| | | | FEBBRAIO 1963, N. 60,
| | | | PER IL FINANZIAMENTO
| | | | DEGLI INTERVENTI DELLA

2547 | LEGGE | 419 | 03/07/1970 | G.E.S.C.A.L.

| | | | EROGAZIONE DEL PREMIO
| | | | PER L'INCREMENTO DEL
| | | | RENDIMENTO INDUSTRIALE
| | | | AL PERSONALE
| | | | DELL'AMMINISTRAZIONE
| | | | AUTONOMA DEI MONOPOLI DI

2548 | LEGGE | 483 | 03/07/1970 | STATO.

| | | | PROROGA DEL TERMINE
| | | | PREVISTO DALL'ARTICOLO 1
| | | | DELLA LEGGE 6 MAGGIO
| | | | 1940, N.500, PER LA
| | | | DURATA DELL'ENTE
| | | | AUTONOMO DEL PORTO DI

2549 | LEGGE | 500 | 03/07/1970 | NAPOLI.

| | | | ABROGAZIONE DEL DECRETO
| | | | LEGISLATIVO 21 MARZO
| | | | 1947, N.157, RECANTE
| | | | MODALITA' PER IL
| | | | RILASCIO DEL CERTIFICATO
| | | | DI CITTADINANZA ALLE
| | | | PERSONE NATE NEI COMUNI
| | | | DELL'ALTO ADIGE E IN
| | | | ALCUNI COMUNI DELLE

2550 | LEGGE | 501 | 03/07/1970 | PROVINCE FINITIME.

| | | | NORME PER GLI APPALTI DI
| | | | OPERE PUBBLICHE MEDIANTE
| | | | ESPERIMENTO DI GARA CON

2551 | LEGGE | 504 | 03/07/1970 | OFFERTE IN AUMENTO.

| | | | ULTERIORE PROROGA DEL
| | | | TERMINE PREVISTO DALLA
| | | | LEGGE ISTITUTIVA DELLA
| | | | COMMISSIONE PARLAMENTARE
| | | | DI INCHIESTA SUGLI
| | | | EVENTI DEL GIUGNO -

2552 | LEGGE | 570 | 20/07/1970 | LUGLIO 1964.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO
| | | | 1970, N.366, CONCERNENTE

				LA ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE, LA NON LICENZIABILITA' DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO, LE RISERVE DEI POSTI E LA SOSPENSIONE DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED
2553	LEGGE	571	26/07/1970	ARTISTICA
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1970, N.384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
2554	LEGGE	572	26/07/1970	ED ARTISTICA.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 19 GIUGNO 1970 N. 369, CONCERNENTE AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO
2555	LEGGE	574	26/07/1970	DIDATTICO E SCIENTIFICO
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1970, N.392, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UNA MONETA DA LIRE 1000 COMMEMORATIVA DEL CENTENARIO DI ROMA
2556	LEGGE	577	26/07/1970	CAPITALE D'ITALIA.
				ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFE DEI DAZI DOGANALI D'IMPORTAZIONE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO
2557	LEGGE	802	19/10/1970	1965, N.13.
				ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI PROFESSORI DI RUOLO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
2558	LEGGE	821	19/10/1970	SECONDARIA E ARTISTICA.
				AUTORIZZAZIONE A

				PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI
2559	LEGGE	777	28/10/1970	FINANZIARIE.
				SGRAVI FISCALI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DEI LAVORATORI AUTONOMI A
2560	LEGGE	801	28/10/1970	PIU' BASSO REDDITO.
				NORME PER L'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA' A FAVORE DEI PROPRIETARI DEI SUINI ABBATTUTI E DISTRUTTI NEL 1967 PER PESTE SUINA AFRICANA E PER LA CONCESSIONE DI UN INDENNIZZO PER I SUINI ABBATTUTI E DISTRUTTI, NEL PERIODO 20 MARZO 1967 - 25 APRILE 1968
2561	LEGGE	865	28/10/1970	PER PESTE SUINA CLASSICA
				NORME PER IL PAGAMENTO AI PENSIONATI PER VECCHIAIA DELLE SOMME DETРАTTE DALLE LORO RETRIBUZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, LETTERE A) E B), 21 E 23, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE
2562	LEGGE	851	05/11/1970	1968, N.488.
				ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO -
2563	LEGGE	853	10/11/1970	LUGLIO 1964.
				PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1969, N.755, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITA' IN
2564	LEGGE	951	20/11/1970	SARDEGNA.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28

| | | | SETTEMBRE 1970, N.679,
| | | | RECANTE NORME RELATIVE
| | | | ALLA INTEGRAZIONE DI
| | | | PREZZO PER IL GRANO DURO
2565 | LEGGE | 846 | 24/11/1970 | DI PRODUZIONE 1970.

| | | | MODIFICHE ED
| | | | INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
| | | | 18 MARZO 1968, N.413,
| | | | CONCERNENTE LA
| | | | SOPPRESSIONE DELL'ENTE
2566 | LEGGE | 1139 | 23/12/1970 | AUTOTRASPORTI MERCI.

| | | | MODIFICA DELLA LETTERA
| | | | (A), PUNTO D),
| | | | DELL'ARTICOLO 2 DEL
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE
| | | | DELLA REPUBBLICA 11
| | | | AGOSTO 1959, N. 750,
| | | | CONCERNENTE MODIFICA DEL
| | | | TITOLO DI STUDIO PER
| | | | ACCEDERE ALLA CARRIERA
2567 | LEGGE | 1053 | 23/12/1970 | DI GUARDIA DI SANITA'

| | | | MODIFICHE ED
| | | | INTEGRAZIONI ALLA
| | | | TABELLA DEI DIRITTI PER
| | | | LA VISITA DEL BESTIAME,
| | | | DEI PRODOTTI ED AVANZI
| | | | ANIMALI AI CONFINI DELLO
| | | | STATO, AI SENSI
| | | | DELL'ARTICOLO 32 DEL
| | | | TESTO UNICO DELLE LEGGI
| | | | SANITARIE, APPROVATO CON
| | | | REGIO DECRETO 27 LUGLIO
| | | | 1934, N. 1265,
| | | | MODIFICATA ED INTEGRATA
| | | | CON DECRETO LEGISLATIVO
| | | | DEL CAPO PROVVISORIO
| | | | DELLO STATO 27 SETTEMBRE
| | | | 1947, N. 1099, E CON
| | | | LEGGE 23 GENNAIO 1968,
2568 | LEGGE | 1239 | 30/12/1970 | N. 30

| | | | PROROGA DEI TERMINI PER
| | | | LE CHIAMATE ED I
| | | | TRASFERIMENTI A CATTEDRE
| | | | VACANTI PRESSO LE
2569 | LEGGE | 4 | 22/01/1971 | FACOLTA' UNIVERSITARIE.

| | | | PROVVEDIMENTI URGENTI A
| | | | FAVORE DELL'ISTITUTO
| | | | SCIENTIFICO SPERIMENTALE
2570 | LEGGE | 30 | 03/02/1971 | PER I TABACCHI.

| | | | AUMENTO DEL FONDO DI
| | | | DOTAZIONE DA LIRE 50
| | | | MILIONI A LIRE 1

			MILIARDO ED AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DELLA SEZIONE DI CREDITO INDUSTRIALE DEL BANCO DI
2571	LEGGE	78	08/02/1971 SICILIA.
			AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CLUB
2572	LEGGE	79	08/02/1971 ALPINO ITALIANO.
			DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 1946, N.216, CIRCA LA DICHIARAZIONE DI MORTE DELLE PERSONE SCOMPARSE IN OPERAZIONI BELLICHE TERRESTRI
2573	LEGGE	90	17/02/1971 ALL'ULTIMO CONFLITTO.
			ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1968, N.91, IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI, NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI ED ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE
2574	LEGGE	113	17/02/1971 INTERNA.
			FACOLTA' DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE DI TRASPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO GLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI SUI CAPITOLI DEL TITOLO II (SPESE IN CONTO)
2575	LEGGE	92	24/02/1971 CAPITALE).
			COPERTURA DEL DISAVANZO DELLA GESTIONE 1969 DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO
2576	LEGGE	145	25/02/1971 STATO.
			EROGAZIONE, PER GLI ANNI 1968,1969 E 1970 DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI PUBBLICI E AGLI IMPRENDITORI CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER
2577	LEGGE	94	25/02/1971 VIAGGIATORI.

			INTERVENTI A FAVORE
2578 LEGGE	126	09/03/1971	DELLO SPETTACOLO.
			PROROGA DEL MANDATO DEI
			RAPPRESENTANTI DEL
			PERSONALE DEL CONSIGLIO
			DI AMMINISTRAZIONE DELLE
2579 LEGGE	148	22/03/1971	FERROVIE DELLO STATO.
			MODIFICA DELL'ARTICOLO
			29 DELLA LEGGE 11 GIUGNO
			1962, N.588, CONCERNENTE
			LA SOCIETA' FINANZIARIA
2580 LEGGE	198	22/03/1971	SARDA (SFIRS).
			CONCESSIONE DI
			INDENNIZZI IN FAVORE DI
			CITTADINI COLPITI DA
			PROVVEDIMENTI DI
			ESPROPRIAZIONE IN
2581 LEGGE	212	25/03/1971	TUNISIA.
			SOPPRESSIONE DEI
			COMPENSI FISSI PER I
			RICOVERI OSPEDALIERI DI
			CUI ALL'ARTICOLO 82 DEL
			REGIO DECRETO 30
			SETTEMBRE 1938, N.1631,
			E DELLA CASSA NAZIONALE
			DI CONGUAGLIO DI CUI AL
			DECRETO-LEGGE 18
			NOVEMBRE 1967, N.1044,
			CONVERTITO IN LEGGE 17
2582 LEGGE	213	25/03/1971	GENNAIO 1968, N.4.
			FINANZIAMENTO DEGLI
			INTERVENTI DI MERCATO
2583 LEGGE	144	31/03/1971	SVOLTI DALL'AIMA.
			NORME SUI CONCORSI A
			POSTI DI PERSONALE
			SANITARIO DEI LABORATORI
			PROVINCIALI D'IGIENE E
2584 LEGGE	202	31/03/1971	PROFILASSI.
			MODIFICHE ED
			INTEGRAZIONI ALLE LEGGI
			12 FEBBRAIO 1958,
			N.126, 7 FEBBRAIO 1961,
			N.59, E 21 APRILE 1962,
			N.181, CONCERNENTI
			L'AZIENDA NAZIONALE
			AUTONOMA DELLE STRADE E
			LA VIABILITA' COMUNALE E
2585 LEGGE	167	09/04/1971	PROVINCIALE.
			CONCESSIONE AL COMITATO

| | | NAZIONALE PER L'ENERGIA
| | | NUCLEARE DI UN
| | | CONTRIBUTO STATALE DI 40
| | | MILIARDI DI LIRE PER
| | | L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2586 | LEGGE | 204 | 09/04/1971 | 1971.

| | | PROROGA DELLA VALIDITA'
| | | DELLE DISPOSIZIONI SUGLI
| | | ESAMI DI STATO DI
| | | Maturita', di
| | | ABILITAZIONE E DI
| | | LICENZA DELLA SCUOLA
| | | MEDIA, DI CUI AL
| | | DECRETO-LEGGE 15
| | | FEBBRAIO 1969, N.9,
| | | CONVERTITO, CON
| | | MODIFICAZIONI, NELLA
| | | LEGGE 5 APRILE 1969,
2587 | LEGGE | 146 | 15/04/1971 | N.119.

| | | ASSEGNAZIONE DI UN
| | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO
| | | AL COMITATO NAZIONALE
2588 | LEGGE | 311 | 20/04/1971 | PER L'ENERGIA NUCLEARE.

| | | PROROGA DEI LAVORI DELLA
| | | COMMISSIONE
| | | INTERMINISTERIALE
| | | COSTITUITA PER
| | | L'APPLICAZIONE
| | | DELL'ACCORDO FRA LA
| | | REPUBBLICA ITALIANA E LA
| | | REPUBBLICA FEDERALE DI
| | | GERMANIA SULLA
| | | DEFINIZIONE DELLE
| | | CONTROVERSIE CONSIDERATE
| | | ALL'ART. 4 DELLA V PARTE
| | | DELLA CONVENZIONE SUL
| | | REGOLAMENTO DELLE
| | | QUESTIONI SORTE DALLA
| | | GUERRA E
| | | DALL'OCCUPAZIONE,
| | | CONCLUSO A FRANCOFORTE
| | | SUL MENO IL 20 DICEMBRE
| | | 1964, E RIAPERTURA DEL
| | | TERMINE PER LA
| | | PRESENTAZIONE DELLE
| | | DOMANDE DI INDENNIZZO DI
| | | CUI ALL'ART. 7, DELLA
| | | LEGGE 20 DICEMBRE 1967,
2589 | LEGGE | 319 | 03/05/1971 | N. 1265

| | | CONSERVAZIONE DEI
| | | RESIDUI E UTILIZZO DELLE
| | | SOMME STANZIATE NEL
| | | BILANCIO DEL MINISTERO
| | | DELLA SANITA' AI SENSI

2590	LEGGE	304	08/05/1971	DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N.132.
2591	LEGGE	366	11/05/1971	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A SUPERARE PER IL 1970 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PER COMPENSI DI INTENSIFICAZIONE.
2592	LEGGE	367	19/05/1971	CONVERSIONE AL 6 PER CENTO DELLE OBBLIGAZIONI OPERE PUBBLICHE IN CIRCOLAZIONE A TASSO INFERIORE E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO DI CONTINGENZA SUI MUTUI CONCESSI DALLE SEZIONI AUTONOME PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'.
2593	LEGGE	288	26/05/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1971, N.119, RECANTE PROVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO.
2594	LEGGE	396	27/05/1971	AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PIAZZA RISORGIMENTO A TERMINI E AD OSTERIA DEL CURATO E MODIFICA DELLO ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1959, N.1145.
2595	LEGGE	443	03/06/1971	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LE FERROVIE CIRCUMFLEGREA E CUMANA.
				MISURE DA ADOTTARE CONTRO L'INQUINAMENTO

| | | | ATMOSFERICO CAUSATO DA
| | | | GAS DI SCARICO
| | | | PROVENIENTI DAGLI
| | | | AUTOVEICOLI EQUIPAGGIATI
| | | | CON MOTORI AD ACCENSIONE
2596 | LEGGE | 437 | 03/06/1971 | COMANDATA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 20 APRILE
| | | | 1971, N.162, CONCERNENTE
| | | | PROVVEDIMENTI INTESI AD
| | | | OVVIARE ALLE CONSEGUENZE
| | | | DELLA SITUAZIONE DI
| | | | EMERGENZA VERIFICATASI
| | | | NEL COMUNE DI REGGIO DI
2597 | LEGGE | 375 | 18/06/1971 | CALABRIA.

| | | | AUTORIZZAZIONE DI
| | | | UN'ULTERIORE SPESA DI
| | | | LIRE 1.700 MILIONI PER
| | | | LA RICOSTRUZIONE DELLA
| | | | FERROVIA CUNEO - BREIL
| | | | SUR ROYA - VENTIMIGLIA
| | | | IN AGGIUNTA A QUELLA DI
| | | | LIRE 5.000 MILIONI
| | | | AUTORIZZATA CON
| | | | L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE
2598 | LEGGE | 510 | 30/06/1971 | 27 LUGLIO 1967, N.635.

| | | | MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
| | | | 12 APRILE 1969, N.177,
| | | | RELATIVA A
| | | | PARTECIPAZIONE DELLA
| | | | SOCIETA' ALITALIA -
| | | | LINEE Aeree ITALIANE -
| | | | ALLA GESTIONE DELLA
| | | | SOCIETA' "SOMALI
2599 | LEGGE | 508 | 30/06/1971 | AIRLINES".

| | | | CONTRIBUTI PER IL
| | | | FINANZIAMENTO E
| | | | L'ORDINARIA MANUTENZIONE
| | | | DELLA CASA
| | | | INTERNAZIONALE DELLO
| | | | STUDENTE GESTITA DAL
| | | | CENTRO ITALIANO PER I
| | | | VIAGGI DI ISTRUZIONE
| | | | DEGLI STUDENTI
2600 | LEGGE | 598 | 02/07/1971 | (C.I.V.I.S.)

| | | | CONCESSIONE DI UN
| | | | CONTRIBUTO ANNUO A
| | | | CARICO DELLO STATO IN
| | | | FAVORE DELL'ENTE
| | | | NAZIONALE PER
| | | | L'ASSISTENZA ALLA GENTE
| | | | DI MARE PER IL TRIENNIO
2601 | LEGGE | 562 | 06/07/1971 | 1970 - 1972.

				CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI RICERCA DELLE NAZIONI UNITE PER LA DIFESA SOCIALE (UNSDRI) CON
2602	LEGGE	540	06/07/1971	SEDE IN ROMA.
				RIORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE
2603	LEGGE	565	19/07/1971	(O.N.A.I.R.C.)
				INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI COLONIALI DI TRIPOLI ED ASMARA NEI MEDESIMI COEFFICIENTI E CON LA STESSA ANZIANITA' ATTRIBUITI AL PERSONALE DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI COLONIALI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 SETTEMBRE 1961, N. 1224, RECANTE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE MUNICIPALE EX
2604	LEGGE	564	19/07/1971	COLONIALE
				NUOVO SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE E AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA' PER GLI ANNI
2605	LEGGE	554	19/07/1971	1970, 1971 E 1972.
				CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE, PER IL CENTRO DI
2606	LEGGE	567	22/07/1971	IDRODINAMICA DI ROMA.
				COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE
2607	LEGGE	583	22/07/1971	FERROVIE DELLO STATO.
				AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE
2608	LEGGE	547	28/07/1971	INDUSTRIALE.

			INTEGRAZIONI E MODIFICA ALLA LEGGE 2 APRILE 1968, N.516, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALLO ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
2609	LEGGE	576	28/07/1971 MESSINA.
			AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
2610	LEGGE	586	28/07/1971 NAZIONALE IDROCARBURI.
			AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 3 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA ADIBIRE A STABILIMENTO DELLA ZECCA E RELATIVI UFFICI, A MUSEO DELLA ZECCA ED A SCUOLA DELL'ARTE DELLA
2611	LEGGE	577	28/07/1971 MEDAGLIA.
			DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI NEGOZI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL
2612	LEGGE	558	28/07/1971 DETTAGLIO.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 1971, N.289, CONCERNENTE ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA
2613	LEGGE	491	30/07/1971 SICILIA.
			SISTEMAZIONE DEI PRESIDI
2614	LEGGE	605	04/08/1971 IDONEI.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.430, CONCERNENTE PROVIDENZE CREDITIZIE PER FAVORIRE NUOVI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELLO
2615	LEGGE	594	04/08/1971 ARTIGIANATO.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.432, CONCERNENTE

| | | | | INTERVENTI IN FAVORE
2616 | LEGGE | 592 | 04/08/1971 | DELLA AGRICOLTURA.

| | | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO
| | | | | 1971,
| | | | | N.439: "MODIFICA DELLA
| | | | | LEGGE 3 LUGLIO 1970,
| | | | | N.500, CONCERNENTE LA
| | | | | PROROGA DEL TERMINE
| | | | | PREVISTO DALL'ARTICOLO 1
| | | | | DELLA LEGGE 6 MAGGIO
| | | | | 1940, N.500, PER LA
| | | | | DURATA DELLO ENTE
| | | | | AUTONOMO DEL PORTO DI
2617 | LEGGE | 591 | 04/08/1971 | NAPOLI".

| | | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO
| | | | | 1971, N.431, CONCERNENTE
| | | | | PROVVEDIMENTI
| | | | | STRAORDINARI PER LO
| | | | | SGRAVIO DI ONERI SOCIALI
| | | | | A FAVORE DELLE IMPRESE
| | | | | ARTIGIANE E DELLE
| | | | | PICCOLE E MEDIE IMPRESE
2618 | LEGGE | 590 | 04/08/1971 | INDUSTRIALI.

| | | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO
| | | | | 1971, N.429, CONCERNENTE
| | | | | PROROGA ED AUMENTO DELLO
| | | | | SGRAVIO DEGLI ONERI
| | | | | SOCIALI PER LE IMPRESE
| | | | | INDUSTRIALI ED ARTIGIANE
2619 | LEGGE | 589 | 04/08/1971 | NEL MEZZOGIORNO.

| | | | | MODIFICHE AL CAPO VI
| | | | | DELLA LEGGE 25 LUGLIO
| | | | | 1952, N.949, E
| | | | | SUCCESSIVE
| | | | | MODIFICAZIONI,
| | | | | CONCERNENTI
| | | | | PROVVEDIMENTI PER LO
| | | | | SVILUPPO DELLA ECONOMIA
| | | | | E L'INCREMENTO
2620 | LEGGE | 685 | 07/08/1971 | DELL'OCCUPAZIONE.

| | | | | AUTORIZZAZIONE
| | | | | ALL'AMMINISTRAZIONE
| | | | | DELLE POSTE E DELLE
| | | | | TELECOMUNICAZIONI A
| | | | | CONTRARRE MUTUI, ANCHE
| | | | | OBBLIGAZIONARI, CON LA
| | | | | CASSA DEPOSITI E
| | | | | PRESTITI O CON IL

| | | CONSORZIO DI CREDITO PER
| | | LE OPERE PUBBLICHE PER
| | | LA COPERTURA DEL
| | | DISAVANZO DELL'ANNO
| | | 1968; ESENZIONE
| | | TRIBUTARIA SUI PRESTITI
| | | CONTRATTI CON IL
| | | CONSORZIO STESSO
| | | DALL'AMMINISTRAZIONE E
| | | DELLE TELECOMUNICAZIONI
| | | PER LA COPERTURA DEI
| | | DISAVANZI DEGLI ANNI

2621 | LEGGE | 690 | 07/08/1971 | 1968 - 1969

| | | MODIFICA DELL'ARTICOLO
| | | 15 DELLA LEGGE 21
| | | DICEMBRE 1961, N.1336,
| | | PER QUANTO CONCERNE LA
| | | LIQUIDAZIONE DEI CONTI
| | | INDIVIDUALI DEL FONDO DI
| | | PREVIDENZA DEI
| | | COLLOCATORI COMUNALI
| | | INQUADRATI NEL RUOLO

2622 | LEGGE | 815 | 14/08/1971 | ORGANICO.

| | | AUMENTO DEL FONDO DI
| | | DOTAZIONE, FINANZIAMENTO
| | | ED ALTRE DISPOSIZIONI
| | | CONCERNENTI L'ENTE
| | | AUTONOMO DI GESTIONE PER
| | | IL CINEMA - SISTEMAZIONE
| | | DELLA SITUAZIONE
| | | DEBITORIA DELL'ENTE
| | | CINEMA NEI CONFRONTI
| | | DELL'I.R.I. E AUMENTO
| | | DEL FONDO DI DOTAZIONE
| | | DELL'ISTITUTO PER LA
| | | RICOSTRUZIONE

2623 | LEGGE | 814 | 14/08/1971 | INDUSTRIALE

| | | SOPPRESSIONE DELLA
| | | COMMISSIONE
| | | INTERMINISTERIALE PER LA
| | | RIORGANIZZAZIONE, LA
| | | TRASFORMAZIONE E LA
| | | LIQUIDAZIONE DELLE CASSE
| | | DI CONGUAGLIO, ISTITUITA
| | | CON DECRETO MINISTERIALE
| | | 20 OTTOBRE 1945, NONCHE'
| | | MODIFICHE AL DECRETO
| | | LEGISLATIVO 26 GENNAIO
| | | 1948, N.98, RATIFICATO
| | | CON LEGGE 17 APRILE
| | | 1956, N. 561, SULLA
| | | DISCIPLINA DELLE CASSE

2624 | LEGGE | 914 | 14/10/1971 | CONGUAGLIO PREZZI

| | | FINANZIAMENTO DEGLI

| | | | INTERVENTI STRAORDINARI
| | | | NELLE ZONE DEPRESSE DEL
| | | | CENTRO - NORD PER L'ANNO
2625 | LEGGE | 912 | 20/10/1971 | FINANZIARIO 1971.

| | | | CORRESPONSE DA PARTE
| | | | DELL'AZIENDA AUTONOMA
| | | | DELLE FERROVIE DELLO
| | | | STATO DI UN CONTRIBUTO
| | | | NELLA SPESA PER LA
| | | | COSTRUZIONE DI NUOVI
| | | | IMPIANTI DI RACCORDO TRA
| | | | LA RETE DELLE FERROVIE
| | | | DELLO STATO E GLI
| | | | STABILIMENTI
| | | | COMMERCIALI, INDUSTRIALI
| | | | ED ASSIMILATI, NONCHE'
| | | | PER L'AMPLIAMENTO DEGLI
| | | | IMPIANTI DI RACCORDO
2626 | LEGGE | 913 | 22/10/1971 | ESISTENTI

| | | | AUTORIZZAZIONE AL MONTE
| | | | DEI PASCHI DI SIENA,
| | | | ISTITUTO DI CREDITO DI
| | | | DIRITTO PUBBLICO CON
| | | | SEDE IN SIENA, A
| | | | COMPIERE OPERAZIONI DI
| | | | CREDITO AGRARIO DI
| | | | MIGLIORAMENTO CON LE
| | | | AGEVOLAZIONI FISCALI E
| | | | CON IL CONTRIBUTO DELLO
| | | | STATO NEL PAGAMENTO
| | | | DEGLI INTERESSI AI SENSI
| | | | R.D.L. 29 LUGLIO 1927,
| | | | N. 1509, CONVERTITO
| | | | NELLA LEGGE 5 LUGLIO
| | | | 1928, N. 1760 E
| | | | SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
2627 | LEGGE | 917 | 26/10/1971 | ED INTEGRAZIONI

| | | | INTEGRAZIONE
| | | | ALL'ORGANICO DEL
| | | | PERSONALE FERROVIARIO,
| | | | ASSUNZIONI OLTRE
| | | | ORGANICO E SISTEMAZIONE
| | | | DI LAVORATORI DIPENDENTI
| | | | DALLE IMPRESE
2628 | LEGGE | 880 | 29/10/1971 | APPALTATRICI.

| | | | PROROGA DELLE CARICHE DI
| | | | RETTORE DI UNIVERSITA',
| | | | DI DIRETTORE DI ISTITUTO
| | | | DI ISTRUZIONE
| | | | UNIVERSITARIA, DI
| | | | PRESIDE DI FACOLTA'
2629 | LEGGE | 866 | 29/10/1971 | UNIVERSITARIA

| | | | COMPENSI AL PERSONALE

| | | | DEL MINISTERO DEL LAVORO
| | | | E DELLA PREVIDENZA
| | | | SOCIALE PER L'ATTIVITA'
| | | | SVOLTA A FAVORE DEGLI
| | | | ISTITUTI ED ENTI
| | | | PREVIDENZIALI E
2630 | LEGGE | 909 | 30/10/1971 | ASSISTENZIALI.

| | | | CONCESSIONE AI COMUNI ED
| | | | ALLE CAMERE DI
| | | | COMMERCIO, INDUSTRIA,
| | | | ARTIGIANATO ED
| | | | AGRICOLTURA DI
| | | | CONTRIBUTI PER LE SPESE
| | | | RELATIVE ALLA ESECUZIONE
| | | | DEI CENSIMENTI GENERALI
2631 | LEGGE | 1060 | 05/11/1971 | DEGLI ANNI 1970 - 1971.

| | | | MODIFICAZIONI AGLI
| | | | ARTICOLI 1 E 3 DELLA
| | | | LEGGE 23 MAGGIO 1964,
| | | | N.380, RELATIVA AI
| | | | CONCORSI E ALLE NOMINE
2632 | LEGGE | 1040 | 11/11/1971 | DEI DIRETTORI DIDATTICI.

| | | | DECORRENZA DELLA NOMINA
| | | | DEI VINCITORI DEI
| | | | CONCORSI A PRESIDE NELLE
| | | | SCUOLE MEDIE INDETTI CON
| | | | I DECRETI MINISTERIALI
| | | | 13 SETTEMBRE 1965 E 13
2633 | LEGGE | 1078 | 11/11/1971 | APRILE 1967.

| | | | INDENNITA' DA
| | | | CORRISPONDERE AL
| | | | PERSONALE NON INSEGNANTE
| | | | DEGLI ISTITUTI E SCUOLE
| | | | DI ISTRUZIONE SECONDARIA
| | | | ED ARTISTICA DURANTE IL
| | | | PERIODO DEGLI ESAMI DI
| | | | MATORITA', DI QUALIFICA
| | | | NEGLI ISTITUTI
| | | | PROFESSIONALI E DI
| | | | LICENZA DELLA SCUOLA
2634 | LEGGE | 1094 | 11/11/1971 | MEDIA.

| | | | CONCESSIONE DI UN
| | | | CONTRIBUTO ANNUO
| | | | ALL'UNIVERSITA' DI
| | | | BOLOGNA PER IL
| | | | FINANZIAMENTO DEL CENTRO
| | | | DI ALTI STUDI
2640 | LEGGE | 1108 | 11/12/1971 | INTERNAZIONALI

| | | | INTEGRAZIONE DEI BILANCI
| | | | COMUNALI E PROVINCIALI
| | | | DEI COMUNI E DELLE
2635 | LEGGE | 952 | 12/11/1971 | PROVINCE DEFICITARI.

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI SOCORSI IN ITALIA (ENDSI) PER IL RIPIANAMENTO DELLA
2636	LEGGE	1017	20/11/1971
			GESTIONE.
			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI
2637	LEGGE	1087	23/11/1971
			TRASPORTO.
			PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI
2638	LEGGE	1042	25/11/1971
			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
			NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.5, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARACCHE ED ALTRI EDIFICI MALSANI COSTRUITI IN ABRUZZO IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO
2639	LEGGE	1072	25/11/1971
			DEL 13 GENNAIO 1915.
			AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI A FRONTE DEGLI SCARTI RATIZZATI SUI MUTUI EROGATI DALLE SEZIONI AUTONOME OPERE
2641	LEGGE	1033	03/12/1971
			PUBBLICHE.
			VENDITA DEI BENI "FUORI USO" APPARTENENTI AD ALCUNE AMMINISTRAZIONI
2642	LEGGE	1103	03/12/1971
			STATALI.
			INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N.777, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI
2643	LEGGE	1038	06/12/1971
			FINANZIARIE.

| | | | MODIFICA DELL'ARTICOLO
| | | | 18 DELLA LEGGE 19
| | | | OTTOBRE 1956, NUMERO
| | | | 1224, CONCERNENTE IL
| | | | DISTACCO DEI SEGRETARI
2644 | LEGGE | 1052 | 06/12/1971 | COMUNALI.

| | | | PROROGA DELLE
| | | | DISPOSIZIONI SULLE
| | | | ANTICIPAZIONI DA PARTE
| | | | DELLO STATO DELLE RETTE
| | | | DI SPEDALITA' DOVUTE DAI
| | | | COMUNI AGLI OSPEDALI E
| | | | ALLE CLINICHE
2645 | LEGGE | 1045 | 06/12/1971 | UNIVERSITARIE.

| | | | PROROGA DEL VINCOLO
| | | | ALBERGHIERO E DEI
| | | | CONTRATTI DI LOCAZIONE
| | | | DI IMMOBILI ADIBITI
| | | | ALL'ESERCIZIO DI
| | | | ATTIVITA' DI NATURA
| | | | COMMERCIALE OD
2646 | LEGGE | 1115 | 11/12/1971 | ARTIGIANALE.

| | | | PROROGA DEL TERMINE
| | | | PREVISTO DAL
| | | | DECRETO-LEGGE 19
| | | | DICEMBRE 1969, N.945,
| | | | CONVERTITO IN LEGGE CON
| | | | LA LEGGE 2 FEBBRAIO
| | | | 1970, N.13, CONCERNENTE
| | | | LA SOSPENSIONE DELLA
| | | | REGOLAMENTAZIONE DELLA
2647 | LEGGE | 1118 | 15/12/1971 | VENDITA A RATE.

| | | | RIVALUTAZIONE DELLE
| | | | INDENNITA' DI SERVIZIO
| | | | FORESTALE SPETTANTI AL
| | | | PERSONALE DEL RUOLO
| | | | TECNICO SUPERIORE
| | | | FORESTALE (UFFICIALI)
| | | | DEL CORPO FORESTALE
| | | | DELLO STATO E LORO
| | | | ESTENSIONE AI TECNICI DI
| | | | CONCETTO DELLO STESSO
2648 | LEGGE | 1228 | 30/12/1971 | CORPO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI E
| | | | INTEGRAZIONI IN MATERIA
| | | | EDILIZIA, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 28
| | | | DICEMBRE 1971, N.1119,
| | | | RECANTE PROROGA DEI
| | | | TERMINI INDICATI NEL
| | | | SECONDO COMMA
| | | | DELL'ARTICOLO 15 DELLA

| | | LEGGE 1 GIUGNO 1971,
2649 | LEGGE | 13 | 25/02/1972 | N. 291.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 28
| | | DICEMBRE 1971, N. 1120,
| | | PER L'ULTERIORE PROROGA
| | | DEL TERMINE PREVISTO
| | | DALLA LEGGE 6 MAGGIO
| | | 1940, N. 500, PER LA
| | | DURATA DELL'ENTE
| | | AUTONOMO DEL PORTO DI
| | | NAPOLI, GIA' PROROGATO
| | | CON LEGGE 3 LUGLIO 1970,
| | | N. 500 E CON
| | | DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO
| | | 1971, N. 439, CONVERTITO
| | | IN LEGGE 4 AGOSTO 1971,
2650 | LEGGE | 14 | 25/02/1972 | N. 591

| | | INTEGRAZIONE DEGLI
| | | STANZIAMENTI PREVISTI
| | | DALLE LEGGI 9 GIUGNO
| | | 1964, N. 615, E 23
| | | GENNAIO 1968, N. 33,
| | | SULLA BONIFICA SANITARIA
| | | DEGLI ALLEVAMENTI DALLA
| | | TUBERCOLOSI E DALLA
2651 | LEGGE | 42 | 01/03/1972 | BRUCELLOSI

| | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 4 MARZO
| | | 1972, N. 25, CONCERNENTE
| | | PROVIDENZE A FAVORE
| | | DELLE POPOLAZIONI DI
| | | COMUNI DELLE MARCHE
| | | COLPITI DAL TERREMOTO
| | | DEL GENNAIO - FEBBRAIO
| | | 1972 E PROVVEDIMENTI IN
| | | FAVORE DI COMUNI COLPITI
2652 | LEGGE | 88 | 16/03/1972 | DAI TERREMOTI

| | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO
| | | 1972, N. 266, CONCERNENTE
| | | PROVIDENZE A FAVORE
| | | DELLE POPOLAZIONI DEI
| | | COMUNI DELLE MARCHE
| | | COLPITI DAL TERREMOTO
2653 | LEGGE | 484 | 08/08/1972 | DEL GIUGNO 1972.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO
| | | 1972, N. 289, CONCERNENTE
| | | LA CONCESSIONE AL
| | | COMITATO NAZIONALE PER

			LA ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 45 MILIARDI PER LO ESERCIZIO FINANZIARIO
2654	LEGGE	482	08/08/1972 1972.
			NORME PER LA COPERTURA DEI SEGGI DI DEPUTATO E DI SENATORE NEL COLLEGIO DELLA VALLE D'AOSTA RIMASTI VACANTI NELLE ELEZIONI DEL 7 MAGGIO
2655	LEGGE	471	08/08/1972 1972.
			CONVALIDA DI PROVVIDENZE DELIBERATE IN FAVORE DEL PERSONALE DEGLI ENTI
2656	LEGGE	465	08/08/1972 PUBBLICI NON ECONOMICI.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1972, N.286, CONCERNENTE PROROGA DELLO SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.431, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 4 AGOSTO 1971, N.
2657	LEGGE	463	08/08/1972 590
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.285, RECANTE ULTERIORE PROROGA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
2658	LEGGE	461	08/08/1972 IN MATERIA EDILIZIA.
			DISCIPLINA DELL'APPORTO DELLO STATO PER L'ESTENSIONE DELLA ASSICURAZIONE MALATTIA AI TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE ED AI LORO
2659	LEGGE	460	08/08/1972 FAMILIARI.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1972, N.287, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE NORME TRANSITORIE PER LA COMPILAZIONE DEGLI

			ELENCHI NOMINATIVI PER I LAVORATORI AGRICOLI, DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, E LA VIGILANZA DEL	
2660	LEGGE	459	08/08/1972	SETTORE AGRICOLO
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.277, CONCERNENTE LA PROROGA DELLA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE	
2661	LEGGE	470	08/08/1972	DELL'ISOLA D'ISCHIA.
			MODIFICA ALLA TABELLA L ANNESSA AL TESTO UNICO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
2662		543	13/09/1972	ISTRUZIONE SUPERIORE.
			NORME PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI FISSI SULLE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
2663		972	13/09/1972	CONCESSIONI DI VIAGGIO.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1972, N.504, RECANTE NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972 - 73 E PER ALTRE NECESSITA'	
2664	LEGGE	625	01/11/1972	STRAORDINARIE E URGENTI.
			PROROGA DELLA LEGGE 13 MARZO 1969, N.136, CONCERNENTE ASSEGNAZIONI DI INSEGNANTI ORDINARI DEL RUOLO NORMALE E DI PERSONALE DIRETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRESSO ENTI OPERANTI NEL SETTORE DI ISTRUZIONE	
2665	LEGGE	660	06/11/1972	PRIMARIA.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1972, N.552, RECANTE ULTERIORI PROVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO; E PROROGA DI TERMINI	

| | | | PREVISTI DAL
| | | | DECRETO-LEGGE 1 APRILE
| | | | 1971, N.119 IN FAVORE
| | | | DEI COMUNI COLPITI DAL
| | | | TERREMOTO IN PROVINCIA
2666 | LEGGE | 734 | 02/12/1972 | DI VITERBO

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE
| | | | 1972, N.603, CONCERNENTE
| | | | LA CONCESSIONE DI UN
| | | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO
| | | | ALL'ISTITUTO SCIENTIFICO
| | | | SPERIMENTALE PER I
| | | | TABACCHI PER L'ANNO
2667 | LEGGE | 774 | 16/12/1972 | FINANZIARIO 1972.

| | | | NORME DI ASSUNZIONE PER
| | | | IL PERSONALE OPERAIO
| | | | STAGIONALE PRESSO
| | | | L'AMMINISTRAZIONE
| | | | AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
2668 | LEGGE | 818 | 16/12/1972 | STATO.

| | | | CONTRIBUTO A FAVORE
| | | | DELL'ISTITUTO DI
| | | | RICERCHE E DI
| | | | ADDESTRAMENTO DELLE
| | | | NAZIONI UNITE
| | | | (U.N.I.T.A.R.) PER IL
2669 | LEGGE | 849 | 20/12/1972 | QUINQUENNIO 1971 - 1975.

| | | | PROROGA DEI TERMINI
| | | | PREVISTI NELL' ARTICOLO
| | | | 42, PRIMO E SECONDO
| | | | COMMA, DELLA LEGGE 11
| | | | GIUGNO 1971, N.426,
| | | | SULLA DISCIPLINA DEL
2670 | LEGGE | 903 | 22/12/1972 | COMMERCIO.

| | | | INTEGRAZIONE DEI BILANCI
| | | | COMUNALI E PROVINCIALI
2671 | LEGGE | 823 | 23/12/1972 | DEFICITARI.

| | | | INTEGRAZIONE DI LIRE 8
| | | | MILIARDI
| | | | DELL'AUTORIZZAZIONE DI
| | | | SPESA PREVISTA DALLA
| | | | LEGGE 15 DICEMBRE 1969,
| | | | N.1024 ,PER L'ACQUISTO E
| | | | LA COSTRUZIONE DI
| | | | IMMOBILI PER LE
| | | | RAPPRESENTANZE
| | | | DIPLOMATICHE E
2672 | LEGGE | 910 | 23/12/1972 | CONSOLARI.

| | | | AUMENTO DEL CONTRIBUTO

			DELLO STATO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISPE) E ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA
2673	LEGGE	822	23/12/1972 (ISCO).
			PROROGA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE DEL CANALE MILANO - CREMONA
2674	LEGGE	906	23/12/1972 - PO.
			PROROGA DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1967, N.1227, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE
2675	LEGGE	13	26/01/1973 DEGLI AGRUMI.
			NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL PREMIO PER L'ESTIRPAZIONE DI
2676	LEGGE	15	02/02/1973 MELI, PERI E PESCHI.
			DETERMINAZIONE DEL TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE - RUOLO DI PROFESSORI UNIVERSITARI PRESTATO NELLA POSIZIONE DI INCARICATO SENZA POSSESSO DELLA LIBERA
2677	LEGGE	24	08/02/1973 DOCENZA
			ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965,
2678	LEGGE	25	15/02/1973 N.13.
			AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE
2679	LEGGE	39	05/03/1973 DELLA NUTRIZIONE.
			AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'AZIENDA TABACCHI ITALIANI - ATI
2680	LEGGE	30	05/03/1973 SOCIETA' PER AZIONI.

			ATTIVITA' E DISCIPLINA DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE MINERARIE METALLURGICHE
2681	LEGGE	69	07/03/1973 - EGAM.
			FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO PER L'IMPORTO DI
2682	LEGGE	52	09/03/1973 400 MILIARDI DI LIRE.
			ESTENSIONE AL COMUNE DI ARLENA DI CASTRO DEI BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE I APRILE 1971, N.119, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 26 MAGGIO 1971,
2683	LEGGE	62	12/03/1973 N.288.
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO DELLA GALLERIA DI ARTE MODERNA
2684	LEGGE	63	12/03/1973 DI ROMA.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1973, N.2, RECANTE PROVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITI DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL
2685	LEGGE	36	23/03/1973 GENNAIO 1973.
			INTEGRAZIONE DEI FONDI ASSEGNAZI ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER LA ESECUZIONE DEI CENSIMENTI GENERALI DEL
2686	LEGGE	87	28/03/1973 1970 E 1971.
			CORRESPONSE DELL'INDENNITA' DI COMPENSAZIONE PER LE

			QUANTITA' DI RISONE GIACENTI ALLA FINE DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1969
2687	LEGGE	92	30/03/1973 - 70.
			DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DURATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1972 DELLE REGIONI A
2688	LEGGE	93	30/03/1973 STATUTO ORDINARIO.
			AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (ENAPI) CON SEDE IN
2689	LEGGE	195	12/04/1973 ROMA.
			NUOVE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEGLI ABITATI DI GAIRO E OSINI
2690	LEGGE	168	12/04/1973 (NUORO).
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1973, N.8, RECANTE ULTERIORI PROVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO
2691	LEGGE	94	15/04/1973 NEL GENNAIO DEL 1968.
			AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE IN FAVORE DELLE CASSE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEGLI SCRITTORI, DEGLI AUTORI DRAMMATICI, DEI MUSICISTI E DEI COMPOSITORI - AUTORI - LIBRETTISTI DI MUSICA
2692	LEGGE	198	16/04/1973 POPOLARE.
			ULTERIORE PROROGA DELL'ENTE AUTONOMO DEL
2693	LEGGE	169	16/04/1973 PORTO DI NAPOLI.
			PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI

2694 | LEGGE

| 144 | 16/04/1973 | FINANZIARIE.

| | | | AUMENTO DEL FONDO DI
| | | | DOTAZIONE DELL'ENTE
| | | | AUTONOMO DI GESTIONE PER
| | | | LE AZIENDE TERMALI -

2695 | LEGGE

| 244 | 07/05/1973 | EAGAT.

| | | | AUMENTO DEL FONDO DI
| | | | DOTAZIONE DELL'EFIM -
| | | | ENTE PARTECIPAZIONI E
| | | | FINANZIAMENTO INDUSTRIA

2696 | LEGGE

| 243 | 07/05/1973 | MANIFATTURIERA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE,
| | | | CON MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 16 MARZO
| | | | 1973, N.31, RECANTE
| | | | PROVVIDENZE A FAVORE
| | | | DELLE POPOLAZIONI DEI
| | | | COMUNI DELLE MARCHE,
| | | | DELL'UMBRIA,
| | | | DELL'ABRUZZO E DEL LAZIO
| | | | COLPITI DAL TERREMOTO
| | | | NEL NOVEMBRE - DICEMBRE
| | | | 1972, NONCHE' NORME PER
| | | | ACCELERARE L'OPERA DI
| | | | RICOSTRUZIONE DI

2697 | LEGGE

| 205 | 17/05/1973 | TUSCANIA

| | | | INTEGRAZIONE DEGLI
| | | | STANZIAMENTI E MODIFICHE
| | | | ALLA LEGGE 18 DICEMBRE
| | | | 1961, N.1470, E
| | | | SUCCESSIVE
| | | | MODIFICAZIONI, PER LA
| | | | CONCESSIONE DI
| | | | FINANZIAMENTI A PICCOLE
| | | | E MEDIE IMPRESE
| | | | INDUSTRIALI IN
| | | | DIFFICOLTA' ECONOMICHE E

2698 | LEGGE

| 274 | 18/05/1973 | FINANZIARIE.

| | | | MODIFICHE ALLA LEGGE 4
| | | | GENNAIO 1968, N.19,
| | | | RECANTE PROVVIDENZE A
| | | | FAVORE DELL'INDUSTRIA

2699 | LEGGE

| 273 | 18/05/1973 | CANTIERISTICA NAVALE.

| | | | EMISSIONE DI BIGLIETTI
| | | | DI BANCA DA LIRE 2.000 E
| | | | LIRE 20.000.

2700 | LEGGE

| 272 | 18/05/1973 | LIRE 20.000.

| | | | RIDETERMINAZIONE DEI
| | | | CONTRIBUTI STATALI NELLE
| | | | SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI
| | | | BARI, CASSINO, CATANIA,
| | | | FORLI', FROSINONE, LATINA,

2701	LEGGE	345 29/05/1973 MELFI, MILANO, NUORO, PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E ROMA PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E DEI MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.
2702	LEGGE	338 04/06/1973 AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1972 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI
2703	LEGGE	346 04/06/1973 STRAORDINARIE. DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRIBUTARI SORTI SULLA BASE DEI DECRETI - LEGGE 2 OTTOBRE 1972, N.550, E 2 DICEMBRE 1972, N.728.
2704	LEGGE	348 05/06/1973 SERVIZI DI MENSA - BAR NELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2705	LEGGE	323 06/06/1973 AMMISSIONE DEI LAUREATI IN ASTRONOMIA E IN DISCIPLINE NAUTICHE AI PUBBLICI CONCORSI PER L'ACCESSO A TALUNE CARRIERE DIRETTIVE TECNICHE DEL PERSONALE DELLA DIFESA.
2706	LEGGE	308 09/06/1973 INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 50 MILIARDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.
2707	LEGGE	329 09/06/1973 DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ATTUALI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.
2708	LEGGE	364 15/06/1973 IMMISSIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI ISCRITTI NEL QUADRO SPECIALE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GORIZIA, DI CUI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N.120.
2709	LEGGE	486 30/07/1973 NUOVO RUOLO ORGANICO DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI.
2710	LEGGE	488 30/07/1973

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1973, N.428, CONCERNENTE NORME PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI E DEI COMITATI PROVINCIALI
2711	LEGGE	497 04/08/1973 DEI PREZZI.	
2712	LEGGE	507 07/08/1973 INTERVENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.	
2713	LEGGE	512 07/08/1973 NORME PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA.	
2714	LEGGE	513 09/08/1973 INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI PROSA.	
2715	LEGGE	514 09/08/1973 AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA.	
2716	LEGGE	523 09/08/1973 MODIFICA ALL'ART.7 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N.1074, CONCERNENTE L'INCLUSIONE DEI LETTORI DI ITALIANO PRESSO LE UNIVERSITA' STRANIERE NELLE GRADUATORIE NAZIONALI PER L'IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA.	
2717	LEGGE	524 09/08/1973 NORME STRAORDINARIE PER GLI INCARICHI E L'IMMISSIONE NEI RUOLI DI DOCENTI PER LA SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO IN LINGUA TEDESCA E DELLE VALLI LADINE.	
2718	LEGGE	525 09/08/1973 PROROGA DELLE BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI E DI BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO.	
2719	LEGGE	670 18/10/1973 CONCESSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 6 MILIARDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.	
2720	LEGGE	671 18/10/1973 STANZIAMENTO STRAORDINARIO PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO O MANUTENZIONE DI MONUMENTI ANTICHI DI ROMA.	

			PROROGA PER UN QUINQUENNIO, DALL'1 GENNAIO 1971, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N.630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, LIBRARIO ED ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE
2721	LEGGE	677	18/10/1973 TERMITI.
			PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1016, SUL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE
2722	LEGGE	673	27/10/1973 AL COMMERCIO.
			ULTERIORE PROROGA DELLE PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA
2723	LEGGE	754	01/11/1973 PROPRIETA' RURALE.
			ESONERO DAZIARIO PER DETERMinate MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA PER IL PERIODO DALL'1 GENNAIO
2724	LEGGE	763	01/11/1973 1968 AL 31 DICEMBRE 1968.
			CONCESSIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLO ARTICOLO 38 DELLO STATUTO, PER IL QUINQUENNIO 1972 - 1976, E DETERMINAZIONE, PER LO STESSO QUINQUENNIO, DEI RIMBORSI ALLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1948,
2725	LEGGE	735	01/11/1973 N.507.
			AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE APPALTATRICI O FORNITRICI DELLO STATO E DEGLI ENTI
2726	LEGGE	774	01/11/1973 PUBBLICI.
			NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A CARICO DELLA QUOTA STATALE DEL FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI A FAVORE DEI SOGGETTI INDICATI DALL'ARTICOLO 8 DELLA DECISIONE 1 FEBBRAIO 1971, N.71/66 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITA'

2727|LEGGE

|736|08/11/1973|ECONOMICA EUROPEA

2728|LEGGE

|737|10/11/1973|ANCONA.

| | | STANZIAMENTO DI SPESA PER
| | | L'AMMODERNAMENTO E IL
| | | POTENZIAMENTO DEL PORTO DI

2729|LEGGE

|776|10/11/1973|CORRISPONDENTE IMPORTO.

| | | RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI
| | | ASSEGNAZIONI IN FAVORE
| | | DELL'EURATOM PER IL 1972 E
| | | ASSEGNAZIONE AL CNEN DI UN

2730|LEGGE

|732|15/11/1973|PUBBLICI NON ECONOMICI.

| | | NUOVE NORME IN MATERIA DI
| | | GESTIONI FUORI BILANCIO
| | | NELL'AMBITO DELLE
| | | AMMINISTRAZIONI DELLO STATO,
| | | IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO
| | | 3 DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE

2731|LEGGE

|765|15/11/1973|1971, N.1041 .

| | | PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA
| | | LEGGE 19 NOVEMBRE 1968,
| | | N.1187 , CONCERNENTE LA

2732|LEGGE

|756|30/11/1973|MATERIA URBANISTICA.

| | | CONTRIBUTO ALL'ALTO
| | | COMMISSARIATO DELLE NAZIONI
| | | UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR)

2733|LEGGE

|929|06/12/1973|PER IL TRIENNIO 1972 - 74.

| | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
| | | LA REVISIONE DEI PREZZI
| | | CONTRATTUALI, PER INDENNITA'
| | | DI ESPROPRIAZIONE ED ALTRI
| | | MAGGIORI ONERI DERIVANTI
| | | DALL'ESECUZIONE, A CURA DEL
| | | MINISTERO DEI LAVORI
| | | PUBBLICI, DI OPERE FINANZIATE

2734|LEGGE

|819|11/12/1973|CON LEGGI SPECIALI.

| | | EROGAZIONE PER L'ANNO 1971 E
| | | PER IL PRIMO TRIMESTRE
| | | DELL'ANNO 1972 DI CONTRIBUTI
| | | STRAORDINARI AGLI ENTI
| | | PUBBLICI ED AGLI IMPRENDITORI
| | | CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI

2735|LEGGE

|821|12/12/1973|DI LINEA PER VIAGGIATORI.

| | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
| | | IL FINANZIAMENTO DELLE
| | | INIZIATIVE ED ATTIVITA'
| | | RIGUARDANTI L'"ANNO NAZIONALE

2736|LEGGE

|867|18/12/1973|DEL LIBRO".

2737	LEGGE	930	22/12/1973	VARIE.	MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N.975, CONCERNENTE REGOLAZIONI FINANZIARIE
2738	LEGGE	826	22/12/1973	LOCALE.	ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE
2739	LEGGE	884	22/12/1973	VENEZIA.	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA DIRIGENZA DEGLI UFFICI DI ISTRUZIONE PRESSO I TRIBUNALI DI BARI, BOLOGNA, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, ROMA, TORINO, TRIESTE E
2740	LEGGE	841	22/12/1973	ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA.	PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI E DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD USO DI
2741	LEGGE	934	27/12/1973	LIBIA E DELLA SOMALIA.	RIVALUTAZIONE DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE D'INVALIDITA' E DI LUNGO SERVIZIO AGLI EX MILITARI GIA' DIPENDENTI DALLE CESSATE AMMINISTRAZIONI ITALIANE DELLA ERITREA, DELLA
2742	LEGGE	908	27/12/1973	LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI LIRE 50 MILIARDI AD INTEGRAZIONE DEI FONDI, PER L'ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI, STANZIATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N.118. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI ALCUNI ARTICOLI DELLA STESSA
2743	LEGGE	874	27/12/1973	SERVIZIO DELLO STATO.	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1973, N.740, CONCERNENTE IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA TREDICESIMA MENSILITA' AL PERSONALE IN ATTIVITA' DI
					CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE

			1973, N.658, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFESTAZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E
2744	LEGGE	868	27/12/1973 SETTEMBRE 1973.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1973, N.659, RECANTE INTERVENTI PER IL PORTO DI PALERMO E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO III DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, N.124, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 MAGGIO 1965, N.431 E
2745	LEGGE	845	27/12/1973 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
			PREMIO PER L'INCREMENTO DEL RENDEMENTO INDUSTRIALE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
2746	LEGGE	844	27/12/1973 DEI MONOPOLI DI STATO.
			ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE VENDITE A RATE.
2747	LEGGE	843	27/12/1973 27/12/1973 PALERMO.
			COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI
2748	LEGGE	927	27/12/1973 PALERMO.
			AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SORDOMUTI PER GLI ANNI 1973 E
2749	LEGGE	7	12/01/1974 1974.
			LIQUIDAZIONE DELLA GESCAL, DELL'ISES E DELL'INCIS E PROROGA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N.60, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
2750	LEGGE	9	19/01/1974 PUBBLICA.
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI BACINI DI CARENAGGIO A TRIESTE,
2751	LEGGE	58	28/01/1974 LIVORNO, GENOVA.
			RINUNCIA AI DIRITTI DI CREDITO INFERIORI A LIRE

2752	LEGGE	16 29/01/1974 MILLE.	
		INTEGRAZIONE DEI BILANCI	
		COMUNALI E PROVINCIALI	
		DEFICITARI PER GLI ANNI 1973	
2753	LEGGE	17 29/01/1974 E 1974.	
		AUMENTO DEL CAPITALE DELLA	
		SOCIETA' PER LA GESTIONE E	
		PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI	
2754	LEGGE	59 01/02/1974 GEPI - SOCIETA' PER AZIONI.	
		CONTRIBUTO ALL'ENTE PER	
		L'IRRIGAZIONE IN PUGLIA E	
2755	LEGGE	32 06/02/1974 LUCANIA.	
		PROVVEDIMENTI RELATIVI AL	
		PERSONALE DIPENDENTE	
		DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE	
2756	LEGGE	27 12/02/1974 FERROVIE DELLO STATO.	
		CONVERSIONE IN LEGGE DEL	
		DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE	
		1973, N.796, CONCERNENTE LA	
		GESTIONE DEI SERVIZI DI	
		RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE, DI	
		TELEVISIONE CIRCOLARE, DI	
		TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI	
		RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE PER	
		IL PERIODO 1 GENNAIO - 30	
2757	LEGGE	10 14/02/1974 APRILE 1974.	
		FINANZIAMENTI PER GLI	
		INTERVENTI DELLA SEZIONE	
2758	LEGGE	179 11/04/1974 ORIENTAMENTO DEL FEOGA.	
		AUMENTO DEL CONTRIBUTO	
		STATALE ALL'ENTE AUTONOMO	
		"MOSTRA - MERCATO NAZIONALE	
2759	LEGGE	125 16/04/1974 DELL'ARTIGIANATO", IN FIRENZE.	
		ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 6	
		DELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1954,	
		N.1032, ISTITUTIVA DELLA	
		STAZIONE SPERIMENTALE PER IL	
2760	LEGGE	177 26/04/1974 VETRO DI VENEZIA - MURANO.	
		NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200	
		CONVERTITO CON MODIFICAZIONI	
2761		DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9	
		CONVERSIONE IN LEGGE, CON	
		MODIFICAZIONI, DEL	
		DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1974,	
		N.80,	
		CONCERNENTE: "DISTILLAZIONE	
		AGEVOLATA DI PERE E MELE DI	
2762	LEGGE	205 22/05/1974 PRODUZIONE 1973".	

			ISTITUZIONE DI UN POSTO IN SOPRANUMERO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DA ASSEGNAME ALLA FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI DELL'UNIVERSITA'	
2763	LEGGE	269	05/06/1974	DI ROMA
			INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1971, N.278, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE GENERALE DELLA AVIAZIONE	
2764	LEGGE	267	06/06/1974	CIVILE.
			NORME APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CEE) N.2511 DEL 9 DICEMBRE 1969 CONCERNENTE MISURE SPECIALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE NEL	
2765	LEGGE	317	06/06/1974	SETTORE DEGLI AGRUMI.
			AUMENTO DELL'ORGANICO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI	
2766	LEGGE	253	11/06/1974	PUBBLICA SICUREZZA.
			AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE IMPIANTI A FUNE (CSIF) DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E	
2767	LEGGE	284	18/06/1974	DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.
			RIFINANZIAMENTO, INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1962, N.588 (PIANO STRAORDINARIO PER LA RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE DELLA SARDEGNA) E RIFORMA DELL'ASSETTO AGROPASTORALE IN	
2768	LEGGE	268	24/06/1974	SARDEGNA.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1974, NUMERO 113, CONCERNENTE GESTIONE DEI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE, DI TELEVISIONE CIRCOLARE, DI TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI	
2769	LEGGE	245	27/06/1974	RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1974, N.206, RECANTE NORME PER LA ESECUZIONE DI URGENTI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
2770	LEGGE	277	16/07/1974 DELLA PROVINCIA DI MODENA.
			INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DEI PONTI
2771	LEGGE	308	16/07/1974 STABILI SUL FIUME PO.
			DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE MERIDIONALI SARDE ED
2772	LEGGE	309	16/07/1974 AUTOSERVIZI INTEGRATIVI.
			AUMENTO DEI LIMITI MINIMO E MASSIMO PREVISTI DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 MARZO 1965, N.145, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE DOVUTO ALLA CASSA MUTUA DI MALATTIA DELL'ENTE NAZIONALE PER
2773	LEGGE	323	16/07/1974 L'ENERGIA ELETTRICA
			COSTRUZIONE DI CASE DA ASSEGNAME AL PERSONALE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI
2774	LEGGE	362	26/07/1974 FISICA TEORICA DI TRIESTE.
			PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 21 E 40 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N.426, SULLA DISCIPLINA DEL
2775	LEGGE	325	30/07/1974 COMMERCIO.
			POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE
2776	LEGGE	365	02/08/1974 DEL TURISMO ALL'ESTERO.
			RINNOVO DELLA FACOLTA' CONCESSA DALLA LEGGE 12 APRILE 1969, N.177, E DALLA LEGGE 30 GIUGNO 1971, N.508, RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ALITALIA - LINEE AEREE

| | | ITALIANE - ALLA GESTIONE
2777|LEGGE |368|09/08/1974|DELLA "SOMALI AIRLINES".

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974,
| | | N.262, CONCERNENTE MISURE PER
| | | FRONTEGGIARE ECCEZIONALI
| | | ESIGENZE DEI SERVIZI
2778|LEGGE |353|10/08/1974|POSTELEGRAFONICI.

| | | CONCESSIONE ALL'ENTE AUTONOMO
| | | "LA TRIENNALE DI MILANO" DI
| | | UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO
2779|LEGGE |375|12/08/1974|DELLO STATO.

| | | PROROGA DI TERMINE DI CUI
| | | ALLA LEGGE 12 MARZO 1968,
| | | N.291, RECANTE NORME A FAVORE
| | | DEGLI AEROPORTI CIVILI DI
| | | PALERMO - PUNTA RAISI E
2780|LEGGE |376|12/08/1974|VENEZIA - MARCO POLO.

| | | AUTORIZZAZIONE DI
| | | UN'ULTERIORE SPESA PER LA
| | | COSTRUZIONE DELLA FERROVIA
| | | METROPOLITANA DI ROMA DA
| | | PRATI A TERMINI E AD OSTERIA
2781|LEGGE |374|12/08/1974|DEL CURATO.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1974,
| | | N.236, RECANTE PROVVEDIMENTI
| | | URGENTI SULLA PROROGA DEI
| | | CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI
| | | SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI
2782|LEGGE |351|12/08/1974|URBANI.

| | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | STRAORDINARIO DI LIRE 200
| | | MILIONI ALL'ENTE AUTONOMO
| | | ESPOSIZIONE NAZIONALE
2783|LEGGE |373|12/08/1974|QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA.

| | | NORME RELATIVE ALLE SEZIONI
| | | DI CREDITO FONDIARIO DEL
| | | BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO
2784|LEGGE |395|14/08/1974|DI SICILIA.

| | | MODIFICA DEGLI ARTICOLI 79,81
| | | E 88 DEL TESTO UNICO DELLE
| | | NORME SULLA DISCIPLINA DELLA
| | | CIRCOLAZIONE STRADALE,
| | | APPROVATO CON DECRETO DEL
| | | PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
| | | 15 GIUGNO 1959, N.393,
| | | MODIFICATI DALLA LEGGE 14
2785|LEGGE |394|14/08/1974|FEBBRAIO 1974, N.62.

| | | | INTEGRAZIONI DELL'ARTICOLO 17
| | | | DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1973,
| | | | N.477, CONCERNENTE DELEGA AL
| | | | GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI
| | | | NORME SULLO STATO GIURIDICO
| | | | DEL PERSONALE DIRETTIVO,
| | | | ISPETTIVO, DOCENTE E NON
| | | | DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA,
| | | | ELEMENTARE, SECONDARIA E

2786 | LEGGE | 391 | 14/08/1974 | ARTISTICA DELLO STATO

| | | | MODIFICHE ALLA LEGGE 6 MARZO
| | | | 1958, N.183, RELATIVA
| | | | ALL'AUTORIZZAZIONE
| | | | ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
| | | | DEI MONOPOLI DI STATO AD
| | | | UTILIZZARE L'AVANZO DI
| | | | GESTIONE PER PROVVEDERE A

2787 | LEGGE | 380 | 14/08/1974 | SPESE DI INVESTIMENTO.

| | | | PROGRAMMA DI INTERVENTI
| | | | STRAORDINARI PER
| | | | L'AMMODERNAMENTO E IL
| | | | POTENZIAMENTO DELLA RETE
| | | | DELLE FERROVIE DELLO STATO E
| | | | MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE
| | | | DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E

2788 | LEGGE | 377 | 14/08/1974 | DELL'AVIAZIONE CIVILE.

| | | | RETRIBUZIONE DEL PERSONALE
| | | | DOCENTE E NON INSEGNANTE DI
| | | | RUOLO DEI CORSI INTEGRATIVI
| | | | DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E

2789 | LEGGE | 483 | 17/08/1974 | DEI LICEI ARTISTICI.

| | | | FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI
| | | | DI OPERE DI EDILIZIA
| | | | SCOLASTICA DI CUI
| | | | ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE
| | | | 28 LUGLIO 1967, N.641,
| | | | NONCHE' DEI PROGRAMMI DI
| | | | EDILIZIA SCOLASTICA PER LE
| | | | SCUOLE MATERNE STATALI DI CUI
| | | | ALL'ARTICOLO 32, ULTIMO
| | | | COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO
| | | | 1967, N. 641, E ALL'ART. 34
| | | | DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.

2790 | LEGGE | 413 | 17/08/1974 | 444

| | | | NORME PER LA DETERMINAZIONE
| | | | DEI TASSI DI INTERESSE PER I
| | | | FINANZIAMENTI AGEVOLATI E DEL
| | | | TASSO DI MORA PER I MUTUI

2791 | LEGGE | 397 | 17/08/1974 | FONDIARI.

| | | | PROROGA DELLA DURATA IN
| | | | CARICA DEGLI ATTUALI ORGANI

2793|LEGGE

|494|10/10/1974|MECCANICI E DEI MAGAZZINI.

2794|LEGGE

|495|10/10/1974|OCEANOGRAFIA OKINAWA 75.

2795|LEGGE

|701|21/12/1974|DOMODOSSOLA - LOCARNO.

2796|LEGGE

|686|24/12/1974|ROMA.

2797|LEGGE

|696|24/12/1974|PER L'ANNO 1974.

2798|LEGGE

|707|24/12/1974|1974-78.

2799|LEGGE

|29|23/01/1975|PER L'UNIVERSITA'.

2800|LEGGE

|7|15/02/1975|ALLA LEGGE 27 GIUGNO 1974,

			EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LA FERROVIA CIRCUMVESUVIANA
2801	LEGGE	54	24/02/1975 IN REGIME DI CONCESSIONE.
			CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE
2802	LEGGE	52	24/02/1975 PER IL QUINQUENNIO 1974 - 78.
			AUTORIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE SPESA DI LIRE 4.700 MILIONI PER IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE
2803	LEGGE	53	24/02/1975 CALABRO - LUCANE.
			DISPOSIZIONI SULLA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE
2804	LEGGE	49	08/03/1975 DEL NUMERO DI CODICE FISCALE.
			PROROGA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA NAZIONALE
2805	LEGGE	88	11/03/1975 DELL'EMIGRAZIONE.
			MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1973, N.2, CONVERTITO IN LEGGE 23 MARZO 1973, N.36, RECANTE PROVIDENZE PER LE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITE DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO
2806	LEGGE	133	12/04/1975 1973.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1975, N.19, CONCERNENTE LA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI APPARECCHI DI
2807	LEGGE	109	14/04/1975 ACCENSIONE.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1975, N. 63, CONCERNENTE I TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI CITTADINI CHE

			ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO IL 18° ANNO DI ETA' ENTRO IL 31 DICEMBRE 1975, DISPOSTE DALL'ART. 20 DELLA LEGGE 8 MARZO 1975, N. 39, NONCHE' LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE
2808	LEGGE	115	14/04/1975 CANDIDATURE
			INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI
2809	LEGGE	129	14/04/1975 DEFICITARI PER L'ANNO 1975.
			AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1973 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI
2810	LEGGE	134	14/04/1975 STRAORDINARIE.
			SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI MECCANOGRAFICI (S.E.I.M.),
2811	LEGGE	142	23/04/1975 S.P.A., IN LIQUIDAZIONE.
			PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RECATE DAL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N.262, CO NVERTITO NELLA LEGGE 10 AGOSTO 1974, N.353, IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE
2812	LEGGE	144	28/04/1975 POSTELEGRAFONICO.
			ULTERIORE STANZIAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO - BREIL -
2813	LEGGE	158	12/05/1975 VENTIMIGLIA.
			PROROGA DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DI ALCUNI DECRETI CON VALORE DI LEGGE ORDINARIA DI CUI ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1973, N. 477, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO, DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA MATerna, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA DELLO
2814	LEGGE	167	19/05/1975 STATO
			AUTORIZZAZIONE PER LA

			MAGGIORE SPESA SOSTENUTA PER L'INDAGINE SULLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE A TERMINI DEL REGOLAMENTO N.70 DEL 14 GIUGNO 1966, E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA'
2815	LEGGE	171	21/05/1975 EUROPEE.
			CLASSIFICAZIONE IN SECONDA CATEGORIA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE LAMASINATA A DIFESA DELLA
2816	LEGGE	188	26/05/1975 CITTA' DI BARI.
			ULTERIORI PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA ECONOMICA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO
2817	LEGGE	183	26/05/1975 1962.
			AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1974 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI
2818	LEGGE	177	27/05/1975 STRAORDINARIE.
			PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE CANTIERISTICHE
2819	LEGGE	189	27/05/1975 OPERANTI NEL PORTO DI ANCONA.
			PROVVEDIMENTI PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL
2820	LEGGE	206	06/06/1975 TERREMOTO DEL GENNAIO 1968.
			RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 8
2821	LEGGE	230	07/06/1975 AGOSTO 1972, N.464.
			STANZIAMENTI DI FONDI PER I FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE
2822	LEGGE	231	07/06/1975 MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE.
			RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1971, N.1101, CONCERNENTE LA RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONVERSIONE DELL'INDUSTRIA E
2823	LEGGE	228	07/06/1975 DELL'ARTIGIANATO TESSILI.
			INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI NEL

| | | SETTORE ZOOTECNICO E NORME
| | | PER LA DETERMINAZIONE DEL
| | | PREZZO DI VENDITA DEL LATTE
2824 | LEGGE | 306 | 08/07/1975 | ALLA PRODUZIONE.

| | | DISPOSIZIONI RELATIVE AI
| | | CANTIERI - OFFICINA DI
| | | BORETTO E DI CAVANELLA
2825 | LEGGE | 399 | 15/07/1975 | D'ADIGE.

| | | PROROGA DEGLI STANZIAMENTI
| | | PREVISTI DALL'ARTICOLO 1
| | | DELLA LEGGE 13 OTTOBRE 1969,
| | | N.750, CONCERNENTE I LAVORI
| | | DI CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE
2826 | LEGGE | 401 | 17/07/1975 | PENDENTE DI PISA.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15
| | | MAGGIO 1975, N. 150,
| | | CONCERNENTE PROVIDENZE
| | | SCOLASTICHE A FAVORE DI
| | | INSEGNANTI ED ALUNNI
| LEGGE | 299 | 18/07/1975 | PROVENIENTI DALL'ERITREA

| | | INTEGRAZIONE DEI
| | | FINANZIAMENTI PER L'EDILIZIA
2827 | LEGGE | 328 | 22/07/1975 | UNIVERSITARIA.

| | | ACQUISTO DI BENI DEMANIALI IN
| | | CONCESSIONE NELLE ZONE
2828 | LEGGE | 359 | 25/07/1975 | ALLUVIONATE.

| | | PROROGA DELLA LEGGE 18 MARZO
| | | 1968, N.294, CONCERNENTE LA
| | | DETERMINAZIONE DEI PREMI
| | | DOVUTI ALL'INAIL DAGLI
2829 | LEGGE | 360 | 25/07/1975 | ARTIGIANI SENZA DIPENDENTI.

| | | AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI
| | | PER IL POTENZIAMENTO DEI
| | | MEZZI DI REPRESSESIONE DEL
2830 | LEGGE | 406 | 29/07/1975 | CONTRABBANDO.

| | | PROVIDENZE A FAVORE DELLE
| | | ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
2831 | LEGGE | 388 | 02/08/1975 | NEL SETTORE DELLA PESCA.

| | | ULTERIORE AUMENTO DEL
| | | CAPITALE DELLA SOCIETA' PER
| | | LA GESTIONE E PARTECIPAZIONI
| | | INDUSTRIALI - GEPI - SOCIETA'
2832 | LEGGE | 394 | 04/08/1975 | PER AZIONI.

| | | INTEGRAZIONE DEI FONDI, DI
| | | CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE
| | | 1961, N.1470, E SUCCESSIVE
| | | MODIFICAZIONI, PER

			FINANZIAMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA'			
2833	LEGGE	403	04/08/1975 ECONOMICHE E FINANZIARIE.			
			FINANZIAMENTO INTEGRATIVO, CON CARATTERE DI URGENZA, DI 200 MILIARDI DI LIRE PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA ROMA - FIRENZE DELLA RETE			
2834	LEGGE	409	05/08/1975 FERROVIARIA DELLO STATO.			
			INTERVENTI A FAVORE DELLE 2835	LEGGE	410	05/08/1975 ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA.
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE TEATRALE ITALIANO PER IL RESTAURO DEL TEATRO			
2836	LEGGE	411	05/08/1975 VALLE.			
			PROROGA AL 31 DICEMBRE 1975 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI COLPITI DAL TERREMOTO DEL			
2837	LEGGE	505	04/10/1975 NOVEMBRE - DICEMBRE 1972.			
			NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TRONCO DI PIANURA DEL BACINO DELL'ADIGE E NEL TRONCO MEDIO -			
2838	LEGGE	506	04/10/1975 INFERIORE DEL PO.			
			AUMENTO DELLO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO - LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142, PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI			
2839	LEGGE	521	04/10/1975 FIRENZE.			
			NORME PER LA PROSECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA			
2840	LEGGE	551	10/10/1975 UNIVERSITARIA.			
			PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI PER			
2841	LEGGE	523	10/10/1975 L'ARTIGIANATO.			
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL			

			DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975, N.366, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA CAMPANIA INTERESSATI ALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'INFEZIONE COLERICA
2842	LEGGE	485	10/10/1975 DELL'AGOSTO - SETTEMBRE 1973
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975, N.365, RECANTE PROVVIDENZE PARTICOLARI PER LE INDUSTRIE AGRICOLA - ALIMENTARI NEL
2843	LEGGE	484	10/10/1975 SETTORE DEL POMODORO.
			AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESI COSTITUITO PRESSO
2844	LEGGE	524	10/10/1975 LA CASSA MEDESIMA.
			CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE P.A.M.
2845	LEGGE	536	20/10/1975 PER IL QUADRIENNIO 1973 - 76.
			PROROGA ED AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FONDO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA (UNICEF) PER IL QUINQUENNIO
2846	LEGGE	718	11/11/1975 1975 - 79.
			CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP)
2847	LEGGE	563	15/11/1975 PER GLI ANNI 1972 - 75.
			STUDI E RICERCHE NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA.
			STANZIAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 18 MILIONI PER I LAVORI ESEGUITI A CURA DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO PER CONSENTIRE L'ACCESSO IN BARI DELLA
2849	LEGGE	610	15/11/1975 FERROVIA BARI - BARLETTA.
			PROROGA DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1973, N.13, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI

2850	LEGGE	612 18/11/1975 CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI.
2851	LEGGE	611 18/11/1975 PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA VITIVINICOLTURA.
2852	LEGGE	705 09/12/1975 REVISIONE DEI PREZZI E DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI PER LE COSTRUZIONI ESEGUTE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1963, N.47.
2853	LEGGE	625 11/12/1975 ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI.
2854	LEGGE	726 22/12/1975 CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 440 MILIARDI PER IL QUADRIENNIO 1975 - 78.
2855	LEGGE	699 23/12/1975 PROROGA DEL CONTRIBUTO SUL MIGLIATICO.
2856	LEGGE	781 27/12/1975 COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NEL MEZZOGIORNO.
2857	LEGGE	4 26/01/1976 CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1975, N.573, CONCERNENTE INTEGRAZIONE DEI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER FINANZIAMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA'
2858	LEGGE	10 05/02/1976 ECONOMICHE E FINANZIARIE CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1975, N.604, CONCERNENTE ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA CITTA' DI NAPOLI E PROVINCIA INTERESSATE ALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE
		PIANO PLURIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA

2859 | LEGGE

| 50 | 06/03/1976 | UNIVERSITARIA.

2860 | LEGGE

| 86 | 16/03/1976 | ALIFANA.

2861 | LEGGE

| 64 | 18/03/1976 | ISTITUZIONE DEL COMITATO
| INTERMINISTERIALE PER
| L'EMIGRAZIONE (C.I.EM.).

2862 | LEGGE

| 62 | 29/03/1976 | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| MODIFICAZIONI, DEL
| DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO
| 1976, N.9, CONCERNENTE
| INTERVENTI URGENTI IN FAVORE
| DEI LAVORATORI DI AZIENDE IN

2863 | LEGGE

| 124 | 31/03/1976 | PARTICOLARI CONDIZIONI.
| RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI 9
| GIUGNO 1964, N.615,23 GENNAIO
| 1968, N.33 E 1 MARZO 1972,
| N.42, CONCERNENTI LA BONIFICA
| SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI
| DALLA TUBERCOLOSI E DALLA
| BRUCELLOSI E MODIFICHE AL
| DECRETO PRESIDENZIALE 8
| FEBBRAIO 1954, N.320.

2864 | LEGGE

| 105 | 02/04/1976 | ULTERIORE FINANZIAMENTO PER
| PROVVIDENZE A FAVORE DELLE
| POPOLAZIONI DEI COMUNI IN
| PROVINCIA DI VITERBO COLPITE
| DAI TERREMOTI DEL FEBBRAIO
| 1971.

2865 | LEGGE

| 204 | 08/04/1976 | INTEGRAZIONE DEI
| FINANZIAMENTI PER I MAGGIORI
| ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI
| EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI
| ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE
| 24 LUGLIO 1962, N.1073 E
| ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13
| LUGLIO 1965, N. 874, NONCHE'
| ALL'ART. 10 DEL D.L. 5
| NOVEMBRE 1973, N. 658,
| CONVERTITO, CON
| MODIFICAZIONI, NELLA L. 27
| DICEMBRE 1973, N. 868

2866 | LEGGE

| 278 | 08/04/1976 | NORME SUL DECENTRAMENTO E
| SULLA PARTECIPAZIONE DEI
| CITTADINI NELLA
| AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

2867 | LEGGE

| 188 | 20/04/1976 | ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO DEL
| PERSONALE DI DATTILOGRAFIA
| DELLA CORTE DEI CONTI.

			AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1975 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI
2868	LEGGE	220	20/04/1976 STRAORDINARIE.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1976, N.47, CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVVENTI PER FINE LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI LINEE
2869	LEGGE	190	26/04/1976 FERROVIARIE
			INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1976
2870	LEGGE	189	26/04/1976 E 1977.
			PROROGA DEL CONTRIBUTO ITALIANO ALL'AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE PER L'AIUTO AI RIFUGIATI PALESTINESI (UNRWA)
2871	LEGGE	235	28/04/1976 PER IL TRIENNIO 1976 - 78.
			SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PER LA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA
2872	LEGGE	234	28/04/1976 CONTRO LA TUBERCOLOSI.
			NORME PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 30 MILIARDI PER LAVORI SU LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA DI
2873	LEGGE	237	28/04/1976 SECONDA CLASSE.
			CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1975
2874	LEGGE	225	28/04/1976 - 77.
			NORME DI AGGIORNAMENTO AGLI IMPORTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI
2875	LEGGE	191	28/04/1976 COSTRUTTORI.
			COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA

| | | REPUBBLICA RECANTI
| | | ANTICIPAZIONI DI BENEFICI
| | | ECONOMICI AI DIPENDENTI DELLA
2876|LEGGE |155|28/04/1976|PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

| | | PROROGA DEI TERMINI DI CUI
| | | ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1974,
| | | N. 376, CONCERNENTE NORME A
| | | FAVORE DEGLI AEROPORTI CIVILI
| | | DI PALERMO PUNTA RAISI E
2877|LEGGE |255|29/04/1976|VENEZIA MARCO POLO.

| | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2878| | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | MODIFICA DELLA TABELLA XVIII
| | | ALLEGATA AL R.D. 30 SETTEMBRE
| | | 1938, N. 1652, PER LA
| | | CONFIGURAZIONE AUTONOMA
| | | DELL'INSEGNAMENTO DELLA
| | | PSICHIATRIA E DELLA
2879|LEGGE |238|29/04/1976|NEUROLOGIA

| | | INTERVENTO STRAORDINARIO NEL
| | | MEZZOGIORNO PER IL
| | | QUINQUENNIO 1976 - 80 - DA
2880|LEGGE |183|02/05/1976|ABROGARE ART. 19, TERZO COMMA

| | | DISCIPLINA DEI RAPPORTI SORTI
| | | IN BASE AL DECRETO-LEGGE 27
| | | DICEMBRE 1975, N. 688,
| | | CONCERNENTE LA CASSA DEPOSITI
2881|LEGGE |256|30/04/1976|E PRESTITI.

| | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO
2882|LEGGE |341|05/05/1976|Sperimentale per il tabacco.

| | | AUMENTO DEL FONDO DI
| | | DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE
| | | PER L'ENERGIA ELETTRICA -
2883|LEGGE |206|05/05/1976|ENEL.

| | | PROVVEDIMENTI PER
| | | L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE
2884|LEGGE |325|05/05/1976|DI MONETE METALLICHE.

| | | NUOVE DISPOSIZIONI PER LA
2885|LEGGE |356|10/05/1976|FINANZA REGIONALE.

| | | INCREMENTO DEL FONDO SPECIALE
| | | PER LO SVILUPPO ED IL
| | | POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA'
2886|LEGGE |344|10/05/1976|CINEMATOGRAFICHE.

| | | ULTERIORE FINANZIAMENTO PER
| | | PROVIDENZE A FAVORE DELLE

			POPOLAZIONI DEI COMUNI DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA VARIE CALAMITA' NATURALI E PROVVIDENZE IN CONSEGUENZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
2887	LEGGE	261	10/05/1976 LECCO.
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO DENOMINATO
2888	LEGGE	379	11/05/1976 "TRIENNALE DI MILANO".
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "ESPOSIZIONE QUADRIENNALE
2889	LEGGE	378	11/05/1976 NAZIONALE D'ARTE DI ROMA".
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "LA
2890	LEGGE	348	11/05/1976 BIENNALE DI VENEZIA".
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER LE RAPPRESENTANZE
2891	LEGGE	421	19/05/1976 DIPLOMATICHE E CONSOLARI.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1976, N.156, RECANTE PROVVIDENZE URGENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA E
2892	LEGGE	350	24/05/1976 DELL'ARTIGIANATO.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1976, N.406, CONCERNENTE CORSI STRAORDINARI DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE PARAMEDICO
2893	LEGGE	555	10/08/1976 DELLA REGIONE CAMPANIA.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976, N.516, RECANTE NORME URGENTI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA NELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL MAGGIO
2894	LEGGE	591	19/08/1976 1976.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976, N.453, CONCERNENTE FINANZIAMENTO DEGLI

| | | | | INTERVENTI PER LA
| | | | | COOPERAZIONE TECNICA CON I
2895 | LEGGE | 601 | 19/08/1976 | PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

| | | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976,
| | | | | N.520, RECANTE DISPOSIZIONI
| | | | | STRAORDINARIE PER LA
| | | | | COMMERCIALIZZAZIONE DEI
2896 | LEGGE | 641 | 19/08/1976 | DERIVATI DEL POMODORO.

| | | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1976,
| | | | | N.470, RECANTE DISPOSIZIONI
| | | | | SULLA RISCOSSIONE DELLA
| | | | | IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
| | | | | PERSONE FISICHE PER LE RATE
| | | | | DI LUGLIO, SETTEMBRE E
2897 | LEGGE | 569 | 19/08/1976 | NOVEMBRE 1976.

| | | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 13 LUGLIO 1976,
| | | | | N.476, RECANTE NORME IN
| | | | | MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER
| | | | | INTEGRARE LE MISURE GIA'
| | | | | ADOTTATE AL FINE DI
| | | | | ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE E
| | | | | GLI INTERVENTI EDILIZI NEI
| | | | | COMUNI COLPITI DA SISMA DEL

2898 | LEGGE | 570 | 19/08/1976 | MAGGIO 1976

| | | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | | | DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
| | | | | 11 DICEMBRE 1975, N.625,
| | | | | ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE
| | | | | PARLAMENTARE D'INCHIESTA
| | | | | SULLE STRUTTURE, SULLE
| | | | | CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI
| | | | | TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E
2899 | LEGGE | 642 | 26/08/1976 | NORMATIVI.

| | | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE
| | | | | 1976, N.698, CONCERNENTE
| | | | | INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 5
| | | | | DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976,
| | | | | N.183, IN ORDINE ALLA
| | | | | COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI
| | | | | AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA
2900 | LEGGE | 769 | 16/11/1976 | PER IL MEZZOGIORNO.

| | | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | | DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE

| | | | 1976, N.699, RECANTE
| | | | DISPOSIZIONI SULLA
| | | | CORRESPONSENZE DEGLI AUMENTI
| | | | RETRIBUTIVI DIPENDENTI DA
| | | | VARIAZIONI DEL COSTO DELLA
2901 | LEGGE | 797 | 10/12/1976 | VITA.

| | | | ULTERIORE PROROGA DELLA
| | | | DELEGA AL GOVERNO AD
| | | | APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA
| | | | TARIFFE DEI DAZI DOGANALI DI
| | | | IMPORTAZIONE, PREVISTA DALLO
| | | | ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1
| | | | FEBBRAIO 1965, N. 13, E
| | | | DELEGA AL GOVERNO AD
| | | | APPORTARE MODIFICHE
| | | | INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL
| | | | TESTO UNICO IN MATERIA
| | | | DOGANALE APPROVATO CON D.P.R.
2902 | LEGGE | 847 | 14/12/1976 | 23 GENNAIO 1973, N. 43

| | | | COPERTURA FINANZIARIA DEL
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
| | | | REPUBBLICA RECANTE
| | | | DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO
| | | | ECONOMICO DEL PERSONALE NON
| | | | INSEGNANTE DELLA SCUOLA
| | | | MATERNA, PRIMARIA,
| | | | SECONDARIA, ARTISTICA E DELLE
| | | | ISTITUZIONI EDUCATIVE DELLO
2903 | LEGGE | 856 | 18/12/1976 | STATO.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2904 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO
| | | | DELLA CASA DELLO STUDENTE
2905 | LEGGE | 887 | 24/12/1976 | DELL'UNIVERSITA' DI ROMA

| | | | FINANZIAMENTO STRAORDINARIO
2906 | LEGGE | 899 | 24/12/1976 | ALL'UNIVERSITA' DI ROMA.

| | | | RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA
| | | | PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
| | | | PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE
| | | | POSIZIONI ASSICURATIVE DEI
| | | | PROFUGHI GIULIANI PROVENIENTI
| | | | DALLA ZONA B DELL'EX
| | | | TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE
| | | | PER I PERIODI DI LAVORO
| | | | POSTERIORI ALL'1 MAGGIO 1945,
| | | | DI CUI ALLA LEGGE 30 MARZO
2907 | LEGGE | 14 | 24/01/1977 | 1965, N. 226

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE
| | | | 1976, N.781, CONCERNENTE

			ULTERIORE PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1968, N.1187, RIGUARDANTE LA MATERIA
2908	LEGGE	6	24/01/1977 URBANISTICA.
			NORME RIGUARDANTI I CONTRATTI E GLI ASSEGNI BIENNALI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1973, N.580, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30
2909	LEGGE	21	04/02/1977 NOVEMBRE 1973, N.766.
			MODIFICHE ALLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N.492, SUI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
2910	LEGGE	22	04/02/1977 PUBBLICA.
			NUOVE NORME SULLA RIPARTIZIONE DEI POSTI DI ASSISTENTE DI RUOLO E SULL'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSISTENTI INQUADRATI IN SOPRANUMERO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D. L. 1° OTTOBRE 1973, N. 580, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 30 NOVEMBRE 1973, N.
2911	LEGGE	34	12/02/1977 766
			INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI IN BUENOS AIRES ED
2912	LEGGE	50	23/02/1977 IN ADDIS ABEBA.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1976, N.868, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976, N. 463, CONVERTITO NELLA LEGGE 10 AGOSTO 1976, N. 557, RECANTE NORME URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
2913	LEGGE	45	ANTINCENDI E DI
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1976, N.876, CONCERNENTE ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL
2914	LEGGE	47	26/02/1977 1975 E NEL 1976.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 FEBBRAIO 1977, N.13, CONCERNENTE PROROGA DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE
2915	LEGGE	92	31/03/1977	PER USO DI FORZA MOTRICE.
				RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DEL CARICO DI TETRAMETILE E TETRAETILE DI PIOMBO DELLA MOTONAVE "CAVTAT" DI BANDIERA JUGOSLAVA, AFFONDATA NELLE
2916	LEGGE	107	06/04/1977	ACQUE TERRITORIALI ITALIANE.
				PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E
2917	LEGGE	137	13/04/1977	NORMATIVI.
				INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA.
2918	LEGGE	141	13/04/1977	
				ASSEGNAZIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 20.180 MILIONI NEL QUADRIENNIO 1974 - 77 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' EURODIF E DI LIRE 23.750 MILIONI NEL TRIENNIO 1976 - 78 PER ANTICIPAZIONI ALLA STESSA
2919	LEGGE	229	16/05/1977	SOCIETA'
				AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE AD AVVALERSI
2920	LEGGE	237	16/05/1977	DELL'IRVAM.
				NUOVO TERMINE PER L'EMANAZIONE DEL CODICE DI
2921	LEGGE	239	23/05/1977	PROCEDURA PENALE.
				MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1974, N.343, RECANTE NORME SULLA LIQUIDAZIONE E CONCESSIONE DEI SUPPLEMENTI DI CONGRUA E DEGLI ASSEGNI PER SPESE DI
2922	LEGGE	282	27/05/1977	CULTO AL CLERO.
				AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA DI LIRE 10

2923	LEGGE	331 07/06/1977 MILIARDI PER IL PRIMO GRUPPO DI OPERE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA OSTERIA DEL CURATO A TERMINI
2924	LEGGE	295 07/06/1977 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1977, N.115, CONCERNENTE DISPOSIZIONI ECCEZIONALI E TEMPORANEE PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DEI SERVIZI
2925	LEGGE	357 16/06/1977 295 07/06/1977 POSTALI.
2926	LEGGE	402 28/06/1977 INCHIESTA PARLAMENTARE SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITA'
2927	LEGGE	403 01/07/1977 INDUSTRIALI.
2928	LEGGE	413 22/07/1977 PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER DOCENTI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA IN LINGUA TEDESCA E DELLE LOCALITA' LADINE IN PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'
2929	LEGGE	545 01/08/1977 403 01/07/1977 AGRICOLA NELLE REGIONI.
2930	LEGGE	524 04/08/1977 MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA
2931	LEGGE	631 08/08/1977 413 22/07/1977 PUBBLICA.
2930	LEGGE	524 04/08/1977 AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DELL'ISONZO E PER IL POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO
2931	LEGGE	631 08/08/1977 DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO DELLE ESATTORIE VACANTI.
2931	LEGGE	631 08/08/1977 LIMITAZIONI GENERALI DI VELOCITA' PER I VEICOLI A

|
2932 | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
| DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | CONTRIBUTUTO STRAORDINARIO
| | | | ALL'ENTE AUTONOMO "MOSTRA
| | | | MERCATO NAZIONALE
| | | | DELL'ARTIGIANATO" DI FIRENZE
| | | | PER IL COMPLETAMENTO DELLA
2933 | LEGGE | 630 | 08/08/1977 | NUOVA SEDE.

| | | | INTERVENTI PER LE ZONE DEL
| | | | PIEMONTE COLPITE
| | | | DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO
2934 | LEGGE | 639 | 08/08/1977 | 1977.

| | | | NORME DI ADEGUAMENTO DELLE
| | | | PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
| | | | DEGLI APPALTI DI LAVORI
| | | | PUBBLICI ALLE DIRETTIVE DELLA
2935 | LEGGE | 584 | 08/08/1977 | COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

| | | | CONTRIBUTO PER LA
| | | | PARTECIPAZIONE ITALIANA AL
| | | | PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE
| | | | DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER
2936 | LEGGE | 609 | 08/08/1977 | IL BIENNIO 1977 - 78.

| | | | NORME DI ATTUAZIONE DELLE
| | | | DIRETTIVE DELLE COMUNITA'
| | | | EUROPEE CONCERNENTI IL
| | | | RIAVVICINAMENTO DELLE
| | | | LEGISLAZIONI DEGLI STATI
| | | | MEMBRI RELATIVE
| | | | ALL'OMOLOGAZIONE DEI TRATTORI
2937 | LEGGE | 572 | 08/08/1977 | AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE.

| | | | FINANZIAMENTO DEL FONDO
| | | | NAZIONALE PER L'ASSISTENZA
2938 | LEGGE | 565 | 08/08/1977 | OSPEDALIERA.

| | | | MODIFICA DELLE NORME SUL
| | | | MATRIMONIO DEI MILITARI DELLE
| | | | TRE FORZE ARMATE E DEGLI
| | | | UFFICIALI DEL CORPO DELLA
2939 | LEGGE | 564 | 08/08/1977 | GUARDIA DI FINANZA.

| | | | CORRESPONDENCE DI UNO
| | | | SPECIALE PREMIO AL PERSONALE
| | | | DEL CORPO DEGLI AGENTI DI
| | | | CUSTODIA RICHIAMATO
| | | | D'AUTORITA' NELL'ANNO 1977 IN
| | | | SERVIZIO TEMPORANEO PER
2940 | LEGGE | 548 | 08/08/1977 | SPECIALI ESIGENZE.

| | | | AUMENTO, PER L'ANNO 1977,
| | | | DELLE MAGGIORAZIONI PREVISTE
| | | | IN FAVORE DEI COMUNI E DELLE
| | | | PROVINCE DAL DECRETO DEL

| | | PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2941|LEGGE |547|08/08/1977|26 OTTOBRE 1972, N.638.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1977,
| | | N.375, CONCERNENTE
| | | CONFERIMENTO DI FONDI AL
2942|LEGGE |536|08/08/1977|MEDIOCREDITO CENTRALE.

| | | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI
| | | RICERCHE E DI ADDESTRAMENTO
| | | DELLE NAZIONI UNITE
| | | (UNITAR), PER IL QUINQUENNIO
2943|LEGGE |812|14/10/1977|1976 - 80.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE
| | | 1977, N.688 ,CONCERNENTE
| | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | DALL' ARTICOLO 228 DELLA
2944|LEGGE |804|31/10/1977|LEGGE 19 MAGGIO 1975, N.151 .

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE
| | | 1977, N.681 ,RECANTE
| | | PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER
2945|LEGGE |803|31/10/1977|IL SETTORE VITIVINICOLO.

| | | CONTRIBUTO PER LA
| | | PARTECIPAZIONE ITALIANA AL
| | | FONDO INTERNAZIONALE PER LO
2946|LEGGE |884|03/12/1977|Sviluppo Agricolo (FISA).

| | | CONCESSIONE DI UN ASSEGNO
| | | ANNUO PENSIONABILE E DI UN
| | | ASSEGNO MENSILE AI DIRIGENTI
| | | DI RICERCA ED AI RICERCATORI
| | | DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI
2947|LEGGE |964|20/12/1977|SANITA'.

| | | DISPOSIZIONI PER LA
| | | FORMAZIONE DEL BILANCIO DI
2948|LEGGE |951|22/12/1977|PREVISIONE DELLO STATO.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE
| | | 1977, N.797 , RECANTE
| | | DISPOSIZIONI STRAORDINARIE
| | | PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
| | | ALL'ESTERO DEI CONCENTRATI DI
2949|LEGGE |938|23/12/1977|POMODORO.

| | | PROROGA DEI TERMINI PER
| | | L'ATTUAZIONE DEI PIANI E
| | | DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE
| | | DI CUI ALL' ARTICOLO 9 DELLA

2950	LEGGE	989 27/12/1977 PO.	LEGGE 10 OTTOBRE 1962, N.1549, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO CREMONA -
2951	LEGGE	940 27/12/1977 STRADA	PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 61, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N.298, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE E ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU
2952	LEGGE	2 03/01/1978 UDINE.	INTERVENTI PER LE ZONE DEL PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA E VALLE D'AOSTA COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI E PROROGA DEL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE STRALCIO NELLA PROVINCIA DI
2953	LEGGE	7 09/01/1978 STATO .	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
2954	LEGGE	8 09/01/1978 STATO	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE MODIFICAZIONI AI TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI IN MATERIA DI TRASFERTA E TRASLOCO, PREVISTI DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N. 34, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO
			PROROGA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI

2955 | LEGGE

| 26 | 20/01/1978 | COMUNI D'EUROPA (AICCE).

2956 | LEGGE

| 25 | 20/01/1978 | CREDITO CINEMATOGRAFICO.

2957 | LEGGE

| 12 | 24/01/1978 | INDUSTRIALI

2958 | LEGGE

| 22 | 03/02/1978 | AMBULANTE

2959 | LEGGE

| 33 | 08/02/1978 | N. 306 .

2960 | LEGGE

| 46 | 21/02/1978 | GOVERNO UNIVERSITARIO.

2961 | LEGGE

| 50 | 21/02/1978 | PAESI TERZI.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1978, N.9 , CONCERNENTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTILLAZIONE
2962	LEGGE	45	21/02/1978 AGEVOLATA DELLE PATATE.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.945 ,CONCERNENTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I
2963	LEGGE	40	23/02/1978 PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N.943 , RELATIVO ALLA DURATA DELL'INCARICO DI ISPETTORE DEI COSTI PRESSO IL COMITATO INTERMINISTERIALE
2964	LEGGE	39	23/02/1978 PREZZI.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 974 , CONCERNENTE ESTENSIONE AL PERSONALE INSEGNANTE E NON INSEGNANTE NON DI RUOLO IN SERVIZIO NELLE SCUOLE ITALIANE IN ERITREA NELL'ANNO SCOLASTICO 1976 - 77 DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1975, N. 150, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 18
2965	LEGGE	51	24/02/1978 UGLIO 1975, N. 299
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.947 ,CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' PER CONSENTIRE LA CONTINUAZIONE DELLA LORO ATTIVITA'
2966	LEGGE	44	27/02/1978 PRODUTTIVA.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1978, N.15 ,CONCERNENTE PROROGA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL
2967	LEGGE	75	22/03/1978 LAVORO.
			ISTITUZIONE DI UNA

			COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI
2968	LEGGE	96	30/03/1978 DEL GENNAIO 1968.

			ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE STABILITO NELL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 2 APRILE 1976, N.105 ,CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA PROVINCIA DI VITERBO COLPITE DAL
2969	LEGGE	123	11/04/1978 TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971.

			MODIFICA DEL TERMINE DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 1971, N.420, RELATIVA AL SISTEMA
2970	LEGGE	158	27/04/1978 AEROPORTUALE DI MILANO.

			CONCESSIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DELLO STATUTO PER IL QUINQUENNIO 1977 - 81 E DETERMINAZIONE, PER LO STESSO QUINQUENNIO, DEI RIMBORSI ALLO STATO AI SENSI DELL' ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE
2971	LEGGE	182	27/04/1978 1948, N.507 .

			PROROGA DI ALCUNI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NONCHE' DALLE RELATIVE NORME DI ESECUZIONE APPROVATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2972	LEGGE	141	28/04/1978 16 SETTEMBRE 1977, N.783 .

			DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI MEDICI CITTADINI DI STATI MEMBRI
2973	LEGGE	217	22/05/1978 DELLE COMUNITA' EUROPEE.

			ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA AVANTI AD OGGETTO
2974	LEGGE	228	24/05/1978 PICCOLE DERIVAZIONI.

			PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI A

2975	LEGGE	230 25/05/1978 SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PAESISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO DELLE DUE CITTA'.
2976	LEGGE	229 25/05/1978 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE E DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI BILANCIO.
2977	LEGGE	221 26/05/1978 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 1978, N.78 ,CONCERNENTE ULTERIORE PROROGA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.
2978	LEGGE	339 02/06/1978 ASSEGNAZIONE DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER PROVVEDERE AGLI INTERVENTI NELLA ZONA COLPITA DALL'INQUINAMENTO DI SOSTANZE TOSSICHE VERIFICATOSI IN PROVINCIA DI MILANO IL 10 LUGLIO 1976.
2979	LEGGE	308 03/06/1978 AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DEL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO.
2980	LEGGE	296 03/06/1978 AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 7.000 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DELLE LANGHE ED ALPI CUNEESI.
2981	LEGGE	306 08/06/1978 ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.
2982	LEGGE	272 10/06/1978 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978, N.113 ,CONCERNENTE L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO.
		CONVERSIONE IN LEGGE, CON

			MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978, N.110 , RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER LE SOCIETA' GIA' INQUADRATE NEL GRUPPO EGAM E NORME PER L'ATTUAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA PER IL RIORDINAMENTO DELLE
2983	LEGGE	279	15/06/1978 SOCIETA' STESSE
			RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI BARI, CASSINO, CATANIA, FORLI', FROSINONE, LATINA, MELFI, MILANO, NUORO, PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E ROMA PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E MOBILI DEGLI UFFICI
2984	LEGGE	370	05/07/1978 GIUDIZIARI.
			ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLA META' DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI DEI
2985	LEGGE	371	05/07/1978 PREZZI.
			INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI ALCUNE NORME DELL' ARTICOLO 14 DEL DECRETOLEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.946, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 27
2986	LEGGE	416	21/07/1978 FEBBRAIO 1978, N.43.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N.225, CONCERNENTE: "MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE DELLA CALABRIA E DELLA SICILIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MARZO E
2987	LEGGE	394	27/07/1978 DELL'APRILE 1978".
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978, N.349 , CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI DEL GRAN PARADISO, D'ABRUZZO, DEL CIRCEO, DELLO STELVIO E DELLA
2988	LEGGE	466	04/08/1978 CALABRIA.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1978,

| | | | N. 300 , CONCERNENTE
| | | | PROVVIDENZE PER LE ZONE
| | | | TERREMOTATE DEL FRIULI -
| | | | VENEZIA GIULIA E PROROGA
| | | | DELLA GESTIONE STRALCIO,
| | | | PREVISTA DALL'ART. 2, ULTIMO
| | | | COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18
| | | | SETTEMBRE 1976, N. 648,
| | | | CONVERTITO, CON
| | | | MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30
2989 | LEGGE | 465 | 04/08/1978 | OTTOBRE 1976, N. 730

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
2990 | | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978,
| | | | N.350 ,RECANTE PROROGA DELLA
| | | | DURATA IN CARICA DELLE
| | | | COMMISSIONI REGIONALI E
| | | | PROVINCIALI PER
2991 | LEGGE | 429 | 04/08/1978 | L'ARTIGIANATO.

| | | | FINANZIAMENTO DEL FONDO
| | | | NAZIONALE PER L'ASSISTENZA
| | | | OSPEDALIERA PER GLI ANNI 1977
2992 | LEGGE | 461 | 04/08/1978 | E 1978.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1978,
| | | | N.353 ,CONCERNENTE NORME PER
| | | | IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL
| | | | LAVORO, MEDIANTE LA RIDUZIONE
| | | | DEI CONTRIBUTI DOVUTI AGLI
| | | | ENTI GESTORI
| | | | DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE
2993 | LEGGE | 502 | 05/08/1978 | MALATTIE.

| | | | AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO
| | | | ALLA STAZIONE ZOOLOGICA DI
2994 | LEGGE | 501 | 05/08/1978 | NAPOLI.

| | | | MODIFICA DEGLI ARTICOLI 22 E
| | | | 32 DELLA LEGGE 13 MAGGIO
| | | | 1961, N.469, CONCERNENTI LE
| | | | COMMISSIONI GIUDICATRICI PER
| | | | I CONCORSI A POSTI DI VIGILE
| | | | E DI CAPO SQUADRA DEL CORPO
| | | | NAZIONALE DEI VIGILI DEL
| | | | FUOCO, NONCHE' NORME PER LA
| | | | TEMPESTIVA COPERTURA DI POSTI
| | | | NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL
2995 | LEGGE | 472 | 05/08/1978 | FUOCO

| | | | FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DI

			LIRE 1.665 MILIARDI PER LO AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEL PARCO DEL MATERIALE ROTABILE E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE TRE NUOVE OFFICINE DI GRANDE RIPARAZIONE PROGRAMMATE NEL MEZZOGIORNO, E PROVVEDIMENTI PER AUMENTARE LA CAPACITA' OPERATIVA DELLA
2996	LEGGE	503	18/08/1978 STESSA AZIENDA
			ULTERIORE INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DI
2997	LEGGE	780	24/11/1978 PONTI STABILI SUL FIUME PO.
			PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DEL
2998	LEGGE	737	24/11/1978 COMMERCIO E DEL TURISMO.
			AUMENTO DELLE PAGHE DEI MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA DELLE FORZE ARMATE E AUMENTO DELLA PAGA DEGLI ALLIEVI DELLE ACCADEMIE MILITARI, DEGLI ALLIEVI CARABINIERI, ALLIEVI FINANZIERI, ALLIEVI GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, ALLIEVI AGENTI DI CUSTODIA E ALLIEVI GUARDIE
2999	LEGGE	755	30/11/1978 FORESTALI
			GARANZIA DELLO STATO SULLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALL'IRI PER IL CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA' A BREVE DELLE
3000	LEGGE	825	05/12/1978 AZIENDE DEL GRUPPO.
			RINNOVAMENTO DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1978, N.196 , RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA
3001	LEGGE	827	06/12/1978 VALLE D'AOSTA.
			COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO E NUOVE

3002|LEGGE

|798|14/12/1978|MISURE DEI RELATIVI COMPENSI.

3003|LEGGE

|829|14/12/1978|NUOVI LOCALI.

| | | | CONTRIBUTUTO STRAORDINARIO AL
| | | | CENTRO Sperimentale DI
| | | | CINEMATOGRAFIA PER LAVORI DI
| | | | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
| | | | TECNICI E PER COSTRUZIONE DI

3004|LEGGE

|838|21/12/1978|LEGISLAZIONE DOGANALE.

| | | | PROROGA DELLE DELEGHE AL
| | | | GOVERNO DI CUI ALLA LEGGE 14
| | | | DICEMBRE 1976, N.847 , IN
| | | | MATERIA DI TARIFFA DEI DAZI
| | | | DI IMPORTAZIONE E DI

3005|LEGGE

|840|23/12/1978|UNIVERSITARIO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE
| | | | 1978, N.691 , CONCERNENTE IL
| | | | RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE
| | | | RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
| | | | NEGLI ORGANI DI GOVERNO

3006|LEGGE

|839|23/12/1978|PER L'ANNO FINANZIARIO 1978.

| | | | CONCESSIONE AL COMITATO

| | | | NAZIONALE PER L'ENERGIA

| | | | NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO

| | | | STATALE DI LIRE 55 MILIARDI

3007|LEGGE

|11|08/01/1979|PER IL TRIENNIO 1978 - 80.

| | | | CONTRIBUTO ALL'ALTO
| | | | COMMISSARIATO DELLE NAZIONI
| | | | UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR)

3008|LEGGE

|17|19/01/1979|NATURALI.

| | | | INTERVENTI PER ALCUNE ZONE
| | | | DEL TERRITORIO NAZIONALE
| | | | COLPITE DA CALAMITA'

3009|LEGGE

|33|25/01/1979|CUNEO - BREIL - VENTIMIGLIA.

| | | | ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE
| | | | TRANSITORIA DEL CONSIGLIO
| | | | UNIVERSITARIO NAZIONALE,
| | | | NONCHE' NUOVE NORME SUI
| | | | CONCORSI PER POSTI DI
| | | | PROFESSORE UNIVERSITARIO DI

3010|LEGGE

|31|07/02/1979|RUOLO

| | | | AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA
| | | | PER L'ESECUZIONE DI OPERE
| | | | PARAVALANGHE SULLE PENDICI
| | | | MONTANE NELLA ZONA DEL VALICO
| | | | DI CONFINE NAZIONALE IN
| | | | COMUNE DI BRENNERO IN

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE
| | | 1978, N.813 ,CONTENENTE
| | | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
| | | TARIFFE AUTOSTRADALI E NORME
| | | INTESE A SODDISFARE IN VIA
| | | PRIORITARIA I DEBITI
| | | INDILAZIONABILI DEGLI ENTI
| | | AUTOSTRADALI A PREVALENTE
| | | CAPITALE PUBBLICO E DEI
| | | CONSORZI PER LE AUTOSTRADE

3012|LEGGE |51 |19/02/1979|SICILIANE

| | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | DALL' ARTICOLO 4, PRIMO
| | | COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO
| | | 1978, N.96 ,ISTITUTIVA DELLA
| | | COMMISSIONE PARLAMENTARE
| | | D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE
| | | DEGLI INTERVENTI PER LA
| | | RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA
| | | SOCIO - ECONOMICA DI
| | | TERRITORI DELLA VALLE DEL
| | | BELICE COLPITI DAI TERREMOTI

3013|LEGGE |78 |19/03/1979|DI GENNAIO 1968

| | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | STRAORDINARIO AL CONSORZIO

3014|LEGGE |125|10/04/1979|AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI.

| | | INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI
| | | ALCUNE NORME DELLA LEGGE 17
| | | MAGGIO 1952, N.619 ,IN
| | | MATERIA DI RISANAMENTO DEI
3015|LEGGE |126|10/04/1979|RIONI "SASSI" DI MATERA.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979,
| | | N.151, CONCERNENTE
| | | RIFINANZIAMENTO DEGLI
| | | INTERVENTI URGENTI ED
| | | INDISPENSABILI DA ATTUARE
| | | NEGLI AEROPORTI APERTI AL

3016|LEGGE |299|27/07/1979|TRAFFICO AEREO CIVILE.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979,
| | | N.154, RECANTE DISPOSIZIONI
| | | URGENTI RELATIVE AL
| | | FINANZIAMENTO DELLA SPESA
| | | DEGLI ENTI LOCALI PER IL
3017|LEGGE |300|27/07/1979|SERVIZIO SANITARIO.

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1979, N.210, RECANTE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DELLA VACCINAZIONE ANTIVIAIOLA, PREVISTA DALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7
3018	LEGGE	356	08/08/1979 GIUGNO 1977, N.323 .
			PROROGA AL 31 DICEMBRE 1979 DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL
3019	LEGGE	375	13/08/1979 LAVORO.
			VALIDITA' DEGLI SCRUTINI E DEGLI ESAMI EFFETTUATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1978 - 79 E AUTORIZZAZIONE AD ISTITUIRE UNA SESSIONE STRAORDINARIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA E NELLE ACCADEMIE DI BELLE
3020	LEGGE	402	13/08/1979 ARTI.
			PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL SETTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 53 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N.218 ,PER QUANTO RIGUARDA GLI ESPROPRI EFFETTUATI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DEL QUINTO CENTRO
3021	LEGGE	490	15/10/1979 SIDERURGICO DI GIOIA TAURO
			RINNOVO DELLA DELEGA DI CUI ALL' ARTICOLO 47, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.833 ,PER L'EMANAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE
3022	LEGGE	510	22/10/1979 UNITA' SANITARIE LOCALI.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1979, N.434, CONCERNENTE LA PROROGA DEGLI INCARICHI ANNUALI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE E DELLE NOMINE DEGLI ESPERTI NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI E RECANTE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE
3023	LEGGE	566	08/11/1979 TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA
			ISTITUZIONE DI UNA

3024	LEGGE	597 23/11/1979 COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E ULTERIORE PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO.
3025	LEGGE	598 26/11/1979 PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N.96, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITE DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N. PROROGA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI AGRICOLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI A VALIDITA' PROROGATA.
3026	LEGGE	669 24/12/1979 670 24/12/1979 FINANZIAMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI BACINI DI CARENAGGIO DI GENOVA E TRIESTE E PER LA COSTRUZIONE DEL BACINO DI CARENAGGIO DI CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) PER IL QUINQUENNIO CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1980, N.67, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DEI PUBBLICI SERVIZI AUTOMOBILISTICI ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA'
3027	LEGGE	670 24/12/1979 680 20/02/1980 ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA'
3028	LEGGE	680 20/02/1980 FINANZIAMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI BACINI DI CARENAGGIO DI GENOVA E TRIESTE E PER LA COSTRUZIONE DEL BACINO DI CARENAGGIO DI CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) PER IL QUINQUENNIO CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1980, N.67, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DEI PUBBLICI SERVIZI AUTOMOBILISTICI ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA'
3029	LEGGE	680 20/02/1980 690 13/03/1980 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1980, N.67, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DEI PUBBLICI SERVIZI AUTOMOBILISTICI ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA'
3030	LEGGE	690 13/03/1980 700 16/05/1980 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1980, N.67, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DEI PUBBLICI SERVIZI AUTOMOBILISTICI ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA'

			POLITICHE ED AMMINISTRATIVE
			AD ESSO EVENTUALMENTE
3031 LEGGE	204	22/05/1980	CONNESSE.
			AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO
			E CONCESSIONE DI UN
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN
			FAVORE DELL'ISTITUTO
3032 LEGGE	238	22/05/1980	NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
			L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E
			LA RISTRUTTURAZIONE DI
			IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI
			RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E
			CONSOLARI E AD ALLOGGI PER IL
3033 LEGGE	247	22/05/1980	PERSONALE.
			CONCORSO SPECIALE PER
			DIRETTORI DIDATTICI DELLE
			SCUOLE DI LINGUA TEDESCA E
			DELLE LOCALITA' LADINE IN
3034 LEGGE	234	23/05/1980	PROVINCIA DI BOLZANO.
			PROROGA DEGLI INCARICHI DEL
			PERSONALE DOCENTE E NON
			DOCENTE NELLE SCUOLE MATERNE,
			ELEMENTARI, SECONDARIE ED
			ARTISTICHE, NONCHE' DEGLI
			INCARICHI DI PRESIDENZA NELLE
			SCUOLE SECONDARIE ED
3035 LEGGE	226	23/05/1980	ARTISTICHE.
			ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA'
			EUROPEA DEL CARBONE E
			DELL'ACCIAIO DI ENTRATE
			SUPPLEMENTARI AL BILANCIO
3036 LEGGE	282	24/06/1980	OPERATIVO PER IL 1978.
			PROVVEDIMENTI URGENTI PER
			L'ISTITUTO PER LA
			RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE -
3037 LEGGE	281	26/06/1980	IRI, PER L'ANNO 1979.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL
			DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 1980,
			N.152, CONCERNENTE IL
			DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI
			CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL
			DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
			REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977,
			N.616 , IN MATERIA DI OPERE
			IDRAULICHE RELATIVE AI BACINI
			IDROGRAFICI INTERREGIONALI ED
			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
			OPERE IDRAULICHE DI
3038 LEGGE	298	07/07/1980	COMPETENZA REGIONALE

			AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DEL BACINO DI CARENAGGIO DEL PORTO DI
3039	LEGGE	326	08/07/1980 LIVORNO.
			PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI
3040	LEGGE	336	08/07/1980 VIGILI DEL FUOCO.
			RINNOVO DEL CONTRIBUTO ITALIANO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE (UNEP), PER IL QUADRIENNIO
3041	LEGGE	408	18/07/1980 1979 - 82.
			EROGAZIONE A FAVORE DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) DELLA RESIDUA QUOTA DI CONTRIBUTO DOVUTA DALL'ITALIA
3042	LEGGE	409	18/07/1980 PER IL BIENNIO 1975 - 76.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1980, N.179, RECANTE IL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELL'INSTALLAZIONE DEI MISURATORI MECCANICI OCCORRENTI PER L'ACCERTAMENTO QUANTITATIVO DEI PRODOTTI
3043	LEGGE	337	18/07/1980 PETROLIFERI.
			CONTRIBUTO DELL'ITALIA AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER LA TUTELA DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO PER IL
3044	LEGGE	388	23/07/1980 BIENNIO 1979 - 80.
			NORME PROVVISORIE SULLA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI NONCHE' MODIFICAZIONI DI TERMINI PREVISTI DALLE LEGGI 28 GENNAIO 1977, N.10, 5 AGOSTO 1978, N.457 E 15 FEBBRAIO
3045	LEGGE	385	29/07/1980 1980, N.25.
			CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI DEI PARTITI POLITICI PER LE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO E PER I
3046	LEGGE	422	08/08/1980 CONSIGLI REGIONALI.

| | | | RIMOZIONE DEI PERICOLI
| | | | DERIVANTI DAL CARICO DELLA
| | | | MOTOCISTERNA 'KLEARCHOS', DI
| | | | NAZIONALITA' GRECA, AFFONDATA
| | | | NELLE ACQUE TERRITORIALI
3047 | LEGGE | 431 | 08/08/1980 | ITALIANE.

| | | | ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI
| | | | PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO
| | | | 1978, N.306, PER LA
| | | | RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI
| | | | DISTRUTTI, DANNEGGIATI O
| | | | TRASFERITI PER EFFETTO DELLA
3048 | LEGGE | 438 | 08/08/1980 | CATASTROFE DEL VAJONT.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1980,
| | | | N.268 , RECANTE PROROGA DEI
| | | | CONTRATTI STIPULATI DALLE
| | | | PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI
| | | | SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO
| | | | 1977, N.285 , E SUCCESSIVE
3049 | LEGGE | 439 | 08/08/1980 | MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

| | | | ASSEGNAZIONE DI FONDI ALLA
| | | | REGIONE AUTONOMA DELLA
| | | | SARDEGNA PER L'AVVIO DEL
| | | | RISANAMENTO DELLE IMPRESE
3050 | LEGGE | 443 | 13/08/1980 | CHIMICHE DEL TIRSO.

| | | | NUOVI APPORTI AL CAPITALE
| | | | SOCIALE DELLA SOCIETA' PER LE
| | | | GESTIONI E PARTECIPAZIONI
| | | | INDUSTRIALI - GEPI, SOCIETA'
3051 | LEGGE | 442 | 13/08/1980 | PER AZIONI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1980,
| | | | N.286 , CONCERNENTE PROROGA
| | | | DEL TERMINE CONCESSO AI
| | | | DATATORI DI LAVORO PER LA
| | | | REGOLARIZZAZIONE DELLE
| | | | POSIZIONI DEBITORIE NEI
| | | | CONFRONTI DELL'ISTITUTO
| | | | NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
3052 | LEGGE | 444 | 13/08/1980 | SOCIALE.

| | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | | DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
| | | | 23 NOVEMBRE 1979, N.597
| | | | , ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE
| | | | PARLAMENTARE DI INCHIESTA
| | | | SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL
| | | | SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI

| | | ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN
3053 | LEGGE | 542 | 04/09/1980 | ITALIA.

| | | CONTRIBUTO PER LA
| | | PARTECIPAZIONE ITALIANA AL
| | | PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE
| | | DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER
3054 | LEGGE | 779 | 18/11/1980 | L'ANNO 1979.

| | | PROROGA AL 30 DICEMBRE 1981
| | | DELLE FUNZIONI DEL COMITATO
| | | INTERMINISTERIALE DI
| | | COORDINAMENTO PER
| | | L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI
| | | OSIMO NONCHE' DELLA RELATIVA
3055 | LEGGE | 780 | 18/11/1980 | SEGRETERIA.

| | | PROVVEDIMENTI URGENTI PER
| | | L'ENTE PARTECIPAZIONI E
| | | FINANZIAMENTO INDUSTRIA
| | | MANIFATTURIERA - EFIM PER
3056 | LEGGE | 781 | 28/11/1980 | L'ANNO 1979.

| | | INTERVENTI STRAORDINARI DELLO
| | | STATO IN FAVORE DELLE
| | | GESTIONI DI MALATTIA DEGLI
3057 | LEGGE | 783 | 28/11/1980 | ENTI MUTUALISTICI.

| | | NORME PER IL COMPLETAMENTO
| | | DEL PROGRAMMA DELLE OPERE DI
| | | DIFESA DEI COMPRENSORI
| | | AGRICOLI RETROSTANTI IL
3058 | LEGGE | 849 | 10/12/1980 | LITORALE FERRARESE.

| | | ULTERIORI INTERVENTI PER IL
| | | CONSOLIDAMENTO DEL MONTE SAN
| | | MARTINO E PER LA DIFESA
| | | DELL'ABITATO DEL COMUNE DI
3059 | LEGGE | 846 | 10/12/1980 | LECCO.

| | | FINANZIAMENTO DEL TERZO
| | | CENSIMENTO GENERALE
| | | DELL'AGRICOLTURA, DEL
| | | Dodicesimo Censimento
| | | Generale della popolazione,
| | | del censimento generale delle
| | | abitazioni e del sesto
| | | censimento generale della
| | | industria, del commercio, dei
3060 | LEGGE | 864 | 18/12/1980 | SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO.

| | | NUOVA ISTITUZIONE DI UNA
| | | COMMISSIONE D'INCHIESTA E DI
| | | STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI
| | | E MEZZI AD USO MILITARE E
3061 | LEGGE | 865 | 18/12/1980 | SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.

| | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO

| | | | DALL' ARTICOLO 4, PRIMO
| | | | COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO
| | | | 1978, N.96, ISTITUTIVA DELLA
| | | | COMMISSIONE PARLAMENTARE
| | | | D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE
| | | | DEGLI INTERVENTI PER LA
| | | | RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA
| | | | SOCIO - ECONOMICA DI
| | | | TERRITORI DELLA VALLE DEL
| | | | BELICE COLPITI DAI TERREMOTI
| | | | DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA
| | | | DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N.
| | | | 78, E DALLA LEGGE 24 DICEMBRE

3062 | LEGGE | 890 | 22/12/1980 | 1979, N. 670

| | | | PROROGA DEL TERMINE DI CUI
| | | | ALL' ARTICOLO 17 DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978,
| | | | N.216, CONVERTITO, CON
| | | | MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24
| | | | LUGLIO 1978, N.388, IN
| | | | MATERIA DI REVISIONE DELLE
| | | | CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

3063 | LEGGE | 893 | 30/12/1980 | DEGLI UFFICI FINANZIARI.

| | | | PROROGA DEL TERMINE DI CUI
| | | | ALL' ARTICOLO 36 DELLA LEGGE
| | | | 27 DICEMBRE 1977, N.968
, RELATIVO ALLA SCADENZA DELLE
| | | | CONCESSIONI DELLE RISERVE DI

3064 | LEGGE | 9 | 16/01/1981 | CACCIA.

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
| | | | IL COMPLETAMENTO DI OPERE DI
| | | | RIFORMA FONDIARIA NEI
| | | | TERRITORI VALLIVI DEL

3065 | LEGGE | 14 | 03/02/1981 | MEZZANO.

| | | | PROROGA DEI CONTRATTI
| | | | STIPULATI DALLE PUBBLICHE
| | | | AMMINISTRAZIONI AI SENSI
| | | | DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977,
| | | | N.285 ,E SUCCESSIVE
| | | | MODIFICAZIONI ED

3066 | LEGGE | 21 | 06/02/1981 | INTEGRAZIONI.

| | | | PROVVEDIMENTI STRAORDINARI
| | | | PER LE ATTIVITA' TEATRALI DI

3067 | LEGGE | 25 | 17/02/1981 | PROSA.

| | | | FINANZIAMENTO DELLA
| | | | PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA
| | | | RIUNIONE DI MADRID SULLA
| | | | SICUREZZA E COOPERAZIONE

3068 | LEGGE | 62 | 20/02/1981 | EUROPEA.

| | | | COPERTURA FINANZIARIA DEL
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

3069	LEGGE	96 23/03/1981 REPUBBLICA PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' DI RISCHIO ED INSALUBRITA' AL PERSONALE DEI MONOPOLI DI STATO.
3070	LEGGE	106 01/04/1981 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1981, N.13 ,RECANTE PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE STABILITO CON LEGGE 31 MARZO 1977, N.92 .
3071	LEGGE	140 16/04/1981 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1981, N.24 ,RECANTE MISURE ECCEZIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA.
3072	LEGGE	190 27/04/1981 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE LORO ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE.
3073	LEGGE	315 23/06/1981 PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1980, N.204 ,RECANTE ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE.
3074	LEGGE	329 26/06/1981 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 MAGGIO 1981, N.193 ,PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PESCA MARITTIMA.
3075	LEGGE	345 01/07/1981 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.209 , CONCERNENTE CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'IRI.
		CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1981,

			N. 281, RECANTE PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E NON DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE, ARTISTICHE E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE NONCHE' DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE
3076	LEGGE	392	24/07/1981 ALL'ESTERO
3077	LEGGE	423	01/08/1981 INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1981, N. 333 , CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO AL COMMISSARIO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE
3078	LEGGE	456	06/08/1981 1980.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 1981, N. 414, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN ALCUNI SETTORI
3079	LEGGE	544	02/10/1981 DELL'ECONOMIA.
			INTERVENTI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELL'ABITATO DI TRATALIAS RESO INAGIBILE DAGLI AFFIORAMENTI IDRICI A VALLE DELLA DIGA DI MONTE
3080	LEGGE	568	06/10/1981 PRANU.
			CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL QUINQUENNIO 1981 - 85 ALLA UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER IL FINANZIAMENTO DEL CENTRO DI ALTI STUDI
3081	LEGGE	612	28/10/1981 INTERNAZIONALI.
			FINANZIAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ITALIANA AL CONSIGLIO INTERNAZIONALE
3082	LEGGE	616	28/10/1981 DELLA CACCIA.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1981, N. 545 , CONCERNENTE MISURE URGENTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
3083	LEGGE	691	01/12/1981 E DELL'ARTIGIANATO.

3084	LEGGE	750 18/12/1981 83.	CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - IRI PER IL TRIENNIO 1981 -
3085	LEGGE	762 19/12/1981 CASTELBUONO.	INTERVENTI IN FAVORE DEL DUOMO DI CEFALU' E DEL CASTELLO MEDIOEVALE DI
3086	LEGGE	766 22/12/1981 IN ALGERIA.	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 1981, N. 622 , RECANTE STRAORDINARIA EROGAZIONE FINANZIARIA ALL'IRI PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEQUENTI ALLA NEGOZIAZIONE DI CONTRATTI INTERNAZIONALI
3087	LEGGE	765 22/12/1981 APRILE 1981, N. 106	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1981, N. 619 , RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE STABILITO CON LEGGE 31 MARZO 1977, N. 92 , E PROROGATO CON DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1981, N. 13, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 1
3088	LEGGE	782 26/12/1981 83.	CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI (ENI) PER L'ANNO 1980 E PER IL TRIENNIO 1981 -
3089	LEGGE	828 31/12/1981 1980.	ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER GLI ANNI 1979 E
3090	LEGGE	1 06/01/1982 SUL TERRORISMO IN ITALIA.	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 597 , ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 NOVEMBRE 1981, N. 646 , CONCERNENTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VALIDITA' DELLE NORME SULLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI
3091	LEGGE	3	15/01/1982	SOCIALI.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1981, N. 661 , CONCERNENTE MODIFICAZIONE DELLA MISURA DELLA SOPRATTASSA PER OMESSO, TARDIVO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
3092	LEGGE	5	22/01/1982	REDDITI.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 681 , CONCERNENTE PROROGA DELLE GESTIONI COMMISSARIALI DI TALUNI ENTI
3093	LEGGE	14	27/01/1982	PUBBLICI SOPPRESSI.
				MODIFICHES AD ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RIGUARDANTI I PESI E LE MISURE DEI VEICOLI, NONCHE' ALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1980,
3094	LEGGE	38	10/02/1982	N. 815.
				SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE PROVVIDENZE AGLI STATALI
3095	LEGGE	49	23/02/1982	(CIPS).
				CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
3096	LEGGE	50	23/02/1982	NUTRIZIONE.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 789 , RECANTE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N.

| | | | 616 , ED AUTORIZZAZIONE DI
| | | | SPESA PER OPERE IDRAULICHE DI
| | | | COMPETENZA STATALE E
3097 | LEGGE | 53 | 26/02/1982 | REGIONALE

| | | | COPERTURA FINANZIARIA DEL
| | | | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
| | | | REPUBBLICA DI ATTUAZIONE
| | | | DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO
| | | | 1979 - 81 RELATIVO AI
| | | | DIPENDENTI DELL'AZIENDA
| | | | NAZIONALE AUTONOMA DELLE
| | | | STRADE E DISPOSIZIONI
| | | | RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE
| | | | E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
3098 | LEGGE | 65 | 04/03/1982 | DELL'AZIENDA MEDESIMA

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
| | | | 1981, N. 801 , CONCERNENTE
| | | | PROVVEDIMENTI URGENTI IN
| | | | MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE
3099 | LEGGE | 62 | 05/03/1982 | DELL'INQUINAMENTO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE
| | | | 1981, N. 799 , RECANTE
| | | | PROROGA DEI TERMINI DI CUI
| | | | AGLI ARTICOLI 1 E 4 DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1981,
| | | | N. 397 , CONVERTITO, CON
| | | | MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26
| | | | SETTEMBRE 1981, N. 536,
| | | | CONCERNENTE INTERVENTI IN
| | | | FAVORE DI ALCUNE ZONE DELLA
| | | | SICILIA OCCIDENTALE COLPITE
| | | | DA EVENTI SISMICI.
| | | | MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
| | | | ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI
| | | | LE ZONE TERREMOTATE DELLA
3100 | LEGGE | 60 | 05/03/1982 | VALLE DEL BELICE

| | | | CONCESSIONE AL COMITATO
| | | | NAZIONALE PER L'ENERGIA
| | | | NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO
| | | | STATALE DI LIRE 2.890
| | | | MILIARDI PER LE ATTIVITA' DEL
3101 | LEGGE | 85 | 18/03/1982 | QUINQUENNIO 1980 - 1984.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO
| | | | 1982, N. 4 , CONCERNENTE
| | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | | DALL'ARTICOLO 8, ULTIMO
| | | | COMMA, DELLA LEGGE 23
3102 | LEGGE | 86 | 22/03/1982 | DICEMBRE 1980, N. 930 .

			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1982, N. 10 , RECANTE NORME PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI OMologATIVE DI COMPETENZA STATALE SVOLTE
3103	LEGGE	97	23/03/1982 DALL'ENPI E DALL'ANCC.
			NOMINA DEI SEGRETARI COMUNALI
3104	LEGGE	128	31/03/1982 DELLA QUALIFICA INIZIALE.
			ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 597 , ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E
3105	LEGGE	154	09/04/1982 SUL TERRORISMO IN ITALIA.
			NUOVA ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI
3106	LEGGE	196	29/04/1982 APPROVVIGIONAMENTI.
			BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1982 E BILANCIO PLURIENNALE
3107	LEGGE	188	30/04/1982 PER IL TRIENNIO 1982 - 84.
			CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - ISPE PER GLI ANNI
3108	LEGGE	266	20/05/1982 1981 E 1982.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 1982, N. 91 , CONCERNENTE PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 1982 ED
3109	LEGGE	267	21/05/1982 ESTENSIONE AD ALTRI SETTORI.
			PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 23 SETTEMBRE 1981, N. 527 , PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
3110	LEGGE	342	04/06/1982 SULLA LOGGIA MASSONICA P2.
			FINANZIAMENTO DEL PIANO

| | | D'AZIONE PER IL MEDITERRANEO
3111|LEGGE |343|08/06/1982|PER IL TRIENNIO 1981 - 83.

| | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I
| | | SERVIZI TELEFONICI RESI ALLE
| | | POPOLAZIONI DEL FRIULI -
| | | VENEZIA GIULIA COLPITE DAL
3112|LEGGE |355|10/06/1982|SISMA DELL'ANNO 1976.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1982,
| | | N. 184 , CONCERNENTE MISURE
| | | URGENTI PER GARANTIRE
| | | L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
| | | DELLE POPOLAZIONI SERVITE
3113|LEGGE |379|25/06/1982|DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1982,
| | | N. 256 , RECANTE
| | | PROVVEDIMENTI URGENTI IN
| | | FAVORE DELLE AZIENDE DEL
| | | SETTORE ALLUMINIO DEL GRUPPO
3114|LEGGE |442|16/07/1982|EFIM - MCS.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 1982,
| | | N. 272 CONCERNENTE PROROGA
| | | DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE
| | | NON DI RUOLO DELLE UNITA'
3115|LEGGE |461|19/07/1982|SANITARIE LOCALI.

| | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
| | | L'ACQUISTO, COSTRUZIONE O
| | | RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
| | | DA DESTINARE A SEDI DI
| | | ISTITUTI DI CULTURA E DI
3116|LEGGE |473|22/07/1982|SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1982,
| | | N. 389 , CONCERNENTE DURATA
| | | DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO
3117|LEGGE |546|12/08/1982|NEL MEZZOGIORNO.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1982,
| | | N. 482 , RECANTE PROROGA DEL
| | | TERMINE PER GLI INTERVENTI
| | | DELLA GEPI AI SENSI DELLA
| | | LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N.
| | | 784 , CONCERNENTE NORME PER
| | | LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA
| | | GEPI, E DEL TERMINE DI CUI AL

		SESTO COMMA DELL'ART. 1 DELLA
3118 LEGGE	684 27/09/1982 MEDESIMA LEGGE	
		ESTENSIONE AI PROFESSORI INCARICATI NELL'ANNO 1979 - 80 DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1980, N.28, CONCERNENTE RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA
3119 LEGGE	724 06/10/1982 UNIVERSITARIA	
		PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 29 APRILE 1982, N. 196 , ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE
3120 LEGGE	885 20/11/1982 E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.	
		DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3121 LEGGE	888 02/12/1982 L'ANNO FINANZIARIO 1982.	
		CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1982, N. 767 , CONCERNENTE MODALITA' DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI
3122 LEGGE	914 09/12/1982 ANNI 1981 E 1982.	
		PROROGA DELLE GESTIONI COMMISSARIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE NELL'AREA
3123 LEGGE	940 23/12/1982 METROPOLITANA DI NAPOLI.	
		DIFFERIMENTO AL 31 DICEMBRE 1983 DEL TERMINE IN MATERIA DI INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E DI
3124 LEGGE	943 23/12/1982 OCCUPAZIONE DI URGENZA.	
		DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE, NONCHE' DEL TERMINE DI CUI ALLO ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 845, RELATIVO AL

| | | | | LIMITE DI COMPETENZA PER
| | | | | VALORE IN MATERIA DI OPERE
3125 | LEGGE | 945 | 28/12/1982 | PUBBLICHE

| | | | | PARTECIPAZIONE DELL'ANAS A
| | | | | SOCIETA' AVVENTI PER FINE LO
| | | | | STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA
| | | | | COSTRUZIONE DI OPERE VIARIE
3126 | LEGGE | 966 | 28/12/1982 | IN TERRITORIO ESTERO.

| | | | | FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI
| | | | | STRAORDINARIA MANUTENZIONE
| | | | | DEL PONTE GIROVOLE DI
3127 | LEGGE | 971 | 31/12/1982 | TARANTO.

| | | | | INTERVENTO STRAORDINARIO A
| | | | | FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO DI
3128 | LEGGE | 12 | 18/01/1983 | GESTIONE PER IL CINEMA.

| | | | | PROROGA DEL TERMINE INDICATO
| | | | | NELL'ULTIMO COMMA DELLO
| | | | | ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE
| | | | | 23 GENNAIO 1982, N. 9 ,
| | | | | CONVERTITO, CON
| | | | | MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25
3129 | LEGGE | 24 | 07/02/1983 | MARZO 1982, N. 94.

| | | | | PROROGA DEI TERMINI PER
| | | | | L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PER
| | | | | LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE
| | | | | CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE
| | | | | DEL CANALE NAVIGABILE MILANO
3130 | LEGGE | 74 | 10/03/1983 | - CREMONA - PO.

| | | | | COPERTURA DEGLI ONERI RESIDUI
| | | | | DEL PRIMO GRUPPO DI OPERE
| | | | | DELLA LINEA "A" DELLA
3131 | LEGGE | 86 | 26/03/1983 | METROPOLITANA DI ROMA.

| | | | | PROROGA DELLA GESTIONE
| | | | | STRALCIO DELL'ATTIVITA' DEL
| | | | | COMMISSARIO PER LE ZONE
| | | | | TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E
3132 | LEGGE | 114 | 11/04/1983 | DELLA BASILICATA.

| | | | | NORME PER IL RINVIO DELLE
| | | | | ELEZIONI DEI CONSIGLI
| | | | | PROVINCIALI E DEI CONSIGLI
| | | | | COMUNALI DELLA PRIMAVERA 1983
| | | | | E PER L'ABBINAMENTO DELLE
| | | | | ELEZIONI REGIONALI,
| | | | | PROVINCIALI E COMUNALI NELLE
| | | | | REGIONI FRIULI - VENEZIA
| | | | | GIULIA, SARDEGNA E VALLE

3133 LEGGE	116 14/04/1983 D'AOSTA.	
		BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1983 E BILANCIO PLURIENNALE
3134 LEGGE	133 28/04/1983 PER IL TRIENNIO 1983 - 85.	
		AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PER GLI ANNI 1983, 1984 E 1985 LE LOTTERIE DI VIAREGGIO
3135 LEGGE	174 28/04/1983 E DI VENEZIA.	
		CONCESSIONE DI UNA INTEGRAZIONE FINANZIARIA TEMPORANEA RELATIVAMENTE ALLE IMPORTAZIONI DI METANO DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA
3136 LEGGE	151 02/05/1983 POPOLARE ALGERINA.	
		AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER
3137 LEGGE	138 02/05/1983 L'ANNO 1983.	
		PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 23 NOVEMBRE
3138 LEGGE	164 04/05/1983 1980.	
		PIANO DECENNALE PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE
3139 LEGGE	189 10/05/1983 FERROVIARIE DELLO STATO.	
		ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
3140 LEGGE	522 01/10/1983 SULLA LOGGIA MASSONICA P2.	
		CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1983, N. 370 , CONCERNENTE PROROGA DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1981, N. 24 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 16 APRILE 1981, N. 140, AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI STATALI PER LO SVILUPPO
3141 LEGGE	545 11/10/1983 DELL'OCCUPAZIONE	
		AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER
3142 LEGGE	644 18/11/1983 L'ANNO 1983.	

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE
| | | 1983, N. 568 , RECANTE
| | | PROROGA DELLE GESTIONI
| | | ESATTORIALI E DELLE
| | | RICEVITORIE PROVINCIALI DELLE
| | | IMPOSTE DIRETTE NONCHE' DELLE
| | | TESORERIE COMUNALI E

3143 | LEGGE | 681 | 09/12/1983 | PROVINCIALI.

| | | AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA
| | | DEPOSITI E PRESTITI A
| | | CONCEDERE UN'ANTICIPAZIONE DI
| | | LIRE 15 MILIARDI ALL'ENTE

3144 | LEGGE | 733 | 23/12/1983 | EUR.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE
| | | 1983, N. 654 , CONCERNENTE
| | | ESONERO DALLE SANZIONI PER I
| | | VERSAMENTI DI ACCONTO DELLA
| | | SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DEI
| | | FABBRICATI EFFETTUATI ENTRO
| | | IL 30 GENNAIO 1984 DA
| | | CITTADINI ITALIANI EMIGRATI

3145 | LEGGE | 7 | 28/01/1984 | ALL'ESTERO

| | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO
| | | NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA
| | | CONGIUNTURA (ISCO) PER L'ANNO

3146 | LEGGE | 9 | 31/01/1984 | 1983.

| | | CONFERIMENTI AI FONDI DI
| | | DOTAZIONE DEGLI ENTI DI
| | | GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

3147 | LEGGE | 22 | 27/02/1984 | STATALI.

| | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200

| | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

3148 | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO
| | | 1984, N. 8 , CONCERNENTE
| | | PROROGA AL 29 FEBBRAIO 1984
| | | DELLE TARiffe E DELLE
| | | CONDIZIONI DI POLIZZA
| | | DELL'ASSICURAZIONE DELLA
| | | RESPONSABILITA' CIVILE
| | | DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
| | | DEI VEICOLI A MOTORE E DEI
| | | NATANTI STABILITE CON LA
| | | DELIBERA N. 3/1983 DEL
| | | COMITATO INTERMINISTERIALE

3149 | LEGGE | 43 | 28/03/1984 | DEI PREZZI

| | | | ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE
| | | | PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
| | | | DELLA COMMISSIONE
| | | | PARLAMENTARE D'INCHIESTA
3150|LEGGE |59 |06/04/1984|SULLA LOGGIA MASSONICA P2.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3151| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | NORME PER IL CONFERIMENTO
| | | | DELLE SUPPLENZE DEL PERSONALE
| | | | NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA'
| | | | E DEGLI ISTITUTI DI
3152|LEGGE |116|02/05/1984|ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

| | | | PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL
| | | | FINANZIAMENTO DI PROGETTI
| | | | FINALIZZATI AL RECUPERO, AL
| | | | RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI
3153|LEGGE |229|12/06/1984|BENI CULTURALI.

| | | | ELEVAZIONE DA 100 MILIARDI A
| | | | 140 MILIARDI DELLA DOTAZIONE
| | | | DI SPESA PER LA ESECUZIONE
| | | | DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
| | | | DELL'AUTOSTRADA ROMA -
| | | | L'AQUILA - TERAMO NONCHE' PER
| | | | IL PAGAMENTO DEI RELATIVI
3154|LEGGE |230|12/06/1984|ONERI DI CARATTERE GENERALE.

| | | | RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE
| | | | 25 MAGGIO 1978, N. 230 ,
| | | | RIGUARDANTE IL CONSOLIDAMENTO
| | | | DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL
3155|LEGGE |227|12/06/1984|COLLE DI TODI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 17 APRILE 1984,
| | | | N. 73 , RECANTE MISURE
| | | | FINANZIARIE URGENTI PER IL
| | | | COMUNE DI NAPOLI.
| | | | CONSOLIDAMENTO DI ESPOSIZIONI
| | | | DEBITORIE DEL COMUNE DI
3156|LEGGE |220|12/06/1984|NAPOLI.

| | | | ASSUNZIONE A CARICO DELLO
| | | | STATO DEGLI INTERESSI PER LE
| | | | OBBLIGAZIONI EFIM EMESSE IN
| | | | ATTUAZIONE DELLA DELIBERA
3157|LEGGE |223|12/06/1984|CIPPI DEL 5 MAGGIO 1983.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1984,
| | | | N. 154 , CONCERNENTE PROROGA
| | | | DEL TERMINE PER LA

| | | PRESENTAZIONE DELLA
| | | DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA
| | | PARTE DELLE PERSONE FISICHE
| | | NONCHE' DELLE SOCIETA' E
| | | ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART.
| | | 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
| | | DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE
| | | 1973, N. 597, E SUCCESSIVE

3158 | LEGGE | 270 | 29/06/1984 | MODIFICAZIONI

| | | INTERVENTI INTEGRATIVI IN
| | | FAVORE DELLO SPETTACOLO
| | | NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

3159 | LEGGE | 311 | 13/07/1984 | 1984.

| | | INTERVENTI STRAORDINARI PER
| | | L'EDILIZIA TEATRALE E
| | | CINEMATOGRAFICA E PER

3160 | LEGGE | 313 | 13/07/1984 | L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA.

| | | FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO
| | | NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

3161 | LEGGE | 314 | 16/07/1984 | PER IL 1984.

| | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200

| | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

3162 | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
| | | DI SPESA DI CUI AGLI ARTICOLI
| | | 1 E 2 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE
| | | 1978, N. 861, PER
| | | L'ACQUISIZIONE DI NAVI
| | | CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO

3163 | LEGGE | 342 | 18/07/1984 | IDRICO DELLE ISOLE MINORI.

| | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200

| | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

3164 | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | PROROGA DI TALUNE
| | | DISPOSIZIONI DI CUI ALLA
| | | LEGGE 10 MAGGIO 1982, N. 271,
| | | RECANTE AUTORIZZAZIONE
| | | ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE
| | | STRAORDINARIO DA PARTE
| | | DELL'AVVOCATURA GENERALE

3165 | LEGGE | 394 | 26/07/1984 | DELLO STATO.

| | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
| | | L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E
| | | LA RISTRUTTURAZIONE DI
| | | IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI
| | | RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E
| | | UFFICI CONSOLARI E AD ALLOGGI

3166 | LEGGE | 395 | 26/07/1984 | PER IL PERSONALE.

| | | PROROGA AL 30 GIUGNO 1984,

			CON MODIFICHE, DELLE LEGGI NUMERO 598, N. 599 E N. 600 DEL 14 AGOSTO 1982, IN MATERIA DI PROVVIDENZE PER LE RIPARAZIONI NAVALI, PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE E PER LA DEMOLIZIONE
3167	LEGGE	396	26/07/1984 DEL NAVIGLIO VETUSTO.
			INTEGRAZIONE PER L'ANNO 1984 DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI CONCESSI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI
3168	LEGGE	432	06/08/1984 SPAZIALI NAZIONALI.
			MODALITA' PER IL FINANZIAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE ESPOSIZIONI MONDIALI DI TSUKUBA (1985) SUL TEMA "CASA E AMBIENTE - SCIENZA E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'UOMO" E DI VANCOUVER (1986) SUL TEMA "I TRASPORTI
3169	LEGGE	450	11/08/1984 E LE TELECOMUNICAZIONI"
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1984, N. 409 , RECANTE IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI NELL'AREA NAPOLETANA E PROROGA DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DA IMPRESE DI NAVIGAZIONE ASSOGGETTATE AD AMMINISTRAZIONE
3170	LEGGE	618	28/09/1984 STRAORDINARIA.
			MISURE STRAORDINARIE PER LA CONTINUAZIONE DI INIZIATIVE IN CORSO NEL TERRITORIO DELLA
3171	LEGGE	664	12/10/1984 REGIONE CALABRIA.
			PROROGA DEL SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE ED AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA' EUROPEA PER
3172	LEGGE	713	18/10/1984 IL QUINQUENNIO 1979 - 83.
			CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISPE) PER L'ANNO

3173 | LEGGE

| 702 | 19/10/1984 | 1984.

3174 | LEGGE

| 855 | 18/12/1984 | RADIOTELEVISIVO.

3175 | LEGGE

| 898 | 18/12/1984 | COMMERCIALI.

3176 | LEGGE

| 872 | 22/12/1984 | OPERATIVO PER IL 1981.

3177 | LEGGE

| 7 | 25/01/1985 | LUGLIO 1984, N. 398 .

3178 | LEGGE

| 42 | 01/03/1985 | LAVORI PUBBLICI.

3179 |

NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3180 | LEGGE

| 54 | 02/03/1985 | IL TRIENNIO 1984 - 86.

3181 | LEGGE

| 110 | 09/03/1985 | CORSO PER L'ANNO 1984.

3182 | LEGGE

| 95 | 19/03/1985 | ED AUTOSTRADE STATALI.

|

| FINANZIAMENTO DELLE LINEE
| PROGRAMMATICHE PER FAVORIRE,

			NEL TRIENNIO 1984 - 86, IL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA INDUSTRIA NAVALMECCANICA, NEL QUADRO DEL RILANCIO DELLA POLITICA MARITTIMA NAZIONALE, RELATIVAMENTE AL PERIODO 1985
3183	LEGGE	295	12/06/1985 - 88.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 1985, N. 223 , CONCERNENTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI
3184	LEGGE	397	02/08/1985 TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE.
			DISPOSIZIONI PER L'ASSETTO DELL'UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA
3185	LEGGE	441	08/08/1985 SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 289 , CONCERNENTE ASSEGNAZIONE ALLO ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 900 MILIARDI DI LIRE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO
3186	LEGGE	408	08/08/1985 1985 - 1989.
			CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DELLA SCOPERTA DELL'AMERICA.
			DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI
3188	LEGGE	424	08/08/1985 GENNAIO E FEBBRAIO 1985.
			ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL CARATTERE ARTISTICO E STORICO DELLA CITTA' DI URBINO E PER LE OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO
3189	LEGGE	462	22/08/1985 E DI INTERESSE TURISTICO.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1985, N. 479 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER
3190	LEGGE	661	21/11/1985 L'ENTE E.U.R..
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE

3191	LEGGE	750 20/12/1985 RICERCHE.	1985, N. 548 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AI COMITATI NAZIONALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
3192	LEGGE	777 24/12/1985 MODIFICAZIONI.	DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DEI TESTI UNICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825 , E SUCCESSIVE
3193	LEGGE	779 24/12/1985 FERROVIE DELLO STATO.	NORME SUI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE
3194	LEGGE	768 24/12/1985 L'ANNO FINANZIARIO 1986.	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER
3195	LEGGE	5 08/01/1986 MINISTERO DELLA SANITA'.	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL
3196	LEGGE	6 08/01/1986 DI GENOVA.	PROROGA DEL TRATTAMENTO MASSIMO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI LAVORATORI DELLA COMPAGNIA DEL RAMO INDUSTRIALE E DELLA COMPAGNIA CARENANTI DEL PORTO
3197	LEGGE	4 15/01/1986 SANITARIE LOCALI.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL'ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLE UNITA'
3198	LEGGE	10 31/01/1986 L'ANNO FINANZIARIO 1986.	PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER
3199	LEGGE	38 26/02/1986 INDENNITA' DI CONTINGENZA.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
3200	LEGGE	43 28/02/1986 EUROPEE.	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 784 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI CON LE COMUNITA'
			DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NORME CONCERNENTI L'AUMENTO O LA

			RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI PETROLIFERI CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE O ALL'AUMENTO DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI
3201	LEGGE	73	25/03/1986 TALI PRODOTTI.
			ASSUNZIONE DI PERSONALE A TERMINE NELLE AZIENDE DI TRASPORTO AEREO ED ESERCENTI
3202	LEGGE	84	25/03/1986 I SERVIZI AEROPORTUALI.
			FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA ESPOSIZIONE
3203	LEGGE	91	03/04/1986 INTERNAZIONALE DI VANCOUVER.
			PROROGA DELLA PERMANENZA ALL'ESTERO DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI
3204	LEGGE	92	03/04/1986 ITALIANI DI CULTURA.
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1986, N. 24 , RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO NONCHE' DEL PATRIMONIO ARTISTICO E MONUMENTALE DELLA CITTA' DI
3205	LEGGE	96	09/04/1986 PALERMO.
			PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE.
3206	LEGGE	113	11/04/1986
			AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI
3207	LEGGE	192	15/05/1986 MOTORIZZATI.
			CELEBRAZIONE DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA NELLA
3208	LEGGE	200	22/05/1986 GIORNATA DEL 2 GIUGNO 1986.
			FINANZIAMENTO DELLE RICERCHE OCEANOGRAFICHE E DEGLI STUDI DA EFFETTUARE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ITALO - IUGOSLAVO CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE
3209	LEGGE	316	18/06/1986 DEL MARE ADRIATICO.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1986, N. 328, RECANTE PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI E DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI

3210|LEGGE

|440|31/07/1986|NEL MEZZOGIORNO.

3211|LEGGE

|492|08/08/1986|ALL'ESTERO.

|CONVERSIONE IN LEGGE DEL
|DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1986,
|N. 345 , RECANTE MISURE
|URGENTI IN MATERIA DI
|FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI
|LAVORATORI ITALIANI

3212|LEGGE

|493|08/08/1986|N. 313 .

|CONVERSIONE IN LEGGE, CON
|MODIFICAZIONI, DEL
|DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1986,
|N. 333, CONCERNENTE
|ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN
|CONTRIBUTO DI 240 MILIARDI DI
|LIRE PER IL TERZO TRIMESTRE
|DEL 1986, A TITOLO DI
|ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO
|GLOBALE PER IL QUINQUENNIO

3213|LEGGE

|495|09/08/1986|1985 - 1989.

|CONVERSIONE IN LEGGE DEL
|DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1986,
|N. 404 , RECANTE
|DETERMINAZIONE DI UN TERMINE
|DI SCADENZA DIFFERITO AGLI
|EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE
|AL C.I.P.E. DEI PROGETTI DI
|CUI ALL' ARTICOLO 14 DELLA
|LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41

3214|LEGGE

|581|25/09/1986|(LEGGE FINANZIARIA 1986)

|FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER
|L'ORGANIZZAZIONE E
|L'ATTUAZIONE DELLE
|CELEBRAZIONI DEL QUARANTESIMO
|ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

3215|LEGGE

|592|26/09/1986|DELLA REPUBBLICA.

|CONTRIBUTO STRAORDINARIO
|DELLO STATO ITALIANO PER LA
|CREAZIONE DI UNA CATTEDRA DI
|STUDI EUROPEI INTITOLATA A
|LUIGI EINAUDI A FAVORE
|DELL'UNIVERSITA' CORNELL

3216|LEGGE

|658|11/10/1986|NEGLI STATI UNITI D'AMERICA.

|CONVERSIONE IN LEGGE DEL

| | | | DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1986,
| | | | N. 536 , RECANTE MISURE
| | | | URGENTI PER LA REALIZZAZIONE
| | | | DEL PROGRAMMA CONNESSO ALLA
| | | | CELEBRAZIONE DI FIRENZE QUALE
| | | | CITTA' EUROPEA DELLA CULTURA
3217|LEGGE |707|25/10/1986|PER L'ANNO 1986.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 22 SETTEMBRE
| | | | 1986, N. 572 , CONCERNENTE
| | | | PROROGA DEI POTERI
| | | | STRAORDINARI DI CUI ALL'
| | | | ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 8
| | | | MARZO 1985, N. 73 , RECANTE
| | | | REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI
| | | | INTEGRATI PLURISETTORIALI IN
| | | | UNA O PIU' AREE
| | | | SOTTOSVILUPPATE
| | | | CARATTERIZZATE DA EMERGENZA
| | | | ENDEMICA E DA ALTI TASSI DI
3218|LEGGE |769|17/11/1986|MORTALITA'

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE
| | | | 1986, N. 588 , RECANTE
| | | | PROROGA DI TERMINI IN MATERIA
3219|LEGGE |789|28/11/1986|DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI.

| | | | INTERVENTI URGENTI PER GLI
| | | | AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA
3220|LEGGE |877|13/12/1986|DI COMPETENZA STATALE.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE
| | | | 1986, N. 671 , RECANTE
| | | | ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN
| | | | CONTRIBUTO DI 240 MILIARDI DI
| | | | LIRE PER IL QUARTO TRIMESTRE
| | | | DEL 1986, A TITOLO DI
| | | | ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO
| | | | GLOBALE PER IL QUINQUENNIO
3221|LEGGE |875|19/12/1986|1985 - 1989.

| | | | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
| | | | STATO PER L'ANNO FINANZIARIO
| | | | 1987 E BILANCIO PLURIENNALE
3222|LEGGE |911|22/12/1986|PER IL TRIENNIO 1987 - 89.

| | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | | DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
| | | | 5 AGOSTO 1981, N. 453 , PER
| | | | L'ESERCIZIO DA PARTE DEL
| | | | GOVERNO DELLA DELEGA PER IL
| | | | TRASFERIMENTO DI FUNZIONI
3223|LEGGE |926|23/12/1986|ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA.

			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1986, N. 834 , RECANTE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985 -
3224	LEGGE	20	07/02/1987 1986.
			DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL
3225	LEGGE	31	14/02/1987 SENATO DELLA REPUBBLICA.
			MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393, CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEI CICLOMOTORI E LA CLASSIFICAZIONE DEI MOTOVEICOLI NONCHE' DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ABILITAZIONE ALLA GUIDA
3226	LEGGE	37	14/02/1987 DEI MOTOCICLI
			INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DEL POMODORO IN
3227	LEGGE	84	16/02/1987 CRISI OCCUPAZIONALE.
			CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO DELL'UNIVERSITA'
3228	LEGGE	113	16/03/1987 DI BOLOGNA
			DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME CONCERNENTI L'AUMENTO O LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI PETROLIFERI CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE O ALL'AUMENTO DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI
3229	LEGGE	417	09/10/1987 TALI PRODOTTI.
			DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3230	LEGGE	439	24/10/1987 L'ANNO FINANZIARIO 1987.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1987, N. 365 , RECANTE MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE

			DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI
3231	LEGGE	446	29/10/1987 PETROLIFERI.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1987, N. 380 , RECANTE INTERVENTI URGENTI PER ROMA,
3232	LEGGE	453	29/10/1987 CAPITALE DELLA REPUBBLICA.
			AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER
3233	LEGGE	525	24/12/1987 L'ANNO FINANZIARIO 1988.
			INDIZIONE DELLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE
3234	LEGGE	540	29/12/1987 DELL'EMIGRAZIONE.
			ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRISBANE DEL 1988 SUL TEMA: "IL TEMPO
3235	LEGGE	541	29/12/1987 LIBERO E L'ERA TECNOLOGICA".
			DISPOSIZIONI PER IL DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL
3236	LEGGE	545	29/12/1987 COLLE DI TODI.
			PROROGA AL 31 MARZO 1988 DEL TERMINE STABILITO CON LA LEGGE 24 DICEMBRE 1987, N. 525 , PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER
3237	LEGGE	45	26/02/1988 L'ANNO FINANZIARIO 1988.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1988, N. 7 , RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER IL SECONDO SEMESTRE DEL 1987 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL
3238	LEGGE	73	11/03/1988 QUINQUENNIO 1985 - 1989.
			BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988 E BILANCIO PLURIENNALE
3239	LEGGE	79	11/03/1988 PER IL TRIENNIO 1988 - 90.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1988, N. 85 , RECANTE ULTERIORI

			INTERVENTI URGENTI PER LE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE
3240	LEGGE	159	20/05/1988 1987.
			DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.
3241	LEGGE	208	13/06/1988
			CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA, ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE E ALL'ISTITUTO PER STUDI, RICERCHE E INFORMAZIONI SUL MERCATO AGRICOLO.
3242	LEGGE	229	20/06/1988
			PROROGA DEL TERMINE PER IL FUNZIONAMENTO DI TALUNI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE.
3243	LEGGE	275	15/07/1988
			PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 453 , PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEL GOVERNO DELLA DELEGA PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA.
3244	LEGGE	309	19/07/1988
			NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
3245			
			SOSPENSIONE DELLA RESTITUZIONE AI RUOLI DI PROVENIENZA O APPARTENENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI
3246	LEGGE	320	25/07/1988 DI CULTURA ALL'ESTERO.
			BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI
3247	LEGGE	326	01/08/1988 RESIDENTI NEL MEZZOGIORNO.
			DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELL' STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3248	LEGGE	348	01/08/1988 L'ANNO FINANZIARIO 1988.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1988,

| | | | N. 195 , RECANTE DISPOSIZIONI
| | | | IN MATERIA DI SCRUTINI ED
| | | | ESAMI PER ASSICURARE LA
| | | | REGOLARE CONCLUSIONE DELLO
3249|LEGGE |314|01/08/1988|ANNO SCOLASTICO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1988,
| | | | N. 185 , RECANTE ASSEGNAZIONE
| | | | ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER
| | | | L'ANNO 1988, A TITOLO DI
| | | | ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO
| | | | GLOBALE PER IL QUINQUENNIO
3250|LEGGE |321|05/08/1988|1985 - 1989.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1988,
| | | | N. 382 , RECANTE CONTRIBUTI
| | | | ALLE UNIVERSITA' NON STATALI
3251|LEGGE |456|29/10/1988|PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3252| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE
| | | | 1988, N. 412 , RECANTE
| | | | ELEVAZIONE DEI LIMITI MASSIMI
| | | | DI EMISSIONE E DI
| | | | CIRCOLAZIONE DEI BUONI
| | | | ORDINARI DEL TESORO PER
3253|LEGGE |493|12/11/1988|L'ANNO 1988.

| | | | CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LO
| | | | SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E
| | | | LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
3254|LEGGE |560|30/12/1988|IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE
| | | | 1988, N. 526 , RECANTE
| | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | DIFFERIMENTO AL 1 GENNAIO
| | | | 1990 DEL TERMINE DI ENTRATA
| | | | IN FUNZIONE DEL SERVIZIO
| | | | CENTRALE DELLA RISCOSSIONE
| | | | DEI TRIBUTI, NONCHE' PER
| | | | ASSICURARE LA RISCOSSIONE
| | | | DELLE IMPOSTE DIRETTE
3255|LEGGE |44|10/02/1989|NELL'ANNO 1989

| | | | PROROGA E RIFINANZIAMENTO PER
| | | | L'ANNO 1988 DELLA LEGGE 24
3256|LEGGE |81|27/02/1989|GIUGNO 1974, N. 268 .

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
| | | 1988, N. 553 , RECANTE
| | | FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER
| | | LA PARTECIPAZIONE ITALIANA
| | | ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL
3257 | LEGGE | 64 | 01/03/1989 | LIBRO DI FRANCOFORTE 1988.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989,
| | | N. 3 , RECANTE DISPOSIZIONI
| | | URGENTI IN MATERIA DI
| | | RAPPORTI FINANZIARI CON LE
3258 | LEGGE | 84 | 07/03/1989 | COMUNITA' EUROPEE.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989,
| | | N. 4 , RECANTE MISURE URGENTI
| | | IN MATERIA DI ADEGUAMENTO
| | | DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI
3259 | LEGGE | 85 | 07/03/1989 | PORTI.

| | | NORME GENERALI SULLA
| | | PARTECIPAZIONE DELL' ITALIA
| | | AL PROCESSO NORMATIVO
| | | COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE
| | | DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI
3260 | LEGGE | 86 | 09/03/1989 | COMUNITARI.

| | | ISTITUZIONE DI UNA
| | | COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
| | | INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE
| | | DEGLI INTERVENTI PER LA
| | | RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
| | | DEI TERRITORI DELLA
| | | BASILICATA E DELLA CAMPANIA
| | | COLPITI DAI TERREMOTI DEL
| | | NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO
3261 | LEGGE | 128 | 07/04/1989 | 1981.

| | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | DI LIRE 3 MILIARDI PER L' ANNO
| | | 1988 ALL' UNIVERSITA' DI
| | | BOLOGNA, MEDIANTE EMISSIONE
| | | DI MONETE CELEBRATIVE DEL IX
| | | CENTENARIO DELLA FONDAZIONE
3262 | LEGGE | 131 | 12/04/1989 | DELL' UNIVERSITA'.

| | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO
| | | ALL' ISTITUTO STORICO ITALIANO
| | | PER L' ETA' MODERNA E
| | | CONTEMPORANEA PER IL
| | | PROGRAMMA DI CELEBRAZIONE DEL
| | | BICENTENARIO DELLA
3263 | LEGGE | 269 | 27/07/1989 | RIVOLUZIONE FRANCESE.

| | | | CONTRIBUTUTO ALL'ISTITUTO
| | | | NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
| | | | (INFN) PER IL PIANO
| | | | QUINQUENNALE DI ATTIVITA'
3264|LEGGE |274|28/07/1989|1989 - 1993.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1989,
| | | | N. 239 , RECANTE ASSEGNAZIONE
| | | | ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER
3265|LEGGE |281|28/07/1989|L'ANNO 1989.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONE, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1989,
| | | | N. 240 , RECANTE NORME PER LA
| | | | DEFINIZIONE DEI PROFILI
| | | | PROFESSIONALI DEL PERSONALE
| | | | DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO
3266|LEGGE |287|04/08/1989|DELL'INTERNO.

| | | | PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER
3267|LEGGE |305|28/08/1989|LA TUTELA DELL'AMBIENTE.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3268| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3269| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | RIPIANAMENTO DEL DEFICIT
| | | | DELLA SECONDA CONFERENZA
3270|LEGGE |344|20/10/1989|NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE.

| | | | NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200
| | | | CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3271| | | | DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

| | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
| | | | DELLO STATO E DEI BILANCI
| | | | DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3272|LEGGE |367|10/11/1989|L'ANNO FINANZIARIO 1989.

| | | | MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE
| | | | DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
| | | | SU ALCUNI PRODOTTI
3273|DECRETO LEGISLATIVO|372|17/11/1989|PETROLIFERI.

| | | | NORME CONCERNENTI IL
| | | | FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO
3274|LEGGE |387|30/11/1989|DELL'AMBIENTE.

| | | | CONFERIMENTO AI FONDI DI
| | | | DOTAZIONE DEGLI ENTI DI
| | | | GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

3275 | LEGGE

| 408 | 22/12/1989 | STATALI PER IL 1988.

3276 | LEGGE

| 423 | 30/12/1989 | 26 .

| | | | AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE
| | | | NEL 1990 LA "LOTTERIA DI
| | | | VIAREGGIO" E SANATORIA DEGLI
| | | | EFFETTI PRODOTTI DAI DECRETI
| | | | - LEGGE 1 DICEMBRE 1988, N.
| | | | 515 , E 30 GENNAIO 1989, N.

3277 | LEGGE

| 12 | 31/01/1990 | RESPONSABILI DELLE STRAGI

| | | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | | DALL' ARTICOLO 2, COMMA
| | | | TERZO, DELLA LEGGE 17 MAGGIO
| | | | 1988, N. 172 , PER
| | | | L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
| | | | DELLA COMMISSIONE
| | | | PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL
| | | | TERRORISMO IN ITALIA E SULLE
| | | | CAUSE DELLA MANCATA
| | | | INDIVIDUAZIONE DEI

3278 | LEGGE

| 18 | 02/02/1990 | CAMPANIA).

| | | | NORME CONCERNENTI LA
| | | | RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
| | | | OGGETTO DI SOSPENSIONE NEI
| | | | CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI
| | | | RESIDENTI NELLE ZONE COLPITE
| | | | DA EVENTI SISMICI (UMBRIA,
| | | | ABRUZZO, MOLISE, LAZIO,

3279 | LEGGE

| 51 | 19/03/1990 | IDRICO DELLE ISOLE MINORI.

| | | | AUMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE
| | | | DI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 18
| | | | LUGLIO 1984, N. 342 , PER
| | | | L'ACQUISIZIONE DI NAVI
| | | | CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO

3280 | LEGGE

| 133 | 01/06/1990 | ITALIANE.

| | | | ISTITUZIONE DI UNA
| | | | COMMISSIONE TECNICA PER
| | | | L'ANALISI DEI MAGGIORI COSTI
| | | | GRAVANTI SULLE ESPORTAZIONI

3281 | LEGGE

| 235 | 02/08/1990 | VAJONT.

| | | | RIFINANZIAMENTO DELLE NORME
| | | | RIGUARDANTI LO SVILUPPO
| | | | ECONOMICO DELLA ZONA DEL
| | | | SOSPENSIONE DELLA
| | | | RESTITUZIONE AI RUOLI DI
| | | | PROVENIENZA O APPARTENENZA
| | | | DEL PERSONALE IN SERVIZIO
| | | | PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI

3282 | LEGGE

| 234 | 07/08/1990 | DI CULTURA ALL'ESTERO.

| | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

3283	LEGGE	286 10/10/1990 DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1990.
3284	LEGGE	318 05/11/1990 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1990, N. 263 , CONCERNENTE IL PIANO DI INTERVENTI BILATERALI A FAVORE DEI PAESI MAGGIORMENTE INTERESSATI DALLA CRISI DEL GOLFO
3285	LEGGE	334 19/11/1990 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N. 262 , RECANTE MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL SALDO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA AGLI ANNI 1987 E 1988 E DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA
3286	LEGGE	345 22/11/1990 ALL'ANNO 1990 ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1990 QUALE ANTICIPAZIONE SUL FINANZIAMENTO ORDINARIO
3287	LEGGE	370 29/11/1990 PLURIENNALE. CELEBRAZIONE DEL 750° ANNIVERSARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA.
3288	LEGGE	402 22/12/1990 PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SIVIGLIA.
3289	LEGGE	432 29/12/1990 MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO IDROGEOLOGICO E FORESTALE NELLA REGIONE CALABRIA.
3290	LEGGE	406 29/12/1990 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1991 - 93.
3291	LEGGE	11 09/01/1991 FINANZIAMENTO DEL TREDECIMOGO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DEL SETTIMO CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE
| | | | 1990, N. 326 , RECANTE
| | | | DISPOSIZIONI URGENTI PER
| | | | ASSICURARE L'ATTUAZIONE DI
| | | | RINNOVI CONTRATTUALI RELATIVI
3292 | LEGGE | 4 | 12/01/1991 | AL TRIENNIO 1988 - 1990.

| | | | POTENZIAMENTO DELLE
| | | | INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ED
| | | | OPERATIVE DELLE CAPITANERIE
| | | | DI PORTO E DEGLI UFFICI
| | | | PERIFERICI DELLA MARINA
3293 | LEGGE | 34 | 30/01/1991 | MERCANTILE.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE
| | | | 1990, N. 367 , RECANTE MISURE
| | | | URGENTI A FAVORE DELLE
| | | | AZIENDE AGRICOLE E
| | | | ZOOTECNICHE DANNEGGIATE DALLA
| | | | ECCEZIONALE SICCITA'
| | | | VERIFICATASI NELL'ANNATA
3294 | LEGGE | 31 | 30/01/1991 | AGRARIA 1989 - 1990.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE
| | | | 1990, N. 390, RECANTE
| | | | CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA'
3295 | LEGGE | 47 | 18/02/1991 | NON STATALI

| | | | NOMINA IN RUOLO DEGLI
| | | | INSEGNANTI DELLA SCUOLA
| | | | ELEMENTARE NEL CORSO
| | | | DELL'ANNO SCOLASTICO 1990 -
3296 | LEGGE | 66 | 27/02/1991 | 1991.

| | | | INTERVENTI URGENTI PER OPERE
| | | | CONNESSE ALLA ESPOSIZIONE
3297 | LEGGE | 99 | 18/03/1991 | INTERNAZIONALE "COLOMBO '92".

| | | | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER
| | | | L'ACQUISTO, LA
| | | | RISTRUTTURAZIONE E LA
| | | | COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA
| | | | ADIBIRE A SEDI DI
| | | | RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE
| | | | ED UFFICI CONSOLARI, NONCHE'
3298 | LEGGE | 117 | 28/03/1991 | AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.

| | | | CELEBRAZIONI DEL BIMILLENARIO
| | | | DELLA MORTE DI QUINTO ORAZIO
3299 | LEGGE | 116 | 28/03/1991 | FLACCO.

| | | | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
| | | | CREDITI CONCESSI DALL'ITALIA,
| | | | A TITOLO DI AIUTO, A PAESI IN
3300 | LEGGE | 106 | 28/03/1991 | VIA DI SVILUPPO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO
| | | | 1991, N. 35, RECANTE NORME
| | | | SULLA GESTIONE TRANSITORIA
| | | | DELLE UNITA' SANITARIE
3301 | LEGGE | 111 | 04/04/1991 | LOCALI.

| | | | PROVVIDENZE PER I RESTAURI
| | | | DEL DUOMO DI ORVIETO E A
| | | | FAVORE DELL'OPERA DEL DUOMO
3302 | LEGGE | 193 | 20/06/1991 | DI ORVIETO.

| | | | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
| | | | DELLE OPERE DI
| | | | STABILIZZAZIONE DEL DUOMO DI
3303 | LEGGE | 194 | 20/06/1991 | COMO.

| | | | DIFFERIMENTO DELLE
| | | | DISPOSIZIONI DI CUI ALLA
| | | | LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752
| | | | (LEGGE PLURIENNALE PER
| | | | L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI
3304 | LEGGE | 201 | 10/07/1991 | PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA).

| | | | DIFFERIMENTO DEL REGIME PER
| | | | GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL
3305 | LEGGE | 214 | 19/07/1991 | MEZZOGIORNO.

| | | | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
| | | | ALL'UNIVERSITA' DI FERRARA
| | | | PER LA CELEBRAZIONE DEL VI
| | | | CENTENARIO DELLA SUA
3306 | LEGGE | 315 | 02/10/1991 | FONDAZIONE.

| | | | DISPOSIZIONI PER
| | | | L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
| | | | DELLO STATO E DEI BILANCI
| | | | DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3307 | LEGGE | 366 | 18/11/1991 | L'ANNO FINANZIARIO 1991.

| | | | ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
| | | | 89/440/CEE IN MATERIA DI
| | | | PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
| | | | DEGLI APPALTI DI LAVORI
3308 | DECRETO LEGISLATIVO | 406 | 19/12/1991 | PUBBLICI.

3310 | LEGGE | 436 | 31/12/1991 | NORME PER IL FINANZIAMENTO
DEGLI ONERI RELATIVI AGLI
OPERATORI SOCIALI TRANSITATI
DALL'ENTE ITALIANO DI
SERVIZIO SOCIALE NEI RUOLI
DELLO STATO E DELLE REGIONI.

3311 | DECRETO LEGISLATIVO | 48 | 15/01/1992 | ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.
88/295/CEE IN TEMA DI
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
DEGLI APPALTI DI PUBBLICHE
FORNITURE.

3312 | LEGGE | 56 | 20/01/1992 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER IL PROGETTO
"GIACOMO LEOPARDI NEL MONDO".

3313 | LEGGE | 22 | 20/01/1992 | MISURE URGENTI IN MATERIA DI
OCCUPAZIONE.

3314 | LEGGE | 34 | 23/01/1992 | PROROGA E RIFINANZIAMENTO DI
DISPOSIZIONI DI LEGGE
CONCERNENTI LA RICOSTRUZIONE
DEI TERRITORI DEL FRIULI
COLPITI DAL TERREMOTO DEL
1976.

3315 | LEGGE | 186 | 07/02/1992 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA PER
LA RISTRUTTURAZIONE
DELL'EDIFICIO IN BRESSANONE

3316 | LEGGE | 156 | 14/02/1992 | CELEBRAZIONE DEL PRIMO
CENTENARIO DELL'INVENZIONE
DELLA RADIO.

3317 | LEGGE | 203 | 17/02/1992 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A
FAVORE DELL'ISTITUTO
NAZIONALE PER LA STORIA DEL
MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN
ITALIA CON SEDE A MILANO.

3318 | LEGGE | 419 | 23/10/1992 | DISPOSIZIONI PER
L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
DELLO STATO E DEI BILANCI
DELLE AZIENDE AUTONOME PER
L'ANNO FINANZIARIO 1992

3319 | LEGGE | 428 | 05/11/1992 | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE
1992, N. 370, RECANTE
DIFFERIMENTO DI TERMINI
URGENTI PREVISTI DA
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
MATERIA DI LAVORO.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE
| | | | 1992, N. 423, RECANTE
| | | | DISPOSIZIONI PER IL
| | | | CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE
| | | | NELLE ACCADEMIE E NEI
| | | | CONSERVATORI DI MUSICA PER
| | | | L'ANNO SCOLASTICO 1992 -

3320 | LEGGE | 496 | 23/12/1992 | 1993.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE
| | | | 1992, N. 426, RECANTE
| | | | INTERVENTI URGENTI NELLE
| | | | REGIONI TOSCANA, PIEMONTE E
| | | | SARDEGNA, COLPITE DA VIOLENTI
| | | | NUBIFRAGI NEI MESI DI

3321 | LEGGE | 497 | 23/12/1992 | SETTEMBRE E DI OTTOBRE 1992.

| | | | RICOSTITUZIONE DELLA
| | | | COMMISSIONE PARLAMENTARE
| | | | D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN
| | | | ITALIA E SULLE CAUSE DELLA
| | | | MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI
| | | | RESPONSABILI DELLE STRAGI, DI
| | | | CUI ALLA LEGGE 17 MAGGIO
| | | | 1988, N. 172, E SUCCESSIVE

3322 | LEGGE | 499 | 23/12/1992 | MODIFICAZIONI.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE
| | | | 1992, N. 485, RECANTE
| | | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
| | | | LA PARZIALE COPERTURA DEI
| | | | DISAVANZI DELLE AZIENDE DI

3323 | LEGGE | 32 | 17/02/1993 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO
| | | | 1993, N. 5, RECANTE
| | | | DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
| | | | PERSONALE DI ENTI PUBBLICI
| | | | TRASFORMATI IN SOCIETA' PER
| | | | AZIONI, COMANDATO PRESSO

3324 | LEGGE | 62 | 17/03/1993 | AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

| | | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | | DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1993,
| | | | N. 108, RECANTE MISURE
| | | | URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE
| | | | ED IL FINANZIAMENTO DELLA
| | | | RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI
| | | | MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI
| | | | DELLA CONFERENZA SULLA
| | | | SICUREZZA E LA COOPERAZIONE

			IN EUROPA (CSCE) PER IL PERIODO DI PRESIDENZA
3325	LEGGE	184	12/06/1993 ITALIANA
			CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1993, N. 165, RECANTE MISURE URGENTI PER LA GALLERIA DEGLI UFFIZI, IL CORRIDOIO VASARIANO E L'ACADEMIA DEI
3326	LEGGE	218	09/07/1993 GEORGOFILI IN FIRENZE.
			MISURE URGENTI PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEL
3327	LEGGE	221	13/07/1993 MINISTERO DELL'AMBIENTE.
			DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, IN MATERIA DI AREE METROPOLITANE E DI ISTITUZIONE DI NUOVE
3328	LEGGE	436	02/11/1993 PROVINCE.
			CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1993, N. 355, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE
3329	LEGGE	446	08/11/1993 UNITA' DA PESCA PER IL 1993.
			DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3330	LEGGE	445	09/11/1993 L'ANNO FINANZIARIO 1993.
			NORME CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 FEBBRAIO 1993, N. 40, RECANTE REVISIONE DEI CONTROLLI DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE
3331	DECRETO LEGISLATIVO	479	10/11/1993 REGIONI.
			CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE TRE MILIARDI PER L'ANNO 1993 ALL'UNIVERSITA' DI PISA, MEDIANTE EMISSIONE DI MONETE CELEBRATIVE DEL 650 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
3332	LEGGE	500	03/12/1993 DELL'ATENEO.
			RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E

3333|LEGGE

|491|04/12/1993|FORESTALI.

3334|LEGGE

|531|20/12/1993|TELECOMUNICAZIONI.

3335|LEGGE

|539|24/12/1993|PER IL TRIENNIO 1994 - 1996.

3336|LEGGE

|21|14/01/1994|DI SGRAVI CONTRIBUTIVI.

3337|LEGGE

|46|17/01/1994|VIA DI SVILUPPO.

3338|LEGGE

|51|20/01/1994|MINERVA IN ROMA.

3339|LEGGE

|56|26/01/1994|DI INTEGRAZIONE SALARIALE.

3340|LEGGE

|68|28/01/1994|POLITICHE DEL 27 MARZO 1994.

3341|LEGGE

|145|17/02/1994|(CSCE).

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO
| | | 1994, N. 17, RECANTE PROROGA
| | | DEL COMANDO DEL PERSONALE
| | | DEGLI ENTI PUBBLICI
| | | TRASFORMATI IN SOCIETA' PER
3342 | LEGGE | 150 | 17/02/1994 | AZIONI.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
| | | 1993, N. 556, RECANTE
| | | ORGANIZZAZIONE E
| | | FINANZIAMENTO DELLA
| | | PRESIDENZA ITALIANA DEL
| | | GRUPPO DEI SETTE PAESI PIU'
| | | INDUSTRIALIZZATI E
| | | DELL'INIZIATIVA CENTRO -
| | | EUROPEA E DELLA CONFERENZA
| | | SULLA SICUREZZA E LA
3343 | LEGGE | 126 | 22/02/1994 | COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE)

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994,
| | | N. 310, RECANTE INTERVENTI
| | | STRAORDINARI NELLA CITTA' DI
| | | NAPOLI PER ESIGENZE CONNESSE
| | | ALLO SVOLGIMENTO DEL VERTICE
3344 | LEGGE | 426 | 27/06/1994 | G7.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994,
| | | N. 295, RECANTE ULTERIORE
| | | DIFFERIMENTO DEL TERMINE
| | | PREVISTO PER L'ADOZIONE DEI
| | | REGOLAMENTI CONCERNENTI LE
| | | CATEGORIE DI DOCUMENTI DA
3345 | LEGGE | 445 | 15/07/1994 | SOTTRARRE ALL'ACCESSO.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994,
| | | N. 304, RECANTE PROROGA DEL
| | | TERMINE RELATIVO ALLE
| | | COMPETENZE ATTRIBUITE AL
| | | PRESIDENTE DELLA REGIONE
| | | SICILIANA PER ACCELERARE LA
| | | REALIZZAZIONE DI OPERE
3346 | LEGGE | 456 | 22/07/1994 | PUBBLICHE.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994,
| | | N. 323, RECANTE DISPOSIZIONI
| | | URGENTI PER LA CAMPAGNA
| | | LATTIERO - CASEARIA 1994 -
3347 | LEGGE | 470 | 25/07/1994 | 1995.

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1994, N. 424, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994
3348	LEGGE	504	08/08/1994	DELLE IMPRESE DI PESCA.
				DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER
3349	LEGGE	554	23/09/1994	L'ANNO FINANZIARIO 1994.
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 7 GENNAIO 1995, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO
3350	LEGGE	63	08/03/1995	UNIVERSITARIO NAZIONALE
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1995, N. 30, RECANTE MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA
3351	LEGGE	93	22/03/1995	AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994.
				DISCIPLINA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 90, NON
3352	LEGGE	102	05/04/1995	CONVERTITO IN LEGGE.
				ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE
3353	LEGGE	153	24/04/1995	DEL 50 ANNIVERSARIO DELL'ONU.
				CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1995, N. 72, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA PRIMAVERA
3354	LEGGE	169	15/05/1995	DEL 1995.
				ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL
3355	LEGGE	229	25/05/1995	MERCATO AGRICOLO (AIMA).
				NORME PER LA CELEBRAZIONE DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'IMPERATORE
3356	LEGGE	231	25/05/1995	FEDERICO II DI SVEVIA.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1995,
| | | N. 101, RECANTE NORME URGENTI
| | | IN MATERIA DI LAVORI

3357 | LEGGE | 216 | 02/06/1995 | PUBBLICI.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995,
| | | N. 117, RECANTE DIFFERIMENTO
| | | DEL TERMINE DELL'ENTRATA IN
| | | VIGORE DELL'ARTICOLO 10 DEL
| | | DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE
| | | 1992, N. 285, IN MATERIA DI
| | | MEZZI E TRASPORTI
| | | ECCEZIONALI, NONCHE'
| | | DISPOSIZIONI PER ASSICURARE
| | | LA FUNZIONALITA' DEL
| | | CONSORZIO DEL CANALE
| | | NAVIGABILE MILANO - CREMONA -
| | | PO E LA MANUTENZIONE STRADALE

3358 | LEGGE | 234 | 08/06/1995 | DEL SETTORE APPENNINICO.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995,
| | | N. 118, RECANTE INTERVENTI
| | | URGENTI PER LO SVOLGIMENTO
| | | DEI CAMPIONATI MONDIALI DI
| | | SCI ALPINO E DEI GIOCHI DEL

3359 | LEGGE | 235 | 21/06/1995 | MEDITERRANEO DI BARI.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1995,
| | | N. 325, RECANTE DISPOSIZIONI
| | | PER L'ATTUAZIONE DEI
| | | REGOLAMENTI COMUNITARI
| | | RELATIVI ALLA RIFORMA DELLA
| | | POLITICA AGRICOLA COMUNE PER

3360 | LEGGE | 408 | 03/10/1995 | L'ANNO 1995.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995,
| | | N. 359, RECANTE DIFFERIMENTO
| | | DI TERMINI PREVISTI DA
| | | DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
| | | MATERIA DI ORDINAMENTI

3361 | LEGGE | 436 | 27/10/1995 | FINANZIARI E CONTABILI.

| | | PROROGA DEL TERMINE PER LA
| | | CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA
| | | COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
| | | INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE
| | | DELLA POLITICA DI
| | | COOPERAZIONE CON I PAESI IN

3362 | LEGGE

| 465 | 06/11/1995 | VIA DI SVILUPPO.

| | | PROROGA DEL TERMINE PREVISTO
| | | DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
| | | 23 DICEMBRE 1992, N. 499, PER
| | | L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
| | | DELLA COMMISSIONE
| | | PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL
| | | TERRORISMO IN ITALIA E SULLE
| | | CAUSE DELLA MANCATA
| | | INDIVIDUAZIONE DEI

3363 | LEGGE

| 538 | 19/12/1995 | RESPONSABILI DELLE STRAGI.

| | | BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
| | | STATO PER L'ANNO FINANZIARIO
| | | 1996 E BILANCIO PLURIENNALE

3364 | LEGGE

| 551 | 28/12/1995 | PER IL TRIENNIO 1996 - 1998.

| | | PROROGA DEL TERMINE PER
| | | L'ESERCIZIO DELLA DELEGA IN
| | | MATERIA DI ADEGUAMENTO ALLE
| | | PRESCRIZIONI DELL'ACCORDO
| | | URUGUAY ROUND SUI DIRITTI DI

3365 | LEGGE

| 73 | 22/02/1996 | PROPRIETA' INTELLETTUALE.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO
| | | 1996, N. 13, RECANTE
| | | INTERVENTI STRAORDINARI NELLE
| | | CITTA' DI TORINO E FIRENZE
| | | PER ESIGENZE CONNESSE ALLO
| | | SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA
| | | INTERGOVERNATIVA DEI PAESI
| | | DELL'UNIONE EUROPEA E DEL

3366 | LEGGE

| 96 | 28/02/1996 | CONSIGLIO EUROPEO.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE DEL
| | | DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996,
| | | N. 275, RECANTE MODALITA' PER
| | | L'EROGAZIONE DI UNA
| | | ANTICIPAZIONE SUI CONTRIBUTI
| | | PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
| | | ELETTORALI PER LE ELEZIONI
| | | DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

3367 | LEGGE

| 369 | 08/07/1996 | DEL 21 APRILE 1996.

| | | CONVERSIONE IN LEGGE, CON
| | | MODIFICAZIONI, DEL
| | | DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996,
| | | N. 254, RECANTE DIFFERIMENTO
| | | DEL TERMINE DI APPLICAZIONE
| | | STABILITO DALL'ARTICOLO 57,
| | | COMMA 6, DEL DECRETO
| | | LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993,
| | | N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICHE
| | | IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE
| | | TEMPORANEA DI MANSIONI

3368 LEGGE	365 11/07/1996 SUPERIORI.	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 11 GIUGNO 1996, N. 314, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMISSIONE DI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA ALLE SCUOLE DI
--------------	-------------------------------	---

3369 LEGGE	403 30/07/1996 SPECIALIZZAZIONE	
--------------	-------------------------------------	--

3370 LEGGE	121 09/05/1997 SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1997, N. 49, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA
--------------	---	--

=====

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni con L. 18 febbraio 2009, n. 9, ha erroneamente disposto (con l'art. 3, comma 1) che sono soppresse dall'Allegato A annesso al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le seguenti disposizioni:

"700 15 LEGGE 458 18/06/1939 CONVERSIONE..."
 "1906 36 LEGGE 137 15/02/1963 MODIFICA..."

Allegato B

- art. 3, commi 143 e 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
- l'ultimo periodo dell'art. 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- art. 2, comma 1 quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;
- Art. 8, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88;
- Art. 1, commi 236 e 406, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Art. 39 - vices semel, comma 42 del decreto-legge 30 dicembre 2005,- n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- le parole da " e relative contrattazioni collettive" fino alla fine del periodo dell'art. 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362;
- la lettera b) dell'art. 263, comma 1, del D.P.R. 16 ottobre 1992, n. 495;
- le parole da "e del 50 per cento" fino alla fine del periodo del comma 5 dell'art. 24, della legge 14 giugno 1989, n. 234
- art. 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
- art. 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
- art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
- Art. 1, commi 550, 551, 553 e 567 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- art.4 comma 11 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;;
- art. 3, comma 148 legge 24 dicembre 2007, n.244.